



**Testo della Convenzione CDP-ABI 1° marzo 2012,
coordinato con le modifiche intervenute in data 9 maggio 2012 e 6 luglio 2012**

CONVENZIONE

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“**ABI**”);

E

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “**CDP**” e, insieme ad ABI, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE

- (a) Nell'attuale quadro economico nazionale ed internazionale di perdurante crisi finanziaria, si è ritenuto opportuno mobilitare tutte le risorse per supportare l'economia ed in particolare il sistema delle imprese di piccola e media dimensione.
- (b) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell'articolo 3, comma 4 *bis*, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare la provvista riveniente dal risparmio postale per concedere ai soggetti bancari finanziamenti finalizzati a fornire a questi ultimi la provvista destinata all'effettuazione di operazioni in favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.
- (c) In data 28 maggio 2009, CDP ed ABI hanno stipulato una convenzione (di seguito la “**Prima Convenzione**”) ai sensi della quale: (i) sono state definite le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti da mettere a disposizione delle banche per consentire a quest'ultime di concedere finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Prima Convenzione; e (ii) è stato messo a disposizione delle banche un primo plafond (definito nella Prima Convenzione come “Plafond” e di seguito “**Plafond Prima Convenzione**”) per un importo massimo fino ad Euro 3.000.000.000,00, facente parte del Plafond Complessivo (come di seguito definito).
- (d) In data 17 febbraio 2010, CDP ed ABI hanno stipulato una seconda convenzione (di seguito la “**Seconda Convenzione**”) ai sensi della quale sono state definite le linee guida ed i principi generali sulla base dei quali è stata messa a disposizione delle Banche da parte di CDP la restante porzione del Plafond Complessivo (di seguito il “**Plafond Seconda Convenzione**”) per un importo massimo fino ad Euro 5.000.000.000,00 (aumentato della porzione del Plafond Prima Convenzione non utilizzata) suddiviso nel Plafond Seconda Tranche, nel Plafond Quota Premiale e nel Plafond a Sportello (tali termini come definiti nella Seconda Convenzione).
- (e) In data 17 dicembre 2010, CDP ed ABI hanno stipulato una terza convenzione (di seguito la “**Terza Convenzione**”) ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali sulla base dei quali è stata messa a disposizione delle Banche da parte di CDP la porzione del Plafond Complessivo che residuerà a seguito della scadenza dei termini di contrattualizzazione ed utilizzo previsti dalla Seconda Convenzione (di seguito il “**Plafond Terza Convenzione**”), suddivisa nel Plafond 10 Anni e nel Plafond Stabile (ciascuno di tali termini come definiti nella Terza Convenzione).
- (f) Le Parti con la presente convenzione intendono pattuire i termini e le condizioni sulla base dei quali sarà messo a disposizione delle Banche da parte di CDP il Plafond Quarta Convenzione (come di seguito definito), in aggiunta al Plafond Complessivo, per un importo massimo fino ad Euro 10.000.000.000,00 suddiviso nel Plafond PMI-C e nel Plafond PMI-I, a sua volta articolato nel Plafond Tranche A e nel Plafond Tranche B (ciascuno di tali termini come di seguito definiti).

Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, ABI e CDP convergono quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni ed Allegati)

- 1.1 Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

"Acquisto Crediti PA": indica ciascuna operazione consentita su Crediti PA effettuata da un Contraente il Finanziamento utilizzando la provvista di cui a un Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI-C.

"Banca" o "Banche": indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della presente Convenzione.

"Banca Capogruppo": indica la banca capogruppo di un gruppo bancario italiano.

"Banca Cedente": indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo del relativo Contraente il Finanziamento attraverso i quali quest'ultimo abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui alla presente Convenzione, ai sensi del successivo Articolo 2.3.

"Banca del Gruppo" o "Banche del Gruppo": indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento facente parte di un gruppo bancario italiano che sia stato designato dalla relativa Banca Capogruppo come Banca del relativo gruppo bancario a stipulare il relativo Contratto di Finanziamento (anche unitamente ad altre Banche del medesimo gruppo bancario italiano espressamente designate dalla stessa Banca Capogruppo).

"Banche del Sistema del Credito Cooperativo": indica le banche di credito cooperativo, le casse rurali e artigiane e le banche da esse partecipate direttamente o indirettamente.

"Banca Non Appartenente al Gruppo": indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento non facente parte di alcun gruppo bancario italiano.

"Banca Singola" o "Banche Singole": indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento facente parte di un gruppo bancario italiano per il quale non vi sia stata la designazione come Banca del Gruppo.

"Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo": indica, a seconda dei casi:

(i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI-I per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell'ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla relativa Data di Pagamento Interessi PMI-I;

(ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI-I per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP quindici Giorni Lavorativi precedenti la Data di Pagamento Interessi PMI-I prescelta per il rimborso anticipato e comunicato al relativo Contraente il Finanziamento sette Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:

(a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano Rimborso e relativi interessi); e

(b) le quote capitale definite nel Piano Rimborso.

"Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio": indica (i) lo 0,05% dell'ammontare della porzione del Finanziamento Senza Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio; ovvero (ii) lo 0,10% dell'ammontare della porzione del Finanziamento Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.

"Contraente/i il Finanziamento": indica una Banca che stipuli un Contratto di Finanziamento (senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 3.7 della presente Convenzione) in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.

"Contratto di Cessione di Crediti": indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti PMI e/o di Crediti Ulteriori PMI, secondo il testo di cui all'Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 9.

“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti PMI e/o di Crediti Ulteriori PMI di ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 9.

“Contratto/i di Finanziamento”: indica il contratto stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e CDP a norma dell’articolo 3.1 della presente Convenzione secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 9.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e CDP, a norma dell’Articolo 6.1 (e) della presente Convenzione e del Contratto di Finanziamento, al fine di ottenere, rispettivamente, un Finanziamento a valere sul Plafond Tranche B ovvero un Finanziamento a valere sul Plafond PMI-C.

“Convenzione”: indica il presente accordo relativo all’utilizzo del Plafond Quarta Convenzione.

“Crediti PA”: indica i crediti vantati da una PMI nei confronti di una Pubblica Amministrazione che: (i) siano stati certificati dalla Pubblica Amministrazione debitrice ai sensi del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 (convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2) e della relativa normativa di attuazione – come di volta in volta integrati, modificati e/o sostituiti –; (ii) debbano essere pagati dalla Pubblica Amministrazione debitrice entro e non oltre dodici mesi dalla relativa data di certificazione; e (iii) derivino da appalti di lavori, servizi e forniture.

“Crediti Incagli”: indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti PMI”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, di un Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, di ciascuna Banca Cedente, nei confronti di una PMI derivanti da un Finanziamento PMI.

“Crediti Ponderazione Zero”: indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI (o porzioni di essi) e/o Crediti Ulteriori PMI (o porzioni di essi) che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del relativo Contraente il Finanziamento (e/o della relativa Banca Cedente) in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA) consenta una tale ponderazione e a condizione che tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti crediti ai sensi della presente Convenzione e del relativo Contratto di Finanziamento.

“Crediti Senza Ponderazione Zero”: indica i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI, diversi dai Crediti Ponderazione Zero.

“Crediti Sofferenze”: indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti Ulteriori PMI”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, di un Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, nei confronti di una PMI derivanti da un finanziamento erogato dal Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, alla relativa PMI utilizzando provvista di scopo messa a disposizione da CDP, diversa dalla provvista riveniente da un Finanziamento.

“Data di Erogazione”: indica, a seconda dei casi, una Data di Erogazione PMI-C e/o una Data di Erogazione PMI-I.

“Data di Erogazione PMI-I”: indica a decorrere dal mese di Aprile 2012 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione PMI-I coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Data di Erogazione PMI-C”: indica a decorrere dal mese di Aprile 2012 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, il giorno 5 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione PMI-C coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Data di Pagamento Interessi PMI-I”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2012 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi PMI-I) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

“Data di Pagamento PMI-C”: indica la data che cade alla scadenza dell’undicesimo mese successivo alla relativa Data di Erogazione PMI-C (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), in cui sarà effettuato il rimborso in linea capitale ed interessi dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-C.

“Data di Pagamento PMI-I”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I.

“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2012 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rimborso Anticipato PMI-I”: indica la Data di Pagamento Interessi PMI-I a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la relativa Data di Erogazione, a decorrere dalla quale il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I.

“Data di Scadenza Finale”: indica:

- (i) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-C, la relativa Data di Pagamento PMI-C; e
- (ii) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette) ovvero 10 (dieci) anni ovvero - con riferimento ai Finanziamenti finalizzati alla concessione di Finanziamenti PMI a Imprese aventi sede operativa nei Territori Sisma 2012 - 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond PMI-I da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento e/o Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che, a scelta del relativo Contraente il Finanziamento, espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond PMI-I, ciascuna Erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond PMI-I richiesta in ciascuna Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale diversa rispetto alle altre Erogazioni del Finanziamento richieste con la medesima Richiesta di Utilizzo.

Tale data costituirà l’ultima Data di Pagamento PMI-I e l’ultima Data di Pagamento Interessi PMI-I in relazione alla relativa Erogazione.

“Erogazione”: indica, a seconda dei casi

- (i) ciascun importo richiesto, ai sensi di una Richiesta di Utilizzo, da; e/o
- (ii) ciascun importo erogato a;

un Contraente il Finanziamento, a valere su un Finanziamento, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento e/o Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi, il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la **“Durata Standard”**), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell’Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

“Fattori di Sconto”: indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di *bootstrapping* alla curva dei tassi depositi–swap rilevata sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento Interessi PMI-I prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.

“Finanziamento”: indica ciascun finanziamento a valere sul Plafond PMI-I e/o sul Plafond PMI-C, concesso ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento (e/o Contratto di Finanziamento Integrativo) da CDP al Contraente il

Finanziamento con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest' ultimo, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

"Finanziamento/i PMI": indica i finanziamenti che saranno concessi alle PMI dal Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante dal relativo Contratto di Finanziamento a valere sul Plafond PMI-I.

"Finanziamento Ponderazione Zero": indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI-I a fronte del quale il relativo Contraente il Finanziamento si è impegnato, ai sensi del Contratto di Finanziamento, a cedere o a che vengano ceduti in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

"Finanziamento Senza Ponderazione Zero": indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI-I diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero.

"Garanzia": ha il significato di cui all'Articolo 3.1 della presente Convenzione.

"Garanzia Aggiuntiva": ha il significato di cui all'Articolo 3.1 della presente Convenzione.

"Giorno di Quotazione Euribor": indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

"Giorno di Quotazione TFE": indica il secondo giorno TARGET precedente la relativa Data di Erogazione.

"Giorno Lavorativo": indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

"ICCREA": indica ICCREA Banca S.p.A., ovvero una Banca del Gruppo bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A..

"Imprese": indica le imprese private, le quasi-società non finanziarie artigiane (unità o società con 20 o più addetti; unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti; società con meno di 20 addetti); altre quasi-società non finanziarie (unità o società con 20 o più addetti; unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti; società con meno di 20 addetti); famiglie produttrici (artigiani; altre famiglie produttrici) (come determinate ai sensi delle Istruzioni della Banca d'Italia relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica – Banca d'Italia – ultimo aggiornamento).

"Lettera di Accettazione": indica la lettera di accettazione nella forma di cui all'Allegato (5) alla presente Convenzione, e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 9, mediante la quale CDP accetterà le proposte relative ai Contratti di Finanziamento e ai Contratti di Cessione di Crediti.

"Lettera di Accettazione Aggiuntiva": indica la lettera di accettazione nella forma di cui all'Allegato (5) alla presente Convenzione, e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 9, mediante la quale CDP accetterà le proposte relative ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.

"Margine": indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.

"Margine Euribor": indica, per i Finanziamenti per i quali il Contraente il Finanziamento indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all'Articolo 6.1 (j) che segue, i valori del margine che saranno pubblicati sui siti internet di ABI e CDP per la prima volta entro il 22 marzo 2012 e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e che si differenziano con riferimento, a seconda dei casi:

- (a) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-C, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00%;
- (b) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (c) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al

7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;

- (d) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (e) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (f) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (g) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (h) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (i) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero; e
- (j) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero.

Resta inteso che CDP potrà variare il Margine Euribor, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità applicabile, termine ultimo per l'erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto (i) per i Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-C, dei valori dei relativi Tier 1 Ratio, nonché (ii) per i Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero. Tale Margine Euribor modificato si applicherà solamente alle Erogazioni effettuate successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

"Margine TFE": indica, per i Finanziamenti per i quali il Contraente il Finanziamento indichi nella Richiesta di utilizzo il TFE come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all'Articolo 6.1 (j) che segue, i valori del margine che saranno pubblicati sui siti internet di ABI e CDP per la prima volta entro il 22 marzo 2012 e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e che si differenziano con riferimento, a seconda dei casi:

- (a) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di

Erogazione, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;

- (b) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (c) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (d) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (e) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (f) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (g) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (h) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;
- (i) ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine TFE applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00% e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero.

Resta inteso che CDP potrà variare il Margine TFE, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità applicabile, termine ultimo per l'erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio e a seconda che si tratti di Finanziamenti Ponderazione Zero ovvero di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero. Tale Margine TFE modificato si applicherà solamente alle Erogazioni effettuate successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

“Periodo di Disponibilità”: indica, a seconda dei casi:

- (i) per quanto riguarda le Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Tranche A, il periodo compreso tra il 1 Aprile 2012 (incluso) e il 31 dicembre 2013 (escluso); ovvero
- (ii) per quanto riguarda le Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Tranche B e sul Plafond PMI-C, il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul rispettivo plafond diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della presente Convenzione fino ad esaurimento dello stesso (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'Articolo 6.1 (l) della presente Convenzione);

durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le Erogazioni.

"Periodo di Interessi PMI-C": indica ciascun periodo di interessi decorrente dalla relativa Data di Erogazione PMI-C ed avente durata corrispondente a quella del parametro Euribor applicabile ai Finanziamenti erogati a valere sul Plafond PMI-C e pubblicata da CDP sul proprio sito internet entro il 22 marzo 2012 (primo estremo escluso, secondo estremo incluso).

"Periodo di Interessi PMI-I": indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni dei Finanziamenti a valere sul Plafond PMI-I effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione PMI-I (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso);
- (ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti a valere sul Plafond PMI-I effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione PMI-I (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).

"Periodo di Stipula": indica il periodo compreso tra il 15 marzo 2012 e il 31 dicembre 2013 in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento ai sensi dell'Articolo 3.3 che segue.

"Piano di Rimborso": indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell'Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi PMI-I successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell'Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

"Plafond Complessivo": indica un importo pari ad Euro 8.000.000.000,00 (ottomiliardi/00), complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Prima Convenzione, della Seconda Convenzione e della Terza Convenzione.

"Plafond Individuale": indica la porzione del Plafond Tranche A che CDP assegnerà a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento, in conformità a quanto stabilito all'Articolo 5 della presente Convenzione.

"Plafond PMI-C": indica la porzione del Plafond Quarta Convenzione per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi del successivo Articolo 2.8, messo a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della presente Convenzione.

"Plafond PMI-I": indica la porzione del Plafond Quarta Convenzione per un ammontare complessivo pari ad Euro 8.000.000.000,00 (ottomiliardi/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi del successivo Articolo 2.8, messo a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della presente Convenzione.

"Plafond Quarta Convenzione": indica un importo complessivo pari ad Euro 10.000.000.000,00 (diecimiliardi/00), complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della presente Convenzione.

"Plafond Tranche A": indica una porzione del Plafond PMI-I di importo pari ad euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi/00), ovvero il diverso importo determinato da CDP ai sensi del successivo Articolo 2.8.

"Plafond Tranche B": indica una porzione del Plafond PMI-I di importo pari ad euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00), ovvero il diverso importo determinato da CDP ai sensi del successivo Articolo 2.8.

"PMI": indica le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

"Pre-ammortamento Breve": indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI-I, il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei paragrafi (i) e (ii) della definizione di "Prima Data di Pagamento".

“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI-I (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del paragrafo (iii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.

“Prima Data di Pagamento”: indica, a seconda dei casi:

- (i) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi PMI-I della relativa Erogazione;
- (ii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette) o 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi PMI-I della relativa Erogazione ; ovvero
- (iii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette) o 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi PMI-I della relativa Erogazione;

fermo restando che:

- (i) la Data di Scadenza Finale e la Prima Data di Pagamento dovranno essere indicate da ciascun Contraente il Finanziamento nella Richiesta di Utilizzo; e
- (ii) a scelta del relativo Contraente il Finanziamento espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo, ciascuna Erogazione richiesta dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Tranche A e/o sul Plafond Tranche B in ciascuna Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale e una Prima Data di Pagamento diverse (per chiarezza si precisa che a ciascuna Erogazione avente una determinata Data di Scadenza Finale potrà applicarsi una sola Prima Data di Pagamento) rispetto alle altre Erogazioni richieste con la medesima Richiesta di Utilizzo.

“Pubblica Amministrazione”: indica ciascuna pubblica amministrazione come identificata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 (come successivamente modificata, integrata e/o sostituita) che possa procedere alla certificazione dei crediti ai sensi del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 (convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2) e della relativa normativa di attuazione – come di volta in volta integrati, modificati e/o sostituiti.

“Quota di Mercato”: indica il rapporto tra:

- (a) a seconda dei casi:
 - (i) con riferimento a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento che siano Banche non appartenenti ad un gruppo bancario italiano ovvero Banche Singole, l’ammontare del credito a medio-lungo termine (*i.e.* i mutui e/o *leasing* finanziari) con scadenza superiore a 1 anno concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, da ciascuno di tali Contraenti il Finanziamento in essere al 31 dicembre 2011; ovvero
 - (ii) con riferimento a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Gruppo, l’ammontare aggregato del credito a medio-lungo termine (*i.e.* i mutui e/o *leasing* finanziari) con scadenza superiore a 1 anno concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, dal gruppo bancario di cui è parte il relativo Contraente il Finanziamento (fermo restando che, qualora vi siano più Banche del Gruppo designate dalla medesima Banca Capogruppo, la Quota di Mercato relativa al medesimo gruppo bancario potrà essere allocata tra tali Banche del Gruppo secondo le proporzioni indicate dalla Banca Capogruppo nelle relative Richieste di Finanziamento); e
- (b) l’ammontare aggregato del credito a medio-lungo termine (*i.e.* i mutui e/o *leasing* finanziari) con scadenza superiore a 1 anno concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, dal sistema bancario italiano in essere al 31 dicembre 2011.

Resta inteso che ai fini della determinazione della Quota di Mercato, si farà riferimento alla media delle quote di mercato calcolate sia con riferimento all’intero aggregato definito come Imprese sia all’aggregato definito piccole imprese, come risultante dall’apposito schema di segnalazione predisposto dall’ABI allegato alla presente

Convenzione come Allegato (4) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 9 (fermo restando quanto diversamente previsto all'Articolo 3.4 della presente Convenzione).

"Rapporto di Vigilanza Stand Alone": indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento;

laddove:

- **"Esposizione Complessiva"** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo al relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni al relativo Contraente il Finanziamento.
- **"Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento"** indica, alla relativa data, il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato del relativo Contraente il Finanziamento; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.

"Rapporto di Vigilanza Consolidato": indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva Consolidata; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato;

laddove:

- **"Esposizione Complessiva Consolidata"** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario del relativo Contraente il Finanziamento.
- **"Patrimonio di Vigilanza Consolidato"** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.

"Richiesta di Finanziamento": indica il documento secondo il testo di cui all'Allegato (3), e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 9, da inviarsi (una volta completato e sottoscritto) a CDP ai sensi dell'Articolo 3.3. della presente Convenzione, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula.

"Richiesta di Utilizzo": ha il significato di cui all'Articolo 6.1 (h) della presente Convenzione.

"Tasso Finanziariamente Equivalente" o **"TFE"**: indica quel tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l'equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell'importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati da CDP utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine "EURIBOR=" ed "EURSFIXA=" del circuito Reuters.

"Territori Sisma 2012": indica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

“**Tier 1 Ratio**”: indica, a seconda dei casi:

- (i) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento facenti parte di un gruppo bancario italiano che siano:
 - (a) Banche Capogruppo del relativo gruppo bancario italiano; ovvero
 - (b) Banche del Gruppo che beneficino della Garanzia e/o della Garanzia Aggiuntiva rilasciata dalla relativa Banca Capogruppo a favore di CDP; ovvero
 - (c) Banche Singole che beneficino della Garanzia e/o della Garanzia Aggiuntiva rilasciata dalla relativa Banca Capogruppo a favore di CDP,il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo, ai sensi della normativa applicabile; ovvero
- (ii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo (che stipuleranno il Contratto di Finanziamento per mezzo di ICCREA come descritto all'Articolo 3.7 che segue) e beneficino della Garanzia e/o della Garanzia Aggiuntiva rilasciata da ICCREA Banca S.p.A. a favore di CDP, la media del rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate, relativo alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo come determinato nell'ultimo bilancio approvato; ovvero
- (iii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento diversi da quelli di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile;

in tutti i casi come inizialmente determinato con riferimento al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente precedente la data di stipula del Contratto di Finanziamento.

1.2 Lista degli allegati (l'gli “**Allegato/i**”) alla presente Convenzione:

Allegato 1, Parte I	Modello di Contratto di Finanziamento (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 1, Parte II	Modello di Contratto di Finanziamento (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 1, Parte III	Modello di Contratto di Cessione di Crediti (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 1, Parte IV	Modello di Contratto di Cessione di Crediti (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 1, Parte V	Modello di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 1, Parte VI	Modello di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 2, Parte I	Modello di Garanzia – Banca Capogruppo
Allegato 2, Parte II	Modello di Garanzia – ICCREA Banca S.p.A.
Allegato 2, Parte III	Modello di Garanzia Aggiuntiva – Banca Capogruppo
Allegato 2, Parte IV	Modello di Garanzia Aggiuntiva – ICCREA Banca S.p.A.
Allegato 3, Parte I	Modello di Richiesta di Finanziamento nel caso di Banche capogruppo o Banche del Gruppo
Allegato 3, Parte II	Modello di Richiesta di Finanziamento nel caso di Banche Singole appartenenti a gruppi bancari italiani
Allegato 3, Parte III	Modello di Richiesta di Finanziamento nel caso di Banche non appartenenti a gruppi bancari italiani

Allegato 3, Parte IV	Modello di Richiesta di Finanziamento nel caso di Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 4	Criteri di determinazione della Quota di Mercato
Allegato 5, Parte I	Modello di Lettera di Accettazione
Allegato 5, Parte II	Modello di Lettera di Accettazione Aggiuntiva
Allegato 6	Informativa e Modello di consenso al trattamento dei dati personali.

Tali allegati saranno resi disponibili in formato digitale, per gli usi previsti nella presente Convenzione, sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 9.

Articolo 2

Scopo

- 2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP procederà alla stipula dei Contratti di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento, al fine di fornire a questi ultimi la provvista per (i) la concessione dei Finanziamenti PMI; e/o (ii) l'effettuazione di Acquisti Crediti PA.
- 2.2 I Contraenti il Finanziamento, al fine di effettuare gli Acquisti Crediti PA, potranno veicolare la provvista CDP di cui alla presente Convenzione attraverso altri intermediari del proprio gruppo.
- 2.3 Successivamente alla sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi del successivo Articolo 3.6, i Contraenti il Finanziamento, al fine di erogare i Finanziamenti PMI, potranno veicolare la provvista CDP di cui alla presente Convenzione attraverso le Banche Cedenti.
- 2.4 Resta inteso che nei casi di cui ai precedenti Articoli 2.2 e 2.3, gli obblighi di cui alla presente Convenzione, al Contratto di Finanziamento e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno esclusivamente sul relativo Contraente il Finanziamento e che eventuali inadempimenti da parte degli intermediari di cui quest'ultimo abbia deciso di avvalersi ai sensi dei precedenti Articoli 2.2. e 2.3., ivi inclusi eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti agli obblighi dalle medesime assunti nei confronti di CDP ai sensi dei relativi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, non potranno in alcun modo essere opposti a CDP ivi incluso al fine di evitare o limitare l'imputabilità al Contraente il Finanziamento di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi della presente Convenzione, del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti.
- 2.5 ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle Banche nonché a promuovere la sua implementazione.
- 2.6 CDP e ABI si impegnano a svolgere una campagna d'informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti PMI e all'Acquisto Crediti PA di cui alla presente Convenzione, ed in particolare ABI coinvolgerà le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.
- 2.7 Al termine del Periodo di Disponibilità del Plafond Tranche A, le somme non contrattualizzate e le somme contrattualizzate ma non erogate a valere sul Plafond Tranche A saranno trasferite al Plafond Tranche B.
- 2.8 CDP si riserva la facoltà, previa delibera dei propri competenti organi, di ridefinire la allocazione delle risorse di cui al Plafond Quarta Convenzione tra il Plafond Tranche B e il Plafond PMI-C, nonché di conferire carattere di rotatività al Plafond Tranche B e/o al Plafond PMI-C. Le modifiche di cui al presente Articolo 2.8 acquisteranno efficacia dal momento della pubblicazione sul sito internet di CDP, che vi provvederà con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tali variazioni. Dette variazioni si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate successivamente a tale pubblicazione.
- 2.9 CDP si riserva, altresì, la facoltà di estendere la durata del Periodo di Stipula.
- 2.10 Fino al 31 dicembre 2012 una porzione pari al 15% dell'importo del Plafond PMI-C è riservata a Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo.
- 2.11 Con riferimento al Plafond PMI-C, CDP si riserva di apportare modifiche alla definizione di "Crediti PA" e/o di "Pubblica Amministrazione" dandone comunicazione, almeno con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia delle predette modifiche, attraverso apposita pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI. Dette variazioni si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate successivamente a tale pubblicazione.

Articolo 3

I Finanziamenti

3.1 Ciascun Contraente il Finanziamento potrà stipulare con CDP un Contratto di Finanziamento. Nel caso in cui il Contraente il Finanziamento sia una Banca del Gruppo, la relativa Banca Capogruppo potrà, ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio (e, di conseguenza, del Margine applicabile):

- (i) contestualmente alla stipula del Contratto di Finanziamento, rilasciare a favore di CDP una garanzia a prima domanda che garantisca tutte le obbligazioni pecuniarie derivanti da e/o connesse alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Tranche A, secondo il testo di cui all'Allegato (2) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 9 (la "**Garanzia**"); e
- (ii) contestualmente a ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, rilasciare a favore di CDP una garanzia a prima domanda che garantisca tutte le obbligazioni pecuniarie derivanti da e/o connesse alle Erogazioni dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Tranche B e/o sul Plafond PMI-C ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, secondo il testo di cui all'Allegato (2) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 9 (la "**Garanzia Aggiuntiva**");

Resta inteso che, anche in relazione a Contraenti il Finanziamento che siano Banche Singole o Banche del Sistema del Credito Cooperativo, la relativa Banca Capogruppo o ICCREA Banca S.p.A. (a seconda dei casi) potranno rilasciare la suddetta Garanzia e/o Garanzia Aggiuntiva ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio (e, di conseguenza, del Margine applicabile).

3.2 Ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà, tra l'altro, quanto segue:

- (i) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio e/o volontario più oltre descritti, ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI-I verrà rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento PMI-I, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa), data in cui la relativa Erogazione dovrà essere interamente rimborsata;
- (ii) ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI-C verrà rimborsata in un'unica soluzione alla relativa Data di Pagamento PMI-C;
- (iii) il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
 - all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;
 - al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento;
 - all'Euribor avente la durata determinata da CDP e pubblicata sul proprio sito internet entro il 22 marzo 2012 per le Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-C;

in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ed ABI pubblicherà a sua volta tale Margine determinato e comunicato da CDP sul proprio sito internet entro tale termine.

- (iv) gli interessi maturati sui Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I in relazione a ciascun Periodo di Interessi PMI-I dovranno essere corrisposti a CDP alla relativa Data di Pagamento Interessi PMI-I. Qualora il primo Periodo di Interessi PMI-I non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata (come pubblicato sul sito internet di CDP). A scopo di chiarezza, si precisa che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti a CDP, in regime di pre-ammortamento (*i.e.* senza rimborso in linea capitale e calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente) fino alla relativa Prima Data di Pagamento PMI-I (esclusa);
- (v) gli interessi maturati sui Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-C in relazione al Periodo di Interessi PMI-C dovranno essere corrisposti a CDP alla Data di Pagamento PMI-C. Qualora il Periodo di Interessi non abbia durata corrispondente a quella del parametro Euribor applicabile, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata. A scopo di chiarezza, si precisa che gli interessi inizieranno a maturare dalla Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti a CDP in un'unica soluzione, unitamente al rimborso degli importi in linea capitale, alla Data di Pagamento PMI-C (inclusa);

- (vi) in caso di ritardato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso di interesse di cui al paragrafo (iii) che precede (comprensivo del Margine applicabile) sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 *basis points* che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso);
- (vii) con riferimento ai Finanziamenti concessi ad un Contraente il Finanziamento a valere sul Plafond PMI-I, qualora sulla base della rendicontazione semestrale oltre descritta, si rendesse evidente che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2012:
- (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
 - (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;

il relativo Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento PMI-I un importo dei relativi Finanziamenti Ponderazione Zero e/o Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), pari, a seconda dei casi:

- (i) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (ii) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero e/o dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze;

- (viii) laddove l'importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente paragrafo (vii) sia superiore al 20% dell'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I al Contraente il Finanziamento, quest' ultimo sarà tenuto a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio;
- (ix) CDP si riserva di non procedere ad ulteriori Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I nei confronti di un Contraente il Finanziamento qualora, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti PMI e (ove ne ricorrano le condizioni di cui al successivo Articolo 4.3) dei Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia a CDP da detto Contraente il Finanziamento ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati;
- (x) CDP si riserva, altresì, di non procedere ad ulteriori Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-C nei confronti di un Contraente il Finanziamento qualora, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-C erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale delle operazioni di Acquisto Crediti PA perfezionate da detto Contraente il Finanziamento ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-C erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati.
- (xi) i rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I potranno essere effettuati soltanto a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato PMI-I ed in concomitanza con una Data di Pagamento Interessi PMI-I, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo con un preavviso scritto di almeno 25 Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello predisposto da CDP ed allegato al Contratto di Finanziamento e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 9. I Contraenti il Finanziamento non hanno facoltà di rimborsare anticipatamente i Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-C in alcun caso;

- (xii) con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2012, ciascun Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti PMI e/o ai Crediti Ulteriori PMI dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, evidenziando, tra l'altro, gli elementi essenziali dei Crediti PMI e/o Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia e dei Crediti PA acquistati sino a tale data. Con riferimento ai Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I e sul Plafond PMI-C, la rendicontazione dovrà essere fornita a partire dalla prima Data di Rendicontazione (inclusa) successiva alla relativa Data di Erogazione e fino all'ultima Data di Rendicontazione (inclusa). Resta inteso che qualora la Data di Rendicontazione relativa a un Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI-C coincida con la Data di Pagamento PMI-C la rendicontazione non è dovuta. La rendicontazione su base semestrale dovrà: (a) avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet; (b) pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla relativa Data di Rendicontazione sottoscritta con apposizione di firma digitale e marcatura temporale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza del relativo Contraente il Finanziamento; e (c) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento PMI e a ciascun Acquisto Crediti PA. CDP si riserva di apportare al modello di rendicontazione gli adeguamenti necessari ad acquisire le informazioni di cui al presente paragrafo. In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, CDP avrà facoltà di sospendere le Erogazioni;
- (xiii) entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2012, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà comunicare a CDP il valore del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente ed al 30 giugno precedente. Alla luce del valore del Tier 1 Ratio comunicato, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella presente Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di "Margine" di cui alla presente Convenzione. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti del Contraente il Finanziamento che non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato;
- (xiv) oltre ai casi previsti dalla legge e descritti nel Contratto di Finanziamento, resta inteso che l'inadempimento da parte dei Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Cessione di Crediti e/o dal Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo costituirà una causa di risoluzione espressa del relativo Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione dello stesso ed il conseguente rimborso integrale del Finanziamento e dei relativi costi;
- (xv) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;
- (xvi) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento ed il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;
- (xvii) tutte le Erogazioni ed i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario;
- (xviii) ferme restando le Date di Pagamento, le Date di Pagamento Interessi, gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio sopra descritti e tutte le altre previsioni di ciascun Contratto di Finanziamento e della presente Convenzione, a solo scopo di chiarezza, si precisa che i Contraenti il Finanziamento: (i) potranno reimpiegare, al fine di concedere nuovi Finanziamenti PMI, le somme erogate in relazione a Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I di volta in volta rimborsate a valere sui Finanziamenti PMI precedentemente erogati; e (ii) potranno reimpiegare, al fine di acquistare nuovi Crediti PA, i rimborsi ricevuti a valere su Crediti PA precedentemente acquistati utilizzando finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-C;
- (xix) al solo scopo di chiarezza, si precisa che, fatti comunque salvi gli obblighi di rimborso anticipato sopra previsti, in caso di mancato utilizzo da parte del relativo Contraente il Finanziamento di ogni somma indicata in una Richiesta di Utilizzo, il relativo Contraente il Finanziamento non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.

3.3 I Contratti di Finanziamento e i Contratti di Cessione di Crediti verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato trasmesso a CDP (e anticipato a quest'ultima e all'ABI via telefax limitatamente alla Richiesta di Finanziamento) in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula, contenente, tra l'altro, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all'Allegato (1) completo in tutte le sue parti, la proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all'Allegato (1) completo in tutte le sue parti e la Garanzia (se del caso).

La verifica delle condizioni alla stipula dei Contratti di Finanziamento e dei Contratti di Cessione di Crediti e all'Erogazione a valere sui relativi Finanziamenti verrà effettuata a distanza mediante corrispondenza.

L'originale della proposta di Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione di Crediti e della Garanzia (se del caso) debitamente sottoscritti dovranno essere inviati a CDP unitamente alla documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:

- (i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente relativo al Contraente il Finanziamento la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante del Contraente il Finanziamento;
- (ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento, il Contratto di Cessione di Crediti e i Contratti di Finanziamento Integrativi del relativo Contraente il Finanziamento (ivi incluse eventuali delibere e/o procure, e, se del caso, il mandato con rappresentanza rilasciato dalla relativa Banca del Sistema del Credito Cooperativo ad ICCREA ai fini dell'Articolo 3.7 che segue) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
- (iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti;
- (iv) documentazione attestante i poteri e la capacità di sottoscrivere la Garanzia ed il certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relativi a ciascun eventuale garante del relativo Contraente il Finanziamento;
- (v) dichiarazione del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- (vi) la Richiesta di Finanziamento debitamente compilata e sottoscritta dal relativo Contraente il Finanziamento;
- (vii) la documentazione richiesta ai sensi dell'Articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all'Allegato (6),
- (viii) l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.

Come indicato al successivo Articolo 6.1 (e), l'originale di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, dovrà essere inviata a CDP, con le modalità previste nel Contratto di Finanziamento, unitamente alla medesima documentazione di cui sopra nel caso in cui, alla relativa data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione non sia più vigente ovvero siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione precedentemente consegnata a CDP.

Resta inteso che qualora la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata a CDP (ai sensi di un precedente contratto di finanziamento stipulato dal medesimo Contraente il Finanziamento in relazione alla Prima Convenzione e/o alla Seconda Convenzione e/o alla Terza Convenzione), tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del relativo Contraente il Finanziamento che attesti che i documenti già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la relativa proposta di Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Finanziamento Integrativo.

- 3.4 Salvo quanto di seguito diversamente previsto, l'ABI si impegna ad effettuare le necessarie verifiche concernenti la correttezza della Quota di Mercato (e la determinazione del relativo Plafond Individuale) sulla base dei documenti consegnati ai sensi del precedente Articolo 3.3. Dell'esito delle verifiche ABI darà comunicazione a CDP a mezzo telefax o e-mail entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione del suddetto fax della Richiesta di Finanziamento.
- 3.5 Una volta ricevuta: (i) la conferma dell'ABI di cui all'Articolo 3.4 che precede e (ii) la proposta di Contratto di Finanziamento e la proposta di Contratto di Cessione di Crediti di cui all'Articolo 3.1 e la documentazione di cui all'Articolo 3.3 (o la relativa dichiarazione sostitutiva), CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita con le modalità che definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione del relativo Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento presso l'indirizzo di quest'ultimo indicato nel Contratto di Finanziamento stesso. Il Contratto di Finanziamento e il Contratto di Cessione di Crediti si intenderanno perfezionati tra le parti a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dal Contraente il Finanziamento a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest'ultimo della Lettera di Accettazione..
- 3.6 Contestualmente ovvero successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti e al perfezionamento dei medesimi ai sensi del precedente Articolo 3.5, ciascun Contraente il

Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 2.3 dovrà far sì che le relative Banche Cedenti sottoscrivano con CDP il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Dovrà essere sottoscritto un unico Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo per ciascun gruppo bancario e, pertanto, successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo non sarà più possibile per il Contraente il Finanziamento individuare altre Banche Cedenti.

Il relativo Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 2.3 provvederà a farsi rilasciare da tutte le relative Banche Cedenti un apposito mandato con rappresentanza e relativa procura speciale al fine di sottoscrivere il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di esercitare le attività ivi previste in nome e per conto delle Banche Cedenti.

Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato trasmesso a CDP contenente la proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all'Allegato (1) completo in tutte le sue parti.

L'originale della proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo debitamente sottoscritto dovrà essere inviato a CDP unitamente alla documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:

- (i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente di ciascuna Banca Cedente la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante di ciascuna Banca Cedente;
- (ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte del relativo Contraente il Finanziamento in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente (ivi incluse eventuali delibere delle Banche Cedenti e del Contraente il Finanziamento e il mandato con rappresentanza e relativa procura rilasciato da ciascuna Banca Cedente al Contraente il Finanziamento) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante del Contraente il Finanziamento;
- (iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
- (iv) la documentazione richiesta ai sensi dell'Articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all'Allegato (6), per ciascuna Banca Cedente,
- (v) l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.

Resta inteso che qualora la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata a CDP (ai sensi di un precedente contratto di finanziamento stipulato dalla medesima Banca Cedente in relazione alla Prima Convenzione e/o alla Seconda Convenzione e/o alla Terza Convenzione), tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del relativo Contraente il Finanziamento che attesti che i documenti già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la relativa proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Una volta ricevuta la proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e la documentazione di cui sopra (o la relativa dichiarazione sostitutiva), CDP potrà procedere alla sottoscrizione, con data certa attribuita con le modalità che definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione Aggiuntiva del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento, che la riceverà anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, presso l'indirizzo di quest'ultimo indicato nel Contratto di Finanziamento. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dal Contraente il Finanziamento a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest'ultimo della Lettera di Accettazione Aggiuntiva.

- 3.7 Anche in deroga a quanto previsto nella presente Convenzione, resta in ogni caso inteso che, con riferimento alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ciascuna di esse dovrà stipulare il Contratto di Finanziamento, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, sottoscrivere la Richiesta di Finanziamento, le Richieste di Utilizzo, le richieste di Rimborso Anticipato Facoltativo e la documentazione di cui all'Articolo 3.3 (vii) a mezzo di ICCREA che agirà in loro nome e per loro conto e svolgerà la funzione di banca agente (*i.e.* mandatario con rappresentanza) ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento, Contratti di Cessione di Crediti, Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e Contratti di Finanziamento Integrativo e di banca depositaria dei relativi conti correnti, fermo restando che CDP rimarrà del tutto estranea ai rapporti interni tra ICCREA e le relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo che verranno da questi ultimi gestiti in via autonoma.

In particolare, affinché ICCREA possa svolgere la funzione di banca agente ai sensi dei Contratti di Finanziamento, dei Contratti di Cessione di Crediti, dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, dei Contratti di

Finanziamento Integrativo, delle Richieste di Utilizzo, nonché di banca depositaria come previsto nel presente Articolo 3.7, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- (i) ICCREA sottoscriverà la Richiesta di Finanziamento, la proposta irrevocabile del Contratto di Finanziamento di cui all'Articolo 3.3 che precede, del Contratto di Cessione di Crediti, del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, del Contratto di Finanziamento Integrativo e la/le Richiesta/e di Utilizzo in nome e per conto delle relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
- (ii) ICCREA dovrà fornire a CDP i documenti di cui all'Articolo 3.3 che precede in relazione a ciascuna banca di credito cooperativo che sia il Contraente il Finanziamento (fermo restando che anche nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo troverà applicazione quanto previsto all'ultimo paragrafo dell'Articolo 3.3. della presente Convenzione);
- (iii) le Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento dovranno indicare un conto corrente bancario aperto presso ICCREA che sia funzionale all'operatività di ciascun relativo Finanziamento. Al riguardo, ICCREA, unitamente alla proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti dovrà fornire a CDP (a) un file di dati in formato aperto (e.g. txt, csv, xml) contenente le informazioni circa i dati principali relativi al Finanziamento (i.e. importo massimo da finanziare, Tier 1 Ratio, Patrimonio di Vigilanza e Patrimonio di Vigilanza Consolidato); (b) file di dati in formato aperto contenente i dati necessari per censire i Contraenti il Finanziamento con l'indicazione dei relativi conti correnti aperti presso ICCREA (incluso il relativo codice IBAN) secondo quanto indicato da CDP;
- (iv) le Erogazioni alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento verranno effettuate mediante bonifico bancario sui suddetti conti correnti aperti presso ICCREA ed i pagamenti dovuti ai sensi dei Contratti di Finanziamento verranno effettuati da ICCREA nei termini stabiliti con bonifico bancario, mediante addebito delle relative somme sui suddetti conti correnti;
- (v) le Richieste di Utilizzo verranno inviate via telefax a CDP da ICCREA;
- (vi) CDP, in prossimità di ciascuna Data di Pagamento Interessi PMI-I e di ciascuna data di rimborso del capitale e, analogamente, in prossimità della Data di Pagamento PMI-C, invierà ad ICCREA un file di dati in formato aperto che indicherà gli importi dovuti per capitale ed interessi relativi a ciascuna Banca del Sistema del Credito Cooperativo che sia un Contraente il Finanziamento;
- (vii) ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, provvederà a trasferire a CDP quanto necessario ad adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti nella presente Convenzione, nel Contratto di Finanziamento, nel Contratto di Cessione di Crediti, nel Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e nel Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi incluso l'obbligo di informativa su base semestrale da adempiersi ad ogni Data di Rendicontazione;
- (viii) fermo restando quanto previsto nel presente Articolo 3.7, ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, sarà l'unico ed esclusivo interlocutore di CDP, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, in relazione ai relativi Finanziamenti, in tutte le fasi della relativa procedura;
- (ix) ICCREA manterrà una gestione unitaria di tutti i Finanziamenti relativi alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento con riferimento sia ai flussi finanziari che ai flussi informativi.

3.8 In parziale deroga a quanto previsto agli Articoli 3.4 e 3.5 che precedono, con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ICCREA procederà alle verifiche concernenti la completezza dei documenti consegnati ai sensi dei precedenti Articoli 3.3 e 3.7 e la completezza e correttezza dei dati forniti nella relativa Richiesta di Finanziamento. Dell'esito delle relative verifiche ICCREA darà comunicazione a CDP a mezzo telefax o e-mail entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della suddetta documentazione. Di conseguenza, CDP potrà procedere alla sottoscrizione della relativa Lettera di Accettazione.

Articolo 4

Cessione di crediti a garanzia del Plafond PMI-I

4.1 Con riferimento ai Finanziamenti erogati a valere sul Plafond PMI-I, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento (e Contratti di Finanziamento Integrativi), i Contraenti il Finanziamento e, ove applicabile, le relative Banche Cedenti cedono in garanzia a CDP tutti i Crediti PMI.

4.2 Nel caso in cui, sulla base della rendicontazione semestrale, si rendesse evidente che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2012:

- (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;

il relativo Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento PMI-I un importo dei relativi Finanziamenti Ponderazione Zero e/o Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), pari, a seconda dei casi:

- (i) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (ii) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP.

4.3 Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero e/o dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze.

4.4 Come meglio specificato nei Contratti di Cessione di Crediti, ai Contraenti il Finanziamento è consentito, tra due Date di Rendicontazione ed al fine di evitare il rimborso anticipato obbligatorio di cui al precedente Articolo 4.2, di sostituire i Crediti PMI che siano divenuti Crediti Incagli e/o Crediti Sofferenze ovvero che siano stati rimborsati dalla relativa PMI con Crediti Ulteriori PMI. Qualora per effetto di tali sostituzioni, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione, l'importo nominale in linea capitale dei Crediti PMI e dei Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia a CDP da un Contraente il Finanziamento sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti a valere sul Plafond PMI-I concessi a detto Contraente il Finanziamento, a richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, saranno retrocessi al medesimo e/o, a seconda dei casi alla relativa Banca Cedente i Crediti Ulteriori PMI in modo tale che, a seguito di detta retrocessione, l'importo nominale in linea capitale dei Crediti PMI e dei Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia a CDP sia corrispondente all'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti a valere sul Plafond PMI-I concessi al relativo Contraente il Finanziamento.

4.5 Nell'effettuare le sostituzioni di cui al precedente Articolo 4.4, i Crediti Ponderazione Zero potranno essere sostituiti solo con altri Crediti Ponderazione Zero.

4.6 Come meglio specificato nei Contratti di Cessione di Crediti e nei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, entro ciascuna Data di Rendicontazione, ciascun Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto delle relative Banche Cedenti, dovrà porre in essere tutte le formalità necessarie, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, per rendere opponibili le cessioni ai relativi debitori ceduti e ai terzi.

4.7 Con ciascuna rendicontazione fornita a CDP, il relativo Contraente il Finanziamento dovrà dare evidenza a CDP delle sostituzioni effettuate ai sensi del precedente Articolo 4.4, fornendo, altresì a CDP tutta la documentazione da quest'ultima eventualmente richiesta per verificare il rispetto delle previsioni di cui ai precedenti Articoli 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

4.8 CDP si riserva di acquisire in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio (anche in formato digitale) qualsiasi documento relativo ai Crediti PMI e/o Crediti Ulteriori PMI ricevuti in garanzia.

4.9 Come meglio previsto nel Contratto di Cessione di Crediti e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contraente il Finanziamento si impegna a conservare e a far sì che siano conservati da ciascuna Banca Cedente, anche in nome e per conto di CDP, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Finanziamento PMI, a ciascun Credito PMI e/o Credito Ulteriore PMI e a rendere tale documentazione accessibile a CDP presso i propri locali nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.

4.10 A seguito dell'inadempimento del Contraente il Finanziamento alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratti di Finanziamento e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, CDP si riserva la facoltà di cedere a sua volta a terzi i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI ricevuti in garanzia unitamente ai propri crediti nei confronti del relativo Contraente il Finanziamento.

Articolo 5

Determinazione del Plafond Individuale

- 5.1 Le Parti prendono atto che ciascun Plafond Individuale verrà determinato da CDP in conformità al meccanismo di calcolo descritto nella Richiesta di Finanziamento sulla base della relativa Quota di Mercato che dovrà essere positivamente e preventivamente riscontrata da ABI in conformità a quanto previsto all'Articolo 3 che precede (senza pregiudizio per quanto diversamente previsto all'Articolo 3.4).
- 5.2 In deroga all'Articolo 5.1 che precede, resta inteso che, indipendentemente dai suddetti meccanismi di calcolo e dalla relativa Quota di Mercato, ciascuna Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo potrà stipulare con CDP un Contratto di Finanziamento per un Plafond Individuale massimo non superiore ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), qualora il relativo Plafond Individuale, così come determinato ai sensi dell'Articolo 5.1 che precede, risulti inferiore a tale importo minimo.
- 5.3 Nell'assegnazione del Plafond Tranche A si terrà conto di uno specifico criterio di attribuzione per le Banche del Sistema del Credito Cooperativo. Tale criterio prevedrà che alle predette Banche del Sistema del Credito Cooperativo venga riservata una quota in aggregato pari al 15% del Plafond Tranche A.

Articolo 6

Plafond PMI-I e Plafond PMI-C

- 6.1 L'utilizzo e la ripartizione del Plafond PMI-I e del Plafond PMI-C saranno effettuati sulla base dei seguenti elementi e principi:
- (a) ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà la facoltà del relativo Contraente il Finanziamento di richiedere gli importi a valere sul Plafond Tranche A, sul Plafond Tranche B e sul Plafond PMI-C secondo quanto previsto nel presente Articolo 6;
 - (b) l'utilizzo del Plafond Tranche B sarà riservato a quei Contraenti il Finanziamento che: (i) abbiano stipulato il Contratto di Finanziamento; (ii) abbiano presentato, con riferimento a ciascun importo richiesto a valere sul Plafond Tranche B una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo nel corso del Periodo di Disponibilità del Plafond Tranche B; e (iii) abbiano utilizzato il 100% del relativo Plafond Individuale, qualora la prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo sia stata inviata nel corso del Periodo di Disponibilità del Plafond Tranche A; ovvero, abbiano utilizzato, anche in parte, provvista CDP ai sensi della Prima Convenzione, della Seconda Convenzione, della Terza Convenzione e/o della Quarta Convenzione, qualora la prima proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo sia stata inviata successivamente alla scadenza del Periodo di Disponibilità del Plafond Tranche A;
 - (c) l'utilizzo del Plafond PMI-C sarà riservato a quei Contraenti il Finanziamento che: (i) abbiano stipulato il Contratto di Finanziamento; e (ii) abbiano presentato, con riferimento a ciascun importo richiesto a valere sul Plafond PMI-C una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo nel corso del Periodo di Disponibilità del Plafond PMI-C;
 - (d) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste, ciascun Finanziamento potrà essere erogato da CDP in più Erogazioni a ciascuna Data di Erogazione compresa nel Periodo di Disponibilità applicabile, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, fermo restando che:
 - (i) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'Erogazione di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-C e/o sul Plafond Tranche B per gli importi che eccedano il limite complessivo di concentrazione determinato da CDP, in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva del relativo Contraente il Finanziamento (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché alla Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato), fermo restando che la verifica dell'Esposizione Complessiva Consolidata non sarà effettuata nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo;
 - (ii) il Rapporto di Vigilanza *Stand Alone* non sia superiore al 30%;
 - (iii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30% (fermo restando che la verifica del Rapporto di Vigilanza Consolidato non sarà effettuata nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo);

(iv) limitatamente agli utilizzi sul Plafond Tranche B e sul Plafond PMI-C, viene posto un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento pari, rispettivamente, a 250.000.000,00 (duecentocinquantamiloni/00) di Euro e 100.000.000,00 (centomiloni/00) di Euro. Su motivata richiesta del Contraente il Finanziamento, che dia evidenza di straordinarie esigenze di finanziamento delle PMI, CDP può, a sua insindacabile discrezione, accordare deroghe a tali limiti.

In aggiunta a quanto precede, CDP avrà la facoltà di modificare, per la generalità dei Contraenti il Finanziamento ed al fine di contenere il rischio di concentrazione e mantenere l'impostazione di un'esposizione equilibrata del prodotto al rischio sistemico bancario italiano, i suddetti limiti ovvero di introdurne di ulteriori, dandone comunicazione, almeno con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia delle predette modifiche, attraverso apposita pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI;

- (e) ferme restando le condizioni di cui sopra, al fine di poter richiedere a CDP un Finanziamento a valere sul Plafond Tranche B ovvero un Finanziamento a valere sul Plafond PMI-C, anche verificando la disponibilità della provvista a valere su detti *plafond*, ciascun Contraente il Finanziamento, che abbia maturato il diritto di richiedere Finanziamenti a valere su detti *plafond*, invierà a CDP con riferimento a ciascun Finanziamento che intenda richiedere a valere su detti *plafond*, almeno 30 Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione, una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nella forma e con le modalità indicate nel Contratto di Finanziamento recante:
- (i) l'importo massimo del relativo Finanziamento a valere sul Plafond Tranche B e/o sul Plafond PMI-C che intenda richiedere e la relativa Data di Erogazione;
 - (ii) gli importi delle Richieste di Utilizzo precedenti a valere sul Plafond Tranche A, nonché sui *plafond* di cui alla Prima Convenzione, alla Seconda Convenzione e alla Terza Convenzione e gli importi dei precedenti Contratti di Finanziamento Integrativi;
 - (iii) un'attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza Stand Alone e, salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo, il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sono superiori al 30%; e
 - (iv) il valore del Tier 1 Ratio aggiornato della Banca Capogruppo o di ICCREA Banca S.p.A. (a seconda dei casi), come definito nella definizione di Tier 1 Ratio di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione, nel caso in cui il Contraente il Finanziamento ai fini dell'applicazione del conseguente Margine, intenda produrre la Garanzia Aggiuntiva rilasciata dalla Banca Capogruppo o da ICCREA Banca S.p.A. (a seconda dei casi).

Tale richiesta dovrà essere riferita alla prima Data di Erogazione utile nel rispetto del predetto termine di 30 Giorni Lavorativi.

Unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inviata a CDP la relativa Garanzia Aggiuntiva (se del caso), nonché la medesima documentazione di cui al precedente Articolo 3.3 nel caso in cui, alla relativa data di sottoscrizione della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione non sia più vigente ovvero siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione precedentemente consegnata a CDP;

- (f) decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte di CDP della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale CDP potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale proposta per l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, ovvero, in considerazione della normativa comunitaria vigente in materia di concentrazione dei rischi, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso e gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e CDP avrà l'obbligo di mantenerli a disposizione, e di riservarli a favore del relativo Contraente il Finanziamento fino alla relativa Data di Erogazione. Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra CDP dia corso alle Erogazioni richieste.
- (g) Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, degli importi messi a disposizione ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo alla relativa Data di Erogazione, a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutti i Contraenti il Finanziamento;
- (h) ciascuna Erogazione dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I e sul Plafond PMI-C sarà condizionata al verificarsi, tra le altre, delle seguenti condizioni:
- (i) la ricezione da parte di CDP di una richiesta di utilizzo scritta (la "**Richiesta di Utilizzo**") da parte del relativo Contraente il Finanziamento con un preavviso di 6 Giorni Lavorativi rispetto alla relativa Data di Erogazione, che dovrà contenere, tra l'altro: (i) l'indicazione dell'ammontare da erogare e il relativo *plafond*; (ii) la Data di Erogazione che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della relativa Richiesta di Utilizzo; (iii) con riferimento a Finanziamenti concessi a valere sul

Plafond PMI-I, la/le Data/e di Scadenza Finale relativa/e a ciascuna Erogazione richiesta nella Richiesta di Utilizzo, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento; (iv) con riferimento ad Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, la Prima Data di Pagamento, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento nella Richiesta di Utilizzo e che dovrà essere unica per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale; e (v) con riferimento ad Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-I, l'indicazione di quali debbano essere considerate Erogazioni di Finanziamenti Ponderazione Zero e quali Erogazioni di Finanziamenti Senza Ponderazione Zero.

Nel caso in cui il Contraente il Finanziamento sia una Banca del Gruppo, la relativa capogruppo potrà (ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio e del conseguente Margine applicabile) contestualmente all'invio di ciascuna Richiesta di Utilizzo ai sensi di un Contratto di Finanziamento Integrativo, rilasciare a favore di CDP la relativa Garanzia Aggiuntiva, in aggiunta alla eventuale Garanzia già rilasciata,. Resta inteso che, anche in relazione a Contraenti il Finanziamento che siano Banche Singole o Banche del Sistema del Credito Cooperativo, la relativa Banca Capogruppo o ICCREA Banca S.p.A. (a seconda dei casi) potranno rilasciare la suddetta Garanzia Aggiuntiva ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio e del conseguente Margine applicabile;

- (ii) l'assenza di inadempimenti dei Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi dei rispettivi Contratti di Finanziamento;
- (i) ferma restando la facoltà di CDP di cui al successivo paragrafo (m), l'utilizzo del Plafond PMI-C e del Plafond Tranche B avverrà fino ad esaurimento dello stesso sulla base delle proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo accettate da CDP in ordine cronologico. CDP renderà pubblica sul proprio sito internet, con aggiornamenti periodici, la disponibilità residua del Plafond PMI-C e del Plafond Tranche B;
- (j) in relazione al Margine applicabile ai Finanziamenti, resta inteso che CDP, previa consultazione con ABI, potrà variare o diversamente articolare i parametri per la determinazione del Margine ai sensi della definizione di "Margine", dandone comunicazione sul proprio sito internet con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tale variazione. Il Margine così diversamente calcolato si applicherà soltanto alle Erogazioni effettuate a partire dalla Data di Erogazione (inclusa) prescelta per l'efficacia di tale variazione;
- (k) in relazione alla Data di Scadenza Finale di ciascuna Erogazione, CDP avrà la facoltà di introdurre date di scadenza finali ulteriori rispetto a quelle previste alla definizione di "Data di Scadenza Finale". La previsione di tali nuove Date di Scadenza Finali sarà comunicata da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet e con comunicazione ad ABI che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet, con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tale introduzione;
- (l) CDP si riserva la facoltà di trasformare il Plafond Tranche B e/o il Plafond PMI-C in uno strumento il cui utilizzo avvenga su base rotativa. In tal caso, a far data dalla relativa comunicazione da parte di CDP sul proprio sito internet, gli importi dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond Tranche B e/o sul Plafond PMI-C di volta in volta rimborsati, anche anticipatamente a valere sul Plafond PMI-I, dai Contraenti il Finanziamento saranno nuovamente ed automaticamente messi a disposizione di tutti Contraenti il Finanziamento che li potranno utilizzare secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento;
- (m) CDP si riserva la facoltà di destinare, per le finalità della presente Convenzione, nuove risorse, aggiuntive rispetto al Plafond Quarta Convenzione, (il "**Plafond Aggiuntivo**") dandone comunicazione mediante pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI. Tale Plafond Aggiuntivo sarà messo a disposizione dei Contraenti il Finanziamento, al fine dell'erogazione dei Finanziamenti PMI e/o dell'Acquisto Crediti PA, mediante aumento dell'importo complessivo del Plafond PMI-I e/o del Plafond PMI-C e potrà essere utilizzato dai relativi Contraenti il Finanziamento secondo i termini e condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento;
- (n) resta inteso che in caso di esercizio delle facoltà di cui ai paragrafi (l) e (m) che precedono resteranno applicabili le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento, come eventualmente modificati e/o integrati da parte di CDP in accordo con ABI, mediante comunicazione a ciascun Contraente il Finanziamento. I nuovi termini e condizioni introdotti da CDP e comunicati a ciascun Contraente il Finanziamento si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate successivamente alle suddette comunicazioni e si intenderanno espressamente accettate da ciascun Contraente il Finanziamento che, successivamente al ricevimento della predetta comunicazione, presenti una Richiesta di Utilizzo.

Articolo 7

Finanziamenti PMI e Acquisti Crediti PA

- 7.1 Fatto salvo quanto segue, i termini e le condizioni dei Finanziamenti PMI e degli Acquisti Crediti PA verranno negoziati e determinati dai relativi Contraenti il Finanziamento nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei relativi Contraenti il Finanziamento, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
- 7.2 Alla luce di quanto sopra, e solo ai fini di maggior chiarezza, gravano altresì esclusivamente sui Contraenti il Finanziamento – che si impegnano nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP, tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti PMI e agli Acquisti Crediti PA, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia di antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo al Contraente il Finanziamento dalla stipula dei Finanziamenti PMI e dall'Acquisto Crediti PA, nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
- 7.3 Ciascuna Banca - con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP - dovrà (i) a fronte di richieste di finanziamento formulate da PMI, informare la propria clientela dell'esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP; (ii) dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla presente Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web; e (iii) garantire l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutte le PMI su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione. I Contraenti il Finanziamento terranno a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la "richiesta di Finanziamento PMI" ovvero la "richiesta di acquisto Crediti PA", il cui modello sarà concordato tra le Parti con indicazione del relativo esito d'istruttoria. CDP si riserva, al fine di favorire il diffuso utilizzo delle risorse, di offrire alle PMI servizi di attivazione preliminare via web, anche su una piattaforma CDP, della richiesta di Finanziamento PMI e/o di Acquisto Crediti PA. Tale facoltà potrà essere estesa anche ad altre fasi del processo, attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnologica con il sistema bancario.
- 7.4 In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti PMI e/o all'Acquisto Crediti PA verrà specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP ed indicandone il relativo costo e la relativa durata. Tale informazione circa la provenienza della provvista verrà ripetuta, finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i Finanziamenti PMI e/o gli Acquisti Crediti PA. Le condizioni finali applicate alle PMI dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti PMI e/o agli Acquisti Crediti PA.
- 7.5 I Finanziamenti PMI saranno concessi (anche nella forma di *leasing* finanziari) esclusivamente al fine di:
- (i) finanziare iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; ovvero
 - (ii) finanziare iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI, per i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione.
- Resta in ogni caso inteso che la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione può essere utilizzata esclusivamente per erogare Finanziamenti PMI a PMI che abbiano sede operativa nei Territori Sisma 2012.
- Restano in ogni caso escluse le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi che non potranno essere oggetto di Finanziamenti PMI.
- 7.6 Gli Acquisti Crediti PA avranno ad oggetto esclusivamente Crediti PA acquistati dal relativo Contraente il Finanziamento in data successiva alla sottoscrizione del relativo Contratto di Finanziamento ovvero anche antecedentemente a tale data, purché, in tal caso (i) i Crediti PA siano stati acquistati a far data dal 1° ottobre 2011; e (ii) il relativo Finanziamento sia stato erogato da CDP entro il 5 settembre 2012 (incluso). In quest'ultimo caso, non sono operanti gli obblighi di pubblicità (ivi incluso l'obbligo di indicare la provenienza e i costi della provvista) previsti ai sensi degli Articoli 7.3 e 7.4. Tuttavia, CDP potrà richiedere ai Contraenti il Finanziamento di fornire alle PMI l'informazione di cui sopra successivamente all'erogazione della provvista destinata a questa fattispecie di operazione.
- 7.7 Resta inteso che i Finanziamenti PMI dovranno avere una durata non inferiore a:

- (i) 1 anno, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
 - (ii) 2 anni, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
 - (iii) 3 anni, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
 - (iv) 5 anni, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni ovvero 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Inoltre, tali Finanziamenti PMI dovranno avere, al momento dell'erogazione, vita media (calcolata sommando per ogni data di rimborso del capitale oggetto della singola tranche di erogazione alla PMI, il prodotto tra: i) il tempo intercorrente tra la relativa data di rimborso e la data di erogazione della singola tranche e ii) il rapporto tra la relativa quota di capitale rimborsata e l'ammontare dell'erogazione della singola tranche) superiore a 3 anni, in caso di utilizzo di provvista derivante da Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve, e di 4 anni, in caso di utilizzo di provvista derivante da Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo.
- 7.8 A fini di chiarezza si precisa che gli Acquisti Crediti PA potranno avere ad oggetto esclusivamente crediti che debbano essere pagati dalla Pubblica Amministrazione debitrice entro e non oltre dodici mesi dalla relativa data di certificazione.
- 7.9 Con riferimento ai Finanziamenti PMI, è fatta salva la possibilità che il relativo Finanziamento PMI benefici di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento PMI (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie rilasciate da parte del Fondo Centrale di Garanzia presso il Ministero dello sviluppo Economico, SACE S.p.A., ISMEA, fondi regionali di garanzia, Confidi, etc.).
- 7.10 I contratti relativi ai Finanziamenti PMI dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento PMI, ad eccezione della cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP.

Articolo 8

Miscellanea

- 8.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo, fermo restando, a scopo di chiarezza, che la Prima Convenzione, la Seconda Convenzione e la Terza Convenzione e i contratti di finanziamento stipulati nell'ambito delle stesse continueranno ad essere validi ed efficaci secondo quanto ivi previsto.
- 8.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
- 8.3 Le Parti promuovono le necessarie iniziative affinché, con riferimento ai Crediti Ponderazione Zero, i relativi garanti accettino preventivamente la cessione a CDP dei Crediti PMI e dei Crediti Ulteriori PMI dagli stessi garantiti.
- 8.4 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.
- 8.5 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti di Finanziamento e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dal Contratto di Finanziamento, resteranno a carico della parte che li ha sostenuti (fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 8.7).
- 8.6 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:
- (i) se ad ABI:

Associazione Bancaria Italiana

Piazza del Gesù n. 49

00186 – Roma

Telefax: 06/6767457

Alla cortese attenzione di: Settore Crediti Corporate

(ii) se a CDP:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 – Roma

Telefax: 06/42215555 – 06/42215556

Alla cortese attenzione di Gestione Operativa CASE NP PMI

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 8.7 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
- 8.8 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Quarta Convenzione godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, fatte salve le operazioni di Acquisto Crediti PA effettuate a far data dal 1° ottobre 2011 e entro la data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento. Con riferimento a tali operazioni gli oneri per imposte indirette saranno a carico del relativo Contraente il Finanziamento.

Articolo 9

Digitalizzazione

- 9.1 I documenti previsti dalla presente Convenzione, ivi inclusi la modulistica e gli schemi finalizzati (i) al perfezionamento del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) alle Erogazioni a valere sul Plafond Tranche A, sul Plafond Tranche B e sul Plafond PMI-C; e (iii) ad ogni altro adempimento connesso con ciascun Finanziamento, verranno resi disponibili da CDP in una specifica area ad accesso riservato del proprio sito internet: www.cassaddpp.it.
- 9.2 I Contraenti il Finanziamento saranno tenuti ad utilizzare esclusivamente i documenti di cui al precedente Articolo 9.1, a pena di irricevibilità dei medesimi. La procedura di accreditamento all'area ad accesso riservato sarà resa disponibile da CDP entro 3 giorni precedenti il termine iniziale del Periodo di Stipula.
- 9.3 Ferme restando le procedure di cui agli Articoli 3.2 (xii), 3.2 (xiii), 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 6.1 (c), 6.1 (e), 6.1 (f), 6.1 (g) e 9.1 della presente Convenzione, CDP si riserva la possibilità di offrire procedure di gestione attraverso il canale digitale, anche attraverso strumenti di cooperazione applicativa, di alcune fasi o dell'intero processo di concessione dei Finanziamenti, ivi inclusi il perfezionamento dei relativi contratti, la trasmissione delle varie richieste, i flussi di rendicontazione e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente ai Finanziamenti, previa comunicazione sul sito internet di CDP www.cassaddpp.it, con un preavviso di 3 giorni rispetto all'avvio della relativa operatività. Tali procedure saranno conformi alla vigente normativa in materia di documento informatico, di firma digitale e di strumenti e/o canali di comunicazione digitali, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e delle relative regole tecniche.

Articolo 10

(Legge regolatrice – Foro competente)

10.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

10.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 1° marzo 2012

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Nome: Giovanni Gorno Tempini

Qualifica: Amministratore Delegato

Associazione Bancaria Italiana

Nome: Giovanni Sabatini

Qualifica: Direttore Generale

ALLEGATO 1 – PARTE I

ALLA CONVENZIONE

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA
BANCA DIVERSA DALLE BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO**

[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale
in _____
_____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese
_____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA
n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
_____, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. _____] (la "**Parte Finanziata**");

e

(2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell'articolo 3, comma 4 *bis*, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare la provvista riveniente dal risparmio postale per concedere ai soggetti bancari finanziamenti finalizzati a fornire a quest'ultimi la provvista destinata all'effettuazione di operazioni in favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.
- B In data 1° marzo 2012, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 (l'"**ABI**"), hanno sottoscritto una convenzione (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle banche a valere sul Plafond PMI-I e sul Plafond PMI-C (tali termini come rispettivamente definiti e regolati nella Convenzione) per consentire alle banche di effettuare operazioni a favore delle piccole e medie imprese, mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.
- C La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- D La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di mettergli a disposizione i Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all'Articolo 2.4 del presente Contratto.
- E La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata i Finanziamenti (come di seguito definiti) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Premesse: le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Definizioni: oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto, le cui definizioni sono comunque ripetute nell'Articolo 1.2 (*"Definizioni"*) del presente Contratto per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

"ABI": ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Contratto.

"Agente di Calcolo": ha il significato di cui in epigrafe.

"Acquisto Crediti PA": indica ciascuna operazione consentita su Crediti PA effettuata dalla Parte Finanziata utilizzando la provvista di cui a un Finanziamento Tranche PMI-C ai termini e alle condizioni di cui all'articolo 7 della Convenzione.

"Banca" o "Banche": indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della Convenzione.

"Banca Cedente": indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo della Parte Finanziata attraverso i quali quest'ultimo abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui al presente Contratto, ai sensi del successivo Articolo 2.4.6.

"Codice Etico": ha il significato di cui all'Articolo 8.1.8 del presente Contratto.

"Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo": indica, a seconda dei casi:

- (i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI-I per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell'ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla relativa Data di Pagamento Interessi PMI-I;
- (ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI-I per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP quindici Giorni Lavorativi precedenti la Data di Pagamento Interessi PMI-I prescelta per il rimborso anticipato e comunicato alla Parte Finanziata sette Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
 - (a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano Rimborso e relativi interessi); e
 - (b) le quote capitale definite nel Piano Rimborso.

"Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio": indica (i) lo 0,05% dell'ammontare della porzione del Finanziamento Senza Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio; ovvero (ii) lo 0,10% dell'ammontare della porzione del Finanziamento Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.

"Contratto": indica il presente contratto di finanziamento, le sue premesse ed ogni suo allegato, così come eventualmente modificati e/o integrati.

"Contratto di Cessione di Crediti": indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti PMI e/o di Crediti Ulteriori PMI, secondo il testo di cui all'Allegato (1) Parte III alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti PMI e/o di Crediti Ulteriori PMI di ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all'Allegato (1) Parte V alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell' Articolo 9 della Convenzione.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica, a seconda dei casi, il/i Contratto/i di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B ovvero il/i Contratto/i di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell'Articolo 2.3, in base al quale la Parte Finanziatrice mette a disposizione della Parte Finanziata un Finanziamento Tranche B, secondo il testo di cui all'Allegato (3) Parte I al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell'Articolo 2.3, in base al quale la Parte Finanziatrice mette a disposizione della Parte Finanziata un Finanziamento PMI-C, secondo il testo di cui all'Allegato (3) Parte II al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

“Convenzione”: ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Contratto.

“Crediti Incagli”: indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti PA”: indica i crediti vantati da una PMI nei confronti di una Pubblica Amministrazione che: (i) siano stati certificati dalla Pubblica Amministrazione debitrice ai sensi del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 (convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2) e della relativa normativa di attuazione – come di volta in volta integrati, modificati e/o sostituiti –; (ii) debbano essere pagati dalla Pubblica Amministrazione debitrice entro e non oltre dodici mesi dalla relativa data di certificazione; e (iii) derivino da appalti di lavori, servizi e forniture.

“Crediti PMI”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, della Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, di ciascuna Banca Cedente, nei confronti di una PMI derivanti da un Finanziamento PMI.

“Crediti Ponderazione Zero”: indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI (o porzioni di essi) e/o Crediti Ulteriori PMI (o porzioni di essi) che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio della Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che per le proprie caratteristiche, nonché per le caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA), consenta una tale ponderazione e a condizione che tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti crediti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Crediti Senza Ponderazione Zero”: indica i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI, diversi dai Crediti Ponderazione Zero.

“Crediti Sofferenze”: indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti Ulteriori PMI”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, della Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, nei confronti di una PMI derivanti da un finanziamento erogato dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, alla relativa PMI utilizzando provvista di scopo messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice, diversa dalla provvista riveniente dal presente Contratto ai sensi della Convenzione.

“Data di Erogazione”: indica, a seconda dei casi, una Data di Erogazione PMI-C e/o una Data di Erogazione PMI-I.

“Data di Erogazione PMI-C”: indica a decorrere dal mese di Aprile 2012 (incluso) per tutto il Periodo di

Disponibilità applicabile, il giorno 5 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione PMI-C coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Data di Erogazione PMI-I”: indica a decorrere dal mese di Aprile 2012 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione PMI-I coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Data di Firma”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto il fax con cui la Parte Finanziata abbia confermato l'avvenuta ricezione della Lettera di Accettazione (come definita nella Convenzione) del presente Contratto sottoscritta dalla Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto dalla Convenzione.

“Data di Pagamento Interessi PMI-I”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi PMI-I (come determinata ai sensi della Convenzione e della definizione di “Periodo di Interessi” di cui al presente Contratto) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Pagamento PMI-C”: indica la data che cade alla scadenza dell'undicesimo mese successivo alla relativa Data di Erogazione PMI-C (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale ed interessi di ciascun Finanziamento Tranche PMI-C.

“Data di Pagamento PMI-I”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale del Finanziamento Tranche A e/o di ciascun Finanziamento Tranche B.

“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2012 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rimborso Anticipato PMI-I”: indica la Data di Pagamento Interessi PMI-I a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la relativa Data di Erogazione, a decorrere dalla quale la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, del Finanziamento Tranche A e/o di ciascun Finanziamento Tranche B.

“Data di Scadenza Finale”: indica:

- (i) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti Tranche PMI-C, la relativa Data di Pagamento PMI-C; e
- (ii) con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento Tranche A e/o di ciascun Finanziamento Tranche B la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), ovvero 10 (dieci) anni ovvero - con riferimento ai Finanziamenti finalizzati alla concessione di Finanziamenti PMI a Imprese aventi sede operativa nei Territori Sisma 2012 - 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo (ferma restando la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 6.1 (j) della Convenzione). Resta inteso che, a scelta della Parte Finanziata espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo, ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche A e/o di ciascun Finanziamento Tranche B richiesta nella relativa Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale diversa rispetto agli altri importi del Finanziamento richiesti con la medesima Richiesta di Utilizzo.

Tale data costituirà l'ultima Data di Pagamento PMI-I e l'ultima Data di Pagamento Interessi PMI-I in relazione alla relativa Erogazione.

“D.lgs 231/2001”: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato e integrato.

“Erogazione”: indica, a seconda dei casi

- (i) ciascun importo richiesto, ai sensi di una Richiesta di Utilizzo, da; e/o

(ii) ciascun importo erogato a;

la Parte Finanziata, a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato, o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi il tasso percentuale in ragione d'anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l'euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la **“Durata Standard”**), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

“Evento di Decadenza”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 (*“Decadenza dal beneficio del termine”*) del presente Contratto.

“Evento di Recesso”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 (*“Recesso”*) del presente Contratto.

“Evento di Risoluzione”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 (*“Risoluzione”*) del presente Contratto.

“Evento Rilevante”: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

“Fattori di Sconto”: indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di *bootstrapping* alla curva dei tassi depositi-swap rilevata sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento Interessi PMI-I prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.

“Finanziamento”: indica, collettivamente, il Finanziamento Tranche A e/o ciascun Finanziamento Tranche B e/o ciascun Finanziamento Tranche PMI-C.

“Finanziamento Tranche A”: ha il significato di cui all'articolo 2.1 del presente Contratto.

“Finanziamento Tranche B”: ha il significato di cui all'articolo 2.2 del presente Contratto.

“Finanziamento Tranche PMI-C”: ha il significato di cui all'articolo 2.2 del presente Contratto.

“Finanziamento/i PMI”: indica i finanziamenti che saranno concessi alle PMI dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante dal Finanziamento Tranche A e/o da ciascun Finanziamento Tranche B, come disciplinati dall'articolo 7 della Convenzione.

“Finanziamento Ponderazione Zero”: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento (diverso da un Finanziamento Tranche PMI-C) a fronte del quale la Parte Finanziata si è impegnata, ai sensi del presente Contratto, a cedere in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

“Finanziamento Senza Ponderazione Zero”: indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento (diverso da un Finanziamento Tranche PMI-C) diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero.

“Garanzia”: indica la garanzia a prima domanda, il cui testo è allegato alla Convenzione quale Allegato 2, Parte I e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, rilasciata in favore della Parte Finanziatrice dalla Banca Capogruppo della Parte Finanziata, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni pecuniarie della Parte Finanziata derivanti da e/o connesse al presente Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.1 della Convenzione.

“Garanzia Aggiuntiva”: indica ciascuna garanzia a prima domanda, il cui testo è allegato alla Convenzione quale Allegato 2, Parte III e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione,

che potrà essere rilasciata in favore della Parte Finanziatrice dalla capogruppo della Parte Finanziata, contestualmente all'invio di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, a garanzia di tutte le obbligazioni pecuniarie della Parte Finanziata derivanti da e/o connesse al relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3.1 della Convenzione.

“Giorno di Quotazione Euribor”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno *TARGET* precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

“Giorno di Quotazione TFE”: indica il secondo Giorno target precedente la relativa Data di Erogazione.

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno *TARGET* nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

“Importo Totale Tranche A”: indica l'ammontare di Euro _____, [da determinarsi in un ammontare massimo pari al relativo “Plafond Individuale” come definito nella, e determinato ai sensi della, Convenzione].

“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.

“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

“Margine TFE”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

“Parte Finanziata”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

“Parte Finanziatrice”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

“Periodo di Disponibilità”: indica, a seconda dei casi:

- (i) per quanto riguarda le Erogazioni del Finanziamento Tranche A, il periodo compreso tra il 1 Aprile 2012 (incluso) e il 31 dicembre 2013 (escluso); ovvero
- (ii) per quanto riguarda le Erogazioni dei Finanziamenti Tranche B e/o dei Finanziamenti Tranche PMI-C, il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul Plafond Tranche B e/o sul Plafond PMI-C diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della Convenzione fino ad esaurimento degli stessi (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 6.1 (m) della Convenzione);

durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le Erogazioni.

“Periodo di Interessi PMI-C”: indica ciascun periodo di interessi decorrente dalla relativa Data di Erogazione PMI-C ed avente durata corrispondente a quella del parametro Euribor applicabile ai Finanziamenti erogati a valere sul Plafond PMI-C e pubblicata da CDP sul proprio sito internet entro il 22 marzo 2012 (primo estremo escluso, secondo estremo incluso).

“Periodo di Interessi PMI-I”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e/o dei Finanziamenti Tranche B effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e

- (ii) per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e/o dei Finanziamenti Tranche B effettuate nei mesi di aprile, maggio giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).

“Periodo di Stipula Integrativo”: indica il periodo compreso tra la data in cui si verificheranno le condizioni sospensive per la stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi ai sensi del successivo Articolo 3.3 e la data in cui risulteranno esaurite le risorse di cui al Plafond Tranche B ovvero, a seconda dei casi, del Plafond PMI-C, in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratti di Finanziamento Integrativo ai sensi del successivo Articolo 2.3, secondo il testo di cui all’Allegato (3) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione.

“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell’Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi PMI-I successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell’Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

“Plafond PMI-I”: indica la porzione del Plafond Quarta Convenzione per un ammontare complessivo pari ad Euro 8.000.000.000,00 (ottomiliardi/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi dell’articolo 2.5 della Convenzione, messo a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della Convenzione.

“Plafond PMI-C”: indica la porzione del Plafond Quarta Convenzione per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi dell’articolo 2.5 della Convenzione, messo a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della Convenzione.

“Plafond Quarta Convenzione”: indica un importo complessivo pari ad Euro 10.000.000.000,00 (diecimiliardi/00), complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Convenzione.

“Plafond Tranche A”: indica una porzione del Plafond PMI-I di importo pari ad euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi/00), ovvero il diverso importo determinato da CDP ai sensi dell’articolo 2.8 della Convenzione.

“Plafond Tranche B”: indica una porzione del Plafond PMI-I di importo pari ad euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00), ovvero il diverso importo determinato da CDP ai sensi dell’articolo 2.8 della Convenzione.

“PMI”: indica le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

“Pre-ammortamento Breve”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B, il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei paragrafi (i) e (ii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.

“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B, il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del paragrafo (iii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.

“Prima Convenzione”: indica la Convenzione sottoscritta tra CDP ed ABI in data 28 maggio 2009.

“Prima Data di Pagamento”: indica, a seconda dei casi:

- (i) con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento Tranche A e/o dei Finanziamenti Tranche B aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi PMI-I della relativa Erogazione;
- (ii) con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento Tranche A e/o dei Finanziamenti Tranche B aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette) o 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda

dei casi) e con Pre-Ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi PMI-I della relativa Erogazione; ovvero

- (iii) con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento Tranche A e/o dei Finanziamenti Tranche B aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette) o 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-Ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi PMI-I della relativa Erogazione;

fermo restando che:

- (i) la Data di Scadenza Finale e la Prima Data di Pagamento dovranno essere indicate dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo; e
- (ii) a scelta della Parte Finanziata espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo, ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche A e/o dei Finanziamenti Tranche B richiesta nella relativa Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale e una Prima Data di Pagamento diverse (per chiarezza si precisa che a ciascuna Erogazione avente una determinata Data di Scadenza Finale potrà applicarsi una sola Prima Data di Pagamento) rispetto alle altre Erogazioni richieste con la medesima Richiesta di Utilizzo.

“Procedure Concorsuali”: indica (i) la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Parte Finanziata; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).

“Pubblica Amministrazione”: indica ciascuna pubblica amministrazione come identificata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 (come successivamente modificata, integrata e/o sostituita) che possa procedere alla certificazione dei crediti ai sensi del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 (convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2) e della relativa normativa di attuazione – come di volta in volta integrati, modificati e/o sostituiti.

“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata;

laddove:

- **“Esposizione Complessiva”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni alla Parte Finanziata.
- **“Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata”** indica, alla relativa data, il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva Consolidata; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato;

laddove:

- **“Esposizione Complessiva Consolidata”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata.
- **“Patrimonio di Vigilanza Consolidato”** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

“Richiesta di Finanziamento”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Richiesta di Utilizzo”: indica, a seconda dei casi, una Richiesta di Utilizzo Tranche A e/o una Richiesta di Utilizzo Tranche B e/o una Richiesta di Utilizzo PMI-C.

“Richiesta di Utilizzo Tranche A”: indica la richiesta di una o più Erogazioni del Finanziamento Tranche A, inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all'Allegato (1), Parte I (*Richiesta di Utilizzo Tranche A*) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

“Richiesta di Utilizzo Tranche B”: indica la richiesta di una o più Erogazioni di un Finanziamento Tranche B, inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo nel testo di cui all'Allegato (1), Parte II (*Richiesta di Utilizzo Tranche B*) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

“Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C”: indica la richiesta di una Erogazione di un Finanziamento Tranche PMI-C, inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo nel testo di cui all'Allegato (1), Parte III (*Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C*) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

“Seconda Convenzione”: indica la Convenzione sottoscritta tra CDP ed ABI in data 17 febbraio 2010.

“Tasso di Interesse”: indica il tasso applicabile ai sensi del successivo Articolo 5.1 maggiorato del Margine.

“Tasso Finanziariamente Equivalente” o **“TFE”**: indica quel tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l'equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell'importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati dall'Agente di Calcolo utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters.

“Territori Sisma 2012”: indica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

“Terza Convenzione”: indica la Convenzione sottoscritta tra CDP ed ABI in data 17 dicembre 2010.

1.3 Riferimenti

(i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a:

“Parte Finanziata” e **“Parte Finanziatrice”** sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;

“Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

“**Paragrafo**” e/o “**Articolo**” sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o Articolo del presente Contratto;

“**autorità**” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un Ente;

“**autorizzazione**” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all’ottenimento di “**autorizzazione**” deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;

“**debito**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“**imposta**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“**mese**” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del Codice Civile;

“**persistente**” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

- (ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
- (iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- (i) Allegato 1, Parte I (*Richiesta di Utilizzo Tranche A*);
- (ii) Allegato 1, Parte II (*Richiesta di Utilizzo Tranche B*);
- (iii) Allegato 1, Parte III (*Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C*);
- (iv) Allegato 2 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*);
- (v) Allegato 3, Parte I (*proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B*);
- (vi) Allegato 3, Parte II (*proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C*);

Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione.

ARTICOLO 2

I FINANZIAMENTI

2.1 Finanziamento Tranche A

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall'Articolo 3.1 ("Condizioni Sospensive all'Erogazione del Finanziamento Tranche A") del presente Contratto, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un finanziamento a medio/lungo termine per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____, [indicare un ammontare massimo non superiore all'Importo Totale Tranche A] (il "Finanziamento Tranche A") da erogarsi in una o più soluzioni (purché coincidenti con una Data di Erogazione), secondo i termini e le condizioni previste nel presente Contratto.

2.2 Finanziamenti Tranche B e Finanziamenti Tranche PMI-C

2.2.1 Alle condizioni previste dal presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata uno o più Finanziamenti a valere sul Plafond Tranche B (ciascuno il "Finanziamento Tranche B") e/o uno o più finanziamenti a valere sul Plafond PMI-C (ciascuno il "Finanziamento Tranche PMI-C").

2.2.2 Il presente Contratto di Finanziamento regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritto ai sensi dello stesso.

2.3 Contratti di Finanziamento Integrativo

2.3.1 Al fine di poter richiedere un Finanziamento Tranche B e/o un Finanziamento Tranche PMI-C, alle condizioni previste nel presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere un Contratto di Finanziamento Integrativo.

2.3.2 La sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo avverrà per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato (e solo con riferimento al Contratto di Finanziamento Integrativo anticipato via telefax) trasmesso a CDP in un giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula Integrativo e che cada almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Erogazione prescelta per l'Erogazione del relativo Finanziamento, contenente, tra l'altro, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all'Allegato (3) completo in tutte le sue parti, unitamente, se del caso, alla relativa Garanzia Aggiuntiva.

2.3.3 Con il medesimo plico raccomandato di cui al precedente Articolo 2.3.2 dovrà, altresì, essere inviata a CDP la seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente della Parte Finanziata, la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
2. documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo della Parte Finanziata (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
3. certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo;
4. documentazione attestante i poteri e la capacità di sottoscrivere la Garanzia Aggiuntiva ed il certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data di rilascio della Garanzia Aggiuntiva relativi a ciascun eventuale garante della Parte Finanziata;
5. dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale;
6. la documentazione richiesta ai sensi dell'Articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all'allegato 6 alla Convenzione,
7. l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.

Resta inteso che qualora la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo), tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione rilasciata nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i

documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

- 2.3.4 Decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte di CDP della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale CDP potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale proposta per l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, ovvero, in considerazione della normativa comunitaria vigente in materia di concentrazione dei rischi, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso e gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e CDP avrà l'obbligo di mantenerli a disposizione e di riservarli a favore della Parte Finanziata fino alla relativa Data di Erogazione. Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra CDP dia corso alle Erogazioni richieste.
- 2.3.5 Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, degli importi messi a disposizione della Parte Finanziata ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo alla relativa Data di Erogazione, a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutte le Banche.

2.4 Scopo

- 2.4.1 Il Finanziamento Tranche A e ciascun Finanziamento Tranche B concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere Finanziamenti PMI (anche nella forma di leasing finanziari), esclusivamente al fine di:
- (i) finanziare iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; ovvero
 - (ii) finanziare iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI, per i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

Resta in ogni caso inteso che la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione può essere utilizzata esclusivamente per erogare Finanziamenti PMI a PMI che abbiano sede operativa nei Territori Sisma 2012.

Restano in ogni caso escluse le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi che non potranno essere oggetto di Finanziamenti PMI.

- 2.4.2 Ciascun Finanziamento Tranche PMI-C concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente per effettuare Acquisti Crediti PA aventi ad oggetto Crediti PA acquistati dalla Parte Finanziata in data successiva alla sottoscrizione del presente Contratto ovvero anche antecedentemente a tale data, purché, in tal caso (i) i Crediti PA siano stati acquistati a far data dal 1° ottobre 2011; e (ii) il relativo Finanziamento Tranche PMI-C sia stato erogato da CDP entro il 5 settembre 2012 (incluso).
- 2.4.3 La Parte Finanziata dovrà utilizzare ciascun Finanziamento secondo quanto previsto ai precedenti Articoli 2.4.1 e 2.4.2 e la Parte Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l'utilizzazione degli importi dei Finanziamenti.
- 2.4.4 I termini e le condizioni dei Finanziamenti PMI e degli Acquisti Crediti PA verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
- 2.4.5 La Parte Finanziata, al fine di effettuare gli Acquisti Crediti PA, potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso altri intermediari del proprio gruppo.

- 2.4.6 Successivamente alla sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi della Convenzione, la Parte Finanziata, al fine di erogare i Finanziamenti PMI, potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti.
- 2.4.7 Resta inteso che nei casi di cui ai precedenti Articoli 2.4.5 e 2.4.6, gli obblighi di cui al presente Contratto e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno esclusivamente sulla Parte Finanziata e che eventuali inadempimenti da parte degli intermediari di cui quest'ultima abbia deciso di avvalersi ai sensi del precedente Articolo 2.4.5, ivi inclusi eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti agli obblighi dalle medesime assunti nei confronti di CDP ai sensi dei relativi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, non potranno in alcun modo essere opposti a CDP ivi incluso al fine di evitare o limitare l'imputabilità al Contraente di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che, alla Data di Firma del presente Contratto, la Parte Finanziatrice ha ricevuto:

- (i) tutta la documentazione di cui all'Articolo 3.3. della Convenzione (ovvero l'attestazione sostitutiva di cui all'Articolo 3.3, ultimo capoverso, della Convenzione); e
- (ii) la proposta di Contratto di Cessione di Crediti.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta tale documentazione (ivi inclusa la proposta di Contratto di Cessione di Crediti) unitamente alla proposta di Contratto costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della proposta di Contratto.

3.2 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche A

L'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione del Finanziamento Tranche A è, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive, entro i termini ivi indicati:

- (i) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della Richiesta di Utilizzo Tranche A, sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata (come indicato in conformità a quanto previsto dall'Articolo 3.3. della Convenzione), inviata da quest'ultima a mezzo fax, con un preavviso di 6 (sei) Giorni Lavorativi rispetto alla Data di Erogazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato (1), Parte I, e contenente, tra l'altro, le informazioni di cui al successivo articolo 4.1.1 (i) (a) (*Richiesta di Utilizzo Tranche A*);
- (ii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata attestante che alla data della relativa Richiesta di Utilizzo Tranche A e alla relativa Data di Erogazione, ivi indicata, (a) le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 (*"Dichiarazioni e Garanzie"*) del presente Contratto sono e saranno veritiere, corrette e complete e (b) a dette date non si è verificato alcun Evento Rilevante e che per effetto dell'erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
- (iii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di un certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la relativa Data di Erogazione;
- (iv) la verifica da parte di CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale del Finanziamento Tranche A e dei Finanziamenti Tranche B erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti PMI e (ove ne ricorrano le condizioni di cui al Contratto di Cessione di Crediti) dei Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia a CDP dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale del Finanziamento Tranche A e dei Finanziamenti Tranche B erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati.

- (v) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%;
- (vi) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (vii) l'assenza di Eventi di Rilevanti e, tra l'altro, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e dalle Banche Cedenti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e
- (viii) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto.

3.3 Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo

L'obbligazione della Parte Finanziatrice di accettare ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel corso del Periodo di Stipula Integrativo, è subordinata, tra l'altro, al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) la ricezione da parte di CDP della documentazione di cui ai precedenti Articoli 2.3.2 e 2.3.3 che sia in forma e sostanza soddisfacente per la medesima;
- (ii) il Finanziamento richiesto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo non ecceda il limite di utilizzo mensile della Parte Finanziata pari, rispettivamente ad Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantomilioni/00) per i Finanziamenti Tranche B ed Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) per i Finanziamenti Tranche PMI-C;
- (iii) qualora la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B sia inviata a CDP nel corso del Periodo di Disponibilità del Finanziamento Tranche A, la Parte Finanziata abbia integralmente utilizzato il Finanziamento Tranche A;
- (iv) qualora la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B sia inviata a CDP successivamente alla scadenza del Periodo di Disponibilità del Finanziamento Tranche A, la Parte Finanziata abbia utilizzato, anche in parte, provvista CDP ai sensi della Prima Convenzione e/o della Seconda Convenzione e/o della Terza Convenzione e/o della Convenzione;
- (v) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato);
- (vi) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%;
- (vii) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (viii) l'assenza di Eventi Rilevanti e, tra l'altro, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e dalle Banche Cedenti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e
- (ix) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto.

3.4 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti Tranche B e dei Finanziamenti Tranche PMI-C

Ferma restando la facoltà della Parte Finanziatrice di introdurre ulteriori condizioni ai sensi dell'articolo 6.1 (d) della Convenzione, l'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti Tranche B e/o dei Finanziamenti Tranche PMI-C è, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni

sospensive, entro i termini ivi indicati:

- (i) la Parte Finanziata non abbia rifiutato la proposta del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del precedente Articolo 2.3.4;
- (ii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa Richiesta di Utilizzo Tranche B e/o Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata (come indicato in conformità a quanto previsto dall'Articolo 3.3. della Convenzione), inviata da quest'ultima a mezzo fax, con un preavviso di 6 (sei) Giorni Lavorativi rispetto alla Data di Erogazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato (1), Parte III, e contenente, tra l'altro, le informazioni di cui al successivo articolo 4.1.1 (i) (b) (*Richiesta di Utilizzo Tranche B*) e/o 4.1.1 (i) (c) (*Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C*);
- (iii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata attestante che alla data della relativa Richiesta di Utilizzo Tranche B e/o Richiesta di Utilizzo PMI-C e alla relativa Data di Erogazione ivi indicata, (a) le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 (*"Dichiarazioni e Garanzie"*) del presente Contratto sono e saranno *veritiere, corrette e complete* e (b) a dette date non si è verificato alcun Evento Rilevante e che per effetto dell'erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
- (iv) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di un certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la relativa Data di Erogazione;
- (v) l'assenza di Eventi Rilevanti e, tra l'altro, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e da ciascuna Banca Cedente ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
- (vi) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
- (vii) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato);
- (viii) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%;
- (ix) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (x) con riferimento alle Erogazioni di ciascun Finanziamento Tranche B, evidenza, soddisfacente per CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale del Finanziamento Tranche A e dei Finanziamenti Tranche B erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti PMI e (ove ne ricorrano le condizioni di cui al Contratto di Cessione di Crediti) dei Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia a CDP dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale del Finanziamento Tranche A e dei Finanziamenti Tranche B erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati; e
- (xi) con riferimento alle Erogazioni di ciascun Finanziamento Tranche PMI-C, evidenza, soddisfacente per CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Tranche PMI-C erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale delle operazioni di Acquisto Crediti PA perfezionate dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Tranche PMI-C erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati.

3.5 Rinuncia alle condizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 (*"Condizioni*

Sospensive”) non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell’esclusivo interesse della Parte Finanziatrice la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.

3.6 Mancata erogazione

Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti (i) per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una Richiesta di Utilizzo entro la scadenza del relativo Periodo di Disponibilità, ovvero (ii) per il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nel presente Articolo 3 secondo i termini previsti, ovvero (iii) per l’inadempimento della Parte Finanziata, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

4.1 Utilizzo dei Finanziamenti

4.1.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell’Articolo 3.2 (“*Condizioni Sospensive a ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche A*”) e/o nell’Articolo 3.4 (Condizioni Sospensive a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti Tranche B e dei Finanziamenti Tranche PMI-C) del presente Contratto, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione a valere sui Finanziamenti, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella Richiesta di Utilizzo e nel Periodo di Disponibilità applicabile, per valuta alla Data di Erogazione, se:

- (a) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti Tranche A:
 - entro 6 (sei) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice abbia ricevuto dalla Parte Finanziata, a mezzo fax, la Richiesta di Utilizzo Tranche A nella forma di cui all’Allegato (1), Parte I (*Richiesta di Utilizzo Tranche A*). La Richiesta di Utilizzo Tranche A, che si intenderà irrevocabile, dovrà:
 - (i) specificare la relativa Data di Erogazione, che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della Richiesta di Utilizzo Tranche A;
 - (ii) indicare l’importo a valere sul Finanziamento Tranche A di cui si richiede l’Erogazione che non potrà, in alcun caso, essere superiore all’Importo Totale Tranche A (al netto di eventuali erogazioni già effettuate a valere sul Finanziamento Tranche A ai sensi del presente Contratto);
 - (iii) indicare, a scelta della Parte Finanziata, per ciascuna Erogazione richiesta con la relativa Richiesta di Utilizzo, le relative Prime Date di Pagamento (che dovranno essere le medesime per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale) e le Date di Scadenza Finale;
 - (iv) indicare, per ciascuna Erogazione, se si tratti di una Erogazione regolata dall’Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente; e
 - (v) indicare, per ciascuna Erogazione, se si tratti di una Erogazione a valere su un Finanziamento Ponderazione Zero ovvero su un Finanziamento Senza Ponderazione Zero;
- (b) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti Tranche B e/o dei Finanziamenti Tranche PMI-C:
 - la Parte Finanziata abbia inviato la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo almeno 30 Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione e siano disponibili i relativi fondi, secondo quanto previsto all’articolo 6.1 (e) della Convenzione;
 - la Parte Finanziatrice abbia ricevuto, entro 6 (sei) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione, dalla Parte Finanziata, a mezzo fax, la Richiesta di Utilizzo Tranche B

nella forma di cui all'Allegato (1), Parte II (*Richiesta di Utilizzo Tranche B*) e/o la Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C nella forma di cui all'Allegato (1), Parte III (*Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C*). La Richiesta di Utilizzo Tranche B e/o la Richiesta di Utilizzo PMI-C, che si intenderà irrevocabile, dovrà:

- (i) specificare la relativa Data di Erogazione, che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della relativa Richiesta di Utilizzo;
- (ii) indicare l'importo a valere sul relativo Finanziamento Tranche B e/o Finanziamento Tranche PMI-C di cui si richiede l'erogazione;
- (iii) con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche B, indicare, a scelta della Parte Finanziata, per ciascuna Erogazione richiesta con la relativa Richiesta di Utilizzo Tranche B, le relative Prime Date di Pagamento (che dovranno essere le medesime per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale) e le Date di Scadenza Finale;
- (iv) con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche B, indicare se si tratti di una Erogazione regolata dall'Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente; e
- (v) con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche B, indicare se si tratti di una Erogazione a valere su un Finanziamento Ponderazione Zero ovvero su un Finanziamento Senza Ponderazione Zero.

4.1.2 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2.8, a fronte della ricezione di ciascuna Richiesta di Utilizzo nei termini che precedono e subordinatamente al verificarsi (i) delle applicabili condizioni sospensive di cui all'Articolo 3 ("*Condizioni Sospensive*") del presente Contratto e (ii) delle condizioni di cui al precedente Articolo 4.1.1 del presente Contratto, alla relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice effettuerà le Erogazioni richieste, con pari valuta, secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che l'accredito integrale dell'importo richiesto secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.

4.2 Mancato utilizzo dei Finanziamenti

4.2.1 Con riferimento al Finanziamento Tranche A, gli importi per i quali non sia stata avanzata la relativa Richiesta di Utilizzo Tranche A entro la scadenza del Periodo di Disponibilità si intenderanno revocati e non saranno più utilizzabili da parte della Parte Finanziata, venendo meno ogni obbligazione e responsabilità della Parte Finanziatrice al riguardo.

4.2.2 Con riferimento a ciascun Finanziamento Tranche B e/o Finanziamento Tranche PMI-C, gli importi oggetto del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che non siano stati erogati alla relativa Data di Erogazione prevista nel Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderanno revocati alla Parte Finanziata e saranno nuovamente disponibili per tutte le Banche (ivi inclusa la Parte Finanziata) ai termini e alle condizioni previste dalla Convenzione, venendo meno ogni obbligazione e responsabilità della Parte Finanziatrice al riguardo.

ARTICOLO 5

INTERESSI

5.1 Tasso di Interesse

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;

- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento;
- all' Euribor avente la durata determinata da CDP e pubblicata sul proprio sito internet entro il 22 marzo 2012 per le Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-C;

in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ed ABI pubblicherà a sua volta tale Margine determinato e comunicato da CDP sul proprio sito internet entro tale termine.

Con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B, qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata, come pubblicato sul sito internet dell'Agente di Calcolo. Resta inoltre inteso che, fermo restando che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa), con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento Tranche A e/o del Finanziamento Tranche B saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice interessi in regime di pre-ammortamento calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente fino alla relativa Prima Data di Pagamento (esclusa).

Con riferimento alle Erogazioni di ciascun Finanziamento Tranche PMI-C, qualora il relativo Periodo di Interessi non abbia durata corrispondente a quella del parametro Euribor applicabile, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata. A scopo di chiarezza, si precisa che gli interessi inizieranno a maturare dalla Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti a CDP in un'unica soluzione, unitamente al rimborso degli importi in linea capitale, alla relativa Data di Pagamento PMI-C (inclusa).

5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 ("*Interessi*") dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*"), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.

5.3 Pagamento degli interessi

La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati in relazione a ciascun Periodo di Interessi a ciascuna Data di Pagamento Interessi PMI-I e con pari valuta.

5.4 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall'Agente di Calcolo per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta).

5.5 Interessi di mora

In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, in relazione a ciascun Finanziamento oggetto di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Riferimento, rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Su detti interessi (convenzionali e/o di mora) non è consentita la capitalizzazione periodica.

ARTICOLO 6

OBBLIGO DI RIMBORSO

6.1 Rimborso in generale

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione a valere sul Finanziamento Tranche A e/o sui Finanziamenti Tranche B entro la relativa Data di Scadenza Finale, secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale, con scadenza in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa), data in cui l'Erogazione dovrà essere interamente rimborsata.

La Parte Finanziata si obbliga, altresì, a rimborsare ciascuna Erogazione a valere sui Finanziamenti Tranche PMI-C in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza Finale.

Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 (*"Rimborso in generale"*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.8 della Convenzione.

6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo

6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 25 Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (2) (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, rimborsare parzialmente o totalmente il Finanziamento Tranche A e/o ciascun Finanziamento Tranche B a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato e solo in coincidenza con una Data di Pagamento Interessi PMI-I, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo.

6.2.2 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 (*"Rimborso Anticipato Facoltativo"*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata, fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.8 della Convenzione.

6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio

6.3.1 con riferimento al Finanziamento Tranche A e a ciascun Finanziamento Tranche B, a partire dal 31 dicembre 2012, qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 del presente Contratto, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione:

- (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;

la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento PMI-I un importo dei relativi Finanziamenti Ponderazione Zero e/o Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), pari, a seconda dei casi:

- (i) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (ii) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero e/o dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei

crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze.

6.3.2 Laddove l'importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente paragrafo 6.3.1 sia superiore al 20% dell'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato del Finanziamento Tranche A e dei Finanziamenti Tranche B concessi alla Parte Finanziata, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio.

6.3.3 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 ("*Rimborso Anticipato Obbligatorio*") non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.8 della Convenzione.

6.4 Imputazione dei pagamenti

6.4.1 Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo e/o della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, se dovute;
- (iii) **in terzo luogo**, al pagamento degli interessi di mora maturati sul Finanziamento Tranche A e, successivamente, al pagamento degli interessi di mora maturati sui Finanziamenti Tranche B prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data sul finanziamento Tranche A e successivamente sui Finanziamenti Tranche B a partire dal Finanziamento Tranche B erogato per primo; e
- (iv) **in quarto luogo**, al rimborso in linea capitale del Finanziamento Tranche A e, successivamente dei Finanziamenti Tranche B, a partire dal Finanziamento Tranche B erogato per primo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale di detti Finanziamenti.

ARTICOLO 7

IMPOSTE E TASSE

7.1 Imposte e tasse

Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:

- (a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo ("**Importo Aggiuntivo**") affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- (c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo

corrisposto alla Parte Finanziatrice;

- (d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
- (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

7.3 Credito di imposta

Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 ("*Pagamenti al lordo di imposte e tasse*") che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.

7.4.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 ("*Imposte e tasse*"), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 ("*Imposte e tasse*"), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 ("*Imposte e tasse*");

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 8

DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 ("*Dichiarazioni e Garanzie*"). La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dal Articolo 8.2 ("*Effettività delle dichiarazioni e garanzie*") del presente Contratto.

8.1 Dichiarazioni e garanzie generali

8.1.1 Costituzione e capacità

- (a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle Leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.

8.1.2 Consensi ed approvazioni

La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile.

8.1.3 Obbligazioni

Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.

8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
- (b) l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali

La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale.

8.1.6 Evento Rilevante

Nessun Evento Rilevante si è verificato o è persistente.

8.1.7 D.lgs 231/2001

La Parte Finanziata dichiara:

- (a) che non vi sono procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001;
- (b) di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; e
- (c) che non le sono state applicate misure interdittive, anche di tipo cautelativo, previste dal D.Lgs.

231/2001.

8.1.8 Codice Etico della Parte Finanziatrice

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il "**Codice Etico**") disponibile sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.

8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione, della Richiesta di Finanziamento (come definita nella Convenzione) e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.

La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.

8.1.10 Assenza di inadempimenti

La Parte Finanziata non è inadempiente a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).

8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 ("*Dichiarazioni e Garanzie*") avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:

- a ciascuna Richiesta di Utilizzo Tranche A e/o Richiesta di Utilizzo Tranche B e/o Richiesta di Utilizzo PMI-C;
- a ciascuna Data di Erogazione;
- il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi;
- a ciascuna data di invio a CDP di una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;

sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9 ("*Obblighi di Informazione*"), rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

9.1 Rendicontazione

- (i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 30 giugno 2012, fornirà alla Parte Finanziatrice, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti PMI e/o ai Crediti Ulteriori PMI dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito

internet di quest'ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch'esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale e marcatura temporale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata.

Tali informazioni devono, tra l'altro: (a) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, gli elementi essenziali dei Finanziamenti PMI concessi e dei Crediti PA acquistati mediante la provvista derivante dal presente Finanziamento sino a tale data; (b) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento PMI e Acquisto Crediti PA; e (c) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione gli elementi essenziali dei Crediti PMI e/o Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice ai sensi dei Contratti di Cessione dei Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni

- (ii) Ai fini di cui all'Articolo 3.2 (xiii) della Convenzione, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2012, la Parte Finanziata dovrà inoltre comunicare alla Parte Finanziatrice il valore del proprio Tier 1 Ratio (come definito nella Convenzione), del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno precedente. Alla luce di tale valore del Tier 1 Ratio, la Parte Finanziatrice avrà il diritto di modificare, con riguardo alle porzioni di Finanziamento ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alla data sopra indicata, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile al Finanziamento ai sensi della definizione di "Margine" di cui alla Convenzione.

Inoltre, la Parte Finanziatrice si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti della Parte Finanziata ove quest'ultima non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.

9.2 Informazioni

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata ed ogni altra informazione ragionevolmente richiesta della Parte Finanziatrice.

9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante

La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

10.1 Obblighi Generali

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nell'Articolo 10 ("*Obblighi della Parte Finanziata*") del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

10.2 Obblighi di fare

10.2.1 Status

La Parte Finanziata dovrà preservare il proprio status giuridico di Banca.

10.2.2 Osservanza della legge

La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del Contratto e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.2.3 Impegni di *compliance* e regolamentari

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti PMI e agli acquisti di Crediti PA, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei Finanziamenti PMI e dall'Acquisto di Crediti PA nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.

10.2.4 *Pari Passu*

Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.

10.2.5 Divieto di Cessione

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, – non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto e/o ad esso connessi. A scopo di chiarezza, si precisa che non potranno essere ceduti in nessun modo, totalmente e/o parzialmente, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI, salvo la cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

10.2.6 Requisiti dei Finanziamenti PMI e degli Acquisti Crediti PA

La Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con riferimento a ciascun contratto di finanziamento relativo ai Finanziamenti PMI e a ciascun contratto relativo all'acquisto di Crediti PA (fatti salvi i contratti relativi all'acquisto di Crediti PA sottoscritti a far data dal 1° ottobre 2011 e entro la data di stipula del presente Contratto di Finanziamento), a:

- (i) specificare che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e a indicarne il relativo costo e la relativa durata;
- (ii) prevedere espressamente il divieto per la Parte Finanziata e per la relativa PMI di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento PMI, ad eccezione dell'eventuale cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e
- (iii) fare sì che i Finanziamenti PMI e gli Acquisti Crediti PA effettuati utilizzando la provvista derivante dai Finanziamenti rispettino quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione, in relazione al relativo scopo e durata minima.

La Parte Finanziata si impegna a ripetere l'informazione circa la provenienza della provvista di cui al punto (i), finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i Finanziamenti PMI in essere.

Resta inteso che le condizioni finali applicate alle PMI dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile dalla Parte Finanziatrice senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti PMI e all'acquisto dei Crediti PA.

Infine, la Parte Finanziata si impegna a dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web e garantire peraltro l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutte le PMI su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione. La Parte Finanziata terrà a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la "richiesta di Finanziamento PMI" ovvero la "richiesta di acquisto Crediti PA", il cui modello sarà concordato tra le Parti con indicazione del relativo esito d'istruttoria.

CDP si riserva, al fine di favorire il diffuso utilizzo delle risorse, di offrire alle PMI servizi di attivazione preliminare via web, anche su una piattaforma CDP, della richiesta di Finanziamento PMI e/o di Acquisto Crediti PA. Tale facoltà potrà essere estesa anche ad altre fasi del processo, attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnologica con il sistema bancario.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo 10.2.6 dovranno essere adempiuti da qualsiasi finanziatore facente parte del gruppo bancario italiano della Parte Finanziata (da quest'ultima finanziato mediante la provvista derivante dal Finanziamento) che concederà Finanziamenti PMI.

10.2.7 Codice Etico

La Parte Finanziata si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
- (c) i collaboratori su base continuativa della Parte Finanziatrice,

a violare i principi specificati nel Codice Etico della Parte Finanziatrice.

10.2.8 Cessione di crediti in garanzia

Al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia a CDP i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Cessione dei Crediti.

10.2.9 Finanziamenti Ponderazione Zero

Per ciascuna Erogazione di un Finanziamento Ponderazione Zero la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero di importo nominale corrispondente ed a far sì che l'importo nominale in linea capitale delle Erogazioni di Finanziamenti Ponderazione Zero non rimborsate sia sempre corrispondente all'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e non rimborsati, fermi restando gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio di cui all'Articolo 6.3.

10.2.10 Trattamento dei dati personali

La Parte Finanziata provvederà ad acquisire da ciascuna PMI e da ciascun Garante il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Parte Finanziatrice ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 mediante sottoscrizione del modulo di cui all'allegato 6 alla Convenzione.

ARTICOLO 11

EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del Codice Civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 ("*Restituzione del Finanziamento*"):

- (a) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente versi in stato di insolvenza;
- (b) l'assoggettamento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente ad una Procedura Concorsuale;
- (c) l'inadempimento delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e
- (d) il venir meno, per qualsiasi ragione, di una o più cessioni di crediti di cui al Contratto di Cessione di Crediti e/o al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 ("*Decadenza dal beneficio del termine*") attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 ("*Efficacia della decadenza*") del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 ("*Efficacia della Risoluzione*"), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1454 e/o 1456 del Codice Civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 ("*Efficacia della Risoluzione*") al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale adempimento non sia compiuto nei 10 Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
- (b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.4 ("*Scopo*") del presente Contratto;

- (c) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti e/o nel Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi del Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi le ragioni di credito della Parte Finanziatrice secondo il ragionevole giudizio della stessa, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;
- (d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 ("*D.lgs 231/2001*") e 8.1.8 ("*Codice Etico della Parte Finanziatrice*") e 8.1.9 ("*Correttezza ed accuratezza delle informazioni*") del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
- (e) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 ("*Obblighi di Informazione*") e 10 ("*Obblighi della Parte Finanziata*") del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (f) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dal presente Contratto e/o in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o nel Contratto di Cessione di Crediti e/o nel Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (g) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).

11.2.2 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.2.1 ("*Risoluzione*") del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della diffida della Parte Finanziatrice.

11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.2 ("*Efficacia della risoluzione*") del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato;
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno; e
- (c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (*"Efficacia del Recesso"*), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 (*"Restituzione dei Finanziamenti"*), al verificarsi di (i) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non possa avvalersi, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 e/o 11.2.2; e (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere tale attività, le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, fermo restando che la Parte Finanziata rinuncia a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.3.1 (*"Recesso"*) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 (*"Efficacia del Recesso"*) del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto e di ciascun contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN IT27Z076020320000000029814). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo (ove applicabile), la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.

12.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento

Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

ARTICOLO 13

SPESE E COSTI

Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla Legge.

14.2 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

14.3 Termine essenziale

I termini previsti nel presente Contratto ed in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.

14.4 Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.

14.5 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

14.6 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la

liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

14.7 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato della quale venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative alla Parte Finanziata che la Parte Finanziatrice considerino necessarie. La Parte Finanziatrice si asterrà da utilizzare le informazioni ricevute in connessione con il presente Contratto per svolgere attività che possano ledere gravemente gli interessi commerciali della Parte Finanziata.

14.8 Indennizzo

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, al Contratto di Cessione di Crediti e/o al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel contratto di Cessione di Crediti e/o nel contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o al Contratto di Finanziamento Integrativo e/o al Contratto di Cessione di Crediti e/o al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

14.9 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

14.10 Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall'altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

14.11 ABI

La Parte Finanziata autorizza l'ABI ad effettuare tutte le necessarie verifiche richieste ai sensi della Convenzione e del presente Contratto, anche presso la Banca d'Italia.

14.12 Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

via _____

Fax: _____

All'attenzione di _____

Per la Parte Finanziatrice:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14.13 Ruolo dell'Agente di Calcolo

Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 15

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Legge applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

15.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente accordo, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione (come definita nella Convenzione) da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione ed anticipandocela via telefax. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del Codice Civile e potrà essere da voi sottoscritta entro non oltre 6 mesi dalla data odierna, restando

inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale Lettera di Accettazione, ci obblighiamo a darvene immediatamente conferma via telefax nella medesima data.

Distinti saluti

_____, / /

[Luogo e Data]

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- i Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*);
- ii Articolo 4 (*Utilizzo del Finanziamento*);
- iii Articolo 6.2 (*Rimborso Anticipato Facoltativo*);
- iv Articolo 7 (*Imposte e Tasse*);
- v Articolo 10.2.3 (*Impegni di compliance e regolamentari*);
- vi Articolo 10.2.8 (*Cessione di crediti in garanzia*);
- vii Articolo 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*);
- viii Articolo 11.2.1 (*Risoluzione*);
- ix Articolo 11.3.1 (*Recesso*);
- x Articolo 14.8 (*Indennizzo*);
- xi Articolo 15.2 (*Foro Competente*).

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Gestione Operativa CASE
 Via Goito, 4
 00185 Roma
 Fax numero 06.42215555 – 06.42215556

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Codice ABI: _____ Codice ABI Gruppo: _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo Tranche A:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell'articolo 4.1 del Contratto di Finanziamento. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo Tranche A

Data Erogazione: _____

Importo totale delle Erogazioni richieste (Sez. 1 + Sez. 2): € _____

così suddiviso:

Sezione 1					Sezione 2						
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero		€ ⁽²⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)	Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero		€ ⁽³⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)
Data Scadenza Finale ⁽⁶⁾	3Y				E	3Y					E
					TFE					TFE	
	5Y				E	5Y					E
					TFE					TFE	
	7Y				E	7Y					E
					TFE					TFE	
10Y				E	10Y					E	
				TFE					TFE		
15Y				E	15Y					E	
				TFE					TFE		
Totale Sez. 1						Totale Sez. 2					

L'erogazione verrà regolata sul conto corrente definito nelle istruzioni di pagamento espresse in sede di Richiesta di Finanziamento. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile.

Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi. Il richiedente dichiara, altresì, che, per quanto di propria competenza, si sono verificate tutte le condizioni sospensive previste nel Contratto di Finanziamento per le Erogazioni richieste con la presente.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

Per comunicazioni CDP: Tel. _____

e-mail: _____

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ comprende il complemento degli ammontari della Sezione 2, non assistito dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

⁽³⁾ porzione di Finanziamenti Ponderazione Zero assistiti dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

⁽⁴⁾ B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.

⁽⁵⁾ E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente

⁽⁶⁾ si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Gestione Operativa CASE
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax numero 06.42215555 – 06.42215556

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Codice ABI: _____ Codice ABI Gruppo: _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo Tranche B:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell'articolo 4.1 del Contratto di Finanziamento, nonché ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo Tranche B

Data Erogazione: _____

Importo totale delle Erogazioni richieste (Sez. 1 + Sez. 2): € _____

così suddiviso:

Sezione 1					Sezione 2						
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero		€ ⁽²⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)	Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero		€ ⁽³⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)
Data Scadenza Finale ⁽⁶⁾	3Y				E	3Y					E
					TFE					TFE	
	5Y				E	5Y					E
					TFE					TFE	
	7Y				E	7Y					E
					TFE					TFE	
10Y				E	10Y					E	
				TFE					TFE		
15Y				E	15Y					E	
				TFE					TFE		
Totale Sez. 1						Totale Sez. 2					

L'erogazione verrà regolata sul conto corrente definito nelle istruzioni di pagamento espresse in sede di Richiesta di Finanziamento. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile.

Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi. Il richiedente dichiara, altresì, che, per quanto di propria competenza, si sono verificate tutte le condizioni sospensive previste nel Contratto di Finanziamento per le Erogazioni richieste con la presente.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

Per comunicazioni CDP: Tel. _____

e-mail: _____

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ comprende il complemento degli ammontari della Sezione 2, non assistito dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

⁽³⁾ porzione di Finanziamenti Ponderazione Zero assistiti dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

⁽⁴⁾ B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.

⁽⁵⁾ E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente

⁽⁶⁾ si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Gestione Operativa Case
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax numero 06.42215555 – 06.42215556

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Codice ABI: _____ Codice ABI Gruppo: _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell'articolo 4.1 del Contratto di Finanziamento nonché ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C

Data Erogazione: _____

Importo totale dell'Erogazione richiesta: € _____

L'erogazione verrà regolata sul conto corrente definito nelle istruzioni di pagamento espresse in sede di Richiesta di Finanziamento. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile.

Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi. Il richiedente dichiara, altresì, che, per quanto di propria competenza, si sono verificate tutte le condizioni sospensive previste nel Contratto di Finanziamento per l'Erogazione richiesta con la presente.

Luogo e data _____, ___/___/___

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

Per comunicazioni CDP: Tel. _____

e-mail: _____

* numero identificativo assegnato da CDP.

ALLEGATO 2 – Modello per la “**RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO**” NP-PMI
Rif. Contratto di Finanziamento e/o Contratto di Finanziamento Integrativo
POSIZIONE * _____

tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e _____

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Gestione Operativa CASE
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax numero 06.42215555 – 06.42215556

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Codice ABI: _____ Codice ABI Gruppo: _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo

Data di Rimborso Anticipato PMI-I: _____ **

Importo in linea capitale da rimborsare: € _____

Rimborso totale

Rimborso parziale

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo parziale qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

L'importo dovuto per il rimborso anticipato facoltativo richiesto sarà comunicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Finanziamento Integrativo.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

Per comunicazioni CDP: Tel. _____

e-mail: _____

* numero identificativo assegnato da CDP.

** tale data deve coincidere con una Data di Pagamento Interessi PMI-I.

ALLEGATO 3 - PARTE I

AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

SOTTOSCRITTO TRA [...] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [...]

(POSIZIONE XXXXXXX)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND TRANCHE B (PROPOSTA)

NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DIVERSA DALLE BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO

[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale
in _____
_____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese
_____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA
n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
_____, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. _____] (la "**Parte Finanziata**");

e

(2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A In data [●] la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**"), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 ("**ABI**") in data 1° marzo 2012 (la "**Convenzione**").
- B Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2.2 e 2.3 del Contratto di Finanziamento la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice un Finanziamento Tranche B.
- C La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento di cui alla precedente Premessa B ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 **Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B.
- 1.2 **Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.
- 1.3 **Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento troveranno

applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B.

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO

2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall'articolo 3.4 (*“Condizioni Sospensive a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti Tranche B e dei Finanziamenti Tranche PMI-C”*) del Contratto di Finanziamento, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento Tranche B per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____, (il **“Finanziamento Integrativo”**) da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito definita), secondo i termini e le condizioni previste nel Contratto di Finanziamento.

2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento Integrativo troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento che si intendono integralmente riprodotte nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B onde costituirne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

La Parte Finanziata dichiara di aver consegnato alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B tutta la documentazione di cui all'articolo 2.3.3 del Contratto di Finanziamento e dichiara e rappresenta, altresì, che l'eventuale documentazione di cui all'articolo 2.3.3 del Contratto di Finanziamento non consegnata alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto deve intendersi già in possesso della medesima, in quanto precedentemente trasmessa, e tutt'ora in corso di validità e non modificata.

La Parte Finanziata dichiara, altresì, di aver consegnato alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B la Garanzia Aggiuntiva [***clausola applicata solo nel caso in cui la Garanzia Aggiuntiva sia effettivamente stata rilasciata***].

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta tale documentazione unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni di cui all'articolo 3.3 (*“Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo”*) del Contratto di Finanziamento costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B.

La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B e alla Data di Erogazione (come di seguito definita):

- (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non è superiore al 30%; e
- (ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato non è superiore al 30% [***clausola applicata solo nel caso di Parte Finanziata appartenente a un gruppo bancario***].

Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del Finanziamento Integrativo alla Data di Erogazione (come di seguito definita), a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutte le Banche.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO INTEGRATIVO

Il Finanziamento Integrativo potrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata, in conformità a quanto previsto all'articolo 4 (*Utilizzo dei Finanziamenti*) del Contratto di Finanziamento, il [●] (la "Data di Erogazione") [**NOTA: inserire la prima Data di Erogazione utile nel rispetto del termine di 30 Giorni Lavorativi di cui all'articolo 6.1 (e) della Convenzione**].

ARTICOLO 5

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

5.1 Legge applicabile

Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

5.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte Vostra della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B, entro il quale potrete comunicare la Vostra intenzione di non accettare la presente proposta, il Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B si intenderà concluso e gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e a nostra disposizione fino alla Data di Erogazione (come definita nella presente proposta). Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra diate corso alle Erogazioni richieste.

Distinti saluti

_____ , / /

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Luogo e Data]

ALLEGATO 3 - PARTE II

AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

SOTTOSCRITTO TRA [...] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [...]

(POSIZIONE XXXXXXX)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND PMI-C (PROPOSTA)

NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DIVERSA DALLE BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO

[SU CARTA INTESATA DELLA PARTE FINANZIATA]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale
in _____
_____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese
_____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA
n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
_____, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. _____] (la "**Parte Finanziata**");

e

(2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A In data [●] la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**"), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 ("**ABI**") in data 1° marzo 2012 (la "**Convenzione**").
- B Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2.2 e 2.3 del Contratto di Finanziamento la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice un Finanziamento Tranche PMI-C.
- C La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento di cui alla precedente Premessa B ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 **Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C.
- 1.2 **Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.
- 1.3 **Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento troveranno

applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C.

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO

2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall'Articolo 3.4 (*“Condizioni Sospensive a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti Tranche PMI-C e dei Finanziamenti Tranche PMI-C”*) del Contratto di Finanziamento, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento Tranche PMI-C per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____ (il **“Finanziamento Integrativo”**) da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito definita), secondo i termini e le condizioni previste nel Contratto di Finanziamento.

2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento Integrativo troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento che si intendono integralmente riprodotte nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C onde costituirne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

La Parte Finanziata dichiara di aver consegnato alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C tutta la documentazione di cui all'articolo 2.3.3 del Contratto di Finanziamento e dichiara e rappresenta, altresì, che l'eventuale documentazione di cui all'articolo 2.3.3 del Contratto di Finanziamento non consegnata alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto deve intendersi già in possesso della medesima, in quanto precedentemente trasmessa, e tutt'ora in corso di validità e non modificata.

La Parte Finanziata dichiara, altresì, di aver consegnato alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C la Garanzia Aggiuntiva [***clausola applicata solo nel caso in cui la Garanzia Aggiuntiva sia effettivamente stata rilasciata***].

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta tale documentazione unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni di cui all'articolo 3.3 (*Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo*) del Contratto di Finanziamento costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C.

La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C e alla Data di Erogazione (come di seguito definita):

- (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non è superiore al 30%; e
- (ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato non è superiore al 30% [***clausola applicata solo nel caso di Parte Finanziata appartenente a un gruppo bancario***].

Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del Finanziamento Integrativo alla Data di Erogazione (come di seguito definita), a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutte le Banche.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO INTEGRATIVO

Il Finanziamento Integrativo potrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata, in conformità a quanto previsto all'articolo 4 (*Utilizzo dei Finanziamenti*) del Contratto di Finanziamento, il [●] (la "Data di Erogazione") [**NOTA: inserire la prima Data di Erogazione utile nel rispetto del termine di 30 Giorni Lavorativi di cui all'articolo 6.1 (e) della Convenzione**].

ARTICOLO 5

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

5.1 Legge applicabile

Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

5.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte Vostra della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C, entro il quale potrete comunicare la Vostra intenzione di non accettare la presente proposta, il Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C si intenderà concluso e gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e a nostra disposizione fino alla Data di Erogazione (come definita nella presente proposta). Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra diate corso alle Erogazioni richieste.

Distinti saluti

_____ , / /

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Luogo e Data]

ALLEGATO 1 – PARTE II

ALLA CONVENZIONE

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA
BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO**

[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale in _____

_____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____], qui debitamente rappresentata da _____ [da completare a seconda che il Contratto sia stipulato per il tramite di ICCREA Banca S.p.A. ovvero da altra banca appartenente al Gruppo Bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A.] con sede legale in _____

_____, capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese, _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ (di seguito, "ICCREA") in virtù del mandato con rappresentanza del ___/___/___ (la "Parte Finanziata");

e

(2)

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP" o la "Parte Finanziatrice" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE

A Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell'articolo 3, comma 4 bis, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare la provvista riveniente dal risparmio postale per concedere ai soggetti bancari finanziamenti finalizzati a fornire a quest'ultimi la provvista destinata all'effettuazione di operazioni in favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.

B In data 1° marzo 2012, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 (l'"**ABI**"), hanno sottoscritto una convenzione (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle banche a valere sul Plafond PMI-I e sul Plafond PMI-C (tali termini come rispettivamente definiti e regolati nella Convenzione)

per consentire alle banche di effettuare operazioni a favore delle piccole e medie imprese, mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.

- C La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- D La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di mettergli a disposizione i Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all'Articolo 2.4 del presente Contratto.
- E La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata i Finanziamenti (come di seguito definiti) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
- F In virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto tra la Parte Finanziata ed ICCREA in data / / , quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza della Parte Finanziata in relazione al presente Contratto ed ai Finanziamenti ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.7 e 3.8 della Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1 Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 Definizioni:** oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto, le cui definizioni sono comunque ripetute nell'Articolo 1.2 (*"Definizioni"*) del presente Contratto per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:
- "ABI":** ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Contratto.
- "Agente di Calcolo":** ha il significato di cui in epigrafe.
- "Acquisto Crediti PA":** indica ciascuna operazione consentita su Crediti PA effettuata dalla Parte Finanziata utilizzando la provvista di cui a un Finanziamento Tranche PMI-C ai termini e alle condizioni di cui all'articolo 7 della Convenzione.
- "Banca" o "Banche":** indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della Convenzione.
- "Banca Cedente":** indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo della Parte Finanziata attraverso i quali quest'ultimo abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui al presente Contratto, ai sensi del successivo Articolo 2.4.6.
- "Codice Etico":** ha il significato di cui all'Articolo 8.1.8 del presente Contratto.
- "Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo":** indica, a seconda dei casi:
- (i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI-I per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell'ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla relativa Data di Pagamento Interessi PMI-I;
 - (ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento concesso a valere sul Plafond PMI-I per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP

quindici Giorni Lavorativi precedenti la Data di Pagamento Interessi PMI-I prescelta per il rimborso anticipato e comunicato alla Parte Finanziata sette Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:

- (a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano Rimborso e relativi interessi); e
- (b) le quote capitale definite nel Piano Rimborso.

“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”: indica (i) lo 0,05% dell'ammontare della porzione del Finanziamento Senza Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio; ovvero (ii) lo 0,10% dell'ammontare della porzione del Finanziamento Ponderazione Zero in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.

“Contratto”: indica il presente contratto di finanziamento, le sue premesse ed ogni suo allegato, così come eventualmente modificati e/o integrati.

“Contratto di Cessione di Crediti”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti PMI e/o di Crediti Ulteriori PMI, secondo il testo di cui all'Allegato (1) Parte III alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti PMI e/o di Crediti Ulteriori PMI di ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all'Allegato (1) Parte V alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell' Articolo 9 della Convenzione.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica, a seconda dei casi, il/i Contratto/i di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B ovvero il/i Contratto/i di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell'Articolo 2.3, in base al quale la Parte Finanziatrice mette a disposizione della Parte Finanziata un Finanziamento Tranche B, secondo il testo di cui all'Allegato (3) Parte I al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell'Articolo 2.3, in base al quale la Parte Finanziatrice mette a disposizione della Parte Finanziata un Finanziamento PMI-C, secondo il testo di cui all'Allegato (3) Parte II al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

“Convenzione”: ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Contratto.

“Crediti Incagli”: indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti PA”: indica i crediti vantati da una PMI nei confronti di una Pubblica Amministrazione che: (i) siano stati certificati dalla Pubblica Amministrazione debitrice ai sensi del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 (convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2) e della relativa normativa di attuazione – come di volta in volta integrati, modificati e/o sostituiti –; (ii) debbano essere pagati dalla Pubblica Amministrazione debitrice entro e non oltre dodici mesi dalla relativa data di certificazione; e (iii) derivino da appalti di lavori, servizi e forniture.

“Crediti PMI”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, della Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, di ciascuna Banca Cedente, nei confronti di una PMI derivanti da un Finanziamento PMI.

“Crediti Ponderazione Zero”: indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI (o porzioni di essi) e/o Crediti Ulteriori PMI (o porzioni di essi) che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio della Parte Finanziata (e/o della relativa Banca Cedente) in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che per le proprie caratteristiche, nonché per le

caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA), consenta una tale ponderazione e a condizione che tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti crediti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Crediti Senza Ponderazione Zero”: indica i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI, diversi dai Crediti Ponderazione Zero.

“Crediti Sofferenze”: indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti Ulteriori PMI”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, della Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, nei confronti di una PMI derivanti da un finanziamento erogato dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, alla relativa PMI utilizzando provvista di scopo messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice, diversa dalla provvista riveniente dal presente Contratto ai sensi della Convenzione.

“Data di Erogazione”: indica, a seconda dei casi, una Data di Erogazione PMI-C e/o una Data di Erogazione PMI-I.

“Data di Erogazione PMI-C”: indica a decorrere dal mese di Aprile 2012 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, il giorno 5 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione PMI-C coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Data di Erogazione PMI-I”: indica a decorrere dal mese di Aprile 2012 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione PMI-I coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Data di Firma”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto il fax con cui la Parte Finanziata abbia confermato l'avvenuta ricezione della Lettera di Accettazione (come definita nella Convenzione) del presente Contratto sottoscritta dalla Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto dalla Convenzione.

“Data di Pagamento Interessi PMI-I”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi PMI-I (come determinata ai sensi della Convenzione e della definizione di “Periodo di Interessi” di cui al presente Contratto) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Pagamento PMI-C”: indica la data che cade alla scadenza dell'undicesimo mese successivo alla relativa Data di Erogazione PMI-C (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale ed interessi di ciascun Finanziamento Tranche PMI-C.

“Data di Pagamento PMI-I”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale del Finanziamento Tranche A e/o di ciascun Finanziamento Tranche B.

“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2012 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rimborso Anticipato PMI-I”: indica la Data di Pagamento Interessi PMI-I a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la relativa Data di Erogazione, a decorrere dalla quale la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, del Finanziamento Tranche A e/o di ciascun Finanziamento Tranche B.

“Data di Scadenza Finale”: indica:

- (i) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti Tranche PMI-C, la relativa Data di Pagamento PMI-C; e
- (ii) con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento Tranche A e/o di ciascun Finanziamento Tranche B la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette) ovvero 10 (dieci) anni ovvero - con riferimento ai Finanziamenti finalizzati alla concessione di Finanziamenti PMI a Imprese aventi sede operativa nei Territori Sisma 2012 - 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo (ferma restando la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 6.1 (j) della Convenzione). Resta inteso che, a scelta della Parte Finanziata espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo, ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche A e/o di ciascun Finanziamento Tranche B richiesta nella relativa Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale diversa rispetto agli altri importi del Finanziamento richiesti con la medesima Richiesta di Utilizzo.

Tale data costituirà l'ultima Data di Pagamento PMI-I e l'ultima Data di Pagamento Interessi PMI-I in relazione alla relativa Erogazione.

“D.lgs 231/2001”: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato e integrato.

“Erogazione”: indica, a seconda dei casi

- (i) ciascun importo richiesto, ai sensi di una Richiesta di Utilizzo, da; e/o
- (ii) ciascun importo erogato a;

la Parte Finanziata, a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato, o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi il tasso percentuale in ragione d'anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l'euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la **“Durata Standard”**), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

“Evento di Decadenza”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 (*“Decadenza dal beneficio del termine”*) del presente Contratto.

“Evento di Recesso”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 (*“Recesso”*) del presente Contratto.

“Evento di Risoluzione”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 (*“Risoluzione”*) del presente Contratto.

“Evento Rilevante”: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

“Fattori di Sconto”: indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di *bootstrapping* alla curva dei tassi depositi-swap rilevata sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento Interessi PMI-I prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.

“Finanziamento”: indica, collettivamente, il Finanziamento Tranche A e/o ciascun Finanziamento Tranche B e/o ciascun Finanziamento Tranche PMI-C.

“Finanziamento Tranche A”: ha il significato di cui all'articolo 2.1 del presente Contratto.

“Finanziamento Tranche B”: ha il significato di cui all’articolo 2.2 del presente Contratto.

“Finanziamento Tranche PMI-C”: ha il significato di cui all’articolo 2.2 del presente Contratto.

“Finanziamento/i PMI”: indica i finanziamenti che saranno concessi alle PMI dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, mediante la provvista derivante dal Finanziamento Tranche A e/o da ciascun Finanziamento Tranche B, come disciplinati dall’articolo 7 della Convenzione.

“Finanziamento Ponderazione Zero”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento (diverso da un Finanziamento Tranche PMI-C) a fronte del quale la Parte Finanziata si è impegnata, ai sensi del presente Contratto, a cedere in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

“Finanziamento Senza Ponderazione Zero”: indica l’importo in linea capitale di ciascun Finanziamento (diverso da un Finanziamento Tranche PMI-C) diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero.

“Garanzia”: indica la garanzia a prima domanda, il cui testo è allegato alla Convenzione quale Allegato 2, Parte I e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione, rilasciata in favore della Parte Finanziatrice da ICCREA Banca S.p.A., contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, a garanzia di tutte le obbligazioni pecuniarie della Parte Finanziata derivanti da e/o connesse al presente Contratto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3.1 della Convenzione.

“Garanzia Aggiuntiva”: indica ciascuna garanzia a prima domanda, il cui testo è allegato alla Convenzione quale Allegato 2, Parte III e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione, che potrà essere rilasciata in favore della Parte Finanziatrice da ICCREA Banca S.p.A., contestualmente all’invio di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, a garanzia di tutte le obbligazioni pecuniarie della Parte Finanziata derivanti da e/o connesse al relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3.1 della Convenzione.

“Giorno di Quotazione Euribor”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno *TARGET* precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

“Giorno di Quotazione TFE”: indica il secondo Giorno target precedente la relativa Data di Erogazione.

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno *TARGET* nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.

“ICCREA”: indica _____ [da completare a seconda che il Contratto sia stipulato per il tramite di ICCREA Banca S.p.A. ovvero di altra banca appartenente al Gruppo Bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A.] come identificata in epigrafe al presente Contratto.

“Importo Totale Tranche A”: indica l’ammontare di Euro _____, [da determinarsi in un ammontare massimo pari al relativo “Plafond Individuale” come definito nella, e determinato ai sensi della, Convenzione].

“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.

“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l’Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cassaddpp.it) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

“Margine TFE”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cassaddpp.it) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

“Parte Finanziata”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

“Parte Finanziatrice”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

“Periodo di Disponibilità”: indica, a seconda dei casi:

- (i) per quanto riguarda le Erogazioni del Finanziamento Tranche A, il periodo compreso tra il 1 Aprile 2012 (incluso) e il 31 dicembre 2013 (escluso); ovvero
- (ii) per quanto riguarda le Erogazioni dei Finanziamenti Tranche B e/o dei Finanziamenti Tranche PMI-C, il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul Plafond Tranche B e/o sul Plafond PMI-C diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della Convenzione fino ad esaurimento degli stessi (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 6.1 (m) della Convenzione);

durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le Erogazioni.

“Periodo di Interessi PMI-C”: indica ciascun periodo di interessi decorrente dalla relativa Data di Erogazione PMI-C ed avente durata corrispondente a quella del parametro Euribor applicabile ai Finanziamenti erogati a valere sul Plafond PMI-C e pubblicata da CDP sul proprio sito internet entro il 22 marzo 2012 (primo estremo escluso, secondo estremo incluso).

“Periodo di Interessi PMI-I”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e/o dei Finanziamenti Tranche B effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e
- (ii) per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e/o dei Finanziamenti Tranche B effettuate nei mesi di aprile, maggio giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).

“Periodo di Stipula Integrativo”: indica il periodo compreso tra la data in cui si verificheranno le condizioni sospensive per la stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi ai sensi del successivo Articolo 3.3 e la data in cui risulteranno esaurite le risorse di cui al Plafond Tranche B ovvero, a seconda dei casi, del Plafond PMI-C, in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratti di Finanziamento Integrativo ai sensi del successivo Articolo 2.3, secondo il testo di cui all'Allegato (3) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell'Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi PMI-I successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell'Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

“Plafond PMI-I”: indica la porzione del Plafond Quarta Convenzione per un ammontare complessivo pari ad Euro 8.000.000.000,00 (ottomiliardi/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi dell'articolo 2.5 della Convenzione, messo a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della Convenzione.

“Plafond PMI-C”: indica la porzione del Plafond Quarta Convenzione per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi dell'articolo 2.5 della Convenzione, messo a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della Convenzione.

“Plafond Quarta Convenzione”: indica un importo complessivo pari ad Euro 10.000.000.000,00 (diecimiliardi/00), complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Convenzione.

“Plafond Tranche A”: indica una porzione del Plafond PMI-I di importo pari ad euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi/00), ovvero il diverso importo determinato da CDP ai sensi dell'articolo 2.8 della Convenzione.

“Plafond Tranche B”: indica una porzione del Plafond PMI-I di importo pari ad euro 5.000.000.000,00

(cinquemiliardi/00), ovvero il diverso importo determinato da CDP ai sensi dell'articolo 2.8 della Convenzione.

“PMI”: indica le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

“Pre-ammortamento Breve”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B, il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei paragrafi (i) e (ii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.

“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B, il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del paragrafo (iii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.

“Prima Convenzione”: indica la Convenzione sottoscritta tra CDP ed ABI in data 28 maggio 2009.

“Prima Data di Pagamento”: indica, a seconda dei casi:

- (i) con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento Tranche A e/o dei Finanziamenti Tranche B aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi PMI-I della relativa Erogazione;
- (ii) con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento Tranche A e/o dei Finanziamenti Tranche B aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette) o 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-Ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi PMI-I della relativa Erogazione; ovvero
- (iii) con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento Tranche A e/o dei Finanziamenti Tranche B aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette) o 10 (dieci) o 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi) e con Pre-Ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi PMI-I della relativa Erogazione;

fermo restando che:

- (i) la Data di Scadenza Finale e la Prima Data di Pagamento dovranno essere indicate dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo; e
- (ii) a scelta della Parte Finanziata espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo, ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche A e/o dei Finanziamenti Tranche B richiesta nella relativa Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale e una Prima Data di Pagamento diverse (per chiarezza si precisa che a ciascuna Erogazione avente una determinata Data di Scadenza Finale potrà applicarsi una sola Prima Data di Pagamento) rispetto alle altre Erogazioni richieste con la medesima Richiesta di Utilizzo.

“Procedure Concorsuali”: indica (i) la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Parte Finanziata; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).

“Pubblica Amministrazione”: indica ciascuna pubblica amministrazione come identificata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 (come successivamente modificata, integrata e/o sostituita) che possa procedere alla certificazione dei crediti ai sensi del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 (convertito con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2) e della relativa normativa di attuazione – come di volta in volta integrati, modificati e/o sostituiti.

“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata;

laddove:

- **“Esposizione Complessiva”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni alla Parte Finanziata.
- **“Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata”** indica, alla relativa data, il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva Consolidata; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato;

laddove:

- **“Esposizione Complessiva Consolidata”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata.
- **“Patrimonio di Vigilanza Consolidato”** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

“Richiesta di Finanziamento”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Richiesta di Utilizzo”: indica, a seconda dei casi, una Richiesta di Utilizzo Tranche A e/o una Richiesta di Utilizzo Tranche B e/o una Richiesta di Utilizzo PMI-C.

“Richiesta di Utilizzo Tranche A”: indica la richiesta di una o più Erogazioni del Finanziamento Tranche A, inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all'Allegato (1), Parte I (*Richiesta di Utilizzo Tranche A*) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

“Richiesta di Utilizzo Tranche B”: indica la richiesta di una o più Erogazioni di un Finanziamento Tranche B, inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo nel testo di cui all'Allegato (1), Parte II (*Richiesta di Utilizzo Tranche B*) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

“Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C”: indica la richiesta di una Erogazione di un Finanziamento Tranche PMI-C, inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo nel testo di cui all'Allegato (1), Parte III (*Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C*) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

“**Seconda Convenzione**”: indica la Convenzione sottoscritta tra CDP ed ABI in data 17 febbraio 2010.

“**Tasso di Interesse**”: indica il tasso applicabile ai sensi del successivo Articolo 5.1 maggiorato del Margine.

“**Tasso Finanziariamente Equivalente**” o “**TFE**”: indica quel tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l'equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell'importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati dall'Agente di Calcolo utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters.

“**Territori Sisma 2012**”: indica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

“**Terza Convenzione**”: indica la Convenzione sottoscritta tra CDP ed ABI in data 17 dicembre 2010.

1.3 Riferimenti

(i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a:

“**Parte Finanziata**” e “**Parte Finanziatrice**” sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;

“**Allegato**” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

“**Paragrafo**” e/o “**Articolo**” sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o Articolo del presente Contratto;

“**autorità**” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un Ente;

“**autorizzazione**” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all'ottenimento di “**autorizzazione**” deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;

“**debito**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“**imposta**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l'IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“**mese**” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del Codice Civile;

“**persistente**” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

(ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all'IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.

(iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l'altro genere, l'uso di parole al singolare includerà

anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- (i) Allegato 1, Parte I (*Richiesta di Utilizzo Tranche A*);
- (ii) Allegato 1, Parte II (*Richiesta di Utilizzo Tranche B*);
- (iii) Allegato 1, Parte III (*Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C*);
- (iv) Allegato 2 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*);
- (v) Allegato 3, Parte I (*proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B*);
- (vi) Allegato 3, Parte II (*proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C*);

Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione.

ARTICOLO 2

I FINANZIAMENTI

2.1 Finanziamento Tranche A

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall'Articolo 3.1 ("*Condizioni Sospensive all'Erogazione del Finanziamento Tranche A*") del presente Contratto, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un finanziamento a medio/lungo termine per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____, [indicare un ammontare massimo non superiore all'Importo Totale Tranche A] (il "**Finanziamento Tranche A**") da erogarsi in una o più soluzioni (purché coincidenti con una Data di Erogazione), secondo i termini e le condizioni previste nel presente Contratto.

2.2 Finanziamenti Tranche B e Finanziamenti Tranche PMI-C

2.2.1 Alle condizioni previste dal presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata uno o più Finanziamenti a valere sul Plafond Tranche B (ciascuno il "**Finanziamento Tranche B**") e/o uno o più finanziamenti a valere sul Plafond PMI-C (ciascuno il "**Finanziamento Tranche PMI-C**").

2.2.2 Il presente Contratto di Finanziamento regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritto ai sensi dello stesso.

2.3 Contratti di Finanziamento Integrativo

2.3.1 Al fine di poter richiedere un Finanziamento Tranche B e/o un Finanziamento Tranche PMI-C, alle condizioni previste nel presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere un Contratto di Finanziamento Integrativo,

2.3.2 La sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo avverrà per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato (e solo con riferimento al Contratto di Finanziamento Integrativo anticipato via telefax) trasmesso a CDP in un giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula Integrativo e che cada almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Erogazione prescelta per l'Erogazione del relativo Finanziamento, contenente, tra l'altro, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all'Allegato (3) completo in tutte le sue parti, unitamente, se del caso, alla relativa Garanzia Aggiuntiva.

2.3.3 Con il medesimo plico raccomandato di cui al precedente Articolo 2.3.2 dovrà, altresì, essere inviata a CDP la seguente documentazione:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente della Parte Finanziata, la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
2. documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo della Parte Finanziata (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
3. certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo;
4. documentazione attestante i poteri e la capacità di sottoscrivere la Garanzia Aggiuntiva ed il certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data di rilascio della Garanzia Aggiuntiva relativi a ciascun eventuale garante della Parte Finanziata;
5. dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale;
6. la documentazione richiesta ai sensi dell'Articolo 23 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo il testo di cui all'allegato 6 alla Convenzione,
7. l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP;
8. copia del mandato con rappresentanza sottoscritto tra la Parte Finanziata ed ICCREA in data / / , in forza del quale quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza della Parte Finanziata in relazione al presente Contratto ed al Contratto di Finanziamento Integrativo ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.7 e 3.8 della Convenzione.

Resta inteso che qualora la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo), tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione rilasciata nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

2.3.4 Decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte di CDP della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale CDP potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale proposta per l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, ovvero, in considerazione della normativa comunitaria vigente in materia di concentrazione dei rischi, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso e gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e CDP avrà l'obbligo di mantenerli a disposizione e di riservarli a favore della Parte Finanziata fino alla relativa Data di Erogazione. Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra CDP dia corso alle Erogazioni richieste.

2.3.5 Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, degli importi messi a disposizione della Parte Finanziata ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo alla relativa Data di Erogazione, a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutte le Banche.

2.4 Scopo

2.4.1 Il Finanziamento Tranche A e ciascun Finanziamento Tranche B concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere Finanziamenti PMI (anche nella forma di leasing finanziari), esclusivamente al fine di:

- (i) finanziare iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; ovvero

- (ii) finanziare iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI, per i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni ovvero 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

Resta in ogni caso inteso che la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 15 (quindici) anni dopo la relativa Data di Erogazione può essere utilizzata esclusivamente per erogare Finanziamenti PMI a PMI che abbiano sede operativa nei Territori Sisma 2012.

Restano in ogni caso escluse le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi che non potranno essere oggetto di Finanziamenti PMI.

- 2.4.2 Ciascun Finanziamento Tranche PMI-C concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente per effettuare Acquisti Crediti PA aventi ad oggetto Crediti PA acquistati dalla Parte Finanziata in data successiva alla sottoscrizione del presente Contratto ovvero anche antecedentemente a tale data, purché, in tal caso (i) i Crediti PA siano stati acquistati a far data dal 1° ottobre 2011; e (ii) il relativo Finanziamento Tranche PMI-C sia stato erogato da CDP entro il 5 settembre 2012 (incluso).
- 2.4.3 La Parte Finanziata dovrà utilizzare ciascun Finanziamento secondo quanto previsto ai precedenti Articoli 2.4.1 e 2.4.2 e la Parte Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l'utilizzazione degli importi dei Finanziamenti.
- 2.4.4 I termini e le condizioni dei Finanziamenti PMI e degli Acquisti Crediti PA verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
- 2.4.5 La Parte Finanziata, al fine di effettuare gli Acquisti Crediti PA, potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso altri intermediari del proprio gruppo.
- 2.4.6 Successivamente alla sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi della Convenzione, la Parte Finanziata, al fine di erogare i Finanziamenti PMI, potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti.
- 2.4.7 Resta inteso che nei casi di cui ai precedenti Articoli 2.4.5 e 2.4.6, gli obblighi di cui al presente Contratto e al Contratto di Cessione di Crediti graveranno esclusivamente sulla Parte Finanziata e che eventuali inadempimenti da parte degli intermediari di cui quest'ultima abbia deciso di avvalersi ai sensi del precedente Articolo 2.4.5, ivi inclusi eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti agli obblighi dalle medesime assunti nei confronti di CDP ai sensi dei relativi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, non potranno in alcun modo essere opposti a CDP ivi incluso al fine di evitare o limitare l'imputabilità al Contraente di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che, alla Data di Firma del presente Contratto, la Parte Finanziatrice ha ricevuto:

- (i) tutta la documentazione di cui all'Articolo 3.3. della Convenzione (ovvero l'attestazione sostitutiva di cui all'Articolo 3.3, ultimo capoverso, della Convenzione); e
- (ii) la proposta di Contratto di Cessione di Crediti.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta tale documentazione (ivi inclusa la

proposta di Contratto di Cessione di Crediti) unitamente alla proposta di Contratto costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della proposta di Contratto.

3.2 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche A

L'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione del Finanziamento Tranche A è, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive, entro i termini ivi indicati:

- (i) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della Richiesta di Utilizzo Tranche A, sottoscritta da un soggetto autorizzato da ICCREA in nome e per conto della Parte Finanziata ai sensi dell'Articolo 3.7 della Convenzione (come indicato in conformità a quanto previsto dall' Articolo 3.3. della Convenzione), inviata da quest'ultima a mezzo fax, con un preavviso di 6 (sei) Giorni Lavorativi rispetto alla Data di Erogazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato (1), Parte I, e contenente, tra l'altro, le informazioni di cui al successivo articolo 4.1.1 (i) (a) (*Richiesta di Utilizzo Tranche A*);
- (ii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata attestante che alla data della relativa Richiesta di Utilizzo Tranche A e alla relativa Data di Erogazione, ivi indicata, (a) le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 ("*Dichiarazioni e Garanzie*") del presente Contratto sono e saranno veritiere, corrette e complete e (b) a dette date non si è verificato alcun Evento Rilevante e che per effetto dell'erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
- (iii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di un certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la relativa Data di Erogazione;
- (iv) la verifica da parte di CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale del Finanziamento Tranche A e dei Finanziamenti Tranche B erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti PMI e (ove ne ricorrano le condizioni di cui al Contratto di Cessione di Crediti) dei Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia a CDP dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale del Finanziamento Tranche A e dei Finanziamenti Tranche B erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati.
- (v) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%;
- (vi) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (vii) l'assenza di Eventi di Rilevanti e, tra l'altro, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e dalle Banche Cedenti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e
- (viii) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto.

3.3 Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo

L'obbligazione della Parte Finanziatrice di accettare ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel corso del Periodo di Stipula Integrativo, è subordinata, tra l'altro, al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) la ricezione da parte di CDP della documentazione di cui ai precedenti Articoli 2.3.2 e 2.3.3 che sia in forma e sostanza soddisfacente per la medesima;
- (ii) il Finanziamento richiesto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo non ecceda il limite di utilizzo mensile della Parte Finanziata pari, rispettivamente ad Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamiloni/00) per i Finanziamenti Tranche B ed Euro 100.000.000,00 (centomiloni/00) per i Finanziamenti Tranche PMI-C;

- (iii) qualora la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B sia inviata a CDP nel corso del Periodo di Disponibilità del Finanziamento Tranche A, la Parte Finanziata abbia integralmente utilizzato il Finanziamento Tranche A;
- (iv) qualora la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B sia inviata a CDP successivamente alla scadenza del Periodo di Disponibilità del Finanziamento Tranche A, la Parte Finanziata abbia utilizzato, anche in parte, provvista CDP ai sensi della Prima Convenzione e/o della Seconda Convenzione e/o della Terza Convenzione e/o della Convenzione;
- (v) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato);
- (vi) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%;
- (vii) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (viii) l'assenza di Eventi Rilevanti e, tra l'altro, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e dalle Banche Cedenti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e
- (ix) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto.

3.4 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti Tranche B e dei Finanziamenti Tranche PMI-C

Ferma restando la facoltà della Parte Finanziatrice di introdurre ulteriori condizioni ai sensi dell'articolo 6.1 (d) della Convenzione, l'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti Tranche B e/o dei Finanziamenti Tranche PMI-C è, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive, entro i termini ivi indicati:

- (i) la Parte Finanziata non abbia rifiutato la proposta del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del precedente Articolo 2.3.4;
- (ii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa Richiesta di Utilizzo Tranche B e/o Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C sottoscritta da un soggetto autorizzato da ICCREA in nome e per conto della Parte Finanziata ai sensi dell'Articolo 3.7 della Convenzione (come indicato in conformità a quanto previsto dall'Articolo 3.3. della Convenzione), inviata da quest'ultima a mezzo fax, con un preavviso di 6 (sei) Giorni Lavorativi rispetto alla Data di Erogazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato (1), Parte III, e contenente, tra l'altro, le informazioni di cui al successivo articolo 4.1.1 (i) (b) (*Richiesta di Utilizzo Tranche B*) e/o 4.1.1 (i) (c) (*Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C*);
- (iii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata attestante che alla data della relativa Richiesta di Utilizzo Tranche B e/o Richiesta di Utilizzo PMI-C e alla relativa Data di Erogazione ivi indicata, (a) le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 (*"Dichiarazioni e Garanzie"*) del presente Contratto sono e saranno *veritiere, corrette e complete* e (b) a dette date non si è verificato alcun Evento Rilevante e che per effetto dell'erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
- (iv) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di un certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la relativa Data di Erogazione;
- (v) l'assenza di Eventi Rilevanti e, tra l'altro, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e da ciascuna Banca Cedente ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;

- (vi) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
- (vii) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato);
- (viii) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%;
- (ix) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (x) con riferimento alle Erogazioni di ciascun Finanziamento Tranche B, evidenza, soddisfacente per CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale del Finanziamento Tranche A e dei Finanziamenti Tranche B erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti PMI e (ove ne ricorrano le condizioni di cui al Contratto di Cessione di Crediti) dei Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia a CDP dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale del Finanziamento Tranche A e dei Finanziamenti Tranche B erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati; e
- (xi) con riferimento alle Erogazioni di ciascun Finanziamento Tranche PMI-C, evidenza, soddisfacente per CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Tranche PMI-C erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale delle operazioni di Acquisto Crediti PA perfezionate dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti Tranche PMI-C erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati.

3.5 Rinuncia alle condizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 ("*Condizioni Sospensive*") non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell'esclusivo interesse della Parte Finanziatrice la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.

3.6 Mancata erogazione

Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti (i) per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una Richiesta di Utilizzo entro la scadenza del relativo Periodo di Disponibilità, ovvero (ii) per il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nel presente Articolo 3 secondo i termini previsti, ovvero (iii) per l'inadempimento della Parte Finanziata, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

4.1 Utilizzo dei Finanziamenti

- 4.1.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3.2 ("*Condizioni Sospensive a ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche A*") e/o nell'Articolo 3.4 (Condizioni Sospensive a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti Tranche B e dei Finanziamenti Tranche PMI-C) del presente Contratto, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione a valere sui Finanziamenti, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella Richiesta di Utilizzo nel Periodo di Disponibilità applicabile, per valuta alla Data di Erogazione, se:

- (a) con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti Tranche A:
- entro 6 (sei) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice abbia ricevuto dalla Parte Finanziata, a mezzo fax, la Richiesta di Utilizzo Tranche A nella forma di cui all'Allegato (1), Parte I (*Richiesta di Utilizzo Tranche A*). La Richiesta di Utilizzo Tranche A, che si intenderà irrevocabile, dovrà:
 - (i) specificare la relativa Data di Erogazione, che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della Richiesta di Utilizzo Tranche A;
 - (ii) indicare l'importo a valere sul Finanziamento Tranche A di cui si richiede l'Erogazione che non potrà, in alcun caso, essere superiore all'Importo Totale Tranche A (al netto di eventuali erogazioni già effettuate a valere sul Finanziamento Tranche A ai sensi del presente Contratto);
 - (iii) indicare, a scelta della Parte Finanziata, per ciascuna Erogazione richiesta con la relativa Richiesta di Utilizzo, le relative Prime Date di Pagamento (che dovranno essere le medesime per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale) e le Date di Scadenza Finale;
 - (iv) indicare, per ciascuna Erogazione, se si tratti di una Erogazione regolata dall'Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente; e
 - (v) indicare, per ciascuna Erogazione, se si tratti di una Erogazione a valere su un Finanziamento Ponderazione Zero ovvero su un Finanziamento Senza Ponderazione Zero;
- (b) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti Tranche B e/o dei Finanziamenti Tranche PMI-C:
- la Parte Finanziata abbia inviato la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo almeno 30 Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione e siano disponibili i relativi fondi, secondo quanto previsto all'articolo 6.1 (e) della Convenzione;
 - la Parte Finanziatrice abbia ricevuto, entro 6 (sei) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione, dalla Parte Finanziata, a mezzo fax, la Richiesta di Utilizzo Tranche B nella forma di cui all'Allegato (1), Parte II (*Richiesta di Utilizzo Tranche B*) e/o la Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C nella forma di cui all'Allegato (1), Parte III (*Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C*). La Richiesta di Utilizzo Tranche B e/o la Richiesta di Utilizzo PMI-C, che si intenderà irrevocabile, dovrà:
 - (i) specificare la relativa Data di Erogazione, che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della relativa Richiesta di Utilizzo;
 - (ii) indicare l'importo a valere sul relativo Finanziamento Tranche B e/o Finanziamento Tranche PMI-C di cui si richiede l'erogazione;
 - (iii) con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche B, indicare, a scelta della Parte Finanziata, per ciascuna Erogazione richiesta con la relativa Richiesta di Utilizzo Tranche B, le relative Prime Date di Pagamento (che dovranno essere le medesime per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale) e le Date di Scadenza Finale;
 - (iv) con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche B, indicare se si tratti di una Erogazione regolata dall'Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente; e
 - (v) con riferimento a ciascuna Erogazione del Finanziamento Tranche B, indicare se si tratti di una Erogazione a valere su un Finanziamento Ponderazione Zero ovvero su un Finanziamento Senza Ponderazione Zero.

4.1.2 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2.8, a fronte della ricezione di ciascuna Richiesta di

Utilizzo nei termini che precedono e subordinatamente al verificarsi (i) delle applicabili condizioni sospensive di cui all'Articolo 3 ("*Condizioni Sospensive*") del presente Contratto e (ii) delle condizioni di cui al precedente Articolo 4.1.1 del presente Contratto, alla relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice effettuerà le Erogazioni richieste, con pari valuta, secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che l'accredito integrale dell'importo richiesto secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.

4.2 Mancato utilizzo dei Finanziamenti

4.2.1 Con riferimento al Finanziamento Tranche A, gli importi per i quali non sia stata avanzata la relativa Richiesta di Utilizzo Tranche A entro la scadenza del Periodo di Disponibilità si intenderanno revocati e non saranno più utilizzabili da parte della Parte Finanziata, venendo meno ogni obbligazione e responsabilità della Parte Finanziatrice al riguardo.

4.2.2 Con riferimento a ciascun Finanziamento Tranche B e/o Finanziamento Tranche PMI-C, gli importi oggetto del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che non siano stati erogati alla relativa Data di Erogazione prevista nel Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderanno revocati alla Parte Finanziata e saranno nuovamente disponibili per tutte le Banche (ivi inclusa la Parte Finanziata) ai termini e alle condizioni previste dalla Convenzione, venendo meno ogni obbligazione e responsabilità della Parte Finanziatrice al riguardo.

ARTICOLO 5

INTERESSI

5.1 Tasso di Interesse

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento;
- all' Euribor avente la durata determinata da CDP e pubblicata sul proprio sito internet entro il 22 marzo 2012 per le Erogazioni di Finanziamenti concessi a valere sul Plafond PMI-C;

in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ed ABI pubblicherà a sua volta tale Margine determinato e comunicato da CDP sul proprio sito internet entro tale termine.

Con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B, qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata, come pubblicato sul sito internet dell'Agente di Calcolo. Resta inoltre inteso che, fermo restando che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa), con riferimento alle Erogazioni del Finanziamento Tranche A e/o del Finanziamento Tranche B saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice interessi in regime di pre-ammortamento calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente fino alla relativa Prima Data di Pagamento (esclusa).

Con riferimento alle Erogazioni di ciascun Finanziamento Tranche PMI-C, qualora il relativo Periodo di Interessi non abbia durata corrispondente a quella del parametro Euribor applicabile, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata. A scopo di chiarezza, si precisa che gli interessi inizieranno a maturare dalla Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti a CDP in un'unica soluzione, unitamente al rimborso degli importi in linea capitale, alla relativa Data di Pagamento PMI-C (inclusa).

5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 ("*Interessi*") dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("*Disposizioni in materia di usura*"), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito.

5.3 Pagamento degli interessi

La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati in relazione a ciascun Periodo di Interessi a ciascuna Data di Pagamento Interessi PMI-I e con pari valuta.

5.4 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall'Agente di Calcolo per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta).

5.5 Interessi di mora

In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, in relazione a ciascun Finanziamento oggetto di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Riferimento, rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Su detti interessi (convenzionali e/o di mora) non è consentita la capitalizzazione periodica.

ARTICOLO 6

OBBLIGO DI RIMBORSO

6.1 Rimborso in generale

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione a valere sul Finanziamento Tranche A e/o sui Finanziamenti Tranche B entro la relativa Data di Scadenza Finale, secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale, con scadenza in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa), data in cui l'Erogazione dovrà essere interamente rimborsata.

La Parte Finanziata si obbliga, altresì, a rimborsare ciascuna Erogazione a valere sui Finanziamenti Tranche PMI-C in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza Finale.

Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 ("*Rimborso in generale*") non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.8 della Convenzione.

6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo

6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 25 Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (2) (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, rimborsare parzialmente o totalmente il Finanziamento Tranche A e/o ciascun Finanziamento Tranche B a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato e solo in coincidenza con una Data di Pagamento Interessi

PMI-I, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo.

- 6.2.2 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 (*"Rimborso Anticipato Facoltativo"*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata, fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.8 della Convenzione.

6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio

- 6.3.1 con riferimento al Finanziamento Tranche A e a ciascun Finanziamento Tranche B, a partire dal 31 dicembre 2012, qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 del presente Contratto, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione:

- (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;

la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento PMI-I un importo dei relativi Finanziamenti Ponderazione Zero e/o Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), pari, a seconda dei casi:

- (i) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (ii) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero e/o dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze.

- 6.3.2 Laddove l'importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente paragrafo 6.3.1 sia superiore al 20% dell'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato del Finanziamento Tranche A e dei Finanziamenti Tranche B concessi alla Parte Finanziata, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio.

- 6.3.3 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 (*"Rimborso Anticipato Obbligatorio"*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.8 della Convenzione.

6.4 Imputazione dei pagamenti

- 6.4.1 Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo e/o della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, se dovute;
- (iii) **in terzo luogo**, al pagamento degli interessi di mora maturati sul Finanziamento Tranche A e, successivamente, al pagamento degli interessi di mora maturati sui Finanziamenti Tranche B prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data sul finanziamento Tranche A e successivamente sui

Finanziamenti Tranche B a partire dal Finanziamento Tranche B erogato per primo; e

- (iv) **in quarto luogo**, al rimborso in linea capitale del Finanziamento Tranche A e, successivamente dei Finanziamenti Tranche B, a partire dal Finanziamento Tranche B erogato per primo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale di detti Finanziamenti.

ARTICOLO 7

IMPOSTE E TASSE

7.1 Imposte e tasse

Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:

- (a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo ("**Importo Aggiuntivo**") affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- (c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- (d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

7.3 Credito di imposta

Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 ("*Pagamenti al lordo di imposte e tasse*") che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.

7.4.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*"Imposte e tasse"*);

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 8

DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (*"Dichiarazioni e Garanzie"*). La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dal Articolo 8.2 (*"Effettività delle dichiarazioni e garanzie"*) del presente Contratto.

8.1 Dichiarazioni e garanzie generali

8.1.1 Costituzione e capacità

- (a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle Leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.

8.1.2 Consensi ed approvazioni

La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile.

8.1.3 Obbligazioni

Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.

8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
- (b) l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali

La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale.

8.1.6 Evento Rilevante

Nessun Evento Rilevante si è verificato o è persistente.

8.1.7 D.lgs 231/2001

La Parte Finanziata dichiara:

- (a) che non vi sono procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001;
- (b) di non aver riportato condanne passate in giudicato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; e
- (c) che non le sono state applicate misure interdittive, anche di tipo cautelativo, previste dal D.Lgs. 231/2001.

8.1.8 Codice Etico della Parte Finanziatrice

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il "**Codice Etico**") disponibile sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.

8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione, della Richiesta di Finanziamento (come definita nella Convenzione) e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.

La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.

8.1.10 Assenza di inadempimenti

La Parte Finanziata non è inadempiente a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).

8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 ("**Dichiarazioni e Garanzie**") avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:

- a ciascuna Richiesta di Utilizzo Tranche A e/o Richiesta di Utilizzo Tranche B e/o Richiesta di Utilizzo PMI-C;
- a ciascuna Data di Erogazione;
- il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi;
- a ciascuna data di invio a CDP di una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;

sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9 (“*Obblighi di Informazione*”), rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

9.1 Rendicontazione

- (i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 30 giugno 2012, fornirà alla Parte Finanziatrice, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti PMI e/o ai Crediti Ulteriori PMI dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest'ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch'esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale e marcatura temporale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata.

Tali informazioni devono, tra l'altro: (a) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, gli elementi essenziali dei Finanziamenti PMI concessi e dei Crediti PA acquistati mediante la provvista derivante dal presente Finanziamento sino a tale data; (b) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento PMI e Acquisto Crediti PA; e (c) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione gli elementi essenziali dei Crediti PMI e/o Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice ai sensi dei Contratti di Cessione dei Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni

- (ii) Ai fini di cui all'Articolo 3.2 (xiii) della Convenzione, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2012, la Parte Finanziata dovrà inoltre comunicare alla Parte Finanziatrice il valore del proprio Tier 1 Ratio (come definito nella Convenzione), del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno precedente. Alla luce di tale valore del Tier 1 Ratio, la Parte Finanziatrice avrà il diritto di modificare, con riguardo alle porzioni di Finanziamento ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alla data sopra indicata, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile al Finanziamento ai sensi della definizione di “Margine” di cui alla Convenzione.

Inoltre, la Parte Finanziatrice si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti della Parte Finanziata ove quest'ultima non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.

9.2 Informazioni

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata ed ogni altra informazione ragionevolmente richiesta della Parte Finanziatrice.

9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante

La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

10.1 Obblighi Generali

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nell'Articolo 10 ("*Obblighi della Parte Finanziata*") del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

10.2 Obblighi di fare

10.2.1 Status

La Parte Finanziata dovrà preservare il proprio status giuridico di Banca.

10.2.2 Osservanza della legge

La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del Contratto e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.2.3 Impegni di *compliance* e regolamentari

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti PMI e agli acquisti di Crediti PA, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei Finanziamenti PMI e dall'Acquisto di Crediti PA nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.

10.2.4 *Pari Passu*

Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.

10.2.5 Divieto di Cessione

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381

del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, – non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto e/o ad esso connessi. A scopo di chiarezza, si precisa che non potranno essere ceduti in nessun modo, totalmente e/o parzialmente, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI, salvo la cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

10.2.6 Requisiti dei Finanziamenti PMI e degli Acquisti Crediti PA

La Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con riferimento a ciascun contratto di finanziamento relativo ai Finanziamenti PMI e a ciascun contratto relativo all'acquisto di Crediti PA (fatti salvi i contratti relativi all'acquisto di Crediti PA sottoscritti a far data dal 1° ottobre 2011 e entro la data di stipula del presente Contratto di Finanziamento), a:

- (i) specificare che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e a indicarne il relativo costo e la relativa durata;
- (ii) prevedere espressamente il divieto per la Parte Finanziata e per la relativa PMI di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento PMI, ad eccezione dell'eventuale cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e
- (iii) fare sì che i Finanziamenti PMI e gli Acquisti Crediti PA effettuati utilizzando la provvista derivante dai Finanziamenti rispettino quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione, in relazione al relativo scopo e durata minima.

La Parte Finanziata si impegna a ripetere l'informazione circa la provenienza della provvista di cui al punto (i), finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i Finanziamenti PMI in essere.

Resta inteso che le condizioni finali applicate alle PMI dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile dalla Parte Finanziatrice senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti PMI e all'acquisto dei Crediti PA.

Infine, la Parte Finanziata si impegna a dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web e garantire peraltro l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutte le PMI su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione. La Parte Finanziata terrà a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la "richiesta di Finanziamento PMI" ovvero la "richiesta di acquisto Crediti PA", il cui modello sarà concordato tra le Parti con indicazione del relativo esito d'istruttoria.

CDP si riserva, al fine di favorire il diffuso utilizzo delle risorse, di offrire alle PMI servizi di attivazione preliminare via web, anche su una piattaforma CDP, della richiesta di Finanziamento PMI e/o di Acquisto Crediti PA. Tale facoltà potrà essere estesa anche ad altre fasi del processo, attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnologica con il sistema bancario.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo 10.2.6 dovranno essere adempiuti da qualsiasi finanziatore facente parte del gruppo bancario italiano della Parte Finanziata (da quest'ultima finanziato mediante la provvista derivante dal Finanziamento) che concederà Finanziamenti PMI.

10.2.7 Codice Etico

La Parte Finanziata si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e

- (c) i collaboratori su base continuativa della Parte Finanziatrice,
a violare i principi specificati nel Codice Etico della Parte Finanziatrice.

10.2.8 Cessione di crediti in garanzia

Al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia a CDP i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Cessione dei Crediti.

10.2.9 Finanziamenti Ponderazione Zero

Per ciascuna Erogazione di un Finanziamento Ponderazione Zero la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero di importo nominale corrispondente ed a far sì che l'importo nominale in linea capitale delle Erogazioni di Finanziamenti Ponderazione Zero non rimborsate sia sempre corrispondente all'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e non rimborsati, fermi restando gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio di cui all'Articolo 6.3.

10.2.10 Trattamento dei dati personali

La Parte Finanziata provvederà ad acquisire da ciascuna PMI e da ciascun Garante il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Parte Finanziatrice ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 mediante sottoscrizione del modulo di cui all'allegato 6 alla Convenzione.

ARTICOLO 11

EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del Codice Civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 ("*Restituzione del Finanziamento*"):

- (a) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente versi in stato di insolvenza;
- (b) l'assoggettamento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente ad una Procedura Concorsuale;
- (c) l'inadempimento delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e
- (d) il venir meno, per qualsiasi ragione, di una o più cessioni di crediti di cui al Contratto di Cessione di Crediti e/o al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 ("*Decadenza dal beneficio del termine*") attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 (*"Efficacia della decadenza"*) del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della Risoluzione"*), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1454 e/o 1456 del Codice Civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (*"Efficacia della Risoluzione"*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale adempimento non sia compiuto nei 10 Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
- (b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.4 (*"Scopo"*) del presente Contratto;
- (c) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti e/o nel Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi del Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi le ragioni di credito della Parte Finanziatrice secondo il ragionevole giudizio della stessa, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;
- (d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (*"D.lgs 231/2001"*) e 8.1.8 (*"Codice Etico della Parte Finanziatrice"*) e 8.1.9 (*"Correttezza ed accuratezza delle informazioni"*) del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
- (e) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (*"Obblighi di Informazione"*) e 10 (*"Obblighi della Parte Finanziata"*) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (f) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste dal presente Contratto e/o in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o nel Contratto di Cessione di Crediti e/o nel Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 10 Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (g) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di

Finanziamento Integrativo).

11.2.2 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.2.1 ("*Risoluzione*") del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della diffida della Parte Finanziatrice.

11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.2 ("*Efficacia della risoluzione*") del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato;
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno; e
- (c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 ("*Efficacia del Recesso*"), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 ("*Restituzione dei Finanziamenti*"), al verificarsi di (i) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non possa avvalersi, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 e/o 11.2.2; e (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere tale attività, le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, fermo restando che la Parte Finanziata rinuncia a qualsiasi difesa o diritto a tale riguardo.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.3.1 ("*Recesso*") mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 ("*Efficacia del Recesso*") del presente

Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto e di ciascun contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN IT27Z076020320000000029814). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo (ove applicabile), la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.

12.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

ARTICOLO 13

SPESE E COSTI

Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla Legge.

14.2 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

14.3 Termine essenziale

I termini previsti nel presente Contratto ed in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.

14.4 Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.

14.5 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

14.6 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

14.7 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato della quale venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative alla Parte Finanziata che la Parte Finanziatrice considerino necessarie. La Parte Finanziatrice si asterrà da utilizzare le informazioni ricevute in connessione con il presente Contratto per svolgere attività che possano ledere gravemente gli interessi commerciali della Parte Finanziata.

14.8 Indennizzo

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, al Contratto di Cessione di Crediti e/o al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel contratto di Cessione di Crediti e/o nel contratto di Cessione

di Crediti Aggiuntivo. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o al Contratto di Finanziamento Integrativo e/o al Contratto di Cessione di Crediti e/o al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

14.9 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

14.10 Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi degli articoli 11 e 20 di tale legge (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall'altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

14.11 ICCREA

La Parte Finanziata autorizza ICCREA ad effettuare tutte le necessarie verifiche richieste ai sensi della Convenzione e del presente Contratto, anche presso la Banca d'Italia.

14.12 Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

via _____

Fax: _____

All'attenzione di _____

Per la Parte Finanziatrice:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14.13 Ruolo dell'Agente di Calcolo

Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 15

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Legge applicabile

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

15.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente accordo, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione (come definita nella Convenzione) da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione ed anticipandola via telefax. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del Codice Civile e potrà essere da voi sottoscritta entro non oltre 6 mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta. Una volta ricevuta tale Lettera di Accettazione, ci obblighiamo a darvene immediatamente conferma via telefax nella medesima data.

Distinti saluti

_____, / /

[Luogo e Data]

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- i Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*);
- ii Articolo 4 (*Utilizzo del Finanziamento*);
- iii Articolo 6.2 (*Rimborso Anticipato Facoltativo*);
- iv Articolo 7 (*Imposte e Tasse*);
- v Articolo 10.2.3 (*Impegni di compliance e regolamentari*);
- vi Articolo 10.2.8 (*Cessione di crediti in garanzia*);
- vii Articolo 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*);
- viii Articolo 11.2.1 (*Risoluzione*);
- ix Articolo 11.3.1 (*Recesso*);
- x Articolo 14.8 (*Indennizzo*);
- xi Articolo 15.2 (*Foro Competente*).

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Gestione Operativa CASE
 Via Goito, 4
 00185 Roma
 Fax numero 06.42215555 – 06.42215556

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Codice ABI: _____ Codice ABI Gruppo: _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo Tranche A:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell'articolo 4.1 del Contratto di Finanziamento. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo Tranche A

Data Erogazione: _____

Importo totale delle Erogazioni richieste (Sez. 1 + Sez. 2): € _____
 così suddiviso:

Sezione 1					Sezione 2							
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero		€ ⁽²⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)	Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Ponderazione Zero		€ ⁽³⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	(5)	
Data Scadenza Finale ⁽⁶⁾	3Y				E	3Y					E	
					TFE					TFE		
	5Y				E	5Y					E	
					TFE					TFE		
	7Y				E	7Y					E	
					TFE					TFE		
	10Y				E	10Y					E	
					TFE					TFE		
	15Y				E	15Y					E	
					TFE					TFE		
	Totale Sez. 1						Totale Sez. 2					

L'erogazione verrà regolata sul conto corrente definito nelle istruzioni di pagamento espresse in sede di Richiesta di Finanziamento. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile.

Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi. Il richiedente dichiara, altresì, che, per quanto di propria competenza, si sono verificate tutte le condizioni sospensive previste nel Contratto di Finanziamento per le Erogazioni richieste con la presente.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

Per comunicazioni CDP: Tel. _____
 e-mail: _____

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ comprende il complemento degli ammontari della Sezione 2, non assistito dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

⁽³⁾ porzione di Finanziamenti Ponderazione Zero assistiti dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

⁽⁴⁾ B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.

⁽⁵⁾ E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente

⁽⁶⁾ si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Gestione Operativa CASE
 Via Goito, 4
 00185 Roma
 Fax numero 06.42215555 – 06.42215556

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Codice ABI: _____ Codice ABI Gruppo: _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo Tranche B:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell'articolo 4.1 del Contratto di Finanziamento, nonché ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo Tranche B

Data Erogazione: _____

Importo totale delle Erogazioni richieste (Sez. 1 + Sez. 2): € _____

così suddiviso:

Sezione 1					Sezione 2							
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero		€ ⁽²⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	⁽⁵⁾	Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Senza Ponderazione Zero		€ ⁽³⁾	B ⁽⁴⁾	L ⁽⁴⁾	⁽⁵⁾	
Data Scadenza Finale ⁽⁶⁾	3Y				E	3Y					E	
					TFE					TFE		
	5Y				E	5Y					E	
					TFE					TFE		
	7Y				E	7Y					E	
					TFE					TFE		
	10Y				E	10Y					E	
					TFE					TFE		
	15Y				E	15Y					E	
					TFE					TFE		
	Totale Sez. 1						Totale Sez. 2					

L'erogazione verrà regolata sul conto corrente definito nelle istruzioni di pagamento espresse in sede di Richiesta di Finanziamento. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile.

Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi. Il richiedente dichiara, altresì, che, per quanto di propria competenza, si sono verificate tutte le condizioni sospensive previste nel Contratto di Finanziamento per le Erogazioni richieste con la presente.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

Per comunicazioni CDP: Tel. _____

e-mail: _____

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ comprende il complemento degli ammontari della Sezione 2, non assistito dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

⁽³⁾ porzione di Finanziamenti Ponderazione Zero assistiti dall'intervento del Fondo Centrale di Garanzia, di SACE o di ISMEA.

⁽⁴⁾ B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.

⁽⁵⁾ E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente

⁽⁶⁾ si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Gestione Operativa Case
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax numero 06.42215555 – 06.42215556

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Codice ABI: _____ Codice ABI Gruppo: _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi dell'articolo 4.1 del Contratto di Finanziamento nonché ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo Tranche PMI-C

Data Erogazione: _____

Importo totale dell' Erogazione richiesta: € _____

L'erogazione verrà regolata sul conto corrente definito nelle istruzioni di pagamento espresse in sede di Richiesta di Finanziamento. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile.

Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi. Il richiedente dichiara, altresì, che, per quanto di propria competenza, si sono verificate tutte le condizioni sospensive previste nel Contratto di Finanziamento per l'Erogazione richiesta con la presente.

Luogo e data _____, ___/___/___

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

Per comunicazioni CDP: Tel. _____

e-mail: _____

* numero identificativo assegnato da CDP.

ALLEGATO 2 – Modello per la “**RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO**” NP-PMI
Rif. Contratto di Finanziamento e/o Contratto di Finanziamento Integrativo
POSIZIONE * _____

tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e _____

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Gestione Operativa CASE
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax numero 06.42215555 – 06.42215556

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Codice ABI: _____ Codice ABI Gruppo: _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo

Data di Rimborso Anticipato PMI-I: _____ **

Importo in linea capitale da rimborsare: € _____

Rimborso totale

Rimborso parziale

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo parziale qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

L'importo dovuto per il rimborso anticipato facoltativo richiesto sarà comunicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Finanziamento Integrativo.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

Per comunicazioni CDP: Tel. _____

e-mail: _____

* numero identificativo assegnato da CDP.

** tale data deve coincidere con una Data di Pagamento Interessi PMI-I.

ALLEGATO 3 - PARTE I

AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

SOTTOSCRITTO TRA [...] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [...]

(POSIZIONE XXXXXXX)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND TRANCHE B (PROPOSTA)

**NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO
COOPERATIVO**

[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale in _____
_____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____], qui debitamente rappresentata da _____ [da completare a seconda che il Contratto sia stipulato per il tramite di ICCREA Banca S.p.A. ovvero da altra banca appartenente al Gruppo Bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A.] con sede legale in _____
_____, capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese, _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ (di seguito, "ICCREA") in virtù del mandato con rappresentanza del ___/___/___ (la "Parte Finanziata");

e

(2)

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP" o la "Parte Finanziatrice" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"Agente di Calcolo").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE

- A In data [●] la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il "Contratto di Finanziamento"), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 ("ABI") in data 1° marzo 2012 (la "Convenzione").
- B Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2.2 e 2.3 del Contratto di Finanziamento la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice un Finanziamento Tranche B.
- C La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento di cui alla precedente Premessa B ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B.
- 1.2 Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.
- 1.3 Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B.

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO

2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall'articolo 3.4 (*“Condizioni Sospensive a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti Tranche B e dei Finanziamenti Tranche PMI-C”*) del Contratto di Finanziamento, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento Tranche B per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____ (il **“Finanziamento Integrativo”**) da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito definita), secondo i termini e le condizioni previste nel Contratto di Finanziamento.

2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento Integrativo troveranno applicazioni tutti i termini e le condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento che si intendono integralmente riprodotte nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B onde costituirne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

La Parte Finanziata dichiara di aver consegnato alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B tutta la documentazione di cui all'articolo 2.3.3 del Contratto di Finanziamento e dichiara e rappresenta, altresì, che l'eventuale documentazione di cui all'articolo 2.3.3 del Contratto di Finanziamento non consegnata alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto deve intendersi già in possesso della medesima, in quanto precedentemente trasmessa, e tutt'ora in corso di validità e non modificata.

La Parte Finanziata dichiara, altresì, di aver consegnato alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B la Garanzia Aggiuntiva [***clausola applicata solo nel caso in cui la Garanzia Aggiuntiva sia effettivamente stata rilasciata***].

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta tale documentazione unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni di cui all'articolo 3.3 (*Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo*) del Contratto di Finanziamento costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B.

La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B e alla Data di Erogazione (come di seguito definita):

- (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non è superiore al 30%; e
- (ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato non è superiore al 30% [**clausola applicata solo nel caso di Parte Finanziata appartenente a un gruppo bancario**].

Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del Finanziamento Integrativo alla Data di Erogazione (come di seguito definita), a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutte le Banche.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO INTEGRATIVO

Il Finanziamento Integrativo potrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata, in conformità a quanto previsto all'articolo 4 (*Utilizzo dei Finanziamenti*) del Contratto di Finanziamento, il [●] (la "Data di Erogazione") [**NOTA: inserire la prima Data di Erogazione utile nel rispetto del termine di 30 Giorni Lavorativi di cui all'articolo 6.1 (e) della Convenzione**].

ARTICOLO 5

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

5.1 Legge applicabile

Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

5.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte Vostra della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B, entro il quale potrete comunicare la Vostra intenzione di non accettare la presente proposta, il Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond Tranche B si intenderà concluso e gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e a nostra disposizione fino alla Data di Erogazione (come definita nella presente proposta). Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra diate corso alle Erogazioni richieste.

Distinti saluti

_____ , / /

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Luogo e Data]

ALLEGATO (3) PARTE II

AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

SOTTOSCRITTO TRA [...] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [...]

(POSIZIONE XXXXXXX)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PLAFOND PMI-C (PROPOSTA)

**NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO
COOPERATIVO**

[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale in _____
_____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____], qui debitamente rappresentata da _____ [da completare a seconda che il Contratto sia stipulato per il tramite di ICCREA Banca S.p.A. ovvero da altra banca appartenente al Gruppo Bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A.] con sede legale in _____
_____, capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese, _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ (di seguito, "ICCREA") in virtù del mandato con rappresentanza del ___/___/___ (la "Parte Finanziata");

e

(2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP" o la "Parte Finanziatrice" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"Agente di Calcolo").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE

- A In data [●] la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il "Contratto di Finanziamento"), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 ("ABI") in data 1° marzo 2012 (la "Convenzione").
- B Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 2.2 e 2.3 del Contratto di Finanziamento la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice un Finanziamento Tranche PMI-C.
- C La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento di cui alla precedente Premessa B ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C.
- 1.2 Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.
- 1.3 Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C.

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO

2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall'articolo 3.4 (*“Condizioni Sospensive a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti Tranche PMI-C e dei Finanziamenti Tranche PMI-C”*) del Contratto di Finanziamento, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento Tranche PMI-C per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____ (il **“Finanziamento Integrativo”**) da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito definita), secondo i termini e le condizioni previste nel Contratto di Finanziamento.

2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento Integrativo troveranno applicazioni tutti i termini e le condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento che si intendono integralmente riprodotte nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C onde costituirne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

La Parte Finanziata dichiara di aver consegnato alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C tutta la documentazione di cui all'articolo 2.3.3 del Contratto di Finanziamento e dichiara e rappresenta, altresì, che l'eventuale documentazione di cui all'articolo 2.3.3 del Contratto di Finanziamento non consegnata alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto deve intendersi già in possesso della medesima, in quanto precedentemente trasmessa, e tutt'ora in corso di validità e non modificata.

La Parte Finanziata dichiara, altresì, di aver consegnato alla Parte Finanziatrice entro la data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C la Garanzia Aggiuntiva [***clausola applicata solo nel caso in cui la Garanzia Aggiuntiva sia effettivamente stata rilasciata***].

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta tale documentazione unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni di cui all'articolo 3.3 (*“Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo”*) del Contratto di Finanziamento costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C.

La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C e alla Data di Erogazione (come di seguito definita):

- (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non è superiore al 30%; e
- (ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato non è superiore al 30% [**clausola applicata solo nel caso di Parte Finanziata appartenente a un gruppo bancario**].

Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del Finanziamento Integrativo alla Data di Erogazione (come di seguito definita), a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutte le Banche.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO INTEGRATIVO

Il Finanziamento Integrativo potrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata, in conformità a quanto previsto all'articolo 4 (*Utilizzo dei Finanziamenti*) del Contratto di Finanziamento, il [●] (la "Data di Erogazione") [**NOTA: inserire la prima Data di Erogazione utile nel rispetto del termine di 30 Giorni Lavorativi di cui all'articolo 6.1 (e) della Convenzione**].

ARTICOLO 5

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

5.1 Legge applicabile

Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

5.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte Vostra della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C, entro il quale potrete comunicare la Vostra intenzione di non accettare la presente proposta, il Contratto di Finanziamento Integrativo Plafond PMI-C si intenderà concluso e gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e a nostra disposizione fino alla Data di Erogazione (come definita nella presente proposta). Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra diate corso alle Erogazioni richieste.

Distinti saluti

_____ , / /

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Luogo e Data]

ALLEGATO 1 – PARTE III
ALLA CONVENZIONE

CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DIVERSA DALLE BANCHE DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO

[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Egredi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti (come di seguito definito)

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) [●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]] in persona del Dott. [●], nella sua qualità di [●] (di seguito il "Cedente");

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito "CDP" o il "Cessionario");

(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "Parti" e singolarmente come la "Parte".)

PREMESSO CHE

- A. Ai sensi della convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 1° marzo 2012 (la "Convenzione"), il Cedente, in qualità di parte finanziata, ha trasmesso a CDP in data odierna una proposta di contratto di finanziamento - che si perfezionerà ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.5 della Convenzione - (il "Contratto di Finanziamento") con il quale, tra l'altro, CDP si impegna a rendere disponibili al Cedente, secondo i termini e le condizioni ivi previsti, nonché ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, il Finanziamento Tranche A e i Finanziamenti Tranche B (come di seguito definiti) da utilizzarsi per la concessione da parte del Cedente di Finanziamenti PMI (come di seguito definiti).
- B. Ai termini e alle condizioni previste nel presente Contratto di Cessione di Crediti, ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, il Cedente, a garanzia delle proprie obbligazioni pecuniarie nei confronti di CDP derivanti dal Contratto di Finanziamento e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito) in relazione al Finanziamento Tranche A e a ciascun Finanziamento Tranche B, intende cedere in garanzia a CDP i Crediti PMI e, alle condizioni di seguito previste, i Crediti Ulteriori PMI (entrambi tali termini come di seguito definiti).

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1. **Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Cessione di Crediti.
- 1.2. **Definizioni:** nel presente Contratto di Cessione di Crediti, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non espressamente definiti al presente Articolo 1.2 avranno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione.

In aggiunta a quanto sopra previsto, nel presente Contratto di Cessione di Crediti oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove, le cui definizioni sono comunque ripetute nel presente Articolo 1.2 per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

“Accettazione di Cessione” indica, con riferimento a ciascun Credito PMI e/o Credito Ulteriore PMI ceduto in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, ciascuna dichiarazione di accettazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto di Cessione di Crediti, sottoscritta, a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e, ove ricorrano le condizioni di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti, da ciascuno dei relativi Garanti contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI e munita di data certa mediante:

- (i) apposizione del timbro postale ai sensi dell'articolo 8 del d.Lgs. n. 261/1999 e in coerenza con la Disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007 delle Poste Italiane, avendo cura che il testo di cui all'Allegato 1 – Parte A formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale, ovvero
- (ii) mediante autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all'Allegato 1 – Parte A.

Resta inteso che nel caso in cui (a) il contratto di finanziamento relativo al Finanziamento PMI da cui originano i relativi Crediti PMI e/o Crediti Ulteriori PMI sia sottoscritto nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata e l'erogazione del relativo Finanziamento PMI sia contestuale alla sottoscrizione e ne venga data quietanza nel contratto; ovvero (b) in relazione all'erogazione del relativo Finanziamento PMI sia sottoscritto uno specifico atto di erogazione e quietanza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, la Accettazione di Cessione potrà essere inserita nel corpo di detto contratto di finanziamento o atto di erogazione e quietanza sempre secondo il testo previsto nell'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto di Cessione di Crediti.

“Banca Cedente” indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo del Cedente attraverso i quali quest'ultimo abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui al Contratto di Finanziamento ai sensi dell'Articolo 2.2. della Convenzione.

“Cessione di Crediti” indica ciascuna cessione in garanzia dei Crediti PMI e/o, alle condizioni di seguito previste, di Crediti Ulteriori PMI effettuata dal Cedente a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto di Cessione di Crediti.

“Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa” indica ciascuna comunicazione relativa alla cessione in garanzia a CDP dei crediti di cui al successivo Articolo 2.3 inviata dal Cedente a CDP ai sensi del successivo Articolo 2.4, nel testo di cui all'Allegato 4 al presente Contratto di Cessione di Crediti.

“Contratto di Cessione di Crediti” indica il presente contratto.

“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo” indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti PMI e/o di Crediti Ulteriori PMI di ciascuna Banca Cedente, eventualmente sottoscritto contestualmente o successivamente al presente Contratto di Cessione di Crediti, secondo il testo di cui all'Allegato (1) alla Convenzione.

“Contratto di Finanziamento” ha il significato indicato nella Premessa (A) i cui principali termini e condizioni, per quanto di rilevanza con riferimento alle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 2 al presente Contratto di Cessione di Crediti.

“Contratto di Finanziamento Integrativo” indica ciascun contratto di finanziamento integrativo che sarà sottoscritto tra il Cedente e CDP secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Cedente un Finanziamento Tranche B.

“Crediti Ceduti” indica i Crediti PMI e/o, alle condizioni di seguito previste, i Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Crediti Incagli” indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal Cedente e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti PMI” indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, del Cedente, e/o, a seconda dei casi, di ciascuna Banca Cedente, nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento PMI.

“Crediti Sofferenze” indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI che siano stati classificati “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal Cedente e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti Ulteriori PMI” indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, del Cedente e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi dei finanziamenti a questi ultimi erogati dal Cedente e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, utilizzando provvista di scopo messa a disposizione da CDP, diversa dalla provvista riveniente dal Contratto di Finanziamento ai sensi della Convenzione, analiticamente individuati, per quanto riguarda quelli del Cedente, nell’Allegato 3 al presente Contratto di Cessione di Crediti e resi disponibili al Cessionario anche mediante un file di dati in formato aperto.

“Crediti PMI Ponderazione Zero” indica i Crediti PMI (o porzioni di essi) che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del Cedente (e/o della relativa Banca Cedente) in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo Garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA) consenta una tale ponderazione e fintantoché tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti crediti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti.

“Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero” indica i Crediti Ulteriori PMI (o porzioni di essi) che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del Cedente (e/o della relativa Banca Cedente), in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA) consenta una tale ponderazione e fintantoché tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti crediti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti.

“Crediti PMI Senza Ponderazione Zero” indica i Crediti PMI diversi dai Crediti PMI Ponderazione Zero.

“Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero” indica i Crediti Ulteriori PMI diversi dai Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero.

“Data di Rendicontazione” indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2012 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Scadenza Finale” ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Debitore Ceduto” indica ciascuna PMI che abbia ricevuto dal Cedente (e/o dalla relativa Banca Cedente) un Finanziamento PMI.

“Debitore Ceduto Ulteriore” indica ciascuna PMI che abbia ricevuto dal Cedente (e/o dalla relativa Banca Cedente) un finanziamento erogato utilizzando provvista di scopo messa a disposizione del Cedente da CDP, diversa dalla provvista riveniente dal Contratto di Finanziamento ai sensi della Convenzione.

“Decreto 170” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta modificato e integrato.

“Documenti di Conforto” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l’assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (c) una visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato destinatario di alcun protesto durante i dodici mesi precedenti la data della visura;
- (d) un certificato dell’Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Soggetto Rilevante, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti di tale soggetto;

- (e) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (f) l'ultima relazione trimestrale relativa alla situazione finanziaria del Soggetto Rilevante ovvero, ove non disponibile, l'ultima semestrale o l'ultimo bilancio annuale, in ogni caso, di gradimento del Cessionario;
- (g) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante;
- (h) una dichiarazione da parte del comitato per il controllo sulla gestione o, a seconda del caso, della società incaricata della revisione dei conti del Soggetto Rilevante secondo il modello di cui all'Allegato 5 al presente Contratto di Cessione di Crediti;

“Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.

“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi indicati all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento a seguito del quale il Cessionario avrà la facoltà di dichiarare il Cedente decaduto dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal Contratto di Finanziamento o, a seconda dei casi, di risolvere il medesimo, sommariamente descritti nell'Allegato 2 al presente Contratto di Cessione di Crediti.

“Finanziamento Ponderazione Zero” indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento Plafond PMI-I a fronte del quale il Cedente si è impegnato, ai sensi del Contratto di Finanziamento, a cedere in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

“Finanziamento Senza Ponderazione Zero” indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento Plafond PMI-I diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero.

“Finanziamento PMI”: indica ciascun finanziamento che sarà concesso dal Cedente, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, a una PMI mediante la provvista derivante dal Contratto di Finanziamento.

“Finanziamento Plafond PMI-I” indica, a seconda dei casi, il Finanziamento Tranche A e/o un Finanziamento Tranche B.

“Finanziamento Tranche A” indica il Finanziamento messo a disposizione da CDP al Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento a valere sul Plafond Tranche A.

“Finanziamento Tranche B” indica ciascuno dei Finanziamenti messi a disposizione da CDP al Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo a valere sul Plafond Tranche B.

“Garante” indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore del Cedente una garanzia personale o reale avente ad oggetto le obbligazioni pecuniarie del Debitore Ceduto nei confronti del Cedente e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, in relazione ad un Credito PMI e/o un Credito Ulteriore PMI.

“Gravami” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione;

“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato;

“Notifica di Cessione” indica, ove ricorrano le condizioni di cui al successivo Articolo 2.5, la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte B al presente Contratto di Cessione di Crediti, notificata al relativo Debitore Ceduto e, ove ricorrano le

condizioni di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti, a ciascuno dei relativi Garanti, contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI, mediante piego raccomandato aperto secondo la migliore prassi bancaria avendo cura che il testo di cui all'Allegato 1 – Parte B formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale ovvero, in alternativa, tramite ufficiale giudiziario.

“**Obbligazioni Garantite**” ha il significato di cui all'Articolo 3 del presente Contratto di Cessione di Crediti.

“**Periodo Sospetto**” indica il periodo decorrente dalla data dell'adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all'Articolo 3(d) del presente Contratto di Cessione di Crediti) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell'assoggettabilità dell'ultimo pagamento effettuato all'azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia dello stesso pagamento o a qualunque altra azione revocatoria o altra dichiarazione di inefficacia, nell'ambito di una Procedura Concorsuale.

“**Plafond Quarta Convenzione**” indica un importo complessivo pari ad Euro 10.000.000.000,00 (diecimiliardi,00), complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Convenzione.

“**Plafond PMI-I**” indica la porzione del Plafond Quarta Convenzione per un ammontare complessivo pari ad Euro 8.000.000.000,00 (otto miliardi,00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi della Convenzione, messo a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della Convenzione.

“**Plafond Tranche A**” indica una porzione del Plafond PMI-I di importo pari ad euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi/00), ovvero il diverso importo determinato da CDP ai sensi della Convenzione.

“**Plafond Tranche B**” indica una porzione del Plafond PMI-I di importo pari ad euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00), ovvero il diverso importo determinato da CDP ai sensi della Convenzione.

“**Procedura Concorsuale**” indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.

“**Ritenuta**” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, per Tributo.

“**Soggetto Rilevante**” indica il Cedente ed eventualmente anche qualsiasi soggetto che effettui, in tutto o in parte, il pagamento di quanto dovuto in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

“**Stato di Crisi**” indica l'esistenza di uno stato di crisi nell'accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all'ordinaria attività commerciale).

“**Tributo**” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Cessione dei Crediti PMI

Il Cedente, a garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, cede in garanzia, *pro solvendo*, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta – i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e Garanti in relazione a tutti i Crediti PMI.

Resta inteso che (i) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero, non dovrà mai essere superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00),

all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e; (ii) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero, non dovrà mai essere superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Senza Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Ai fini del calcolo, ai sensi del precedente paragrafo, dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Ponderazione Zero e/o dei Crediti PMI Senza Ponderazione Zero e/o dei Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero e/o dei Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero non rileveranno i Crediti Ceduti che siano Crediti Incagli e/o Crediti Sofferenze.

2.2. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1

Anche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera (b) e dell'articolo 2 paragrafo 2 del Decreto 170, entro 30 giorni di calendario successivi a ciascuna Data di Rendicontazione, il Cedente invierà a CDP in via telematica, secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet, il modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet, attestante la venuta ad esistenza dei Crediti Ceduti e contenente gli elementi essenziali dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1 con apposizione di firma digitale e marcatura temporale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza del Cedente.

Il Cedente, a richiesta di CDP, provvederà a inviare a quest'ultima copia delle Accettazioni di Cessione, ovvero, a seconda dei casi in linea con quanto previsto al successivo Articolo 2.5, delle Notifiche di Cessione, relative ai Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1.

2.3. Clausola di integrazione

Laddove il Cedente ritenga che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione si possa verificare una ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio ai sensi dell'articolo 6.3 del Contratto di Finanziamento in quanto, a tale Data di Rendicontazione:

- (i) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o
- (ii) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Senza Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;

il Cedente potrà, entro tale Data di Rendicontazione (inclusa), integrare o far sì che vengano integrati ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo:

- (x) i Crediti PMI Ponderazione Zero e/o i Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero di cui al precedente paragrafo (i) con Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero il cui importo nominale in linea capitale non rimborsato, unitamente all'importo nominale in linea capitale non rimborsato degli altri Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo che siano Crediti PMI Ponderazione Zero e/o Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero, sia almeno pari all'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Plafond PMI-I che siano Finanziamenti Ponderazione Zero; e/o
- (y) i Crediti PMI Senza Ponderazione Zero e/o i Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero di cui al precedente paragrafo (ii) con Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero il cui importo nominale in linea capitale non rimborsato, unitamente all'importo nominale in linea capitale non rimborsato degli altri Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti aggiuntivo che siano Crediti PMI Senza Ponderazione Zero e/o Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero, sia almeno pari all'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Plafond PMI-I che siano Finanziamenti Senza Ponderazione Zero.

Resta inteso che nel caso in cui il Cedente non provveda alle integrazioni sopradescritte, dovrà procedere ai relativi rimborsi anticipati obbligatori per gli importi e secondo le modalità indicate all'articolo 6.3 del Contratto di Finanziamento.

2.4. Perfezionamento delle Cessioni dei Crediti di cui al precedente Articolo 2.3

Le Cessioni dei Crediti di cui al precedente Articolo 2.3 avranno efficacia a partire dalla relativa Data di Rendicontazione di cui al precedente Articolo 2.3 e si perfezioneranno tra le parti al ricevimento da parte di CDP, mediante plico raccomandato, entro 30 giorni di calendario successivi a tale Data di Rendicontazione, della Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa munita di data certa mediante apposizione del timbro postale ai sensi dell'articolo 8 del d.Lgs. n. 261/1999 ovvero mediante autentica notarile.

Il Cedente, a richiesta di CDP, provvederà a inviare a quest'ultima copia delle Accettazioni di Cessione, ovvero, a seconda dei casi in linea con quanto previsto al successivo Articolo 2.5, delle Notifiche di Cessione, relative ai Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.3.

2.5. Accettazioni di Cessione e Notifiche di Cessione

Il Cedente dovrà:

- (a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti e i Debitori Ceduti Ulteriori ai sensi dei precedenti Articoli 2.1 e 2.3 sottoscrivano - entro e non oltre ciascuna Data di Rendicontazione - le relative Accettazioni di Cessione, ovvero nel caso di Crediti Ceduti che siano Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero per i quali non sia possibile ottenere le relative Accettazioni di Cessione, ad effettuare le Notifiche di Cessione ai relativi Debitori Ceduti. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali entro la relativa Data di Rendicontazione non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione ovvero, laddove applicabile, non siano state effettuate le Notifiche di Cessione, non potranno essere considerati dal relativo Cedente nel calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (b) antecedentemente all'erogazione di qualsiasi Finanziamento Ponderazione Zero, provvedere affinché i Garanti dei relativi Crediti PMI Ponderazione Zero accettino - in forma soddisfacente per CDP - la Cessione in Garanzia a CDP riconoscendo che CDP è in possesso dei requisiti necessari a beneficiare della relativa garanzia. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali non sia intervenuta detta accettazione non potranno essere considerati dal relativo Cedente nel calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti PMI Ponderazione Zero ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (c) previa motivata richiesta del Cessionario, provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti ai sensi dei precedenti Articoli 2.1 e 2.3 sottoscrivano - entro e non oltre la data indicata dal Cessionario - le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del Cedente, provvedere ad effettuare le Notifiche di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali entro la data indicata dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione ovvero non siano state effettuate le Notifiche di Cessione, non potranno essere considerati dal relativo Cedente nel calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (d) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti, ai Debitori Ceduti Ulteriori e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

Fermo restando l'obbligo del Cedente di cui al presente Articolo 2.5, il Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto di Cessione di Crediti, conferisce al Cessionario procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del Cedente, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.

2.6. Retrocessione dei Crediti Incagli e dei Crediti Sofferenze

Nel caso in cui uno o più Crediti PMI e/o Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo divenga, successivamente alla relativa data di cessione a CDP, un Credito Incaglio e/o un Credito

Sofferenza il Cedente, anche per conto di ciascuna Banca Cedente, avrà facoltà di richiedere a CDP la retrocessione di detti crediti. A seguito della richiesta del Cedente, a condizione che:

- (i) CDP abbia positivamente valutato tale richiesta alla luce delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l'assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o la capacità di ciascuna Banca Cedente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo – da svolgersi entro 5 Giorni Lavorativi dalla data della richiesta del Cedente; e
- (ii) alla data della richiesta (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero, non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e; (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero, non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Senza Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;

le Parti potranno in essere, a cura e spese del Cedente, le formalità necessarie a perfezionare detta retrocessione.

2.7. Retrocessione dei Crediti Ceduti in eccesso

Laddove ad una qualsiasi Data di Rendicontazione:

- (i) l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero; e/o
- (ii) l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Senza Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;

il Cedente, anche per conto di ciascuna Banca Cedente, avrà facoltà di richiedere a CDP la retrocessione di detti crediti in eccesso. A seguito della richiesta del Cedente, una volta che CDP avrà positivamente valutato tale richiesta alla luce delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l'assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o la capacità di ciascuna Banca Cedente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo – da svolgersi entro 5 Giorni Lavorativi dalla data della richiesta del Cedente, le Parti potranno in essere, a cura e spese del Cedente, le formalità necessarie a perfezionare detta retrocessione.

2.8. Accessori dei Crediti Ceduti e Azioni Connesse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto di Cessione di Crediti i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale, e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al Cedente.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.

2.9. Consegnare dei documenti probatori

Il Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri

uffici nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

Articolo 3

OBBLIGAZIONI GARANTITE

La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo con riferimento ai Finanziamenti Plafond PMI-I, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Cedente sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebiti e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o previste negli stessi ovvero di modifica del presente Contratto di Cessione di Crediti o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali.

Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le **"Obbligazioni Garantite"**.

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.

Articolo 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI CEDUTI

4.1. Esercizio dei Diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente

Contratto di Cessione di Crediti, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziari o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.

Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di propria titolarità sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al paragrafo successivo.

Resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario non ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.

4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

4.4. Assenza di Obblighi

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

Articolo 5

DICHIARAZIONI E GARANZIE

5.1. Dichiarazioni e Garanzie

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e ai sensi di legge, il Cedente rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 dando atto che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall' Articolo 5.2 che segue.

5.1.1. Relativamente al Cedente

- (a) Il Cedente è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

- (b) il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto di Cessione di Crediti e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi.

5.1.2. Relativamente ai Crediti Ceduti, ai Finanziamenti PMI, ai Debitori Ceduti e ai Garanti

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
- (b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) i Crediti Ceduti di titolarità del Cedente sono liberamente cedibili dal Cedente;
- (d) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrari o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (e) i contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti PMI, nonché i contratti di finanziamento da cui originano i Crediti Ulteriori PMI sono validi ed efficaci e vincolanti per le parti degli stessi, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente gli stessi, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (f) i Debitori Ceduti non sono e non sono stati sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale o Stato di Crisi e i Crediti Ceduti non sono classificati come crediti ristrutturati; e
- (g) i Garanti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale o Stato di Crisi.
- (h) le garanzie rilasciate dai Garanti dei Crediti PMI Ponderazione Zero e/o dei Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente a ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti.
- (i) tutti i Debitori Ceduti e i Debitori Ceduti Ulteriori sono residenti in Italia.
- (j) i Crediti Ceduti non originano da Finanziamenti PMI erogati dal Cedente in pool con altre istituzioni finanziarie.

5.1.3. Relativamente al Contratto di Cessione di Crediti e a ciascuna Cessione di Crediti

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti da parte del Cedente e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
 - qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i suoi beni;
 - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente;
 - qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.
- (b) all'atto della relativa Accettazione di Cessione e/o Notifica di Cessione ciascuna Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile ai soggetti ceduti

(Debitore Ceduto e Garanti) e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite; e

- (c) ciascuna Cessione di Crediti è di primo grado e non è subordinata o di pari grado rispetto ad altre garanzie sui Crediti Ceduti.

5.2. Efficacia delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.1 e 5.1.3 (a) si intendono confermate con riferimento alle situazioni di volta in volta esistenti, ivi incluso, tra l'altro, a ciascuna Data di Rendicontazione e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto di Cessione di Crediti sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze al momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.2 e 5.1.3 (b) e (c) si intendono confermate con riferimento alle situazioni esistenti e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale con riferimento a ciascun Credito Ceduto alla data in cui il Debitore Ceduto sottoscrive la relativa Accettazione di Cessione e/o riceve la relativa Notifica di Cessione.

Articolo 6

IMPEGNI

6.1. Obblighi e impegni

In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione, gli obblighi assunti dal Cedente ai sensi del presente Articolo 6, rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto di Cessione di Crediti e sino a quando tutte le ragioni di credito del Cessionario non siano state estinte ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. Il Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che il Cessionario ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto di Cessione di Crediti e che tali obblighi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

6.1.1. Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrari in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi a ciascun contratto di finanziamento disciplinante un Finanziamento PMI e/o a ciascun contratto di finanziamento da cui originino Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia al Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti, ivi comprese eccezioni e, con riferimento ai Crediti Ceduti per i quali sia stata effettuata la Notifica di Cessione, compensazioni.

6.1.2. Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi del precedente Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario.

6.1.3. Impegni positivi in relazione ai Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, qualunque azione necessaria ovvero opportuna per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il

rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;

- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute dal Debitore Ceduto e dal Garante (di ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti) ai sensi dei relativi contratti di finanziamento ed accordi di garanzia, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;
- (e) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dall'intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l'efficacia dei contratti di finanziamento disciplinanti i Finanziamenti PMI e/o dai contratti di finanziamento da cui originano i Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia al Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti in Garanzia e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.

6.1.4. Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti

Il Cedente dovrà:

- (a) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:
 - (i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'escutibilità della Cessione di Crediti; e
 - (ii) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto di Cessione di Crediti o del Contratto di Finanziamento.

6.1.5. Impegni positivi in relazione alla Cessione di Crediti

Il Cedente dovrà:

- (a) essere munito, per il periodo di esistenza del presente Contratto di Cessione di Crediti, dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, al compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per la valida ed efficace:
 - (i) costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
 - (ii) perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui al successivo Articolo 7.5. Al riguardo, il Cedente provvederà, tra l'altro, a richiesta del Cessionario, ad effettuare, a propria cura e spese, le annotazioni e/o iscrizioni che si rendessero necessarie per assicurare il trasferimento al Cessionario delle garanzie reali che assistessero i Crediti Ceduti (ivi incluse le annotazioni a margine delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 2843 del codice

civile), fermo restando che, ove necessario, il Cessionario abbia conferito al Cedente procura nelle forme richieste; e

- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti.

Articolo 7

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti

Il Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali

La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

7.3. Garanzia non esaustiva

La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento o del Contratto di Finanziamento stesso ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione

Le Parti convengono sin d'ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 8

ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

8.1. Escussione

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che non sia stato rimediato, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, di:

- (a) notificare i Debitori Ceduti ed i rispettivi Garanti del verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti ed i Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
- (b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano; e/o
- (c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabile disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, *pro*

soluto o pro solvendo, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e Debitori Ceduti Ulteriori e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e

- (d) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante.

Il Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.

8.2. Imputazione proventi dell'escussione

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4.1 del Contratto di Finanziamento.

8.3. Responsabilità del Cedente

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Cedente rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

8.4. Eccedenze

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto alle Obbligazioni Garantite verranno corrisposte al Cedente.

Il Cessionario informerà prontamente il Cedente, ovvero, in caso di assoggettamento del Cedente a Procedura Concorsuale, gli organi di detta procedura, delle modalità dal medesimo adottate per l'escussione della garanzia di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi del precedente Articolo 8.1

Articolo 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità

Il Cedente accetta che, successivamente alla revoca del mandato di cui al precedente articolo 4.1, il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

9.2. Obbligo di indennizzo

Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto di Cessione di Crediti o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto di Cessione di Crediti o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti e Debitori Ceduti Ulteriori che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

Articolo 10

ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

10.1. Estinzione Ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà liberata e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale,

definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Cedente al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che, ove il pagamento sia effettuato da parte del Cedente:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

10.2. Estinzione Successiva

Qualora non si verificano le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

Articolo 11

COMUNICAZIONI

11.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto di Cessione di Crediti e all'articolo 9 della Convenzione, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Cedente al Cessionario e dal Cessionario al Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dalla Cedente.

Per il Cedente:

via _____

Fax: _____

Attenzione dott.

Per il Cessionario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata

il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 della Convenzione.

11.2. Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, il Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.

Articolo 12

DISPOSIZIONI GENERALI

12.1. Modifiche

Nessuna modifica di alcuna disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti produrrà effetto se non sarà effettuata per iscritto, e nessuna rinuncia a qualunque disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti né alcun consenso a qualunque deroga a tali disposizioni da parte del Cedente saranno efficaci se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti dal Cessionario e tale rinuncia o consenso saranno comunque efficaci solo in relazione al caso specifico e per la specifica finalità per la quale sono stati effettuati.

12.2. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi delle leggi vigenti in qualunque paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti.

12.3. Tolleranza

Nessun ritardo e/o mancato esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere considerati una rinuncia a tali poteri, diritti e rimedi ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Nessuna tolleranza, anche reiterata, da parte del Cessionario di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali del Cedente ovvero nell'eccepire un evento come Evento Rilevante o Evento di Escussione dovrà essere considerata come una rinuncia da parte dello stesso ad eccepire eventi simili o a far valere i diritti stessi o altri diritti in un momento successivo ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti non potrà precludere ogni altro ed ulteriore esercizio di tali poteri o diritti o rimedi ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi quivi previsti o previsti dalla normativa.

12.4. Decreto 170

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il Decreto 170 non dovesse trovare applicazione con riferimento a qualsiasi pattuizione del presente Contratto di Cessione di Crediti le medesime continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci ai sensi delle applicabili disposizioni del Codice Civile. Le Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l'efficacia, la validità e l'escutibilità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.

Articolo 13

CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

13.1. Divieto di cessione da parte del Cedente

Né il presente Contratto di Cessione di Crediti, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto dal Cedente.

13.2. Assenso preventivo alla cessione

Il Cedente fin d'ora presta irrevocabilmente il proprio consenso, ai fini degli articoli 1407, primo comma, e 1263 del codice civile, alla cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti dallo stesso derivanti da parte del Cessionario, senza alcun onere a carico del Cedente.

Articolo 14
TRIBUTI E SPESE

14.1. Tributi

Tutti i Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto di Cessione di Crediti saranno a carico del Cedente e il Cedente corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

14.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto di Cessione di Crediti o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente, che si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 15
LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

15.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto di Cessione di Crediti è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

15.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto di Cessione di Crediti, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto di Cessione di Crediti costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto.

Allegati:

Allegato 1 – Parte A	Modello di Accettazione di Cessione;
Allegato 1 – Parte B	Modello di Notifica di Cessione
Allegato 2	Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento
Allegato 3	Crediti Ulteriori PMI
Allegato 4	Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa
Allegato 5	Dichiarazione del comitato per il controllo sulla gestione

[Luogo], [Data]

Letto, confermato e sottoscritto

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

[Nome e Qualifica]

Approvazione specifica

[•] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Impegni*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 15 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 1 – PARTE A al Contratto di Cessione di Crediti

Accettazione di Cessione

[su carta intestata del Debitore Ceduto (PMI) (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata) e di ciascun Garante¹ (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata)]

Spettabile

[Inserire denominazione Banca Cedente]

[Inserire indirizzo Banca Cedente]

(il Cedente)

Alla cortese attenzione di [•]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

(il Cessionario)

Alla cortese attenzione di Gestione Operativa CASE – NP PMI

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egredi Signori,

con la presente prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della nostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla nostra società in data [_____]] (il "Contratto di Finanziamento") / dalla garanzia rilasciata dalla nostra società in data [_____]/(la "Garanzia") a garanzia delle obbligazioni assunte da [_____] ai sensi del contratto di finanziamento dal medesimo sottoscritto in data [_____] (il "Contratto di Finanziamento").

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia] sopra [menzionato/menzionato] sul conto corrente bancario n. [_____] aperto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione¹.

Ci impegniamo, infine, contestualmente a ciascuna erogazione di ciascun importo a valere sul Contratto di Finanziamento a sottoscrivere, a fini ricognitivi della cessione in garanzia al Cessionario, una dichiarazione di accettazione della cessione nei medesimi termini di cui alla presente.

[Luogo], [Data]

[Debitore Ceduto/Garante]

[Nome e Qualifica]

[ATTO CON DATA CERTA]

⁽¹⁾: Nel caso in cui, ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti, l'accettazione della cessione possa essere inserita nel corpo del contratto di finanziamento tra la Banca Cedente e la PMI ovvero nel corpo dell'atto di erogazione e quietanza sottoscritto dalla PMI in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, nel contratto di finanziamento, ovvero a seconda dei casi, nell'atto di erogazione e quietanza dovrà essere inserita la seguente clausola:

NEL CASO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

"prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della nostra società derivanti dal presente Contratto di Finanziamento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul conto corrente bancario n. [_____] aperto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione."

NEL CASO DI ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA

"prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della nostra società derivanti dal presente atto di erogazione e quietanza e dal Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul conto corrente bancario n. [_____] aperto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione."

⁽¹⁾: si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.5 (c) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP.

ALLEGATO 1 – PARTE B al Contratto di Cessione di Crediti

Notifica di Cessione

[su carta intestata della Banca Cedente]

Spettabile

[Inserire denominazione della PMI Debitore Ceduto ovvero del Garante* Debitore Ceduto]

[Inserire indirizzo della PMI Debitore Ceduto ovvero del Garante* Debitore Ceduto]

Alla cortese attenzione di [•]

Piego raccomandato aperto A.R.

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente Vi notificiamo, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il nostro Istituto (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della Vostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla Vostra società in data [_____]] (il “**Contratto di Finanziamento**”) / dalla garanzia rilasciata dalla Vostra società in data [_____]] a garanzia delle obbligazioni assunte da [_____]] ai sensi del contratto di finanziamento dal medesimo sottoscritto in data [_____]] (la “**Garanzia**”).

Vi informiamo altresì del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da Voi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, dovrete continuare a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da Voi dovuto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia*] sopra [menzionato/menzionata] sul conto corrente bancario n. [_____]] aperto presso il Cedente.

Dovrete, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte Vostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia*], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.

[Luogo], [Data]

[Banca Cedente]

[Nome e Qualifica]

* * *

(¹): si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.5 (c) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP.

ALLEGATO 2 – al Contratto di Cessione di Crediti

Descrizione del Contratto di Finanziamento

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione.

Data di sottoscrizione: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____.

Importo massimo in linea capitale: (i) Finanziamento Tranche A Euro _____; (ii) Finanziamenti Tranche B pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond Tranche B; (iii) Finanziamenti Tranche PMI-C pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond PMI-C.

Periodo di Disponibilità: (i) per quanto riguarda le Erogazioni del Finanziamento Tranche A, il periodo compreso tra il 1 Aprile 2012 (incluso) e il 31 Dicembre 2013 (escluso); e (ii) per quanto riguarda le Erogazioni dei Finanziamenti Tranche B, il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul Plafond Tranche B diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della Convenzione fino ad esaurimento degli stessi (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 6.1 (m) della Convenzione).

Rimborso: le Erogazioni a valere sul Finanziamento Tranche A e/o sui Finanziamenti Tranche B entro la relativa Data di Scadenza Finale (come specificata dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo), secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale, con scadenza in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: con riferimento al Finanziamento Tranche A e a ciascun Finanziamento Tranche B, a partire dal 31 dicembre 2012, qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1.1 del Contratto di Finanziamento, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione:

- (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;

la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento PMI-I un importo dei relativi Finanziamenti Ponderazione Zero e/o Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), pari, a seconda dei casi:

- (i) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (ii) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero e/o dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze.

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;

- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente (di seguito “**TFE**”) come tasso di riferimento.

In ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ed ABI pubblicherà a sua volta tale Margine determinato e comunicato da CDP sul proprio sito internet entro tale termine.

Margine: (i) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (i.e. www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione; e (ii) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (i.e. www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

Interessi di Mora: pari al Tasso di Riferimento, rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'Articolo 11 del Contratto di Finanziamento.

ALLEGATO 3 – al Contratto di Cessione di Crediti

Elenco Crediti Ulteriori PMI

Codice ABI Capogruppo: _____

Codice ABI Banca / Codice Meccanografico Componente: _____

Codice Fiscale PMI	Denominazione PMI	Cognome	Nome	Sede Legale PMI	CAP della sede Legale della PMI	Provincia della PMI	Stato della PMI	Indirizzo PEC	Codice anagrafico aziendale del rapporto di Finanziamento PMI	Data di stipula del Finanziamento PMI	Data di scadenza del Finanziamento PMI	Importo nominale concesso Finanziamento PMI
--------------------	-------------------	---------	------	-----------------	---------------------------------	---------------------	-----------------	---------------	---	---------------------------------------	--	---

Regole tecniche per la compilazione dell'allegato

DESCRIZIONE DATO	FORMATO	REGOLE DI VALORIZZAZIONE
Codice ABI Capogruppo	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Da valorizzare con il codice ABI senza il CIN, con allineamento a destra e con eventuali zeri di riempimento a sinistra, valorizzando tutti i caratteri. Valorizzare con zero se la Banca non appartiene ad alcun Gruppo
Codice ABI Banca / Codice Meccanografico Componente	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Codice ABI della Banca Contraente il Finanziamento con CDP ovvero Codice Meccanografico attribuito da Bankitalia al componente il Gruppo bancario non Contraenete il Finanziamento. Indicare il codice ABI senza il CIN. I codici devono essere valorizzati con allineamento a destra e con eventuali zeri di riempimento a sinistra, valorizzando tutti i caratteri
Codice Fiscale PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 16	Codice fiscale della PMI finanziata, con allineamento a destra e con eventuali zeri di riempimento a sinistra, valorizzando tutti i caratteri
Denominazione PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 160	Denominazione o Ragione Sociale della PMI
Cognome	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 35	Nel solo caso di Ditta Individuale, valorizzare con il Cognome del titolare della PMI
Nome	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 35	Nel solo caso di Ditta Individuale, valorizzare con il Nome del titolare della PMI
Sede Legale PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 160	Indirizzo della sede legale della PMI
CAP della sede Legale della PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Codice di Avviamento Postale del Comune ove la PMI ha sede legale
Provincia della PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Utilizzare le codifiche di cui all'ALLEGATO n. 1
Stato della PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 3	Utilizzare le codifiche di cui all'ALLEGATO n. 2
Indirizzo PEC	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 100	Indirizzo di Posta Elettronica Certificata della PMI
Codice anagrafico aziendale del rapporto di Finanziamento PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 32	Codifica aziendale ovvero codice con il quale il rapporto di Finanziamento PMI è conosciuto nei sistemi della Banca Contraente ovvero del componente il Gruppo bancario non Contraente il Finanziamento
Data di stipula del Finanziamento PMI	Tipo: Data Lunghezza: 10 Formato: GG.MM.AAAA	Data di stipula del Finanziamento PMI (data in cui il relativo contratto si è giuridicamente perfezionato, a prescindere dal fatto che vi sia stata l'erogazione del credito o che questa sia stata parziale)
Data di scadenza del Finanziamento PMI	Tipo: Data Lunghezza: 10 Formato: GG.MM.AAAA	Data ultima scadenza prevista dal piano di ammortamento del finanziamento a PMI
Importo nominale concesso Finanziamento PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 15 Formato: 13 interi, 2 decimali	Importo nominale in euro concesso a PMI

Allegato 1

PROVINCIA	SIGLA	Codifica da utilizzare	PROVINCIA	SIGLA	Codifica da utilizzare
AGRIGENTO	AG	00166	NAPOLI	NA	00034
ALESSANDRIA	AL	00104	NOVARA	NO	00101
ANCONA	AN	00026	NUORO	NU	00173
AOSTA	AO	00012	ORISTANO	OR	00174
AREZZO	AR	00141	PADOVA	PD	00121
ASCOLI PICENO	AP	00135	PALERMO	PA	00046
ASTI	AT	00103	PARMA	PR	00127
AVELLINO	AV	00151	PAVIA	PV	00113
BARI	BA	00040	PERUGIA	PG	00030
BELLUNO	BL	00119	PESARO E URBINO	PU	00133
BENEVENTO	BN	00150	PESCARA	PE	00154
BERGAMO	BG	00111	PIACENZA	PC	00126
BIELLA	BI	00223	PISA	PI	00140
BOLOGNA	BO	00024	PISTOIA	PT	00138
BOLZANO	BZ	00116	PORDENONE	PN	00125
BRESCIA	BS	00112	POTENZA	PZ	00042
BRINDISI	BR	00159	PRATO	PO	00215
CAGLIARI	CA	00048	RAGUSA	RG	00170
CALTANISSETTA	CL	00167	RAVENNA	RA	00131
CAMPOBASSO	CB	00038	REGGIO DI CALABRIA	RC	00163
CASERTA	CE	00149	REGGIO NELL'EMILIA	RE	00128
CATANIA	CT	00169	RIETI	RI	00146
CATANZARO	CZ	00044	RIMINI	RN	00242
CHIETI	CH	00155	ROMA	RM	00032
COMO	CO	00109	ROVIGO	RO	00122
COSENZA	CS	00162	SALERNO	SA	00152
CREMONA	CR	00114	SASSARI	SS	00172
CROTONE	KR	00222	SAVONA	SV	00106
CUNEO	CN	00102	SIENA	SI	00142
ENNA	EN	00168	SIRACUSA	SR	00171
FERRARA	FE	00130	SONDRIO	SO	00110
FIRENZE	FI	00028	TARANTO	TA	00158
FOGGIA	FG	00157	TERAMO	TE	00153
FORLI	FC	00132	TERNI	TR	00144
FROSINONE	FR	00148	TORINO	TO	00010
GENOVA	GE	00014	TRAPANI	TP	00164
GORIZIA	GO	00124	TRENTO	TN	00018
GROSSETO	GR	00143	TREVISO	TV	00120
IMPERIA	IM	00105	TRIESTE	TS	00022
ISERNIA	IS	00156	UDINE	UD	00123
L'AQUILA	AQ	00036	VARESE	VA	00108
LA SPEZIA	SP	00107	VENEZIA	VE	00020
LATINA	LT	00147	VERBANO-CUSIOOSSOLA	VB	00224
LECCE	LE	00160	VERCELLI	VC	00100
LECCO	LC	00229	VERONA	VR	00117
LIVORNO	LI	00139	VIBO VALENTIA	VV	00428
LODI	LO	00203	VICENZA	VI	00118
LUCCA	LU	00137	VITERBO	VT	00145
MACERATA	MC	00134	OLBIA-TEMPIO	OT	00177
MANTOVA	MN	00115	OGLIASTRA	OG	00176
MASSA CARRARA	MS	00136	MEDIO CAMPIDANO (VILLACIDRO SANLURI)	VS	00178
MATERA	MT	00161	CARBONIA-IGLESIAS	CI	00175
MESSINA	ME	00165	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT	00206
MILANO	MI	00016	MONZA-BRIANZA	MB	00204
MODENA	MO	00129	FERMO	FM	00205

STATO	SIGLA STATO	Codifica da utilizzare	STATO	SIGLA STATO	Codifica da utilizzare	STATO	SIGLA STATO	Codifica da utilizzare
ABU DHABI	AE	238	GHANA	GH	112	OMAN	OM	163
AFGHANISTAN	AF	002	GIAMAICA	JM	082	PAESI BASSI	NL	050
ALBANIA	AL	087	GIAPPONE	JP	088	PAKISTAN	PK	036
ALGERIA	DZ	003	GIBILTERRA	GI	102	PALAU	PW	216
AMERICAN SAMOA	AS	148	GIBUTI	DJ	113	*PALESTINA	PS	279
ANDORRA	AD	004	GIORDANIA	JO	122	PANAMA	PA	051
ANGOLA	AO	133	GRECIA	GR	032	PAPUA NUOVA GUINEA	PG	186
ANGUILLA	AI	209	GRENADA	GD	156	PARAGUAY	PY	052
ANTARTIDE	AQ	180	GROENLANDIA	GL	200	PERU'	PE	053
ANTIGUA E BARBUDA	AG	197	GUADALUPA	GP	214	PITCAIRN	PN	175
ANTILLE OLANDESI	AN	251	GUAM	GU	154	POLINESIA FRANCESE	PF	225
ARABIA SAUDITA	SA	005	GUATEMALA	GT	033	POLONIA	PL	054
ARGENTINA	AR	006	GUERNSEY C.I.	GG	201	PORTOGALLO	PT	055
ARMENIA	AM	266	GUIANA FRANCESE	GF	123	PORTORICO	PR	220
ARUBA	AW	212	GUINEA	GN	137	PRINCIPATO DI MONACO	MC	091
ASCENSION	SH	227	GUINEA BISSAU	GW	185	QATAR	QA	168
AUSTRALIA	AU	007	GUINEA EQUATORIALE	GQ	167	REGNO UNITO	GB	031
AUSTRIA	AT	008	GUYANA	GY	159	REUNION	RE	247
AZERBAIGIAN	AZ	268	HAITI	HT	034	ROMANIA	RO	061
BAHAMAS	BS	160	HEARD E MCDONALD ISOLE	HM	284	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	RU	262
BAHRAIN	BH	169	HONDURAS	HN	035	RWANDA	RW	151
BANGLADESH	BD	130	HONG KONG	HK	103	SAHARA OCCIDENTALE	EH	166
BARBADOS	BB	118	INDIA	IN	114	SAINT-PIERRE E MIQUELON	PM	248
BELGIO	BE	009	INDONESIA	ID	129	SALOMONE ISOLE	SB	191
BELIZE	BZ	198	IRAN (REPUBBLICA ISLAMICA DI)	IR	039	SAMOA	WS	131
BENIN	BJ	158	IRAQ	IQ	038	SAN MARINO	SM	037
BERMUDA	BM	207	IRLANDA	IE	040	SANTA LUCIA	LC	199
BHUTAN	BT	097	ISLANDA	IS	041	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	VA	093
BIELORUSSIA	BY	264	ISRAELE	IL	182	SAO TOME E PRINCIPE	ST	187
BOLIVIA	BO	010	ITALIA	IT	086	SENEGAL	SN	152
BOSNIA E ERZEGOVINA	BA	274	JERSEY C.I.	JE	202	SERBIA	RS	289
BOTSWANA	BW	098	KAZAKISTAN	KZ	269	SEYCHELLES	SC	189
BOUVET ISOLA	BV	280	KENYA	KE	116	SIERRA LEONE	SL	153
BRASILE	BR	011	KIRIBATI	KI	194	SINGAPORE	SG	147
BRUNEI DARUSSALAM	BN	125	KUWAIT	KW	126	SIRIA	SY	065
BULGARIA	BG	012	KYRGYZSTAN	KG	270	SLOVACCHIA	SK	276
BURKINA FASO	BF	142	LAOS (REP DEMOCRATICA POP)	LA	136	SLOVENIA	SI	260
BURUNDI	BI	025	LESOTHO	LS	089	SOMALIA	SO	066
CAMBODIA	KH	135	LETTONIA	LV	258	SPAGNA	ES	067
CAMEROON	CM	119	LIBANO	LB	095	SRI LANKA	LK	085
CANADA	CA	013	LIBERIA	LR	044	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	VC	196
CAPO VERDE	CV	188	LIBIA	LY	045	STATI UNITI	US	069
CAYMAN ISOLE	KY	211	LIECHTENSTEIN	LI	090	ST.KITTS E NEVIS	KN	195
CECA (REPUBBLICA)	CZ	275	LITUANIA	LT	259	SUD GEORGIA E SUD SANDWICH	GS	283
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	CF	143	LUSSEMBURGO	LU	092	SUDAFRICANA (REPUBBLICA)	ZA	078
CHRISTMAS ISOLA	CX	282	MACAO	MO	059	SUDAN	SD	070
CIAD	TD	144	MACEDONIA	MK	278	SURINAME	SR	124
CILE	CL	015	MADAGASCAR	MG	104	SVALBARD E JAN MAYEN ISOLE	SJ	286
CINA	CN	016	MALAWI	MW	056	SVEZIA	SE	068
CIPRO	CY	101	MALAYSIA	MY	106	SVIZZERA	CH	071
COCOS KEELING ISOLA	CC	281	MALDIVE	MV	127	SWAZILAND	SZ	138
COLOMBIA	CO	017	MALI	ML	149	TAGIKISTAN	TJ	272
COMOROS ISOLE	KM	176	MALTA	MT	105	TAIWAN	TW	022
CONGO	CG	145	MAN ISOLA	IM	203	TANZANIA (REPUBBLICA DI)	TZ	057
CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)	CD	018	MARIANNE SETTENTRIONALI ISOLE	MP	219	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	TF	183
COOK ISOLE	CK	237	MAROCCO	MA	107	TERRITORIO BRITANNICO OCEANO INDIANO	IO	245
COREA DEL NORD (REPUB DEMOCR POPOLARE)	KP	074	MARSHALL ISOLE	MH	217	THAILANDIA	TH	072
COREA DEL SUD (REPUBBLICA DI)	KR	084	MARTINICA	MQ	213	TIMOR-LESTE	TL	287
COSTA D'AVORIO	CI	146	MAURITANIA	MR	141	TOGO	TG	155
COSTA RICA	CR	019	MAURITIUS ISOLE	MU	128	TOKELAU	TK	236
CROAZIA	HR	261	MAYOTTE	YT	226	TONGA	TO	162
CUBA	CU	020	MESSICO	MX	046	TRINIDAD E TOBAGO	TT	120
DANIMARCA	DK	021	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	FM	215	TUNISIA	TN	075
DOMINICA	DM	192	MIDWAY ISOLE	UM	177	TURCHIA	TR	076
DOMINICANA (REPUBBLICA)	DO	063	MOLDAVIA (REPUBBLICA DI)	MD	265	TURKMEANISTAN	TM	273
ECUADOR	EC	024	MONGOLIA	MN	110	TURKS E CAICOS ISOLE	TC	210
EGITTO	EG	023	MONTENEGRO	ME	290	TUVALU	TV	193
EL SALVADOR	SV	064	MONTSERRAT	MS	208	UCRAINA	UA	263
ERITREA	ER	277	MOZAMBICO	MZ	134	UGANDA	UG	132
ESTONIA	EE	257	MYANMAR	MM	083	UNGHERIA	HU	077
ETIOPIA	ET	026	NAMIBIA	NA	206	URUGUAY	UY	080
FAER OER ISOLE	FO	204	NAURU	NR	109	UZBEKISTAN	UZ	271
FALKLAND ISOLE	FK	190	NEPAL	NP	115	VANUATU	VU	121
FUJI	FJ	161	NICARAGUA	NI	047	VENEZUELA	VE	081
FILIPPINE	PH	027	NIGER	NE	150	VERGINI AMERICANE ISOLE	VI	221
FINLANDIA	FI	028	NIGERIA	NG	117	VERGINI BRITANNICHE ISOLE	VG	249
FRANCIA	FR	029	NIUE	NU	205	VIETNAM	VN	062
GABON	GA	157	NORFOLK ISOLE	NF	285	WALLIS E FUTUNA ISOLE	WF	218
GAMBIA	GM	164	NORVEGIA	NO	048	YEMEN	YE	042
GEORGIA	GE	267	NUOVA CALEDONIA	NC	253	ZAMBIA	ZM	058
GERMANIA	DE	094	NUOVA ZELANDA	NZ	049	ZIMBABWE	ZW	073

ALLEGATO 4 – al Contratto di Cessione di Crediti
Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa

[su carta intestata del Cedente]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4
00185 Roma

(il **Cessionario**)

Alla cortese attenzione di Gestione Operativa CASE – NP PMI

Piego raccomandato aperto A.R.

Oggetto: Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa

Egregi signori,

facciamo riferimento:

- (i) alla convenzione sottoscritta tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**") ed Associazione Bancaria Italiana ("**ABI**"), in data 1° marzo 2012 (la "**Convenzione**");
- (ii) al contratto di finanziamento sottoscritto tra la scrivente banca, in qualità di parte finanziata, e CDP, in qualità di parte finanziatrice, ai sensi della Convenzione, in data [•] (il "**Contratto di Finanziamento**"); e
- (iii) al contratto di cessione di crediti in garanzia di crediti sottoscritto tra la scrivente banca, in qualità di cedente, e CDP in qualità di cessionario, in data [•] (il "**Contratto di Cessione di Crediti**").

La presente costituisce una Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa ai sensi degli articoli 2.3 e 2.4 del Contratto di Cessione di Crediti.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione Integrativa di Crediti e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Cessione di Crediti.

Con la presente confermiamo la cessione in garanzia, con efficacia dall'ultima Data di Rendicontazione (la "**Data di Rendicontazione Rilevante**"), ai sensi dell'articolo 2.3 del Contratto di Cessione di Crediti in Garanzia con riferimento a:

- (i) i seguenti Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero di cui all'Allegato 3 del Contratto di Cessione di Crediti:
 - CODICE RAPPORTO:
 - CODICE RAPPORTO:
 - CODICE RAPPORTO:-; e
- (ii) i seguenti Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero di cui all'Allegato 3 del Contratto di Cessione di Crediti:
 - CODICE RAPPORTO:
 - CODICE RAPPORTO:
 - CODICE RAPPORTO:.

Dichiariamo e rappresentiamo che:

- (i) alla Data di Rendicontazione Rilevante e alla data della presente Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa non si è verificato e non permane in essere alcun Evento Rilevante;
- (ii) alla Data di Rendicontazione Rilevante e alla data della presente Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa tutte le dichiarazioni e garanzie di cui al Contratto di Cessione di Crediti e al Contratto di Finanziamento sono veritiere, corrette e pienamente valide ed efficaci anche con riferimento ai Crediti Ceduti di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii).

Distinti saluti.

[Luogo], [Data]

[Banca Cedente]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 5 – al Contratto di Cessione di Crediti

Dichiarazione di Liberazione dei Crediti Ceduti

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di Gestione Operativa CASE – NP PMI

Oggetto: Liberazione della garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti

Egregi Signori,

ci riferiamo al contratto di cessione in garanzia di crediti stipulato in data [•] tra [•], in qualità di cedente, e Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di creditore garantito.

[La sottoscritta/i sottoscritti] [•] nella [sua/loro] qualità di [Società incaricata della revisione dei conti/membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione] di [•] (la "**Banca Cedente**") [attesta/attestano], sotto la propria responsabilità, che, in base alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento alla situazione esistente alla data della presente:

- (i) la Banca dispone di patrimonio netto positivo;
- (ii) la Banca non è in Stato di Crisi né in stato di insolvenza; e
- (iii) non è a conoscenza di circostanze che possono far ritenere che la Banca diverrà insolvente nel prossimo futuro.

Inoltre, alla data della presente dichiarazione, la Banca non ha deliberato la propria liquidazione e non ha richiesto l'ammissione ad alcuna Procedura Concorsuale, né sono state comunicate ovvero minacciate per iscritto nei confronti della stessa richieste in tal senso.

[Luogo e data]

[•]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 1 – PARTE IV
ALLA CONVENZIONE

CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA (PROPOSTA) NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO

[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti (come di seguito definito)

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) [●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]] in persona del Dott. [●], nella sua qualità di [●] (di seguito il "Cedente"), qui debitamente rappresentata da _____ [da completare a seconda che il Contratto sia stipulato per il tramite di ICCREA Banca S.p.A. ovvero da altra banca appartenente al Gruppo Bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A.] con sede legale in _____

_____, capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese, _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ (di seguito, "ICCREA") in virtù del mandato con rappresentanza del __/__/____;

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito "CDP" o il "Cessionario");

(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "Parti" e singolarmente come la "Parte".)

PREMESSO CHE

- A. Ai sensi della convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 1° marzo 2012 (la "Convenzione"), il Cedente, in qualità di parte finanziata, ha trasmesso a CDP in data odierna una proposta di contratto di finanziamento - che si perfezionerà ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.5 della Convenzione - (il "Contratto di Finanziamento") con il quale, tra l'altro, CDP si impegna a rendere disponibili al Cedente, secondo i termini e le condizioni ivi previsti, nonché ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, il Finanziamento Tranche A e i Finanziamenti Tranche B (come di seguito definiti) da utilizzarsi per la concessione da parte del Cedente di Finanziamenti PMI (come di seguito definiti).
- B. Ai termini e alle condizioni previste nel presente Contratto di Cessione di Crediti, ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, il Cedente, a garanzia delle proprie obbligazioni pecuniarie nei confronti di CDP derivanti dal Contratto di Finanziamento e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito) in relazione al Finanziamento Tranche A e a ciascun Finanziamento Tranche B, intende cedere in garanzia a CDP i Crediti PMI e, alle condizioni di seguito previste, i Crediti Ulteriori PMI (entrambi tali termini come di seguito definiti).
- C. In virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto tra il Cedente ed ICCREA in data __/__/____, quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza del Cedente in relazione al presente Contratto di Cessione di Crediti ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.7 e 3.8 della Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1. **Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Cessione di Crediti.
- 1.2. **Definizioni:** nel presente Contratto di Cessione di Crediti, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non espressamente definiti al presente Articolo 1.2 avranno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione.

In aggiunta a quanto sopra previsto, nel presente Contratto di Cessione di Crediti oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove, le cui definizioni sono comunque ripetute nel presente Articolo 1.2 per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

“Accettazione di Cessione” indica, con riferimento a ciascun Credito PMI e/o Credito Ulteriore PMI ceduto in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, ciascuna dichiarazione di accettazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto di Cessione di Crediti, sottoscritta, a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e, ove ricorrano le condizioni di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti, da ciascuno dei relativi Garanti contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI e munita di data certa mediante:

- (i) apposizione del timbro postale ai sensi dell'articolo 8 del d.Lgs. n. 261/1999 e in coerenza con la Disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007 delle Poste Italiane, avendo cura che il testo di cui all'Allegato 1 – Parte A formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale, ovvero
- (ii) mediante autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all'Allegato 1 – Parte A.

Resta inteso che nel caso in cui (a) il contratto di finanziamento relativo al Finanziamento PMI da cui originano i relativi Crediti PMI e/o Crediti Ulteriori PMI sia sottoscritto nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata e l'erogazione del relativo Finanziamento PMI sia contestuale alla sottoscrizione e ne venga data quietanza nel contratto; ovvero (b) in relazione all'erogazione del relativo Finanziamento PMI sia sottoscritto uno specifico atto di erogazione e quietanza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, la Accettazione di Cessione potrà essere inserita nel corpo di detto contratto di finanziamento o atto di erogazione e quietanza sempre secondo il testo previsto nell'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto di Cessione di Crediti.

“Banca Cedente” indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo del Cedente attraverso i quali quest'ultimo abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui al Contratto di Finanziamento ai sensi dell'Articolo 2.2. della Convenzione.

“Cessione di Crediti” indica ciascuna cessione in garanzia dei Crediti PMI e/o, alle condizioni di seguito previste, di Crediti Ulteriori PMI effettuata dal Cedente a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto di Cessione di Crediti.

“Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa” indica ciascuna comunicazione relativa alla cessione in garanzia a CDP dei crediti di cui al successivo Articolo 2.3 inviata dal Cedente a CDP ai sensi del successivo Articolo 2.4, nel testo di cui all'Allegato 4 al presente Contratto di Cessione di Crediti.

“Contratto di Cessione di Crediti” indica il presente contratto.

“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo” indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti PMI e/o di Crediti Ulteriori PMI di ciascuna Banca Cedente, eventualmente sottoscritto contestualmente o successivamente al presente Contratto di Cessione di Crediti, secondo il testo di cui all'Allegato (1) alla Convenzione.

“Contratto di Finanziamento” ha il significato indicato nella Premessa (A) i cui principali termini e condizioni, per quanto di rilevanza con riferimento alle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 2 al presente Contratto di Cessione di Crediti.

“Contratto di Finanziamento Integrativo” indica ciascun contratto di finanziamento integrativo che sarà sottoscritto tra il Cedente e CDP secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Cedente un Finanziamento Tranche B.

“Crediti Ceduti” indica i Crediti PMI e/o, alle condizioni di seguito previste, i Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Crediti Incagli” indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal Cedente e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti PMI” indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, del Cedente, e/o, a seconda dei casi, di ciascuna Banca Cedente, nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento PMI.

“Crediti Sofferenze” indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI che siano stati classificati “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal Cedente e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti Ulteriori PMI” indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, del Cedente e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi dei finanziamenti a questi ultimi erogati dal Cedente e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, utilizzando provvista di scopo messa a disposizione da CDP, diversa dalla provvista riveniente dal Contratto di Finanziamento ai sensi della Convenzione, analiticamente individuati, per quanto riguarda quelli del Cedente, nell'Allegato 3 al presente Contratto di Cessione di Crediti e resi disponibili al Cessionario anche mediante un file di dati in formato aperto.

“Crediti PMI Ponderazione Zero” indica i Crediti PMI (o porzioni di essi) che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del Cedente (e/o della relativa Banca Cedente) in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo Garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA) consenta una tale ponderazione e fintantoché tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti crediti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti.

“Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero” indica i Crediti Ulteriori PMI (o porzioni di essi) che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del Cedente (e/o della relativa Banca Cedente), in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA) consenta una tale ponderazione e fintantoché tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti crediti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti.

“Crediti PMI Senza Ponderazione Zero” indica i Crediti PMI diversi dai Crediti PMI Ponderazione Zero.

“Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero” indica i Crediti Ulteriori PMI diversi dai Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero.

“Data di Rendicontazione” indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2012 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Scadenza Finale” ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Debitore Ceduto” indica ciascuna PMI che abbia ricevuto dal Cedente (e/o dalla relativa Banca Cedente) un Finanziamento PMI.

“Debitore Ceduto Ulteriore” indica ciascuna PMI che abbia ricevuto dal Cedente (e/o dalla relativa Banca Cedente) un finanziamento erogato utilizzando provvista di scopo messa a disposizione del Cedente da CDP, diversa dalla provvista riveniente dal Contratto di Finanziamento ai sensi della Convenzione.

“Decreto 170” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta modificato e integrato.

“Documenti di Conforto” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l'assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;

- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (c) una visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato destinatario di alcun protesto durante i dodici mesi precedenti la data della visura;
- (d) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Soggetto Rilevante, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti di tale soggetto;
- (e) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (f) l'ultima relazione trimestrale relativa alla situazione finanziaria del Soggetto Rilevante ovvero, ove non disponibile, l'ultima semestrale o l'ultimo bilancio annuale, in ogni caso, di gradimento del Cessionario;
- (g) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante;
- (h) una dichiarazione da parte del comitato per il controllo sulla gestione o, a seconda del caso, della società incaricata della revisione dei conti del Soggetto Rilevante secondo il modello di cui all'Allegato 5 al presente Contratto di Cessione di Crediti;

“**Evento di Escussione**” indica ciascun Evento Rilevante.

“**Evento Rilevante**” indica ciascuno degli eventi indicati all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento a seguito del quale il Cessionario avrà la facoltà di dichiarare il Cedente decaduto dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal Contratto di Finanziamento o, a seconda dei casi, di risolvere il medesimo, sommariamente descritti nell'Allegato 2 al presente Contratto di Cessione di Crediti.

“**Finanziamento Ponderazione Zero**” indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento Plafond PMI-I a fronte del quale il Cedente si è impegnato, ai sensi del Contratto di Finanziamento, a cedere in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

“**Finanziamento Senza Ponderazione Zero**” indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento Plafond PMI-I diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero.

“**Finanziamento PMI**”: indica ciascun finanziamento che sarà concesso dal Cedente, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, a una PMI mediante la provvista derivante dal Contratto di Finanziamento.

“**Finanziamento Plafond PMI-I**” indica, a seconda dei casi, il Finanziamento Tranche A e/o un Finanziamento Tranche B.

“**Finanziamento Tranche A**” indica il Finanziamento messo a disposizione da CDP al Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento a valere sul Plafond Tranche A.

“**Finanziamento Tranche B**” indica ciascuno dei Finanziamenti messi a disposizione da CDP al Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo a valere sul Plafond Tranche B.

“**Garante**” indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore del Cedente una garanzia personale o reale avente ad oggetto le obbligazioni pecuniarie del Debitore Ceduto nei confronti del Cedente e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, in relazione ad un Credito PMI e/o un Credito Ulteriore PMI.

“**Gravami**” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso

effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione;

“**ICCREA**” indica _____ [da completare a seconda che il Contratto sia stipulato per il tramite di ICCREA Banca S.p.A. ovvero di altra banca appartenente al Gruppo Bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A.] come identificata in epigrafe al presente Contratto di Cessione di Crediti;

“**Legge Fallimentare**” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di eshaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato;

“**Notifica di Cessione**” indica, ove ricorrano le condizioni di cui al successivo Articolo 2.5, la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all’Allegato 1 – Parte B al presente Contratto di Cessione di Crediti, notificata al relativo Debitore Ceduto e, ove ricorrano le condizioni di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti, a ciascuno dei relativi Garanti, contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI, mediante piego raccomandato aperto secondo la migliore prassi bancaria avendo cura che il testo di cui all’Allegato 1 – Parte B formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale ovvero, in alternativa, tramite ufficiale giudiziario.

“**Obbligazioni Garantite**” ha il significato di cui all’Articolo 3 del presente Contratto di Cessione di Crediti.

“**Periodo Sospetto**” indica il periodo decorrente dalla data dell’adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all’Articolo 3(d) del presente Contratto di Cessione di Crediti) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell’assoggettabilità dell’ultimo pagamento effettuato all’azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia dello stesso pagamento o a qualunque altra azione revocatoria o altra dichiarazione di inefficacia, nell’ambito di una Procedura Concorsuale.

“**Plafond Quarta Convenzione**” indica un importo complessivo pari ad Euro 10.000.000.000,00 (diecimiliardi,00), complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Convenzione.

“**Plafond PMI-I**” indica la porzione del Plafond Quarta Convenzione per un ammontare complessivo pari ad Euro 8.000.000.000,00 (otto miliardi,00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi della Convenzione, messo a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della Convenzione.

“**Plafond Tranche A**” indica una porzione del Plafond PMI-I di importo pari ad euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi/00), ovvero il diverso importo determinato da CDP ai sensi della Convenzione.

“**Plafond Tranche B**” indica una porzione del Plafond PMI-I di importo pari ad euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00), ovvero il diverso importo determinato da CDP ai sensi della Convenzione.

“**Procedura Concorsuale**” indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.

“**Ritenuta**” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, per Tributo.

“**Soggetto Rilevante**” indica il Cedente ed eventualmente anche qualsiasi soggetto che effettui, in tutto o in parte, il pagamento di quanto dovuto in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

“**Stato di Crisi**” indica l’esistenza di uno stato di crisi nell’accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all’ordinaria attività commerciale).

“**Tributo**” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Cessione dei Crediti PMI

Il Cedente, a garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, cede in garanzia, *pro solvendo*, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta – i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e Garanti in relazione a tutti i Crediti PMI.

Resta inteso che (i) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero, non dovrà mai essere superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e; (ii) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero, non dovrà mai essere superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Senza Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Ai fini del calcolo, ai sensi del precedente paragrafo, dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Ponderazione Zero e/o dei Crediti PMI Senza Ponderazione Zero e/o dei Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero e/o dei Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero non rileveranno i Crediti Ceduti che siano Crediti Incagli e/o Crediti Sofferenze.

2.2. Ricongiunzione dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1

Anche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera (b) e dell'articolo 2 paragrafo 2 del Decreto 170, entro 30 giorni di calendario successivi a ciascuna Data di Rendicontazione, il Cedente invierà a CDP in via telematica, secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet, il modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet, attestante la venuta ad esistenza dei Crediti Ceduti e contenente gli elementi essenziali dei Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1 con apposizione di firma digitale e marcatura temporale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza del Cedente.

Il Cedente, a richiesta di CDP, provvederà a inviare a quest'ultima copia delle Accettazioni di Cessione, ovvero, a seconda dei casi in linea con quanto previsto dal successivo Articolo 2.5, delle Notifiche di Cessione, relative ai Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.1.

2.3. Clausola di integrazione

Laddove il Cedente ritenga che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione si possa verificare una ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio ai sensi dell'articolo 6.3 del Contratto di Finanziamento in quanto, a tale Data di Rendicontazione:

- (i) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e/o
- (ii) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Senza Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;

il Cedente potrà, entro tale Data di Rendicontazione (inclusa), integrare o far sì che vengano integrati ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo:

- (x) i Crediti PMI Ponderazione Zero e/o i Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero di cui al precedente paragrafo (i) con Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero il cui importo nominale in linea capitale non rimborsato, unitamente all'importo nominale in linea capitale non rimborsato degli altri Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo che siano Crediti PMI Ponderazione Zero e/o Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero, sia almeno pari

all'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Plafond PMI-I che siano Finanziamenti Ponderazione Zero; e/o

- (y) i Crediti PMI Senza Ponderazione Zero e/o i Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero di cui al precedente paragrafo (ii) con Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero il cui importo nominale in linea capitale non rimborsato, unitamente all'importo nominale in linea capitale non rimborsato degli altri Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti aggiuntivo che siano Crediti PMI Senza Ponderazione Zero e/o Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero, sia almeno pari all'importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Plafond PMI-I che siano Finanziamenti Senza Ponderazione Zero.

Resta inteso che nel caso in cui il Cedente non provveda alle integrazioni sopradescritte, dovrà procedere ai relativi rimborsi anticipati obbligatori per gli importi e secondo le modalità indicate all'articolo 6.3 del Contratto di Finanziamento.

2.4. Perfezionamento delle Cessioni dei Crediti di cui al precedente Articolo 2.3

Le Cessioni dei Crediti di cui al precedente Articolo 2.3 avranno efficacia a partire dalla relativa Data di Rendicontazione di cui al precedente Articolo 2.3 e si perfezioneranno tra le parti al ricevimento da parte di CDP, mediante plico raccomandato, entro 30 giorni di calendario successivi a tale Data di Rendicontazione, della Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa munita di data certa mediante apposizione del timbro postale ai sensi dell'articolo 8 del d.Lgs. n. 261/1999 ovvero mediante autentica notarile.

Il Cedente, a richiesta di CDP, provvederà a inviare a quest'ultima copia delle Accettazioni di Cessione, ovvero, a seconda dei casi in linea con quanto previsto al successivo Articolo 2.5, delle Notifiche di Cessione, relative ai Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.3.

2.5. Accettazioni di Cessione e Notifiche di Cessione

Il Cedente dovrà:

- (a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti e i Debitori Ceduti Ulteriori ai sensi dei precedenti Articoli 2.1 e 2.3 sottoscrivano – entro e non oltre ciascuna Data di Rendicontazione - le relative Accettazioni di Cessione, ovvero nel caso di Crediti Ceduti che siano Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero per i quali non sia possibile ottenere le relative Accettazioni di Cessione, ad effettuare le Notifiche di Cessione ai relativi Debitori Ceduti. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali entro la relativa Data di Rendicontazione non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione ovvero, laddove applicabile, non siano state effettuate le Notifiche di Cessione, non potranno essere considerati dal relativo Cedente nel calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (b) antecedentemente all'erogazione di qualsiasi Finanziamento Ponderazione Zero, provvedere affinché i Garanti dei relativi Crediti PMI Ponderazione Zero accettino – in forma soddisfacente per CDP – la Cessione in Garanzia a CDP riconoscendo che CDP è in possesso dei requisiti necessari a beneficiare della relativa garanzia. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali non sia intervenuta detta accettazione non potranno essere considerati dal relativo Cedente nel calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti PMI Ponderazione Zero ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (c) previa motivata richiesta del Cessionario, provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti ai sensi dei precedenti Articoli 2.1 e 2.3 sottoscrivano – entro e non oltre la data indicata dal Cessionario – le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del Cedente, provvedere ad effettuare le Notifiche di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali entro la data indicata dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione ovvero non siano state effettuate le Notifiche di Cessione, non potranno essere considerati dal relativo Cedente nel calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (d) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti, ai Debitori Ceduti Ulteriori e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

Fermo restando l'obbligo del Cedente di cui al presente Articolo 2.5, il Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto di Cessione di Crediti, conferisce al Cessionario procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del Cedente, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.

2.6. Retrocessione dei Crediti Incagli e dei Crediti Sofferenze

Nel caso in cui uno o più Crediti PMI e/o Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo divenga, successivamente alla relativa data di cessione a CDP, un Credito Incaglio e/o un Credito Sofferenza il Cedente, anche per conto di ciascuna Banca Cedente, avrà facoltà di richiedere a CDP la retrocessione di detti crediti. A seguito della richiesta del Cedente, a condizione che:

- (i) CDP abbia positivamente valutato tale richiesta alla luce delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l'assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o la capacità di ciascuna Banca Cedente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo – da svolgersi entro 5 Giorni Lavorativi dalla data della richiesta del Cedente; e
- (ii) alla data della richiesta (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero, non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e; (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero, non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Senza Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;

le Parti potranno in essere, a cura e spese del Cedente, le formalità necessarie a perfezionare detta retrocessione.

2.7. Retrocessione dei Crediti Ceduti in eccesso

Laddove ad una qualsiasi Data di Rendicontazione:

- (i) l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero; e/o
- (ii) l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti PMI Senza Ponderazione Zero e dei Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero;

il Cedente, anche per conto di ciascuna Banca Cedente, avrà facoltà di richiedere a CDP la retrocessione di detti crediti in eccesso. A seguito della richiesta del Cedente, una volta che CDP avrà positivamente valutato tale richiesta alla luce delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l'assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o la capacità di ciascuna Banca Cedente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo – da svolgersi entro 5 Giorni Lavorativi dalla data della richiesta del Cedente, le Parti potranno in essere, a cura e spese del Cedente, le formalità necessarie a perfezionare detta retrocessione.

2.8. Accessori dei Crediti Ceduti e Azioni Connesse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto di Cessione di Crediti i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale, e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al Cedente.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.

2.9. Consegna dei documenti probatori

Il Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

Articolo 3

OBBLIGAZIONI GARANTITE

La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo con riferimento ai Finanziamenti Plafond PMI-I, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Cedente sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebiti e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o previste negli stessi ovvero di modifica del presente Contratto di Cessione di Crediti o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali.

Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le **"Obbligazioni Garantite"**.

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.

Articolo 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI CEDUTI

4.1. Esercizio dei Diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziari o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.

Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti di propria titolarità sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al paragrafo successivo.

Resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario non ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.

4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

4.4. Assenza di Obblighi

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

Articolo 5

DICHIARAZIONI E GARANZIE

5.1. Dichiarazioni e Garanzie

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e ai sensi di legge, il Cedente rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 dando atto che il

Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall' Articolo 5.2 che segue.

5.1.1. Relativamente al Cedente

- (a) Il Cedente è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto di Cessione di Crediti e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi.

5.1.2. Relativamente ai Crediti Ceduti, ai Finanziamenti PMI, ai Debitori Ceduti e ai Garanti

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
- (b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) i Crediti Ceduti di titolarità del Cedente sono liberamente cedibili dal Cedente;
- (d) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (e) i contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti PMI, nonché i contratti di finanziamento da cui originano i Crediti Ulteriori PMI sono validi ed efficaci e vincolanti per le parti degli stessi, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente gli stessi, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (f) i Debitori Ceduti non sono e non sono stati sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale o Stato di Crisi e i Crediti Ceduti non sono classificati come crediti ristrutturati; e
- (g) i Garanti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale o Stato di Crisi.
- (h) le garanzie rilasciate dai Garanti dei Crediti PMI Ponderazione Zero e/o dei Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente a ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti.
- (i) tutti i Debitori Ceduti e i Debitori Ceduti Ulteriori sono residenti in Italia.
- (j) i Crediti Ceduti non originano da Finanziamenti PMI erogati dal Cedente in pool con altre istituzioni finanziarie.

5.1.3. Relativamente al Contratto di Cessione di Crediti e a ciascuna Cessione di Crediti

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti da parte del Cedente e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i suoi beni;
 - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente;
 - qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.
- (b) all'atto della relativa Accettazione di Cessione e/o Notifica di Cessione ciascuna Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile ai soggetti ceduti (Debitore Ceduto e Garanti) e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite; e
- (c) ciascuna Cessione di Crediti è di primo grado e non è subordinata o di pari grado rispetto ad altre garanzie sui Crediti Ceduti.

5.2. Efficacia delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.1 e 5.1.3 (a) si intendono confermate con riferimento alle situazioni di volta in volta esistenti, ivi incluso, tra l'altro, a ciascuna Data di Rendicontazione e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto di Cessione di Crediti sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze al momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.2 e 5.1.3 (b) e (c) si intendono confermate con riferimento alle situazioni esistenti e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale con riferimento a ciascun Credito Ceduto alla data in cui il Debitore Ceduto sottoscrive la relativa Accettazione di Cessione e/o riceve la relativa Notifica di Cessione.

Articolo 6

IMPEGNI

6.1. Obblighi e impegni

In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione, gli obblighi assunti dal Cedente ai sensi del presente Articolo 6, rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto di Cessione di Crediti e sino a quando tutte le ragioni di credito del Cessionario non siano state estinte ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. Il Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che il Cessionario ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto di Cessione di Crediti e che tali obblighi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

6.1.1. Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrari in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi a ciascun contratto di finanziamento disciplinante un Finanziamento PMI e/o a ciascun contratto di finanziamento da cui originino Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia al Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti, ivi comprese eccezioni e, con riferimento ai Crediti Ceduti per i quali sia stata effettuata la Notifica di Cessione, compensazioni.

6.1.2. Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi del precedente Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario.

6.1.3. Impegni positivi in relazione ai Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, qualunque azione necessaria ovvero opportuna per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute dal Debitore Ceduto e dal Garante (di ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti) ai sensi dei relativi contratti di finanziamento ed accordi di garanzia, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;
- (e) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dall'intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l'efficacia dei contratti di finanziamento disciplinanti i Finanziamenti PMI e/o dai contratti di finanziamento da cui originano i Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia al Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti in Garanzia e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.

6.1.4. Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti

Il Cedente dovrà:

- (a) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:
 - (i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'escutibilità della Cessione di Crediti; e
 - (ii) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto di Cessione di Crediti o del Contratto di Finanziamento.

6.1.5. Impegni positivi in relazione alla Cessione di Crediti

Il Cedente dovrà:

- (a) essere munito, per il periodo di esistenza del presente Contratto di Cessione di Crediti, dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, al compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per la valida ed efficace:
 - (i) costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
 - (ii) perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti e/o a

terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui al successivo Articolo 7.5. Al riguardo, il Cedente provvederà, tra l'altro, a richiesta del Cessionario, ad effettuare, a propria cura e spese, le annotazioni e/o iscrizioni che si rendessero necessarie per assicurare il trasferimento al Cessionario delle garanzie reali che assistessero i Crediti Ceduti (ivi incluse le annotazioni a margine delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile), fermo restando che, ove necessario, il Cessionario abbia conferito al Cedente procura nelle forme richieste; e

- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti.

Articolo 7

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti

Il Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali

La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

7.3. Garanzia non esaustiva

La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento o del Contratto di Finanziamento stesso ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione

Le Parti convengono sin d'ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 8

ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

8.1. Escussione

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che non sia stato rimediato, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, di:

- (a) notificare i Debitori Ceduti ed i rispettivi Garanti del verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti ed i Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
- (b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano; e/o
- (c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabile disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e Debitori Ceduti Ulteriori e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e
- (d) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante.

Il Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.

8.2. Imputazione proventi dell'escussione

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4.1 del Contratto di Finanziamento.

8.3. Responsabilità del Cedente

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Cedente rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

8.4. Eccedenze

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto alle Obbligazioni Garantite verranno corrisposte al Cedente.

Il Cessionario informerà prontamente il Cedente, ovvero, in caso di assoggettamento del Cedente a Procedura Concorsuale, gli organi di detta procedura, delle modalità dal medesimo adottate per l'escussione della garanzia di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi del precedente Articolo 8.1.

Articolo 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità

Il Cedente accetta che, successivamente alla revoca del mandato di cui al precedente articolo 4.1, il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

9.2. Obbligo di indennizzo

Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto di Cessione di Crediti o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto di Cessione di Crediti o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti e Debitori Ceduti Ulteriori che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

Articolo 10

ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

10.1. Estinzione Ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà liberata e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Cedente al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che, ove il pagamento sia effettuato da parte del Cedente:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

10.2. Estinzione Successiva

Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

Articolo 11

COMUNICAZIONI

11.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto di Cessione di Crediti e all'articolo 9 della Convenzione, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Cedente al Cessionario e dal Cessionario al Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dalla Cedente.

Per il Cedente:

via _____

Fax: _____

Attenzione dott.

Per il Cessionario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 della Convenzione.

11.2. Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, il Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.

Articolo 12

DISPOSIZIONI GENERALI

12.1. Modifiche

Nessuna modifica di alcuna disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti produrrà effetto se non sarà effettuata per iscritto, e nessuna rinuncia a qualunque disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti né alcun consenso a qualunque deroga a tali disposizioni da parte del Cedente saranno efficaci se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti dal Cessionario e tale rinuncia o consenso saranno comunque efficaci solo in relazione al caso specifico e per la specifica finalità per la quale sono stati effettuati.

12.2. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi delle leggi vigenti in qualunque paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti.

12.3. Tolleranza

Nessun ritardo e/o mancato esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere considerati una rinuncia a tali poteri, diritti e rimedi ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Nessuna tolleranza, anche reiterata, da parte del Cessionario di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali del Cedente ovvero nell'eccepire un evento come Evento Rilevante o Evento di Escussione dovrà essere considerata come una rinuncia da parte dello stesso ad eccepire eventi simili o a far valere i diritti stessi o altri diritti in un momento successivo ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti non potrà precludere ogni altro ed ulteriore esercizio di tali poteri o diritti o rimedi ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi quivi previsti o previsti dalla normativa.

12.4. Decreto 170

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il Decreto 170 non dovesse trovare applicazione con riferimento a qualsiasi pattuizione del presente Contratto di Cessione di Crediti le medesime continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci ai sensi delle applicabili disposizioni del Codice Civile. Le parti si impegnano sin d'ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l'efficacia, la validità e l'escutibilità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.

Articolo 13

CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

13.1. Divieto di cessione da parte del Cedente

Né il presente Contratto di Cessione di Crediti, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto dal Cedente.

13.2. Assenso preventivo alla cessione

Il Cedente fin d'ora presta irrevocabilmente il proprio consenso, ai fini degli articoli 1407, primo comma, e 1263 del codice civile, alla cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti dallo stesso derivanti da parte del Cessionario, senza alcun onere a carico del Cedente.

Articolo 14

TRIBUTI E SPESE

14.1. Tributi

Tutti i Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto di Cessione di Crediti saranno a carico del Cedente e il Cedente corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

14.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto di Cessione di Crediti o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente, che si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 15

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

15.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto di Cessione di Crediti è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

15.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto di Cessione di Crediti, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto di Cessione di Crediti costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto.

Allegati:

Allegato 1 – Parte A	Modello di Accettazione di Cessione;
Allegato 1 – Parte B	Modello di Notifica di Cessione
Allegato 2	Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento
Allegato 3	Crediti Ulteriori PMI
Allegato 4	Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa
Allegato 5	Dichiarazione del comitato per il controllo sulla gestione

[Luogo], [Data]

Letto, confermato e sottoscritto

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

[Nome e Qualifica]

Approvazione specifica

[•] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Impegni*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 15 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 1 – Parte A al Contratto di Cessione di Crediti

Accettazione di Cessione

[su carta intestata del Debitore Ceduto (PMI) (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata) e di ciascun Garante* (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata)]

Spettabile

[Inserire denominazione Banca Cedente]

[Inserire indirizzo Banca Cedente]

(il Cedente)

Alla cortese attenzione di [•]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

(il Cessionario)

Alla cortese attenzione di Gestione Operativa CASE – NP PMI

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della nostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla nostra società in data [_____] (il "Contratto di Finanziamento") / dalla garanzia rilasciata dalla nostra società in data [_____] (la "Garanzia") a garanzia delle obbligazioni assunte da [_____] ai sensi del contratto di finanziamento dal medesimo sottoscritto in data [_____] (il "Contratto di Finanziamento")].

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia] sopra [menzionato/menzionato] sul conto corrente bancario n. [_____] aperto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione¹.

Ci impegniamo, infine, contestualmente a ciascuna erogazione di ciascun importo a valere sul Contratto di Finanziamento a sottoscrivere, a fini ricognitivi della cessione in garanzia al Cessionario, una dichiarazione di accettazione della cessione nei medesimi termini di cui alla presente.

[Luogo], [Data]

[Debitore Ceduto/Garante*]

[Nome e Qualifica]

[ATTO CON DATA CERTA]

⁽¹⁾ Nel caso in cui, ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti, l'accettazione della cessione possa essere inserita nel corpo del contratto di finanziamento tra la Banca Cedente e la PMI ovvero nel corpo dell'atto di erogazione e quietanza sottoscritto dalla PMI in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, nel contratto di finanziamento, ovvero a seconda dei casi, nell'atto di erogazione e quietanza dovrà essere inserita la seguente clausola:

NEL CASO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

"prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della nostra società derivanti dal presente Contratto di Finanziamento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul conto corrente bancario n. [_____] aperto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione."

NEL CASO DI ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA

"prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della nostra società derivanti dal presente atto di erogazione e quietanza e dal Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul conto corrente bancario n. [_____] aperto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione."

⁽¹⁾: si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.5 (c) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP.

ALLEGATO 1 – Parte B al Contratto di Cessione di Crediti

Notifica di Cessione

[su carta intestata della Banca Cedente]

Spettabile

[Inserire denominazione della PMI Debitore Ceduto ovvero del Garante* Debitore Ceduto]

[Inserire indirizzo della PMI Debitore Ceduto ovvero del Garante* Debitore Ceduto]

Alla cortese attenzione di [•]

Piego raccomandato aperto A.R.

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente Vi notificiamo, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il nostro Istituto (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della Vostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla Vostra società in data [_____]] (il “**Contratto di Finanziamento**”) / dalla garanzia rilasciata dalla Vostra società in data [_____]] a garanzia delle obbligazioni assunte da [_____]] ai sensi del contratto di finanziamento dal medesimo sottoscritto in data [_____]] (la “**Garanzia**”).

Vi informiamo altresì del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da Voi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, dovrete continuare a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da Voi dovuto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia*] sopra [menzionato/menzionata] sul conto corrente bancario n. [_____]] aperto presso il Cedente.

Dovrete, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte Vostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia*], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.

[Luogo], [Data]

[Banca Cedente]

[Nome e Qualifica]

* * *

(¹): si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.5 (c) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP.

ALLEGATO 2 – al Contratto di Cessione di Crediti

Descrizione del Contratto di Finanziamento

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione.

Data di sottoscrizione: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____.

Importo massimo in linea capitale: (i) Finanziamento Tranche A Euro _____; (ii) Finanziamenti Tranche B pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond Tranche B; (iii) Finanziamenti Tranche PMI-C pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond PMI-C.

Periodo di Disponibilità: (i) per quanto riguarda le Erogazioni del Finanziamento Tranche A, il periodo compreso tra il 1 Aprile 2012 (incluso) e il 31 Dicembre 2013 (escluso); e (ii) per quanto riguarda le Erogazioni dei Finanziamenti Tranche B, il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul Plafond Tranche B diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della Convenzione fino ad esaurimento degli stessi (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 6.1 (m) della Convenzione).

Rimborso: le Erogazioni a valere sul Finanziamento Tranche A e/o sui Finanziamenti Tranche B entro la relativa Data di Scadenza Finale (come specificata dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo), secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale, con scadenza in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: con riferimento al Finanziamento Tranche A e a ciascun Finanziamento Tranche B, a partire dal 31 dicembre 2012, qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1.1 del Contratto di Finanziamento, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione:

- (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;

la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento PMI-I un importo dei relativi Finanziamenti Ponderazione Zero e/o Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), pari, a seconda dei casi:

- (i) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (ii) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero e/o dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze.

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;

- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente (di seguito “**TFE**”) come tasso di riferimento.

In ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ed ABI pubblicherà a sua volta tale Margine determinato e comunicato da CDP sul proprio sito internet entro tale termine.

Margine: (i) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (i.e. www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione; e (ii) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (i.e. www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

Interessi di Mora: pari al Tasso di Riferimento, rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'Articolo 11 del Contratto di Finanziamento.

ALLEGATO 3 – al Contratto di Cessione di Crediti

Elenco Crediti Ulteriori PMI

Codice ABI Capogruppo: _____

Codice ABI Banca / Codice Meccanografico Componente: _____

Codice Fiscale PMI	Denominazione PMI	Cognome	Nome	Sede Legale PMI	CAP della sede Legale della PMI	Provincia della PMI	Stato della PMI	Indirizzo PEC	Codice anagrafico aziendale del rapporto di Finanziamento PMI	Data di stipula del Finanziamento PMI	Data di scadenza del Finanziamento PMI	Importo nominale concesso Finanziamento PMI
--------------------	-------------------	---------	------	-----------------	---------------------------------	---------------------	-----------------	---------------	---	---------------------------------------	--	---

Regole tecniche per la compilazione dell'allegato

DESCRIZIONE DATO	FORMATO	REGOLE DI VALORIZZAZIONE
Codice ABI Capogruppo	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Da valorizzare con il codice ABI senza il CIN, con allineamento a destra e con eventuali zeri di riempimento a sinistra, valorizzando tutti i caratteri. Valorizzare con zero se la Banca non appartiene ad alcun Gruppo
Codice ABI Banca / Codice Meccanografico Componente	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Codice ABI della Banca Contraente il Finanziamento con CDP ovvero Codice Meccanografico attribuito da Bankitalia al componente il Gruppo bancario non Contraente il Finanziamento. Indicare il codice ABI senza il CIN. I codici devono essere valorizzati con allineamento a destra e con eventuali zeri di riempimento a sinistra, valorizzando tutti i caratteri
Codice Fiscale PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 16	Codice fiscale della PMI finanziata, con allineamento a destra e con eventuali zeri di riempimento a sinistra, valorizzando tutti i caratteri
Denominazione PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 160	Denominazione o Ragione Sociale della PMI
Cognome	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 35	Nel solo caso di Ditta Individuale, valorizzare con il Cognome del titolare della PMI
Nome	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 35	Nel solo caso di Ditta Individuale, valorizzare con il Nome del titolare della PMI
Sede Legale PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 160	Indirizzo della sede legale della PMI
CAP della sede Legale della PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Codice di Avviamento Postale del Comune ove la PMI ha sede legale
Provincia della PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Utilizzare le codifiche di cui all'ALLEGATO n. 1
Stato della PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 3	Utilizzare le codifiche di cui all'ALLEGATO n. 2
Indirizzo PEC	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 100	Indirizzo di Posta Elettronica Certificata della PMI
Codice anagrafico aziendale del rapporto di Finanziamento PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 32	Codifica aziendale ovvero codice con il quale il rapporto di Finanziamento PMI è conosciuto nei sistemi della Banca Contraente ovvero del componente il Gruppo bancario non Contraente il Finanziamento
Data di stipula del Finanziamento PMI	Tipo: Data Lunghezza: 10 Formato: GG.MM.AAAA	Data di stipula del Finanziamento PMI (data in cui il relativo contratto si è giuridicamente perfezionato, a prescindere dal fatto che vi sia stata l'erogazione del credito o che questa sia stata parziale)
Data di scadenza del Finanziamento PMI	Tipo: Data Lunghezza: 10 Formato: GG.MM.AAAA	Data ultima scadenza prevista dal piano di ammortamento del finanziamento a PMI
Importo nominale concesso Finanziamento PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 15 Formato: 13 interi, 2 decimali	Importo nominale in euro concesso a PMI

Allegato 1

PROVINCIA	SIGLA	Codifica da utilizzare	PROVINCIA	SIGLA	Codifica da utilizzare
AGRIGENTO	AG	00166	NAPOLI	NA	00034
ALESSANDRIA	AL	00104	NOVARA	NO	00101
ANCONA	AN	00026	NUORO	NU	00173
AOSTA	AO	00012	ORISTANO	OR	00174
AREZZO	AR	00141	PADOVA	PD	00121
ASCOLI PICENO	AP	00135	PALERMO	PA	00046
ASTI	AT	00103	PARMA	PR	00127
AVELLINO	AV	00151	PAVIA	PV	00113
BARI	BA	00040	PERUGIA	PG	00030
BELLUNO	BL	00119	PESARO E URBINO	PU	00133
BENEVENTO	BN	00150	PESCARA	PE	00154
BERGAMO	BG	00111	PIACENZA	PC	00126
BIELLA	BI	00223	PISA	PI	00140
BOLOGNA	BO	00024	PISTOIA	PT	00138
BOLZANO	BZ	00116	PORDENONE	PN	00125
BRESCIA	BS	00112	POTENZA	PZ	00042
BRINDISI	BR	00159	PRATO	PO	00215
CAGLIARI	CA	00048	RAGUSA	RG	00170
CALTANISSETTA	CL	00167	RAVENNA	RA	00131
CAMPOBASSO	CB	00038	REGGIO DI CALABRIA	RC	00163
CASERTA	CE	00149	REGGIO NELL'EMILIA	RE	00128
CATANIA	CT	00169	RIETI	RI	00146
CATANZARO	CZ	00044	RIMINI	RN	00242
CHIETI	CH	00155	ROMA	RM	00032
COMO	CO	00109	ROVIGO	RO	00122
COSENZA	CS	00162	SALERNO	SA	00152
CREMONA	CR	00114	SASSARI	SS	00172
CROTONE	KR	00222	SAVONA	SV	00106
CUNEO	CN	00102	SIENA	SI	00142
ENNA	EN	00168	SIRACUSA	SR	00171
FERRARA	FE	00130	SONDRIO	SO	00110
FIRENZE	FI	00028	TARANTO	TA	00158
FOGGIA	FG	00157	TERAMO	TE	00153
FORLI	FC	00132	TERNI	TR	00144
FROSINONE	FR	00148	TORINO	TO	00010
GENOVA	GE	00014	TRAPANI	TP	00164
GORIZIA	GO	00124	TRENTO	TN	00018
GROSSETO	GR	00143	TREVISO	TV	00120
IMPERIA	IM	00105	TRIESTE	TS	00022
ISERNIA	IS	00156	UDINE	UD	00123
L'AQUILA	AQ	00036	VARESE	VA	00108
LA SPEZIA	SP	00107	VENEZIA	VE	00020
LATINA	LT	00147	VERBANO-CUSIOOSSOLA	VB	00224
LECCE	LE	00160	VERCELLI	VC	00100
LECCO	LC	00229	VERONA	VR	00117
LIVORNO	LI	00139	VIBO VALENTIA	VV	00428
LODI	LO	00203	VICENZA	VI	00118
LUCCA	LU	00137	VITERBO	VT	00145
MACERATA	MC	00134	OLBIA-TEMPIO	OT	00177
MANTOVA	MN	00115	OGLIASTRA	OG	00176
MASSA CARRARA	MS	00136	MEDIO CAMPIDANO (VILLACIDRO SANLURI)	VS	00178
MATERA	MT	00161	CARBONIA-IGLESIAS	CI	00175
MESSINA	ME	00165	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT	00206
MILANO	MI	00016	MONZA-BRIANZA	MB	00204
MODENA	MO	00129	FERMO	FM	00205

STATO	SIGLA STATO	Codifica da utilizzare	STATO	SIGLA STATO	Codifica da utilizzare	STATO	SIGLA STATO	Codifica da utilizzare
ABU DHABI	AE	238	GHANA	GH	112	OMAN	OM	163
AFGHANISTAN	AF	002	GIAMAICA	JM	082	PAESI BASSI	NL	050
ALBANIA	AL	087	GIAPPONE	JP	088	PAKISTAN	PK	036
ALGERIA	DZ	003	GIBILTERRA	GI	102	PALAU	PW	216
AMERICAN SAMOA	AS	148	GIBUTI	DJ	113	'PALESTINA	PS	279
ANDORRA	AD	004	GIORDANIA	JO	122	PANAMA	PA	051
ANGOLA	AO	133	GRECIA	GR	032	PAPUA NUOVA GUINEA	PG	186
ANGUILLA	AI	209	GRENADA	GD	156	PARAGUAY	PY	052
ANTARTIDE	AQ	180	GROENLANDIA	GL	200	PERU'	PE	053
ANTIGUA E BARBUDA	AG	197	GUADALUPA	GP	214	PITCAIRN	PN	175
ANTILLE OLANDESI	AN	251	GUAM	GU	154	POLINESIA FRANCESE	PF	225
ARABIA SAUDITA	SA	005	GUATEMALA	GT	033	POLONIA	PL	054
ARGENTINA	AR	006	GUERNSEY C.I.	GG	201	PORTOGALLO	PT	055
ARMENIA	AM	266	GUIANA FRANCESE	GF	123	PORTORICO	PR	220
ARUBA	AW	212	GUINEA	GN	137	PRINCIPATO DI MONACO	MC	091
ASCENSION	SH	227	GUINEA BISSAU	GW	185	QATAR	QA	168
AUSTRALIA	AU	007	GUINEA EQUATORIALE	GQ	167	REGNO UNITO	GB	031
AUSTRIA	AT	008	GUYANA	GY	159	REUNION	RE	247
AZERBAIGIAN	AZ	268	HAITI	HT	034	ROMANIA	RO	061
BAHAMAS	BS	160	HEARD E MCDONALD ISOLE	HM	284	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	RU	262
BAHRAIN	BH	169	HONDURAS	HN	035	RWANDA	RW	151
BANGLADESH	BD	130	HONG KONG	HK	103	SAHARA OCCIDENTALE	EH	166
BARBADOS	BB	118	INDIA	IN	114	SAINT-PIERRE E MIQUELON	PM	248
BELGIO	BE	009	INDONESIA	ID	129	SALOMONE ISOLE	SB	191
BELIZE	BZ	198	IRAN (REPUBBLICA ISLAMICA DI)	IR	039	SAMOA	WS	131
BENIN	BJ	158	IRAQ	IQ	038	SAN MARINO	SM	037
BERMUDA	BM	207	IRLANDA	IE	040	SANTA LUCIA	LC	199
BHUTAN	BT	097	ISLANDA	IS	041	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	VA	093
BIELORUSSIA	BY	264	ISRAELE	IL	182	SAO TOME E PRINCIPE	ST	187
BOLIVIA	BO	010	ITALIA	IT	086	SENEGAL	SN	152
BOSNIA E ERZEGOVINA	BA	274	JERSEY C.I.	JE	202	SERBIA	RS	289
BOTSWANA	BW	098	KAZAKISTAN	KZ	269	SEYCHELLES	SC	189
BOUVET ISOLA	BV	280	KENYA	KE	116	SIERRA LEONE	SL	153
BRASILE	BR	011	KIRIBATI	KI	194	SINGAPORE	SG	147
BRUNEI DARUSSALAM	BN	125	KUWAIT	KW	126	SIRIA	SY	065
BULGARIA	BG	012	KYRGYZSTAN	KG	270	SLOVACCHIA	SK	276
BURKINA FASO	BF	142	LAOS (REP DEMOCRATICA POP)	LA	136	SLOVENIA	SI	260
BURUNDI	BI	025	LESOTHO	LS	089	SOMALIA	SO	066
CAMBODIA	KH	135	LETTONIA	LV	258	SPAGNA	ES	067
CAMEROON	CM	119	LIBANO	LB	095	SRI LANKA	LK	085
CANADA	CA	013	LIBERIA	LR	044	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	VC	196
CAPO VERDE	CV	188	LIBIA	LY	045	STATI UNITI	US	069
CAYMAN ISOLE	KY	211	LIECHTENSTEIN	LI	090	ST.KITTS E NEVIS	KN	195
CECA (REPUBBLICA)	CZ	275	LITUANIA	LT	259	SUD GEORGIA E SUD SANDWICH	GS	283
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	CF	143	LUSSEMBURGO	LU	092	SUDAFRICANA (REPUBBLICA)	ZA	078
CHRISTMAS ISOLA	CX	282	MACAO	MO	059	SUDAN	SD	070
CIAD	TD	144	MACEDONIA	MK	278	SURINAME	SR	124
CILE	CL	015	MADAGASCAR	MG	104	SVALBARD E JAN MAYEN ISOLE	SJ	286
CINA	CN	016	MALAWI	MW	056	SVEZIA	SE	068
CIPRO	CY	101	MALAYSIA	MY	106	SVIZZERA	CH	071
COCOS KEELING ISOLA	CC	281	MALDIVE	MV	127	SWAZILAND	SZ	138
COLOMBIA	CO	017	MALI	ML	149	TAGIKISTAN	TJ	272
COMOROS ISOLE	KM	176	MALTA	MT	105	TAIWAN	TW	022
CONGO	CG	145	MAN ISOLA	IM	203	TANZANIA (REPUBBLICA DI)	TZ	057
CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)	CD	018	MARIANNE SETTENTRIONALI ISOLE	MP	219	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	TF	183
COOK ISOLE	CK	237	MAROCCO	MA	107	TERRITORIO BRITANNICO OCEANO INDIANO	IO	245
COREA DEL NORD (REPUB DEMOCR POPOLARE)	KP	074	MARSHALL ISOLE	MH	217	THAILANDIA	TH	072
COREA DEL SUD (REPUBBLICA DI)	KR	084	MARTINICA	MQ	213	TIMOR-LESTE	TL	287
COSTA D'AVORIO	CI	146	MAURITANIA	MR	141	TOGO	TG	155
COSTA RICA	CR	019	MAURITIUS ISOLE	MU	128	TOKELAU	TK	236
CROAZIA	HR	261	MAYOTTE	YT	226	TONGA	TO	162
CUBA	CU	020	MESSICO	MX	046	TRINIDAD E TOBAGO	TT	120
DANIMARCA	DK	021	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	FM	215	TUNISIA	TN	075
DOMINICA	DM	192	MIDWAY ISOLE	UM	177	TURCHIA	TR	076
DOMINICANA (REPUBBLICA)	DO	063	MOLDAVIA (REPUBBLICA DI)	MD	265	TURKMEANISTAN	TM	273
ECUADOR	EC	024	MONGOLIA	MN	110	TURKS E CAICOS ISOLE	TC	210
EGITTO	EG	023	MONTENEGRO	ME	290	TUVALU	TV	193
EL SALVADOR	SV	064	MONTSERRAT	MS	208	UCRAINA	UA	263
ERITREA	ER	277	MOZAMBICO	MZ	134	UGANDA	UG	132
ESTONIA	EE	257	MYANMAR	MM	083	UNGHERIA	HU	077
ETIOPIA	ET	026	NAMIBIA	NA	206	URUGUAY	UY	080
FAER OER ISOLE	FO	204	NAURU	NR	109	UZBEKISTAN	UZ	271
FALKLAND ISOLE	FK	190	NEPAL	NP	115	VANUATU	VU	121
FUJI	FJ	161	NICARAGUA	NI	047	VENEZUELA	VE	081
FILIPPINE	PH	027	NIGER	NE	150	VERGINI AMERICANE ISOLE	VI	221
FINLANDIA	FI	028	NIGERIA	NG	117	VERGINI BRITANNICHE ISOLE	VG	249
FRANCIA	FR	029	NIUE	NU	205	VIETNAM	VN	062
GABON	GA	157	NORFOLK ISOLE	NF	285	WALLIS E FUTUNA ISOLE	WF	218
GAMBIA	GM	164	NORVEGIA	NO	048	YEMEN	YE	042
GEORGIA	GE	267	NUOVA CALEDONIA	NC	253	ZAMBIA	ZM	058
GERMANIA	DE	094	NUOVA ZELANDA	NZ	049	ZIMBABWE	ZW	073

ALLEGATO 4 – al Contratto di Cessione di Crediti
Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa

[su carta intestata del Cedente]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

(il **Cessionario**)

Alla cortese attenzione di Gestione Operativa CASE – NP PMI

Piego raccomandato aperto A.R.

Oggetto: Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa

Egregi signori,

facciamo riferimento:

- (i) alla convenzione sottoscritta tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**") ed Associazione Bancaria Italiana ("**ABI**"), in data 1° marzo 2012 (la "**Convenzione**");
- (ii) al contratto di finanziamento sottoscritto tra la scrivente banca, qui debitamente rappresentata da ICCREA in virtù del mandato con rappresentanza del __/__/__, in qualità di parte finanziata, e CDP, in qualità di parte finanziatrice, ai sensi della Convenzione, in data [•] (il "**Contratto di Finanziamento**"); e
- (iii) al contratto di cessione di crediti in garanzia di crediti sottoscritto tra la scrivente banca, in qualità di cedente, e CDP in qualità di cessionario, in data [•] (il "**Contratto di Cessione di Crediti**").

La presente costituisce una Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa ai sensi degli articoli 2.3 e 2.4 del Contratto di Cessione di Crediti.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione Integrativa di Crediti e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Cessione di Crediti.

Con la presente confermiamo la cessione in garanzia, con efficacia dall'ultima Data di Rendicontazione (la "**Data di Rendicontazione Rilevante**"), ai sensi dell'articolo 2.3 del Contratto di Cessione di Crediti in Garanzia con riferimento a:

- (i) i seguenti Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero di cui all'Allegato 3 del Contratto di Cessione di Crediti:
 - CODICE RAPPORTO:
 - CODICE RAPPORTO:
 - CODICE RAPPORTO:;- e
- (ii) i seguenti Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero di cui all'Allegato 3 del Contratto di Cessione di Crediti:
 - CODICE RAPPORTO:
 - CODICE RAPPORTO:
 - CODICE RAPPORTO:.

Dichiariamo e rappresentiamo che:

- (i) alla Data di Rendicontazione Rilevante e alla data della presente Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa non si è verificato e non permane in essere alcun Evento Rilevante;
- (ii) alla Data di Rendicontazione Rilevante e alla data della presente Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa tutte le dichiarazioni e garanzie di cui al Contratto di Cessione di Crediti e al Contratto di Finanziamento sono veritiere, corrette e pienamente valide ed efficaci anche con riferimento ai Crediti Ceduti di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii).

Distinti saluti.

[Luogo], [Data]

[Banca Cedente]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 5 – al Contratto di Cessione di Crediti

Dichiarazione di Liberazione dei Crediti Ceduti

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di Gestione Operativa CASE – NP PMI

Oggetto: Liberazione della garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti

Egregi Signori,

ci riferiamo al contratto di cessione in garanzia di crediti stipulato in data [•] tra [•], in qualità di cedente, e Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di creditore garantito.

[La sottoscritta/i sottoscritti] [•] nella [sua/loro] qualità di [Società incaricata della revisione dei conti/membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione] di [•] (la "**Banca Cedente**") [attesta/attestano], sotto la propria responsabilità, che, in base alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento alla situazione esistente alla data della presente:

- (i) la Banca dispone di patrimonio netto positivo;
- (ii) la Banca non è in Stato di Crisi né in stato di insolvenza; e
- (iii) non è a conoscenza di circostanze che possono far ritenere che la Banca diverrà insolvente nel prossimo futuro.

Inoltre, alla data della presente dichiarazione, la Banca non ha deliberato la propria liquidazione e non ha richiesto l'ammissione ad alcuna Procedura Concorsuale, né sono state comunicate ovvero minacciate per iscritto nei confronti della stessa richieste in tal senso.

[Luogo e data]

[•]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 1 – PARTE V
ALLA CONVENZIONE

CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO (PROPOSTA)
NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DIVERSA DALLE BANCHE
DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO

[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (come di seguito definito)

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "**Cedente A**");
- (2) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "**Cedente B**");
- (3) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "**Cedente C**");
- (4) **Etc.**

Il Cedente A, il Cedente B, il Cedente C, etc. (di seguito, congiuntamente, i "**Cedenti**" e ciascuno il "**Cedente**") rappresentati ai fini del presente atto da [●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●], in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* [Inserire i dati del Contraente il Finanziamento];

E

- (5) [●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "**Contraente il Finanziamento**"); [Inserire i dati del Contraente il Finanziamento]

E

- (6) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito "**CDP**" o il "**Cessionario**");

(I Cedenti, il Contraente il Finanziamento e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**".)

PREMESSO CHE

- A. Ai sensi della convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 1° marzo 2012 (la "**Convenzione**"), il Contraente il Finanziamento, in qualità di parte finanziata, ha trasmesso a CDP in data [●] una proposta di contratto di finanziamento e una proposta di contratto di cessione di crediti - che si perfezionano ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.5 della Convenzione - (il "**Contratto di Finanziamento**" e il "**Contratto di Cessione di Crediti**")
- B. Il Contraente il Finanziamento, intende avvalersi della facoltà prevista all'articolo 2.3. della Convenzione veicolando tutta o parte della provvista di cui al Contratto di Finanziamento attraverso i Cedenti.
- C. Ai termini e alle condizioni previste nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i Cedenti, a garanzia delle obbligazioni pecuniarie del Contraente il Finanziamento nei confronti di CDP derivanti dal Contratto di Finanziamento e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo

(come di seguito definito) in relazione al Finanziamento Tranche A e a ciascun Finanziamento Tranche B, intendono cedere in garanzia a CDP i propri Crediti PMI e, alle condizioni di seguito previste, i propri Crediti Ulteriori PMI (entrambi tali termini come di seguito definiti).

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1. **Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
- 1.2. **Definizioni:** nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non espressamente definiti al presente Articolo 1.2 avranno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione.

In aggiunta a quanto sopra previsto, nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove, le cui definizioni sono comunque ripetute nel presente Articolo 1.2 per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

“**Accettazione di Cessione**” indica, con riferimento a ciascun Credito PMI e/o Credito Ulteriore PMI ceduto in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascuna dichiarazione di accettazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, sottoscritta, a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e, ove ricorrano le condizioni di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, da ciascuno dei relativi Garanti contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI e munita di data certa mediante:

- (i) apposizione del timbro postale ai sensi dell'articolo 8 del d.Lgs. n. 261/1999 e in coerenza con la Disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007 delle Poste Italiane, avendo cura che il testo di cui all'Allegato 1 – Parte A formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale, ovvero
- (ii) mediante autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all'Allegato 1 – Parte A.

Resta inteso che nel caso in cui (a) il contratto di finanziamento relativo al Finanziamento PMI da cui originano i relativi Crediti PMI e/o Crediti Ulteriori PMI sia sottoscritto nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata e l'erogazione del relativo Finanziamento PMI sia contestuale alla sottoscrizione e ne venga data quietanza nel contratto; ovvero (b) in relazione all'erogazione del relativo Finanziamento PMI sia sottoscritto uno specifico atto di erogazione e quietanza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, la Accettazione di Cessione potrà essere inserita nel corpo di detto contratto di finanziamento o atto di erogazione e quietanza sempre secondo il testo previsto nell'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“**Cessione di Crediti**” indica ciascuna cessione in garanzia dei Crediti PMI e/o, alle condizioni di seguito previste, di Crediti Ulteriori PMI effettuata da ciascuno dei Cedenti a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“**Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa**” indica ciascuna comunicazione relativa alla cessione in garanzia a CDP dei crediti di cui al successivo Articolo 2.2 inviata dal Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascuno dei Cedenti, a CDP ai sensi del successivo Articolo 2.3, nel testo di cui all'Allegato 4 al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“**Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**” indica il presente contratto.

“**Contratto di Finanziamento**” indica il contratto di finanziamento sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento e CDP ai sensi della Convenzione e i cui principali termini e condizioni, per quanto di rilevanza con riferimento alle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 2 al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“**Contratto di Finanziamento Integrativo**” indica ciascun contratto di finanziamento integrativo che sarà sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento e CDP secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Contraente il Finanziamento un Finanziamento Tranche B.

“**Crediti Ceduti**” indica i Crediti PMI e/o, alle condizioni di seguito previste, i Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“**Crediti Incagli**” indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“**Crediti PMI**” indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, di ciascuno dei Cedenti nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento PMI.

“**Crediti Sofferenze**” indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI che siano stati classificati “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“**Crediti Ulteriori PMI**” indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, del relativo Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi dei finanziamenti a questi ultimi erogati da tale Cedente utilizzando provvista di scopo messa a disposizione da CDP, diversa dalla provvista riveniente dal Contratto di Finanziamento ai sensi della Convenzione, analiticamente individuati, per ciascuno dei Cedenti, nell’Allegato 3 al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e resi disponibili al Cessionario anche mediante un file di dati in formato aperto.

“**Crediti PMI Ponderazione Zero**” indica i Crediti PMI (o porzioni di essi) che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del relativo Cedente in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo Garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA) consenta una tale ponderazione e fintantoché tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti crediti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“**Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero**” indica i Crediti Ulteriori PMI (o porzioni di essi) che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del relativo Cedente, in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo Garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA) consenta una tale ponderazione e fintantoché tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti crediti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“**Crediti PMI Senza Ponderazione Zero**” indica i Crediti PMI diversi dai Crediti PMI Ponderazione Zero.

“**Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero**” indica i Crediti Ulteriori PMI diversi dai Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero.

“**Data di Rendicontazione**” indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2012 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“**Data di Scadenza Finale**” ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“**Debitore Ceduto**” indica ciascuna PMI che abbia ricevuto dal relativo Cedente un Finanziamento PMI.

“**Debitore Ceduto Ulteriore**” indica ciascuna PMI che abbia ricevuto dal relativo Cedente un finanziamento erogato utilizzando provvista di scopo messa a disposizione del relativo Cedente da CDP, diversa dalla provvista riveniente dal Contratto di Finanziamento ai sensi della Convenzione.

“**Decreto 170**” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta modificato e integrato.

“**Documenti di Conforto**” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l’assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante;

- (c) una visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato destinatario di alcun protesto durante i dodici mesi precedenti la data della visura;
- (d) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Soggetto Rilevante, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti di tale soggetto;
- (e) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (f) l'ultima relazione trimestrale relativa alla situazione finanziaria del Soggetto Rilevante ovvero, ove non disponibile, l'ultima semestrale o l'ultimo bilancio annuale, in ogni caso, di gradimento del Cessionario;
- (g) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante;
- (h) una dichiarazione da parte del comitato per il controllo sulla gestione o, a seconda del caso, della società incaricata della revisione dei conti del Soggetto Rilevante secondo il modello di cui all'Allegato 5 al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;

“**Evento di Escussione**” indica ciascun Evento Rilevante.

“**Evento Rilevante**” indica ciascuno degli eventi indicati all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento a seguito del quale il Cessionario avrà la facoltà di dichiarare il Contraente il Finanziamento decaduto dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal Contratto di Finanziamento o, a seconda dei casi, di risolvere il medesimo, sommariamente descritti nell'Allegato 2 al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“**Finanziamento Ponderazione Zero**” indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento Plafond PMI-I a fronte del quale il Contraente il Finanziamento si è impegnato, ai sensi del Contratto di Finanziamento, a cedere in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

“**Finanziamento Senza Ponderazione Zero**” indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento Plafond PMI-I diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero.

“**Finanziamento PMI**” indica ciascun finanziamento che sarà concesso da uno dei Cedenti a una PMI mediante la provvista derivante dal Contratto di Finanziamento.

“**Finanziamento Plafond PMI-I**” indica, a seconda dei casi, il Finanziamento Tranche A e/o un Finanziamento Tranche B.

“**Finanziamento Tranche A**” indica il Finanziamento messo a disposizione da CDP al Contraente il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento a valere sul Plafond Tranche A.

“**Finanziamento Tranche B**” indica ciascuno dei Finanziamenti messi a disposizione da CDP al Contraente il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo a valere sul Plafond Tranche B.

“**Garante**” indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore del relativo Cedente una garanzia personale o reale avente ad oggetto le obbligazioni pecuniarie del Debitore Ceduto nei confronti del Cedente in relazione ad un Credito PMI e/o un Credito Ulteriore PMI.

“**Gravami**” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione;

“**Legge Fallimentare**” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in

qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato;

“**Notifica di Cessione**” indica, ove ricorrano le condizioni di cui al successivo Articolo 2.4, la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all’Allegato 1 – Parte B al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, notificata al relativo Debitore Ceduto e, ove ricorrano le condizioni di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, a ciascuno dei relativi Garanti, contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI, mediante piego raccomandato aperto secondo la migliore prassi bancaria avendo cura che il testo di cui all’Allegato 1 – Parte B formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale ovvero, in alternativa, tramite ufficiale giudiziario.

“**Obbligazioni Garantite**” ha il significato di cui all’Articolo 3 del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“**Periodo Sospetto**” indica il periodo decorrente dalla data dell’adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all’Articolo 3(d) del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell’assoggettabilità dell’ultimo pagamento effettuato all’azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia dello stesso pagamento o a qualunque altra azione revocatoria o altra dichiarazione di inefficacia, nell’ambito di una Procedura Concorsuale.

“**Plafond Quarta Convenzione**” indica un importo complessivo pari ad Euro 10.000.000.000,00 (diecimiliardi,00), complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Convenzione.

“**Plafond PMI-I**” indica la porzione del Plafond Quarta Convenzione per un ammontare complessivo pari ad Euro 8.000.000.000,00 (otto miliardi,00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi della Convenzione, messo a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della Convenzione.

“**Plafond Tranche A**” indica una porzione del Plafond PMI-I di importo pari ad euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi/00), ovvero il diverso importo determinato da CDP ai sensi della Convenzione.

“**Plafond Tranche B**” indica una porzione del Plafond PMI-I di importo pari ad euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00), ovvero il diverso importo determinato da CDP ai sensi della Convenzione.

“**Procedura Concorsuale**” indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.

“**Ritenuta**” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, per Tributo.

“**Soggetto Rilevante**” indica il Contraente il Finanziamento ed eventualmente anche qualsiasi soggetto che effettui, in tutto o in parte, il pagamento di quanto dovuto in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

“**Stato di Crisi**” indica l’esistenza di uno stato di crisi nell’accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all’ordinaria attività commerciale).

“**Tributo**” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Cessione dei Crediti PMI

A garanzia dell’esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite:

- (i) il Cedente A cede in garanzia, *pro solvendo*, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta – i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e Garanti in relazione a tutti i Crediti PMI;
- (ii) il Cedente B cede in garanzia, *pro solvendo*, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta – i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e Garanti in relazione a tutti i Crediti PMI;
- (iii) il Cedente C cede in garanzia, *pro solvendo*, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta – i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e Garanti in relazione a tutti i Crediti PMI;
- (iv) [Etc.] cede in garanzia, *pro solvendo*, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta – i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e Garanti in relazione a tutti i Crediti PMI.

2.2. Clausola di integrazione

Ciascun Cedente si obbliga, nel caso in cui per vicende relative ai Crediti Ceduti, nonché ai crediti ceduti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti si sia verificata l'ipotesi di cui all'articolo 2.3 del Contratto di Cessione di Crediti, ad integrare la garanzia prestata con il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, cedendo in garanzia a CDP, a seconda dei casi, Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero e/o Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero.

Resta inteso che il Contraente il Finanziamento effettuerà le cessioni di cui al presente Articolo 2.2, in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del successivo Articolo 11, anche identificando, in nome e per conto di ciascun Cedente, i Crediti Ulteriori PMI da cedere.

2.3. Perfezionamento delle Cessioni dei Crediti di cui al precedente Articolo 2.2

Le Cessioni dei Crediti di cui al precedente Articolo 2.2 avranno efficacia a partire dalla relativa Data di Rendicontazione di cui al precedente Articolo 2.2 e si perfezioneranno tra le parti al ricevimento da parte di CDP, mediante plico raccomandato, entro 30 giorni di calendario successivi a tale Data di Rendicontazione, della Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa, sottoscritta dal Contraente il Finanziamento in nome e per conto di ciascuno dei relativi Cedenti in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del successivo Articolo 11 e munita di data certa mediante apposizione del timbro postale ai sensi dell'articolo 8 del d.Lgs. n. 261/1999 ovvero mediante autentica notarile.

Il Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del successivo Articolo 11, a richiesta di CDP, provvederà a inviare a quest'ultima copia delle Accettazioni di Cessione ovvero, a seconda dei casi in linea con quanto previsto al successivo Articolo 2.4, delle Notifiche di Cessione, relative ai Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.2.

2.4. Accettazioni di Cessione e Notifiche di Cessione

Ciascun Cedente, ovvero il Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del successivo Articolo 11 dovrà:

- (a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti e i Debitori Ceduti Ulteriori ai sensi dei precedenti Articoli 2.1 e 2.2 sottoscrivano – entro e non oltre ciascuna Data di Rendicontazione - le relative Accettazioni di Cessione, ovvero nel caso di Crediti Ceduti che siano Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero per i quali non sia possibile ottenere le relative Accettazioni di Cessione ad effettuare le Notifiche di Cessione ai relativi Debitori Ceduti. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali entro la relativa Data di Rendicontazione non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione ovvero, laddove applicabile, non siano state effettuate le Notifiche di Cessione, non potranno essere considerati dal

Contraente il Finanziamento nel calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;

- (b) antecedentemente all'erogazione di qualsiasi Finanziamento Ponderazione Zero, provvedere affinché i Garanti dei relativi Crediti PMI Ponderazione Zero accettino – in forma soddisfacente per CDP – la Cessione in Garanzia a CDP riconoscendo che CDP è in possesso dei requisiti necessari a beneficiare della relativa garanzia. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali non sia intervenuta detta accettazione non potranno essere considerati dal Contraente il Finanziamento nel calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti PMI Ponderazione Zero ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
- (c) previa motivata richiesta del Cessionario, provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti ai sensi dei precedenti Articoli 2.1 e 2.2 sottoscrivano – entro e non oltre la data indicata dal Cessionario – le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del Cedente, provvedere ad effettuare le Notifiche di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali entro la data indicata dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione ovvero non siano state effettuate le Notifiche di Cessione, non potranno essere considerati dal Contraente il Finanziamento nel calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del Contratto di Cessione e del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
- (d) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti, ai Debitori Ceduti Ulteriori e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

Fermo restando l'obbligo di ciascun Cedente di cui al presente Articolo 2.4, ciascun Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, conferisce al Cessionario procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del relativo Cedente, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.

2.5. Accessori dei Crediti Ceduti e Azioni Connesse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale, e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al relativo Cedente.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.

2.6. Consegnare dei documenti probatori

Ciascun Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

Articolo 3

OBBLIGAZIONI GARANTITE

La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno

vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo con riferimento ai Finanziamenti Plafond PMI-I, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Contraente il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Contraente il Finanziamento sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del Contratto di Cessione di Crediti e/o presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o previste negli stessi ovvero di modifica del Contratto di Cessione di Crediti e/o del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali.

Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le **“Obbligazioni Garantite”**.

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.

Articolo 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI CEDUTI

4.1. Esercizio dei Diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, ciascun Cedente, con riferimento ai Crediti Ceduti dal medesimo Cedente ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.

Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti sarà effettuato sui conti correnti di ciascun Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il relativo Cedente, salvo quanto indicato al paragrafo successivo.

Resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Contraente il Finanziamento e/o del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi ai Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario non ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento.

4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

4.4. Assenza di Obblighi

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

Articolo 5

DICHIARAZIONI E GARANZIE

5.1. Dichiarazioni e Garanzie

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi di legge, ciascun Cedente e, ove precisato, il Contraente il Finanziamento, rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 dando atto che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall' Articolo 5.2 che segue.

5.1.1. Relativamente al Cedente

- (a) Il Cedente è una banca, ovvero a seconda dei casi un intermediario finanziario, regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) il Cedente e il Contraente del Finanziamento sono dotati di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;

- (d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi.

5.1.2. Relativamente ai Crediti Ceduti, ai Finanziamenti PMI, ai Debitori Ceduti e ai Garanti

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei propri Crediti Ceduti e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
- (b) i propri Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) i propri Crediti Ceduti sono liberamente cedibili dal Cedente;
- (d) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrari o simili, di qualunque natura, in relazione ai propri Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (e) i contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti PMI, nonché i contratti di finanziamento da cui originano i Crediti Ulteriori PMI sono validi ed efficaci e vincolanti per le parti degli stessi, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente gli stessi, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (f) i Debitori Ceduti non sono e non sono stati sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale o Stato di Crisi e i propri Crediti Ceduti non sono classificati come crediti ristrutturati; e
- (g) i Garanti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale o Stato di Crisi.
- (h) le garanzie rilasciate dai Garanti dei Crediti PMI Ponderazione Zero e/o dei Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente a ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
- (i) tutti i Debitori Ceduti e i Debitori Ceduti Ulteriori sono residenti in Italia.
- (j) i propri Crediti Ceduti non originano da Finanziamenti PMI erogati dal Cedente in pool con altre istituzioni finanziarie.

5.1.3. Relativamente al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e a ciascuna Cessione di Crediti

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte del Cedente e del Contraente il Finanziamento e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
 - qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente o il Contraente il Finanziamento è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i propri beni;
 - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente o del Contraente il Finanziamento;
 - qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.
- (b) all'atto della relativa Accettazione di Cessione e/o Notifica di Cessione ciascuna Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile ai soggetti ceduti (Debitore Ceduto e Garanti) e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite; e
- (c) ciascuna Cessione di Crediti è di primo grado e non è subordinata o di pari grado rispetto ad altre garanzie sui Crediti Ceduti.

5.2. Efficacia delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.1 e 5.1.3 (a) si intendono confermate con riferimento alle situazioni di volta in volta esistenti, ivi incluso, tra l'altro, a ciascuna Data di Rendicontazione e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze al momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.2 e 5.1.3 (b) e (c) si intendono confermate con riferimento alle situazioni esistenti e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale con riferimento a ciascun Credito Ceduto alla data in cui Debitore Ceduto sottoscrive la relativa Accettazione di Cessione e/o riceve la relativa Notifica di Cessione.

Articolo 6

IMPEGNI

6.1. Obblighi e impegni

Gli obblighi assunti da ciascun Cedente ai sensi del presente Articolo 6, rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e sino a quando tutte le ragioni di credito del Cessionario non siano state estinte ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. Ciascun Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che il Cessionario ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e che tali obblighi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

6.1.1. Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali in relazione ai propri Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi a ciascun contratto di finanziamento disciplinante un Finanziamento PMI e/o a ciascun contratto di finanziamento da cui originino Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia al Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai propri Crediti Ceduti, ivi comprese eccezioni e, con riferimento ai Crediti Ceduti per i quali sia stata effettuata la Notifica di Cessione, compensazioni.

6.1.2. Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti

Ciascun Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi del precedente Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario.

6.1.3. Impegni positivi in relazione ai Crediti Ceduti

Ciascun Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai propri Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai propri Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, qualunque azione necessaria ovvero opportuna per il recupero e la riscossione dei propri Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei propri Crediti Ceduti;

- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai propri Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei propri Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute dal Debitore Ceduto e dal Garante ai sensi dei relativi contratti di finanziamento ed accordi di garanzia, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;
- (e) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dall'intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l'efficacia dei contratti di finanziamento disciplinanti i Finanziamenti PMI e/o dai contratti di finanziamento da cui originano i Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia al Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.

6.1.4. Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti

Ciascun Cedente dovrà:

- (a) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:
 - (i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'escutibilità della Cessione di Crediti; e
 - (ii) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o del Contratto di Finanziamento.

6.1.5. Impegni positivi in relazione alla Cessione di Crediti

Ciascun Cedente dovrà:

- (a) essere munito, per il periodo di esistenza del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, al compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per la valida ed efficace:
 - (i) costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
 - (ii) perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui al successivo Articolo 7.5. Al riguardo, il Cedente provvederà, tra l'altro, a richiesta del Cessionario, ad effettuare, a propria cura e spese, le annotazioni e/o iscrizioni che si rendessero necessarie per assicurare il trasferimento al Cessionario delle garanzie reali che assistessero i Crediti Ceduti (ivi incluse le annotazioni a margine delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile), fermo restando che, ove necessario, il Cessionario abbia conferito a ciascun Cedente procura nelle forme richieste; e

- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti.

Articolo 7

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti

Ciascun Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali

La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

7.3. Garanzia non esaustiva

La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento o del Contratto di Finanziamento stesso ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione

Le Parti convengono sin d'ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 8

ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

8.1. Escussione

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che non sia stato rimediato, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del relativo Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, di:

- (a) notificare i Debitori Ceduti ed i rispettivi Garanti del verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti ed i Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
- (b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano; e/o
- (c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabile disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della

solvenza dei relativi Debitori Ceduti e Debitori Ceduti Ulteriori e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e

- (d) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante.

Nel caso in cui si verifichi un Evento di Escussione, ciascun Cedente sarà solidalmente obbligato nei limiti della garanzia prestata, e garantirà la soddisfazione della totalità delle Obbligazioni Garantite, di cui risponderà con tutti i rispettivi Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; è esclusa la necessità di preventiva o contestuale escussione da parte del Cessionario del Contraente il Finanziamento o di altro Cedente.

Il Cessionario sarà libero di procedere ad escutere separatamente ciascun Cedente, anche agendo contro ognuno di questi in momenti e con modalità (tra quelle indicate al precedente paragrafo (a)) tra loro distinte; il Cessionario sarà inoltre libero di escutere ciascun Cedente tramite plurime escussioni, secondo le modalità di volta in volta prescelte dal Cessionario, fino a completa soddisfazione delle Obbligazioni Garantite.

Ciascun Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.

8.2. Imputazione proventi dell'escussione

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4.1 del Contratto di Finanziamento.

8.3. Responsabilità del Contraente il Finanziamento

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Contraente il Finanziamento rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

8.4. Eccedenze

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto alle Obbligazioni Garantite verranno corrisposte al Contraente il Finanziamento che provvederà a propria cura e spese e senza alcuna responsabilità del Cessionario a ripartirle tra i Cedenti.

Il Cessionario informerà prontamente il Cedente, ovvero, in caso di assoggettamento del Cedente a Procedura Concorsuale, gli organi di detta procedura, delle modalità dal medesimo adottate per l'escussione della garanzia di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi del precedente Articolo 8.1.

Articolo 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità

Ciascun Cedente accetta che, successivamente alla revoca del mandato di cui al precedente articolo 4.1, il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

9.2. Obbligo di indennizzo

Ciascun Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del relativo Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Ciascun Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai relativi Debitori Ceduti e Debitori Ceduti Ulteriori che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

Articolo 10

ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

10.1. Estinzione Ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà liberata e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al relativo Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Contraente il Finanziamento al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che, ove il pagamento sia effettuato da parte del Contraente il Finanziamento:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

10.2. Estinzione Successiva

Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

Articolo 11

Mandato

Con la sottoscrizione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ciascun Cedente conferisce al Contraente il Finanziamento mandato con rappresentanza, irrevocabile ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del Codice Civile in quanto conferito anche nell'interesse del Contraente il Finanziamento e del Cessionario, affinché il Contraente il Finanziamento ponga in essere in nome e per conto di ciascun Cedente tutte le attività e sottoscriva tutti gli atti (compresa la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali secondo il testo di cui all'allegato 6 alla Convenzione), contratti e documenti previsti nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché nel Contratto di Cessione di Crediti e faccia tutto quanto altro necessario ad assicurare che il Cessionario possa beneficiare della garanzia costituita con il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. Ciascun Cedente a semplice richiesta del Contraente il Finanziamento si impegna a rilasciare a quest'ultimo tutte le necessarie procure, anche in forma notarile, per l'espletamento delle attività oggetto del presente mandato.

Articolo 12

COMUNICAZIONI

12.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e all'articolo 9 della Convenzione, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti

Aggiuntivo dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 11, al Cessionario e dal Cessionario al Contraente il Finanziamento che le riceverà anche in nome e per conto di ciascun Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dal Contraente il Finanziamento.

Per il Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascun Cedente:

via _____

Fax: _____

Attenzione dott.

Per il Cessionario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 della Convenzione.

12.2. Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, ciascun Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.

Articolo 13

DISPOSIZIONI GENERALI

13.1. Modifiche

Nessuna modifica di alcuna disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo produrrà effetto se non sarà effettuata per iscritto, e nessuna rinuncia a qualunque disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo né alcun consenso a qualunque deroga a tali disposizioni da parte di ciascun Cedente saranno efficaci se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti dal Cessionario e tale rinuncia o consenso saranno comunque efficaci solo in relazione al caso specifico e per la specifica finalità per la quale sono stati effettuati. Resta inteso che il Contraente il Finanziamento agirà in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 11.

13.2. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi delle leggi vigenti in qualunque paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

13.3. Tolleranza

Nessun ritardo e/o mancato esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo dovranno essere considerati una rinuncia a tali poteri, diritti e rimedi ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Nessuna tolleranza, anche reiterata, da parte del Cessionario di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali di ciascun Cedente ovvero nell'eccepire un evento come Evento Rilevante o Evento di Escussione dovrà essere considerata come una rinuncia da parte dello stesso ad eccepire eventi simili o a far valere i diritti stessi o altri diritti in un momento successivo ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo non potrà precludere ogni altro ed ulteriore esercizio di tali poteri o diritti o rimedi ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi quivi previsti o previsti dalla normativa.

13.4. Decreto 170

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il Decreto 170 non dovesse trovare applicazione con riferimento a qualsiasi pattuizione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo le medesime continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci ai sensi delle applicabili disposizioni del Codice Civile. Le Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l'efficacia, la validità e l'escutibilità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.

Articolo 14

CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

14.1. Divieto di cessione da parte del Cedente

Né il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto da ciascun Cedente.

14.2. Assenso preventivo alla cessione

Ciascun Cedente fin d'ora presta irrevocabilmente il proprio consenso, ai fini degli articoli 1407, primo comma, e 1263 del codice civile, alla cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e dei diritti dallo stesso derivanti da parte del Cessionario, senza alcun onere a carico del Cedente.

Articolo 15

TRIBUTI E SPESE

15.1. Tributi

Tutti i Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo saranno a carico dei Cedenti e il Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascun Cedente, corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

15.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo dei Cedenti, che si impegnano a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 16

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

16.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

16.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Ciascun Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto.

Allegati:

Allegato 1 – Parte A	Modello di Accettazione di Cessione;
Allegato 1 – Parte B	Modello di Notifica di Cessione
Allegato 2	Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento
Allegato 3	Crediti Ulteriori PMI
Allegato 4	Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa
Allegato 5	Dichiarazione del comitato per il controllo sulla gestione

[Luogo], [Data]

Letto, confermato e sottoscritto

Il Contraente il Finanziamento

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente A]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente B]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente C]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente Etc]

[Nome e Qualifica]

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

[Nome e Qualifica]

Approvazione specifica

Il Contraente il Finanziamento approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Impegni*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 15 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

Il Contraente il Finanziamento

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente A]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente B]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente C]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente Etc]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 1 – Parte A al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Accettazione di Cessione

[su carta intestata del Debitore Ceduto (PMI) (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata) e di ciascun Garante* (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata)]

Spettabile

[Inserire denominazione Banca Cedente]

[Inserire indirizzo Banca Cedente]

(il Cedente)

Alla cortese attenzione di [•]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

(il Cessionario)

Alla cortese attenzione di Gestione Operativa CASE – NP PMI

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della nostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla nostra società in data [_____]] (il "Contratto di Finanziamento") / dalla garanzia rilasciata dalla nostra società in data [_____]] (la "Garanzia") a garanzia delle obbligazioni assunte da [_____]] ai sensi del contratto di finanziamento dal medesimo sottoscritto in data [_____]] (il "Contratto di Finanziamento").

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia*] sopra [menzionato/menzionato] sul conto corrente bancario n. [_____]] aperto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia*], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione¹.

Ci impegniamo, infine, contestualmente a ciascuna erogazione di ciascun importo a valere sul Contratto di Finanziamento a sottoscrivere, a fini ricognitivi della cessione in garanzia al Cessionario, una dichiarazione di accettazione della cessione nei medesimi termini di cui alla presente.

[Luogo], [Data]

[Debitore Ceduto/Garante*]

[Nome e Qualifica]

[ATTO CON DATA CERTA]

¹ Nel caso in cui, ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti, l'accettazione della cessione possa essere inserita nel corpo del contratto di finanziamento tra la Banca Cedente e la PMI ovvero nel corpo dell'atto di erogazione e quietanza sottoscritto dalla PMI in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, nel contratto di finanziamento, ovvero a seconda dei casi, nell'atto di erogazione e quietanza dovrà essere inserita la seguente clausola:

NEL CASO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

"prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della nostra società derivanti dal presente Contratto di Finanziamento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul conto corrente bancario n. [_____]] aperto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione."

NEL CASO DI ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA

"prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della nostra società derivanti dal presente atto di erogazione e quietanza e dal Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul conto corrente bancario n. [_____]] aperto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione."

^(*): si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.4 (c) del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP.

ALLEGATO 1 – Parte B al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Notifica di Cessione

[su carta intestata della Banca Cedente]

Spettabile

[Inserire denominazione della PMI Debitore Ceduto ovvero del Garante* Debitore Ceduto]

[Inserire indirizzo della PMI Debitore Ceduto ovvero del Garante* Debitore Ceduto]

Alla cortese attenzione di [•]

Piego raccomandato aperto A.R.

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente Vi notificiamo, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il nostro Istituto (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della Vostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla Vostra società in data [_____]] (il “**Contratto di Finanziamento**”) / dalla garanzia rilasciata dalla Vostra società in data [_____]] a garanzia delle obbligazioni assunte da [_____]] ai sensi del contratto di finanziamento dal medesimo sottoscritto in data [_____]] (la “**Garanzia**”).

Vi informiamo altresì del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da Voi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, dovrete continuare a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da Voi dovuto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia*] sopra [menzionato/menzionata] sul conto corrente bancario n. [_____]] aperto presso il Cedente.

Dovrete, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte Vostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia*], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.

[Luogo], [Data]

[Banca Cedente]

[Nome e Qualifica]

* * *

(*) : si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.4 (c) del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP.

ALLEGATO 2 – al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Descrizione del Contratto di Finanziamento

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione.

Data di sottoscrizione: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____.

Importo massimo in linea capitale: (i) Finanziamento Tranche A Euro _____; (ii) Finanziamenti Tranche B pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond Tranche B; (iii) Finanziamenti Tranche PMI-C pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond PMI-C.

Periodo di Disponibilità: (i) per quanto riguarda le Erogazioni del Finanziamento Tranche A, il periodo compreso tra il 1 Aprile 2012 (incluso) e il 31 Dicembre 2013 (escluso); e (ii) per quanto riguarda le Erogazioni dei Finanziamenti Tranche B, il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul Plafond Tranche B diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della Convenzione fino ad esaurimento degli stessi (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 6.1 (m) della Convenzione).

Rimborso: le Erogazioni a valere sul Finanziamento Tranche A e/o sui Finanziamenti Tranche B entro la relativa Data di Scadenza Finale (come specificata dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo), secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale, con scadenza in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: con riferimento al Finanziamento Tranche A e a ciascun Finanziamento Tranche B, a partire dal 31 dicembre 2012, qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1.1 del Contratto di Finanziamento, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione:

- (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;

la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento PMI-I un importo dei relativi Finanziamenti Ponderazione Zero e/o Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), pari, a seconda dei casi:

- (i) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (ii) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero e/o dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze.

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;

- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente (di seguito “**TFE**”) come tasso di riferimento.

In ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ed ABI pubblicherà a sua volta tale Margine determinato e comunicato da CDP sul proprio sito internet entro tale termine.

Margine: (i) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (i.e. www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione; e (ii) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (i.e. www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

Interessi di Mora: pari al Tasso di Riferimento, rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'Articolo 11 del Contratto di Finanziamento.

ALLEGATO 3 – al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo
Elenco Crediti Ulteriori PMI

Codice ABI Capogruppo: _____

Codice ABI Banca / Codice Meccanografico Componente: _____

Codice Fiscale PMI	Denominazione PMI	Cognome	Nome	Sede Legale PMI	CAP della sede Legale della PMI	Provincia della PMI	Stato della PMI	Indirizzo PEC	Codice anagrafico aziendale del rapporto di Finanziamento PMI	Data di stipula del Finanziamento PMI	Data di scadenza del Finanziamento PMI	Importo nominale concesso Finanziamento PMI
--------------------	-------------------	---------	------	-----------------	---------------------------------	---------------------	-----------------	---------------	---	---------------------------------------	--	---

Regole tecniche per la compilazione dell'allegato

DESCRIZIONE DATO	FORMATO	REGOLE DI VALORIZZAZIONE
Codice ABI Capogruppo	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Da valorizzare con il codice ABI senza il CIN, con allineamento a destra e con eventuali zeri di riempimento a sinistra, valorizzando tutti i caratteri. Valorizzare con zero se la Banca non appartiene ad alcun Gruppo
Codice ABI Banca / Codice Meccanografico Componente	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Codice ABI della Banca Contraente il Finanziamento con CDP ovvero Codice Meccanografico attribuito da Bankitalia al componente il Gruppo bancario non Contraente il Finanziamento. Indicare il codice ABI senza il CIN. I codici devono essere valorizzati con allineamento a destra e con eventuali zeri di riempimento a sinistra, valorizzando tutti i caratteri
Codice Fiscale PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 16	Codice fiscale della PMI finanziata, con allineamento a destra e con eventuali zeri di riempimento a sinistra, valorizzando tutti i caratteri
Denominazione PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 160	Denominazione o Ragione Sociale della PMI
Cognome	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 35	Nel solo caso di Ditta Individuale, valorizzare con il Cognome del titolare della PMI
Nome	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 35	Nel solo caso di Ditta Individuale, valorizzare con il Nome del titolare della PMI
Sede Legale PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 160	Indirizzo della sede legale della PMI
CAP della sede Legale della PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Codice di Avviamento Postale del Comune ove la PMI ha sede legale
Provincia della PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Utilizzare le codifiche di cui all'ALLEGATO n. 1
Stato della PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 3	Utilizzare le codifiche di cui all'ALLEGATO n. 2
Indirizzo PEC	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 100	Indirizzo di Posta Elettronica Certificata della PMI
Codice anagrafico aziendale del rapporto di Finanziamento PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 32	Codifica aziendale ovvero codice con il quale il rapporto di Finanziamento PMI è conosciuto nei sistemi della Banca Contraente ovvero del componente il Gruppo bancario non Contraente il Finanziamento
Data di stipula del Finanziamento PMI	Tipo: Data Lunghezza: 10 Formato: GG.MM.AAAA	Data di stipula del Finanziamento PMI (data in cui il relativo contratto si è giuridicamente perfezionato, a prescindere dal fatto che vi sia stata l'erogazione del credito o che questa sia stata parziale)
Data di scadenza del Finanziamento PMI	Tipo: Data Lunghezza: 10 Formato: GG.MM.AAAA	Data ultima scadenza prevista dal piano di ammortamento del finanziamento a PMI
Importo nominale concesso Finanziamento PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 15 Formato: 13 interi, 2 decimali	Importo nominale in euro concesso a PMI

Allegato 1

PROVINCIA	SIGLA	Codifica da utilizzare	PROVINCIA	SIGLA	Codifica da utilizzare
AGRIGENTO	AG	00166	NAPOLI	NA	00034
ALESSANDRIA	AL	00104	NOVARA	NO	00101
ANCONA	AN	00026	NUORO	NU	00173
AOSTA	AO	00012	ORISTANO	OR	00174
AREZZO	AR	00141	PADOVA	PD	00121
ASCOLI PICENO	AP	00135	PALERMO	PA	00046
ASTI	AT	00103	PARMA	PR	00127
AVELLINO	AV	00151	PAVIA	PV	00113
BARI	BA	00040	PERUGIA	PG	00030
BELLUNO	BL	00119	PESARO E URBINO	PU	00133
BENEVENTO	BN	00150	PESCARA	PE	00154
BERGAMO	BG	00111	PIACENZA	PC	00126
BIELLA	BI	00223	PISA	PI	00140
BOLOGNA	BO	00024	PISTOIA	PT	00138
BOLZANO	BZ	00116	PORDENONE	PN	00125
BRESCIA	BS	00112	POTENZA	PZ	00042
BRINDISI	BR	00159	PRATO	PO	00215
CAGLIARI	CA	00048	RAGUSA	RG	00170
CALTANISSETTA	CL	00167	RAVENNA	RA	00131
CAMPOBASSO	CB	00038	REGGIO DI CALABRIA	RC	00163
CASERTA	CE	00149	REGGIO NELL'EMILIA	RE	00128
CATANIA	CT	00169	RIETI	RI	00146
CATANZARO	CZ	00044	RIMINI	RN	00242
CHIETI	CH	00155	ROMA	RM	00032
COMO	CO	00109	ROVIGO	RO	00122
COSENZA	CS	00162	SALERNO	SA	00152
CREMONA	CR	00114	SASSARI	SS	00172
CROTONE	KR	00222	SAVONA	SV	00106
CUNEO	CN	00102	SIENA	SI	00142
ENNA	EN	00168	SIRACUSA	SR	00171
FERRARA	FE	00130	SONDRIO	SO	00110
FIRENZE	FI	00028	TARANTO	TA	00158
FOGGIA	FG	00157	TERAMO	TE	00153
FORLI	FC	00132	TERNI	TR	00144
FROSINONE	FR	00148	TORINO	TO	00010
GENOVA	GE	00014	TRAPANI	TP	00164
GORIZIA	GO	00124	TRENTO	TN	00018
GROSSETO	GR	00143	TREVISO	TV	00120
IMPERIA	IM	00105	TRIESTE	TS	00022
ISERNIA	IS	00156	UDINE	UD	00123
L'AQUILA	AQ	00036	VARESE	VA	00108
LA SPEZIA	SP	00107	VENEZIA	VE	00020
LATINA	LT	00147	VERBANO-CUSIOOSSOLA	VB	00224
LECCE	LE	00160	VERCELLI	VC	00100
LECCO	LC	00229	VERONA	VR	00117
LIVORNO	LI	00139	VIBO VALENTIA	VV	00428
LODI	LO	00203	VICENZA	VI	00118
LUCCA	LU	00137	VITERBO	VT	00145
MACERATA	MC	00134	OLBIA-TEMPIO	OT	00177
MANTOVA	MN	00115	OGLIASTRA	OG	00176
MASSA CARRARA	MS	00136	MEDIO CAMPIDANO (VILLACIDRO SANLURI)	VS	00178
MATERA	MT	00161	CARBONIA-IGLESIAS	CI	00175
MESSINA	ME	00165	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT	00206
MILANO	MI	00016	MONZA-BRIANZA	MB	00204
MODENA	MO	00129	FERMO	FM	00205

STATO	SIGLA STATO	Codifica da utilizzare	STATO	SIGLA STATO	Codifica da utilizzare	STATO	SIGLA STATO	Codifica da utilizzare
ABU DHABI	AE	238	GHANA	GH	112	OMAN	OM	163
AFGHANISTAN	AF	002	GIAMAICA	JM	082	PAESI BASSI	NL	050
ALBANIA	AL	087	GIAPPONE	JP	088	PAKISTAN	PK	036
ALGERIA	DZ	003	GIBILTERRA	GI	102	PALAU	PW	216
AMERICAN SAMOA	AS	148	GIBUTI	DJ	113	*PALESTINA	PS	279
ANDORRA	AD	004	GIORDANIA	JO	122	PANAMA	PA	051
ANGOLA	AO	133	GRECIA	GR	032	PAPUA NUOVA GUINEA	PG	186
ANGUILLA	AI	209	GRENADA	GD	156	PARAGUAY	PY	052
ANTARTIDE	AQ	180	GROENLANDIA	GL	200	PERU'	PE	053
ANTIGUA E BARBUDA	AG	197	GUADALUPA	GP	214	PITCAIRN	PN	175
ANTILLE OLANDESI	AN	251	GUAM	GU	154	POLINESIA FRANCESE	PF	225
ARABIA SAUDITA	SA	005	GUATEMALA	GT	033	POLONIA	PL	054
ARGENTINA	AR	006	GUERNSEY C.I.	GG	201	PORTOGALLO	PT	055
ARMENIA	AM	266	GUIANA FRANCESE	GF	123	PORTORICO	PR	220
ARUBA	AW	212	GUINEA	GN	137	PRINCIPATO DI MONACO	MC	091
ASCENSION	SH	227	GUINEA BISSAU	GW	185	QATAR	QA	168
AUSTRALIA	AU	007	GUINEA EQUATORIALE	GQ	167	REGNO UNITO	GB	031
AUSTRIA	AT	008	GUYANA	GY	159	REUNION	RE	247
AZERBAIGIAN	AZ	268	HAITI	HT	034	ROMANIA	RO	061
BAHAMAS	BS	160	HEARD E MCDONALD ISOLE	HM	284	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	RU	262
BAHRAIN	BH	169	HONDURAS	HN	035	RWANDA	RW	151
BANGLADESH	BD	130	HONG KONG	HK	103	SAHARA OCCIDENTALE	EH	166
BARBADOS	BB	118	INDIA	IN	114	SAINT-PIERRE E MIQUELON	PM	248
BELGIO	BE	009	INDONESIA	ID	129	SALOMONE ISOLE	SB	191
BELIZE	BZ	198	IRAN (REPUBBLICA ISLAMICA DI)	IR	039	SAMOA	WS	131
BENIN	BJ	158	IRAQ	IQ	038	SAN MARINO	SM	037
BERMUDA	BM	207	IRLANDA	IE	040	SANTA LUCIA	LC	199
BHUTAN	BT	097	ISLANDA	IS	041	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	VA	093
BIELORUSSIA	BY	264	ISRAELE	IL	182	SAO TOME E PRINCIPE	ST	187
BOLIVIA	BO	010	ITALIA	IT	086	SENEGAL	SN	152
BOSNIA E ERZEGOVINA	BA	274	JERSEY C.I.	JE	202	SERBIA	RS	289
BOTSWANA	BW	098	KAZAKISTAN	KZ	269	SEYCHELLES	SC	189
BOUVET ISOLA	BV	280	KENYA	KE	116	SIERRA LEONE	SL	153
BRASILE	BR	011	KIRIBATI	KI	194	SINGAPORE	SG	147
BRUNEI DARUSSALAM	BN	125	KUWAIT	KW	126	SIRIA	SY	065
BULGARIA	BG	012	KYRGYZSTAN	KG	270	SLOVACCHIA	SK	276
BURKINA FASO	BF	142	LAOS (REP DEMOCRATICA POP)	LA	136	SLOVENIA	SI	260
BURUNDI	BI	025	LESOTHO	LS	089	SOMALIA	SO	066
CAMBODIA	KH	135	LETTONIA	LV	258	SPAGNA	ES	067
CAMEROON	CM	119	LIBANO	LB	095	SRI LANKA	LK	085
CANADA	CA	013	LIBERIA	LR	044	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	VC	196
CAPO VERDE	CV	188	LIBIA	LY	045	STATI UNITI	US	069
CAYMAN ISOLE	KY	211	LIECHTENSTEIN	LI	090	ST.KITTS E NEVIS	KN	195
CECA (REPUBBLICA)	CZ	275	LITUANIA	LT	259	SUD GEORGIA E SUD SANDWICH	GS	283
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	CF	143	LUSSEMBURGO	LU	092	SUDAFRICANA (REPUBBLICA)	ZA	078
CHRISTMAS ISOLA	CX	282	MACAO	MO	059	SUDAN	SD	070
CIAD	TD	144	MACEDONIA	MK	278	SURINAME	SR	124
CILE	CL	015	MADAGASCAR	MG	104	SVALBARD E JAN MAYEN ISOLE	SJ	286
CINA	CN	016	MALAWI	MW	056	SVEZIA	SE	068
CIPRO	CY	101	MALAYSIA	MY	106	SVIZZERA	CH	071
COCOS KEELING ISOLA	CC	281	MALDIVE	MV	127	SWAZILAND	SZ	138
COLOMBIA	CO	017	MALI	ML	149	TAGIKISTAN	TJ	272
COMOROS ISOLE	KM	176	MALTA	MT	105	TAIWAN	TW	022
CONGO	CG	145	MAN ISOLA	IM	203	TANZANIA (REPUBBLICA DI)	TZ	057
CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)	CD	018	MARIANNE SETTENTRIONALI ISOLE	MP	219	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	TF	183
COOK ISOLE	CK	237	MAROCCO	MA	107	TERRITORIO BRITANNICO OCEANO INDIANO	IO	245
COREA DEL NORD (REPUB DEMOCR POPOLARE)	KP	074	MARSHALL ISOLE	MH	217	THAILANDIA	TH	072
COREA DEL SUD (REPUBBLICA DI)	KR	084	MARTINICA	MQ	213	TIMOR-LESTE	TL	287
COSTA D'AVORIO	CI	146	MAURITANIA	MR	141	TOGO	TG	155
COSTA RICA	CR	019	MAURITIUS ISOLE	MU	128	TOKELAU	TK	236
CROAZIA	HR	261	MAYOTTE	YT	226	TONGA	TO	162
CUBA	CU	020	MESSICO	MX	046	TRINIDAD E TOBAGO	TT	120
DANIMARCA	DK	021	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	FM	215	TUNISIA	TN	075
DOMINICA	DM	192	MIDWAY ISOLE	UM	177	TURCHIA	TR	076
DOMINICANA (REPUBBLICA)	DO	063	MOLDAVIA (REPUBBLICA DI)	MD	265	TURKMEANISTAN	TM	273
ECUADOR	EC	024	MONGOLIA	MN	110	TURKS E CAICOS ISOLE	TC	210
EGITTO	EG	023	MONTENEGRO	ME	290	TUVALU	TV	193
EL SALVADOR	SV	064	MONTSERRAT	MS	208	UCRAINA	UA	263
ERITREA	ER	277	MOZAMBICO	MZ	134	UGANDA	UG	132
ESTONIA	EE	257	MYANMAR	MM	083	UNGHERIA	HU	077
ETIOPIA	ET	026	NAMIBIA	NA	206	URUGUAY	UY	080
FAER OER ISOLE	FO	204	NAURU	NR	109	UZBEKISTAN	UZ	271
FALKLAND ISOLE	FK	190	NEPAL	NP	115	VANUATU	VU	121
FUJI	FJ	161	NICARAGUA	NI	047	VENEZUELA	VE	081
FILIPPINE	PH	027	NIGER	NE	150	VERGINI AMERICANE ISOLE	VI	221
FINLANDIA	FI	028	NIGERIA	NG	117	VERGINI BRITANNICHE ISOLE	VG	249
FRANCIA	FR	029	NIUE	NU	205	VIETNAM	VN	062
GABON	GA	157	NORFOLK ISOLE	NF	285	WALLIS E FUTUNA ISOLE	WF	218
GAMBIA	GM	164	NORVEGIA	NO	048	YEMEN	YE	042
GEORGIA	GE	267	NUOVA CALEDONIA	NC	253	ZAMBIA	ZM	058
GERMANIA	DE	094	NUOVA ZELANDA	NZ	049	ZIMBABWE	ZW	073

ALLEGATO 4 – al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa

[su carta intestata del Cedente]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

(il **Cessionario**)

Alla cortese attenzione di Gestione Operativa CASE – NP PMI

Pieghi raccomandato aperto A.R.

Oggetto: Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa

Egregi signori,

facciamo riferimento:

- (i) alla convenzione sottoscritta tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“**CDP**”) ed Associazione Bancaria Italiana (“**ABI**”), in data 1° marzo 2012 (la “**Convenzione**”);
- (ii) al contratto di finanziamento sottoscritto tra [dati del Contraente il Finanziamento], in qualità di parte finanziata (il “**Contraente il Finanziamento**”), e CDP, in qualità di parte finanziatrice, ai sensi della Convenzione, in data [•] (il “**Contratto di Finanziamento**”);
- (iii) al contratto di cessione di crediti sottoscritto tra [dati del Contraente il Finanziamento], in qualità di cedente, e CDP, in qualità di cessionario, in data [•] (il “**Contratto di Cessione di Crediti**”);
- (iv) al contratto di cessione di crediti in garanzia sottoscritto tra [dati del Contraente il Finanziamento], in qualità di contraente il finanziamento, nonché in nome e per conto, tra gli altri, di [la]/[il] [banca]/[intermediario finanziario] [•], in qualità di cedenti (il “**Cedente**”), e CDP, in qualità di cessionario, in data [•] (il “**Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**”);

La presente costituisce una Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa ai sensi dell' articolo 2.3 del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Con la presente confermiamo la cessione in garanzia, con efficacia dall'ultima Data di Rendicontazione (la “**Data di Rendicontazione Rilevante**”), ai sensi dell'articolo 2.3 del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo con riferimento a:

- (i) i seguenti Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero di cui all'Allegato 3 del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo:
 - CODICE RAPPORTO: _____
 - CODICE RAPPORTO: _____
 - CODICE RAPPORTO: _____; e
- (ii) i seguenti Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero di cui all'Allegato 3 del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo:
 - CODICE RAPPORTO: _____
 - CODICE RAPPORTO: _____
 - CODICE RAPPORTO: _____

Dichiariamo e rappresentiamo che:

- (i) alla Data di Rendicontazione Rilevante e alla data della presente Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa non si è verificato e non permane in essere alcun Evento Rilevante;
- (ii) alla Data di Rendicontazione Rilevante e alla data della presente Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa tutte le dichiarazioni e garanzie di cui al Contratto di Cessione di Crediti, al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e al Contratto di Finanziamento sono veritiere, corrette e pienamente valide ed efficaci anche con riferimento ai Crediti Ceduti di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii).

Distinti saluti.

[Luogo], [Data]

[Il Contraente il Finanziamento in nome e per conto del Cedente]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 5 – al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Dichiarazione di Liberazione dei Crediti Ceduti

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di Gestione Operativa CASE – NP PMI

Oggetto: Liberazione della garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti

Egregi Signori,

ci riferiamo al contratto di cessione in garanzia di crediti stipulato in data [●] tra [●], in qualità di cedente, e Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di creditore garantito.

[La sottoscritta/i sottoscritti] [●] nella [sua/loro] qualità di [Società incaricata della revisione dei conti/membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione] di [●] (la "**Banca Cedente**") [attesta/attestano], sotto la propria responsabilità, che, in base alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento alla situazione esistente alla data della presente:

- (i) la Banca dispone di patrimonio netto positivo;
- (ii) la Banca non è in Stato di Crisi né in stato di insolvenza; e
- (iii) non è a conoscenza di circostanze che possono far ritenere che la Banca diverrà insolvente nel prossimo futuro.

Inoltre, alla data della presente dichiarazione, la Banca non ha deliberato la propria liquidazione e non ha richiesto l'ammissione ad alcuna Procedura Concorsuale, né sono state comunicate ovvero minacciate per iscritto nei confronti della stessa richieste in tal senso.

[Luogo e data]

[●]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 1 – PARTE VI
ALLA CONVENZIONE

CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO (PROPOSTA)
NEL CASO CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO
COOPERATIVO

[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Egredi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (come di seguito definito)

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "**Cedente A**");
- (2) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "**Cedente B**");
- (3) [●], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "**Cedente C**");
- (4) **Etc.**

Il Cedente A, il Cedente B, il Cedente C, etc. (di seguito, congiuntamente, i "**Cedenti**" e ciascuno il "**Cedente**"), qui debitamente rappresentata da _____ [da completare a seconda che il Contratto sia stipulato per il tramite di ICCREA Banca S.p.A. ovvero da altra banca appartenente al Gruppo Bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A.] con sede legale in _____

_____, capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese, _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ (di seguito, "**ICCREA**") in virtù del mandato con rappresentanza del ____/____/____;

E

- (5) [●], una banca, con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [●] (di seguito il "**Contraente il Finanziamento**"), qui debitamente rappresentata da _____ [da completare a seconda che il Contratto sia stipulato per il tramite di ICCREA Banca S.p.A. ovvero da altra banca appartenente al Gruppo Bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A.] con sede legale in _____

_____, capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese, _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ (di seguito, "**ICCREA**") in virtù del mandato con rappresentanza del ____/____/____;

E

- (6) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito "**CDP**" o il "**Cessionario**");

(I Cedenti, il Contraente il Finanziamento e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**".)

PREMESSO CHE

- A. Ai sensi della convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 1° marzo 2012 (la “**Convenzione**”), il Contraente il Finanziamento, in qualità di parte finanziata, ha trasmesso a CDP in data [●] una proposta di contratto di finanziamento e una proposta di contratto di cessione di crediti - che si perfezionano ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.5 della Convenzione - (il “**Contratto di Finanziamento**” e il “**Contratto di Cessione di Crediti**”)
- B. Il Contraente il Finanziamento, intende avvalersi della facoltà prevista all'articolo 2.3. della Convenzione veicolando tutta o parte della provvista di cui al Contratto di Finanziamento attraverso i Cedenti.
- C. Ai termini e alle condizioni previste nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i Cedenti, a garanzia delle obbligazioni pecuniarie del Contraente il Finanziamento nei confronti di CDP derivanti dal Contratto di Finanziamento e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito) in relazione al Finanziamento Tranche A e a ciascun Finanziamento Tranche B, intendono cedere in garanzia a CDP i propri Crediti PMI e, alle condizioni di seguito previste, i propri Crediti Ulteriori PMI (entrambi tali termini come di seguito definiti).
- D. In virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto tra ciascun Cedente, il Contraente il Finanziamento ed ICCREA in data __/__/____, quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza di ciascun Cedente e del Contraente il Finanziamento in relazione al presente Contratto di Cessione di Crediti ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.7 e 3.8 della Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1. **Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
- 1.2. **Definizioni:** nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non espressamente definiti al presente Articolo 1.2 avranno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione.

In aggiunta a quanto sopra previsto, nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove, le cui definizioni sono comunque ripetute nel presente Articolo 1.2 per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

“**Accettazione di Cessione**” indica, con riferimento a ciascun Credito PMI e/o Credito Ulteriore PMI ceduto in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascuna dichiarazione di accettazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, sottoscritta, a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e, ove ricorrano le condizioni di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, da ciascuno dei relativi Garanti contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI e munita di data certa mediante:

- (i) apposizione del timbro postale ai sensi dell'articolo 8 del d.Lgs. n. 261/1999 e in coerenza con la Disposizione di servizio n. 93 del 6 settembre 2007 delle Poste Italiane, avendo cura che il testo di cui all'Allegato 1 – Parte A formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale, ovvero
- (ii) mediante autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all'Allegato 1 – Parte A.

Resta inteso che nel caso in cui (a) il contratto di finanziamento relativo al Finanziamento PMI da cui originano i relativi Crediti PMI e/o Crediti Ulteriori PMI sia sottoscritto nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata e l'erogazione del relativo Finanziamento PMI sia contestuale alla sottoscrizione e ne venga data quietanza nel contratto; ovvero (b) in relazione all'erogazione del relativo Finanziamento PMI sia sottoscritto uno specifico atto di erogazione e quietanza nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, la Accettazione di Cessione potrà essere inserita nel corpo di detto contratto di finanziamento o atto di erogazione e

quietanza sempre secondo il testo previsto nell'Allegato 1 – Parte A al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Cessione di Crediti” indica ciascuna cessione in garanzia dei Crediti PMI e/o, alle condizioni di seguito previste, di Crediti Ulteriori PMI effettuata da ciascuno dei Cedenti a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa” indica ciascuna comunicazione relativa alla cessione in garanzia a CDP dei crediti di cui al successivo Articolo 2.2 inviata dal Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascuno dei Cedenti, a CDP ai sensi del successivo Articolo 2.3, nel testo di cui all'Allegato 4 al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo” indica il presente contratto.

“Contratto di Finanziamento” indica il contratto di finanziamento sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento e CDP ai sensi della Convenzione e i cui principali termini e condizioni, per quanto di rilevanza con riferimento alle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 2 al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Contratto di Finanziamento Integrativo” indica ciascun contratto di finanziamento integrativo che sarà sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento e CDP secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Contraente il Finanziamento un Finanziamento Tranche B.

“Crediti Ceduti” indica i Crediti PMI e/o, alle condizioni di seguito previste, i Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Crediti Incagli” indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti PMI” indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, di ciascuno dei Cedenti nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento PMI.

“Crediti Sofferenze” indica, a seconda dei casi, i Crediti PMI e/o i Crediti Ulteriori PMI che siano stati classificati “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti Ulteriori PMI” indica tutti i crediti di natura pecuniaria, unitamente alle relative garanzie, del relativo Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi dei finanziamenti a questi ultimi erogati da tale Cedente utilizzando provvista di scopo messa a disposizione da CDP, diversa dalla provvista riveniente dal Contratto di Finanziamento ai sensi della Convenzione, analiticamente individuati, per ciascuno dei Cedenti, nell'Allegato 3 al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e resi disponibili al Cessionario anche mediante un file di dati in formato aperto.

“Crediti PMI Ponderazione Zero” indica i Crediti PMI (o porzioni di essi) che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del relativo Cedente in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo Garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA) consenta una tale ponderazione e fintantoché tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti crediti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero” indica i Crediti Ulteriori PMI (o porzioni di essi) che, in base alle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, possano beneficiare di una ponderazione dello zero per cento nel bilancio del relativo Cedente, in quanto siano assistiti da uno strumento di garanzia che per le proprie caratteristiche nonché per le caratteristiche del relativo Garante (ad esempio il Fondo Centrale di Garanzia, SACE S.p.A. e/o ISMEA) consenta una tale ponderazione e fintantoché tale strumento di garanzia permanga pienamente valido ed efficace in favore di CDP successivamente alla cessione in garanzia alla medesima di detti crediti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Crediti PMI Senza Ponderazione Zero” indica i Crediti PMI diversi dai Crediti PMI Ponderazione Zero.

“Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero” indica i Crediti Ulteriori PMI diversi dai Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero.

“Data di Rendicontazione” indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2012 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Scadenza Finale” ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Debitore Ceduto” indica ciascuna PMI che abbia ricevuto dal relativo Cedente un Finanziamento PMI.

“Debitore Ceduto Ulteriore” indica ciascuna PMI che abbia ricevuto dal relativo Cedente un finanziamento erogato utilizzando provvista di scopo messa a disposizione del relativo Cedente da CDP, diversa dalla provvista riveniente dal Contratto di Finanziamento ai sensi della Convenzione.

“Decreto 170” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta modificato e integrato.

“Documenti di Conforto” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l'assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (c) una visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato destinatario di alcun protesto durante i dodici mesi precedenti la data della visura;
- (d) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Soggetto Rilevante, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti di tale soggetto;
- (e) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (f) l'ultima relazione trimestrale relativa alla situazione finanziaria del Soggetto Rilevante ovvero, ove non disponibile, l'ultima semestrale o l'ultimo bilancio annuale, in ogni caso, di gradimento del Cessionario;
- (g) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante;
- (h) una dichiarazione da parte del comitato per il controllo sulla gestione o, a seconda del caso, della società incaricata della revisione dei conti del Soggetto Rilevante secondo il modello di cui all'Allegato 5 al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;

“Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.

“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi indicati all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento a seguito del quale il Cessionario avrà la facoltà di dichiarare il Contraente il Finanziamento decaduto dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal Contratto di Finanziamento o, a seconda dei casi, di risolvere il medesimo, sommariamente descritti nell'Allegato 2 al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Finanziamento Ponderazione Zero” indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento Plafond PMI-I a fronte del quale il Contraente il Finanziamento si è impegnato, ai sensi del Contratto di Finanziamento, a cedere in garanzia a CDP Crediti Ponderazione Zero per un importo nominale in linea capitale corrispondente.

“Finanziamento Senza Ponderazione Zero” indica l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento Plafond PMI-I diverso da un Finanziamento Ponderazione Zero.

“Finanziamento PMI” indica ciascun finanziamento che sarà concesso da uno dei Cedenti a una PMI mediante la provvista derivante dal Contratto di Finanziamento.

“Finanziamento Plafond PMI-I” indica, a seconda dei casi, il Finanziamento Tranche A e/o un Finanziamento Tranche B.

“Finanziamento Tranche A” indica il Finanziamento messo a disposizione da CDP al Contraente il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento a valere sul Plafond Tranche A.

“Finanziamento Tranche B” indica ciascuno dei Finanziamenti messi a disposizione da CDP al Contraente il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo a valere sul Plafond Tranche B.

“Garante” indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore del relativo Cedente una garanzia personale o reale avente ad oggetto le obbligazioni pecuniarie del Debitore Ceduto nei confronti del Cedente in relazione ad un Credito PMI e/o un Credito Ulteriore PMI.

“Gravami” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione;

“ICCREA” indica _____ [da completare a seconda che il Contratto sia stipulato per il tramite di ICCREA Banca S.p.A. ovvero di altra banca appartenente al Gruppo Bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A.] come identificata in epigrafe al presente Contratto;

“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di eshaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato;

“Notifica di Cessione” indica, ove ricorrano le condizioni di cui al successivo Articolo 2.4, la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all'Allegato 1 – Parte B al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, notificata al relativo Debitore Ceduto e, ove ricorrano le condizioni di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, a ciascuno dei relativi Garanti, contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI, mediante piego raccomandato aperto secondo la migliore prassi bancaria avendo cura che il testo di cui all'Allegato 1 – Parte B formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale ovvero, in alternativa, tramite ufficiale giudiziario.

“Obbligazioni Garantite” ha il significato di cui all'Articolo 3 del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

“Periodo Sospetto” indica il periodo decorrente dalla data dell'adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all'Articolo 3(d) del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell'assoggettabilità dell'ultimo pagamento effettuato all'azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia dello stesso pagamento o a qualunque altra azione revocatoria o altra dichiarazione di inefficacia, nell'ambito di una Procedura Concorsuale.

“Plafond Quarta Convenzione” indica un importo complessivo pari ad Euro 10.000.000.000,00 (diecimiliardi,00), complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Convenzione.

“Plafond PMI-I” indica la porzione del Plafond Quarta Convenzione per un ammontare complessivo pari ad Euro 8.000.000.000,00 (otto miliardi,00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi della Convenzione, messo a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della Convenzione.

“Plafond Tranche A” indica una porzione del Plafond PMI-I di importo pari ad euro 3.000.000.000,00 (tre miliardi/00), ovvero il diverso importo determinato da CDP ai sensi della Convenzione.

“Plafond Tranche B” indica una porzione del Plafond PMI-I di importo pari ad euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00), ovvero il diverso importo determinato da CDP ai sensi della Convenzione.

“Procedura Concorsuale” indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.

“**Ritenuta**” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, per Tributo.

“**Soggetto Rilevante**” indica il Contraente il Finanziamento ed eventualmente anche qualsiasi soggetto che effettui, in tutto o in parte, il pagamento di quanto dovuto in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

“**Stato di Crisi**” indica l’esistenza di uno stato di crisi nell’accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all’ordinaria attività commerciale).

“**Tributo**” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Cessione dei Crediti PMI

A garanzia dell’esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite:

- (i) il Cedente A cede in garanzia, *pro solvendo*, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta – i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e Garanti in relazione a tutti i Crediti PMI;
- (ii) il Cedente B cede in garanzia, *pro solvendo*, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta – i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e Garanti in relazione a tutti i Crediti PMI;
- (iii) il Cedente C cede in garanzia, *pro solvendo*, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta – i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e Garanti in relazione a tutti i Crediti PMI;
- (iv) [Etc.] cede in garanzia, *pro solvendo*, ai sensi del Decreto 170, al Cessionario – che accetta – i propri diritti di credito futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto) nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e Garanti in relazione a tutti i Crediti PMI.

2.2. Clausola di integrazione

Ciascun Cedente si obbliga, nel caso in cui per vicende relative ai Crediti Ceduti, nonché ai crediti ceduti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti si sia verificata l’ipotesi di cui all’articolo 2.3 del Contratto di Cessione di Crediti, ad integrare la garanzia prestata con il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiutivo, cedendo in garanzia a CDP, a seconda dei casi, Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero e/o Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero.

Resta inteso che il Contraente il Finanziamento effettuerà le cessioni di cui al presente Articolo 2.2, in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del successivo Articolo 11, anche identificando, in nome e per conto di ciascun Cedente, i Crediti Ulteriori PMI da cedere.

2.3. Perfezionamento delle Cessioni dei Crediti di cui al precedente Articolo 2.2

Le Cessioni dei Crediti di cui al precedente Articolo 2.2 avranno efficacia a partire dalla relativa Data di Rendicontazione di cui al precedente Articolo 2.2 e si perfezioneranno tra le parti al ricevimento da parte di CDP, mediante plico raccomandato, entro 30 giorni di calendario successivi a tale Data di Rendicontazione, della Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa,

sottoscritta dal Contraente il Finanziamento in nome e per conto di ciascuno dei relativi Cedenti in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del successivo Articolo 11 e munita di data certa mediante apposizione del timbro postale ai sensi dell'articolo 8 del d.Lgs. n. 261/1999 ovvero mediante autentica notarile.

Il Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del successivo Articolo 11, a richiesta di CDP, provvederà a inviare a quest'ultima copia delle Accettazioni di Cessione ovvero, a seconda dei casi in linea con quanto previsto al successivo Articolo 2.4, delle Notifiche di Cessione, relative ai Crediti Ceduti ai sensi del precedente Articolo 2.2.

2.4. Accettazioni di Cessione e Notifiche di Cessione

Ciascun Cedente, ovvero il Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del successivo Articolo 11 dovrà:

- (a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti e i Debitori Ceduti Ulteriori di Crediti Ceduti ai sensi dei precedenti Articoli 2.1 e 2.2 sottoscrivano – entro e non oltre ciascuna Data di Rendicontazione - le relative Accettazioni di Cessione, ovvero nel caso di Crediti Ceduti che siano Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero per i quali non sia possibile ottenere le relative Accettazioni di Cessione ad effettuare le Notifiche di Cessione ai relativi Debitori Ceduti ed ai Garanti. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali entro la relativa Data di Rendicontazione non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione ovvero, laddove applicabile, non siano state effettuate le Notifiche di Cessione, non potranno essere considerati dal Contraente il Finanziamento nel calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
- (b) antecedentemente all'erogazione di qualsiasi Finanziamento Ponderazione Zero, provvedere affinché i Garanti dei relativi Crediti PMI Ponderazione Zero accettino – in forma soddisfacente per CDP – la Cessione in Garanzia a CDP riconoscendo che CDP è in possesso dei requisiti necessari a beneficiare della relativa garanzia. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali non sia intervenuta detta accettazione non potranno essere considerati dal Contraente il Finanziamento nel calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti PMI Ponderazione Zero ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
- (c) previa motivata richiesta del Cessionario, provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti ai sensi dei precedenti Articoli 2.1 e 2.2 sottoscrivano – entro e non oltre la data indicata dal Cessionario – le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del Cedente, provvedere ad effettuare le Notifiche di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali entro la data indicata dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione ovvero non siano state effettuate le Notifiche di Cessione, non potranno essere considerati dal Contraente il Finanziamento nel calcolo dell'importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del Contratto di Cessione e del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
- (d) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti, ai Debitori Ceduti Ulteriori e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

Fermo restando l'obbligo di ciascun Cedente di cui al presente Articolo 2.4, ciascun Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, conferisce al Cessionario procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del relativo Cedente, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.

2.5. Accessori dei Crediti Ceduti e Azioni Connesse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale, e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al relativo Cedente.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.

2.6. Consegna dei documenti probatori

Ciascun Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

Articolo 3

OBBLIGAZIONI GARANTITE

La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo con riferimento ai Finanziamenti Plafond PMI-I, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Contraente il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Contraente il Finanziamento sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebiti e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del Contratto di Cessione di Crediti e/o presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o previste negli stessi ovvero di modifica del Contratto di Cessione di Crediti e/o del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali.

Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le **“Obbligazioni Garantite”**.

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.

Articolo 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI CEDUTI

4.1. Esercizio dei Diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, ciascun Cedente, con riferimento ai Crediti Ceduti dal medesimo Cedente ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo.

Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.

4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti sarà effettuato sui conti correnti di ciascun Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il relativo Cedente, salvo quanto indicato al paragrafo successivo.

Resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Contraente il Finanziamento e/o del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi ai Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario non ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento.

4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

4.4. Assenza di Obblighi

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

Articolo 5

DICHIARAZIONI E GARANZIE

5.1. Dichiarazioni e Garanzie

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi di legge, ciascun Cedente e, ove precisato, il Contraente il Finanziamento, rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 dando atto che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall' Articolo 5.2 che segue.

5.1.1. Relativamente al Cedente

- (a) Il Cedente è una banca, ovvero a seconda dei casi un intermediario finanziario, regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) il Cedente e il Contraente del Finanziamento sono dotati di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi.

5.1.2. Relativamente ai Crediti Ceduti, ai Finanziamenti PMI, ai Debitori Ceduti e ai Garanti

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei propri Crediti Ceduti e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
- (b) i propri Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) i propri Crediti Ceduti sono liberamente cedibili dal Cedente;
- (d) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrari o simili, di qualunque natura in relazione ai propri Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (e) i contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti PMI, nonché i contratti di finanziamento da cui originano i Crediti Ulteriori PMI sono validi ed efficaci e vincolanti per le parti degli stessi, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente gli stessi, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (f) i Debitori Ceduti non sono e non sono stati sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale o Stato di Crisi e i propri Crediti Ceduti non sono classificati come crediti ristrutturati; e
- (g) i Garanti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale o Stato di Crisi.
- (h) le garanzie rilasciate dai Garanti dei Crediti PMI Ponderazione Zero e/o dei Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente a ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
- (i) tutti i Debitori Ceduti e i Debitori Ceduti Ulteriori sono residenti in Italia.
- (j) i propri Crediti Ceduti non originano da Finanziamenti PMI erogati dal Cedente in pool con altre istituzioni finanziarie.

5.1.3. Relativamente al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e a ciascuna Cessione di Crediti

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte del Cedente e del Contraente il Finanziamento e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
- qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente o il Contraente il Finanziamento è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i propri beni;
 - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente o del Contraente il Finanziamento;
 - qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.
- (b) all'atto della relativa Accettazione di Cessione e/o Notifica di Cessione ciascuna Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile ai soggetti ceduti (Debitore Ceduto e Garanti) e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite; e
- (c) ciascuna Cessione di Crediti è di primo grado e non è subordinata o di pari grado rispetto ad altre garanzie sui Crediti Ceduti.

5.2. Efficacia delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.1 e 5.1.3 (a) si intendono confermate con riferimento alle situazioni di volta in volta esistenti, ivi incluso, tra l'altro, a ciascuna Data di Rendicontazione e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze al momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie di cui ai precedenti Articoli 5.1.2 e 5.1.3 (b) e (c) si intendono confermate con riferimento alle situazioni esistenti e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale con riferimento a ciascun Credito Ceduto alla data in cui Debitore Ceduto sottoscrive la relativa Accettazione di Cessione e/o riceve la relativa Notifica di Cessione.

Articolo 6

IMPEGNI

6.1. Obblighi e impegni

Gli obblighi assunti da ciascun Cedente ai sensi del presente Articolo 6, rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e sino a quando tutte le ragioni di credito del Cessionario non siano state estinte ai sensi del Contratto di Finanziamento e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. Ciascun Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che il Cessionario ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e che tali obblighi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

6.1.1. Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti

Il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali relazione ai propri Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi a ciascun contratto di finanziamento disciplinante un Finanziamento PMI e/o a ciascun contratto di finanziamento da cui originino Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia al Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai propri Crediti Ceduti, ivi comprese eccezioni e, con riferimento ai Crediti Ceduti per i quali sia stata effettuata la Notifica di Cessione, compensazioni.

6.1.2. Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti

Ciascun Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi del precedente Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario.

6.1.3. Impegni positivi in relazione ai Crediti Ceduti

Ciascun Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai propri Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai propri Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, qualunque azione necessaria ovvero opportuna per il recupero e la riscossione dei propri Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei propri Crediti Ceduti;
- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai propri Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei propri Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute dal Debitore Ceduto e dal Garante ai sensi dei relativi contratti di finanziamento ed accordi di garanzia, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;
- (e) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dall'intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l'efficacia dei contratti di finanziamento disciplinanti i Finanziamenti PMI e/o dai contratti di finanziamento da cui originano i Crediti Ulteriori PMI ceduti in garanzia al Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.

6.1.4. Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti

Ciascun Cedente dovrà:

- (a) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:
 - (i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'escutibilità della Cessione di Crediti; e
 - (ii) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o del Contratto di Finanziamento.

6.1.5. Impegni positivi in relazione alla Cessione di Crediti

Ciascun Cedente dovrà:

- (a) essere munito, per il periodo di esistenza del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, al compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per la valida ed efficace:
 - (i) costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e

- (ii) perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui al successivo Articolo 7.5. Al riguardo, il Cedente provvederà, tra l'altro, a richiesta del Cessionario, ad effettuare, a propria cura e spese, le annotazioni e/o iscrizioni che si rendessero necessarie per assicurare il trasferimento al Cessionario delle garanzie reali che assistessero i Crediti Ceduti (ivi incluse le annotazioni a margine delle relative ipoteche ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile), fermo restando che, ove necessario, il Cessionario abbia conferito a ciascun Cedente procura nelle forme richieste; e
- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti.

Articolo 7

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti

Ciascun Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali

La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

7.3. Garanzia non esaustiva

La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento o del Contratto di Finanziamento stesso ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione

Le Parti convengono sin d'ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 8

ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

8.1. Escussione

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che non sia stato rimediato, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del relativo Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, di:

- (a) notificare i Debitori Ceduti ed i rispettivi Garanti del verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti ed i Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
- (b) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano; e/o
- (c) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabile disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e Debitori Ceduti Ulteriori e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e
- (d) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante.

Nel caso in cui si verifichi un Evento di Escussione, ciascun Cedente sarà solidalmente obbligato nei limiti della garanzia prestata, e garantirà la soddisfazione della totalità delle Obbligazioni Garantite, di cui risponderà con tutti i rispettivi Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; è esclusa la necessità di preventiva o contestuale escussione da parte del Cessionario del Contraente il Finanziamento o di altro Cedente.

Il Cessionario sarà libero di procedere ad escutere separatamente ciascun Cedente, anche agendo contro ognuno di questi in momenti e con modalità (tra quelle indicate al precedente paragrafo (a)) tra loro distinte; il Cessionario sarà inoltre libero di escutere ciascun Cedente tramite plurime escussioni, secondo le modalità di volta in volta prescelte dal Cessionario, fino a completa soddisfazione delle Obbligazioni Garantite.

Ciascun Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.

8.2. Imputazione proventi dell'escussione

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4.1 del Contratto di Finanziamento.

8.3. Responsabilità del Contraente il Finanziamento

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Contraente il Finanziamento rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

8.4. Eccedenze

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto alle Obbligazioni Garantite verranno corrisposte al Contraente il Finanziamento che provvederà a propria cura e spese e senza alcuna responsabilità del Cessionario a ripartirle tra i Cedenti.

Il Cessionario informerà prontamente il Cedente, ovvero, in caso di assoggettamento del Cedente a Procedura Concorsuale, gli organi di detta procedura, delle modalità dal medesimo adottate per l'escussione della garanzia di cui al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi del precedente Articolo 8.1.

Articolo 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità

Ciascun Cedente accetta che, successivamente alla revoca del mandato di cui al precedente articolo 4.1, il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

9.2. Obbligo di indennizzo

Ciascun Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del relativo Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Ciascun Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai relativi Debitori Ceduti e Debitori Ceduti Ulteriori che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

Articolo 10

ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

10.1. Estinzione Ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà liberata e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al relativo Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Contraente il Finanziamento al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che, ove il pagamento sia effettuato da parte del Contraente il Finanziamento:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

10.2. Estinzione Successiva

Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

Articolo 11

Mandato

Con la sottoscrizione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ciascun Cedente conferisce al Contraente il Finanziamento mandato con rappresentanza, irrevocabile ai sensi dell'articolo 1723

secondo comma del Codice Civile in quanto conferito anche nell'interesse del Contraente il Finanziamento e del Cessionario, affinché il Contraente il Finanziamento ponga in essere in nome e per conto di ciascun Cedente tutte le attività e sottoscriva tutti gli atti (compresa la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali secondo il testo di cui all'allegato 6 alla Convenzione), contratti e documenti previsti nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché nel Contratto di Cessione di Crediti e faccia tutto quanto altro necessario ad assicurare che il Cessionario possa beneficiare della garanzia costituita con il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. Ciascun Cedente a semplice richiesta del Contraente il Finanziamento si impegna a rilasciare a quest'ultimo tutte le necessarie procure, anche in forma notarile, per l'espletamento delle attività oggetto del presente mandato.

Articolo 12 COMUNICAZIONI

12.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e all'articolo 9 della Convenzione, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 11, al Cessionario e dal Cessionario al Contraente il Finanziamento che le riceverà anche in nome e per conto di ciascun Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dal Contraente il Finanziamento.

Per il Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascun Cedente:

via _____

Fax: _____

Attenzione dott.

Per il Cessionario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP PMI

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 della Convenzione.

12.2. Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, ciascun Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.

Articolo 13

DISPOSIZIONI GENERALI

13.1. Modifiche

Nessuna modifica di alcuna disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo produrrà effetto se non sarà effettuata per iscritto, e nessuna rinuncia a qualunque disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo né alcun consenso a qualunque deroga a tali disposizioni da parte di ciascun Cedente saranno efficaci se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti dal Cessionario e tale rinuncia o consenso saranno comunque efficaci solo in relazione al caso specifico e per la specifica finalità per la quale sono stati effettuati. Resta inteso che il Contraente il Finanziamento agirà in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 11.

13.2. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi delle leggi vigenti in qualunque paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

13.3. Tolleranza

Nessun ritardo e/o mancato esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo dovranno essere considerati una rinuncia a tali poteri, diritti e rimedi ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Nessuna tolleranza, anche reiterata, da parte del Cessionario di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali di ciascun Cedente ovvero nell'eccepire un evento come Evento Rilevante o Evento di Escussione dovrà essere considerata come una rinuncia da parte dello stesso ad eccepire eventi simili o a far valere i diritti stessi o altri diritti in un momento successivo ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo non potrà precludere ogni altro ed ulteriore esercizio di tali poteri o diritti o rimedi ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi quivi previsti o previsti dalla normativa.

13.4. Decreto 170

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il Decreto 170 non dovesse trovare applicazione con riferimento a qualsiasi pattuizione del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo le medesime continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci ai sensi delle applicabili disposizioni del Codice Civile. Le Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l'efficacia, la validità e l'escutibilità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.

Articolo 14

CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

14.1. Divieto di cessione da parte del Cedente

Né il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto da ciascun Cedente.

14.2. Assenso preventivo alla cessione

Ciascun Cedente fin d'ora presta irrevocabilmente il proprio consenso, ai fini degli articoli 1407, primo comma, e 1263 del codice civile, alla cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e dei diritti dallo stesso derivanti da parte del Cessionario, senza alcun onere a carico del Cedente.

Articolo 15

TRIBUTI E SPESE

15.1. Tributi

Tutti i Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo saranno a carico dei Cedenti e il Contraente il Finanziamento, in nome e per conto di ciascun Cedente, corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

15.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo dei Cedenti, che si impegnano a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 16

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

16.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

16.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Ciascun Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto.

Allegati:

Allegato 1 – Parte A	Modello di Accettazione di Cessione;
Allegato 1 – Parte B	Modello di Notifica di Cessione
Allegato 2	Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento
Allegato 3	Crediti Ulteriori PMI
Allegato 4	Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa
Allegato 5	Dichiarazione del comitato per il controllo sulla gestione

[Luogo], [Data]

Letto, confermato e sottoscritto

Il Contraente il Finanziamento

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente A]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente B]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente C]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente Etc]

[Nome e Qualifica]

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

[Nome e Qualifica]

Approvazione specifica

Il Contraente il Finanziamento approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Impegni*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 15 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

Il Contraente il Finanziamento

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente A]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente B]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente C]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente Etc]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 1 – Parte A al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Accettazione di Cessione

[su carta intestata del Debitore Ceduto (PMI) (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata) e di ciascun Garante* (laddove quest'ultimo disponga a termini di legge di carta intestata)]

Spettabile

[Inserire denominazione Banca Cedente]

[Inserire indirizzo Banca Cedente]

(il Cedente)

Alla cortese attenzione di [•]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Góito, 4

00185 Roma

(il Cessionario)

Alla cortese attenzione di Gestione Operativa CASE – NP PMI

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della nostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla nostra società in data [_____]] (il "Contratto di Finanziamento") / dalla garanzia rilasciata dalla nostra società in data [_____]] (la "Garanzia") a garanzia delle obbligazioni assunte da [_____]] ai sensi del contratto di finanziamento dal medesimo sottoscritto in data [_____]] (il "Contratto di Finanziamento").

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia*] sopra [menzionato/menzionato] sul conto corrente bancario n. [_____]] aperto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia*], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione¹.

Ci impegniamo, infine, contestualmente a ciascuna erogazione di ciascun importo a valere sul Contratto di Finanziamento a sottoscrivere, a fini ricognitivi della cessione in garanzia al Cessionario, una dichiarazione di accettazione della cessione nei medesimi termini di cui alla presente.

[Luogo], [Data]

[Debitore Ceduto/Garante*]

[Nome e Qualifica]

[ATTO CON DATA CERTA]

¹ Nel caso in cui, ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti, l'accettazione della cessione possa essere inserita nel corpo del contratto di finanziamento tra la Banca Cedente e la PMI ovvero nel corpo dell'atto di erogazione e quietanza sottoscritto dalla PMI in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, nel contratto di finanziamento, ovvero a seconda dei casi, nell'atto di erogazione e quietanza dovrà essere inserita la seguente clausola:

NEL CASO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

"prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della nostra società derivanti dal presente Contratto di Finanziamento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul conto corrente bancario n. [_____]] aperto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione."

NEL CASO DI ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA

"prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il "Cedente") ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il "Cessionario") – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della nostra società derivanti dal presente atto di erogazione e quietanza e dal Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento.

Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul conto corrente bancario n. [_____]] aperto presso il Cedente.

Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione."

^(*): si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.4 (c) del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP.

ALLEGATO 1 – Parte B al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Notifica di Cessione

[su carta intestata della Banca Cedente]

Spettabile

[Inserire denominazione della PMI Debitore Ceduto ovvero del Garante* Debitore Ceduto]

[Inserire indirizzo della PMI Debitore Ceduto ovvero del Garante* Debitore Ceduto]

Alla cortese attenzione di [•]

Piego raccomandato aperto A.R.

Oggetto: Cessione in garanzia di crediti

Egregi Signori,

con la presente Vi notificiamo, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], il nostro Istituto (il “**Cedente**”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “**Cessionario**”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti – tutti i crediti di natura pecuniaria e le relative azioni e posizioni attive, con i relativi accessori, del Cedente nei confronti della Vostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla Vostra società in data [_____]] (il “**Contratto di Finanziamento**”) / dalla garanzia rilasciata dalla Vostra società in data [_____]] a garanzia delle obbligazioni assunte da [_____]] ai sensi del contratto di finanziamento dal medesimo sottoscritto in data [_____]] (la “**Garanzia**”).

Vi informiamo altresì del fatto che, ai sensi del sopra menzionato contratto di cessione in garanzia, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da Voi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, dovrete continuare a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da Voi dovuto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia*] sopra [menzionato/menzionata] sul conto corrente bancario n. [_____]] aperto presso il Cedente.

Dovrete, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte Vostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia*], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.

[Luogo], [Data]

[Banca Cedente]

[Nome e Qualifica]

* * *

(*) : si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2.4 (c) del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP.

ALLEGATO 2 – al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Descrizione del Contratto di Finanziamento

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione.

Data di sottoscrizione: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____.

Importo massimo in linea capitale: (i) Finanziamento Tranche A Euro _____; (ii) Finanziamenti Tranche B pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond Tranche B; (iii) Finanziamenti Tranche PMI-C pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond PMI-C.

Periodo di Disponibilità: (i) per quanto riguarda le Erogazioni del Finanziamento Tranche A, il periodo compreso tra il 1 Aprile 2012 (incluso) e il 31 Dicembre 2013 (escluso); e (ii) per quanto riguarda le Erogazioni dei Finanziamenti Tranche B, il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul Plafond Tranche B diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della Convenzione fino ad esaurimento degli stessi (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 6.1 (m) della Convenzione).

Rimborso: le Erogazioni a valere sul Finanziamento Tranche A e/o sui Finanziamenti Tranche B entro la relativa Data di Scadenza Finale (come specificata dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo), secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale, con scadenza in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: con riferimento al Finanziamento Tranche A e a ciascun Finanziamento Tranche B, a partire dal 31 dicembre 2012, qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1.1 del Contratto di Finanziamento, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione:

- (a) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (b) l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP;

la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento PMI-I un importo dei relativi Finanziamenti Ponderazione Zero e/o Finanziamenti Senza Ponderazione Zero (oltre i relativi interessi e Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), pari, a seconda dei casi:

- (i) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP; e/o
- (ii) alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti Senza Ponderazione Zero e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti Ponderazione Zero e/o dei Crediti Senza Ponderazione Zero ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze.

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;

- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente (di seguito “**TFE**”) come tasso di riferimento.

In ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ed ABI pubblicherà a sua volta tale Margine determinato e comunicato da CDP sul proprio sito internet entro tale termine.

Margine: (i) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (i.e. www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione; e (ii) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (i.e. www.cassaddpp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

Interessi di Mora: pari al Tasso di Riferimento, rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: per le Erogazioni del Finanziamento Tranche A e di ciascun Finanziamento Tranche B il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'Articolo 11 del Contratto di Finanziamento.

ALLEGATO 3 – al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Elenco Crediti Ulteriori PMI

Codice ABI Capogruppo: _____

Codice ABI Banca / Codice Meccanografico Componente: _____

Codice Fiscale PMI	Denominazione PMI	Cognome	Nome	Sede Legale PMI	CAP della sede Legale della PMI	Provincia della PMI	Stato della PMI	Indirizzo PEC	Codice anagrafico aziendale del rapporto di Finanziamento PMI	Data di stipula del Finanziamento PMI	Data di scadenza del Finanziamento PMI	Importo nominale concesso Finanziamento PMI
--------------------	-------------------	---------	------	-----------------	---------------------------------	---------------------	-----------------	---------------	---	---------------------------------------	--	---

Regole tecniche per la compilazione dell'allegato

DESCRIZIONE DATO	FORMATO	REGOLE DI VALORIZZAZIONE
Codice ABI Capogruppo	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Da valorizzare con il codice ABI senza il CIN, con allineamento a destra e con eventuali zeri di riempimento a sinistra, valorizzando tutti i caratteri. Valorizzare con zero se la Banca non appartiene ad alcun Gruppo
Codice ABI Banca / Codice Meccanografico Componente	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Codice ABI della Banca Contraente il Finanziamento con CDP ovvero Codice Meccanografico attribuito da Bankitalia al componente il Gruppo bancario non Contraenete il Finanziamento. Indicare il codice ABI senza il CIN. I codici devono essere valorizzati con allineamento a destra e con eventuali zeri di riempimento a sinistra, valorizzando tutti i caratteri
Codice Fiscale PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 16	Codice fiscale della PMI finanziata, con allineamento a destra e con eventuali zeri di riempimento a sinistra, valorizzando tutti i caratteri
Denominazione PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 160	Denominazione o Ragione Sociale della PMI
Cognome	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 35	Nel solo caso di Ditta Individuale, valorizzare con il Cognome del titolare della PMI
Nome	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 35	Nel solo caso di Ditta Individuale, valorizzare con il Nome del titolare della PMI
Sede Legale PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 160	Indirizzo della sede legale della PMI
CAP della sede Legale della PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Codice di Avviamento Postale del Comune ove la PMI ha sede legale
Provincia della PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 5	Utilizzare le codifiche di cui all'ALLEGATO n. 1
Stato della PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 3	Utilizzare le codifiche di cui all'ALLEGATO n. 2
Indirizzo PEC	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 100	Indirizzo di Posta Elettronica Certificata della PMI
Codice anagrafico aziendale del rapporto di Finanziamento PMI	Tipo: Alfanumerico Lunghezza: 32	Codifica aziendale ovvero codice con il quale il rapporto di Finanziamento PMI è conosciuto nei sistemi della Banca Contraente ovvero del componente il Gruppo bancario non Contraente il Finanziamento
Data di stipula del Finanziamento PMI	Tipo: Data Lunghezza: 10 Formato: GG.MM.AAAA	Data di stipula del Finanziamento PMI (data in cui il relativo contratto si è giuridicamente perfezionato, a prescindere dal fatto che vi sia stata l'erogazione del credito o che questa sia stata parziale)
Data di scadenza del Finanziamento PMI	Tipo: Data Lunghezza: 10 Formato: GG.MM.AAAA	Data ultima scadenza prevista dal piano di ammortamento del finanziamento a PMI
Importo nominale concesso Finanziamento PMI	Tipo: Numerico Lunghezza: 15 Formato: 13 interi, 2 decimali	Importo nominale in euro concesso a PMI

Allegato 1

PROVINCIA	SIGLA	Codifica da utilizzare	PROVINCIA	SIGLA	Codifica da utilizzare
AGRIGENTO	AG	00166	NAPOLI	NA	00034
ALESSANDRIA	AL	00104	NOVARA	NO	00101
ANCONA	AN	00026	NUORO	NU	00173
AOSTA	AO	00012	ORISTANO	OR	00174
AREZZO	AR	00141	PADOVA	PD	00121
ASCOLI PICENO	AP	00135	PALERMO	PA	00046
ASTI	AT	00103	PARMA	PR	00127
AVELLINO	AV	00151	PAVIA	PV	00113
BARI	BA	00040	PERUGIA	PG	00030
BELLUNO	BL	00119	PESARO E URBINO	PU	00133
BENEVENTO	BN	00150	PESCARA	PE	00154
BERGAMO	BG	00111	PIACENZA	PC	00126
BIELLA	BI	00223	PISA	PI	00140
BOLOGNA	BO	00024	PISTOIA	PT	00138
BOLZANO	BZ	00116	PORDENONE	PN	00125
BRESCIA	BS	00112	POTENZA	PZ	00042
BRINDISI	BR	00159	PRATO	PO	00215
CAGLIARI	CA	00048	RAGUSA	RG	00170
CALTANISSETTA	CL	00167	RAVENNA	RA	00131
CAMPOBASSO	CB	00038	REGGIO DI CALABRIA	RC	00163
CASERTA	CE	00149	REGGIO NELL'EMILIA	RE	00128
CATANIA	CT	00169	RIETI	RI	00146
CATANZARO	CZ	00044	RIMINI	RN	00242
CHIETI	CH	00155	ROMA	RM	00032
COMO	CO	00109	ROVIGO	RO	00122
COSENZA	CS	00162	SALERNO	SA	00152
CREMONA	CR	00114	SASSARI	SS	00172
CROTONE	KR	00222	SAVONA	SV	00106
CUNEO	CN	00102	SIENA	SI	00142
ENNA	EN	00168	SIRACUSA	SR	00171
FERRARA	FE	00130	SONDRIO	SO	00110
FIRENZE	FI	00028	TARANTO	TA	00158
FOGGIA	FG	00157	TERAMO	TE	00153
FORLI	FC	00132	TERNI	TR	00144
FROSINONE	FR	00148	TORINO	TO	00010
GENOVA	GE	00014	TRAPANI	TP	00164
GORIZIA	GO	00124	TRENTO	TN	00018
GROSSETO	GR	00143	TREVISO	TV	00120
IMPERIA	IM	00105	TRIESTE	TS	00022
ISERNIA	IS	00156	UDINE	UD	00123
L'AQUILA	AQ	00036	VARESE	VA	00108
LA SPEZIA	SP	00107	VENEZIA	VE	00020
LATINA	LT	00147	VERBANO-CUSIOOSSOLA	VB	00224
LECCE	LE	00160	VERCELLI	VC	00100
LECCO	LC	00229	VERONA	VR	00117
LIVORNO	LI	00139	VIBO VALENTIA	VV	00428
LODI	LO	00203	VICENZA	VI	00118
LUCCA	LU	00137	VITERBO	VT	00145
MACERATA	MC	00134	OLBIA-TEMPIO	OT	00177
MANTOVA	MN	00115	OGLIASTRA	OG	00176
MASSA CARRARA	MS	00136	MEDIO CAMPIDANO (VILLACIDRO SANLURI)	VS	00178
MATERA	MT	00161	CARBONIA-IGLESIAS	CI	00175
MESSINA	ME	00165	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT	00206
MILANO	MI	00016	MONZA-BRIANZA	MB	00204
MODENA	MO	00129	FERMO	FM	00205

STATO	SIGLA STATO	Codifica da utilizzare	STATO	SIGLA STATO	Codifica da utilizzare	STATO	SIGLA STATO	Codifica da utilizzare
ABU DHABI	AE	238	GHANA	GH	112	OMAN	OM	163
AFGHANISTAN	AF	002	GIAMAICA	JM	082	PAESI BASSI	NL	050
ALBANIA	AL	087	GIAPPONE	JP	088	PAKISTAN	PK	036
ALGERIA	DZ	003	GIBILTERRA	GI	102	PALAU	PW	216
AMERICAN SAMOA	AS	148	GIBUTI	DJ	113	*PALESTINA	PS	279
ANDORRA	AD	004	GIORDANIA	JO	122	PANAMA	PA	051
ANGOLA	AO	133	GRECIA	GR	032	PAPUA NUOVA GUINEA	PG	186
ANGUILLA	AI	209	GRENADA	GD	156	PARAGUAY	PY	052
ANTARTIDE	AQ	180	GROENLANDIA	GL	200	PERU'	PE	053
ANTIGUA E BARBUDA	AG	197	GUADALUPA	GP	214	PITCAIRN	PN	175
ANTILLE OLANDESI	AN	251	GUAM	GU	154	POLINESIA FRANCESE	PF	225
ARABIA SAUDITA	SA	005	GUATEMALA	GT	033	POLONIA	PL	054
ARGENTINA	AR	006	GUERNSEY C.I.	GG	201	PORTOGALLO	PT	055
ARMENIA	AM	266	GUIANA FRANCESE	GF	123	PORTORICO	PR	220
ARUBA	AW	212	GUINEA	GN	137	PRINCIPATO DI MONACO	MC	091
ASCENSION	SH	227	GUINEA BISSAU	GW	185	QATAR	QA	168
AUSTRALIA	AU	007	GUINEA EQUATORIALE	GQ	167	REGNO UNITO	GB	031
AUSTRIA	AT	008	GUYANA	GY	159	REUNION	RE	247
AZERBAIGIAN	AZ	268	HAITI	HT	034	ROMANIA	RO	061
BAHAMAS	BS	160	HEARD E MCDONALD ISOLE	HM	284	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	RU	262
BAHRAIN	BH	169	HONDURAS	HN	035	RWANDA	RW	151
BANGLADESH	BD	130	HONG KONG	HK	103	SAHARA OCCIDENTALE	EH	166
BARBADOS	BB	118	INDIA	IN	114	SAINT-PIERRE E MIQUELON	PM	248
BELGIO	BE	009	INDONESIA	ID	129	SALOMONE ISOLE	SB	191
BELIZE	BZ	198	IRAN (REPUBBLICA ISLAMICA DI)	IR	039	SAMOA	WS	131
BENIN	BJ	158	IRAQ	IQ	038	SAN MARINO	SM	037
BERMUDA	BM	207	IRLANDA	IE	040	SANTA LUCIA	LC	199
BHUTAN	BT	097	ISLANDA	IS	041	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	VA	093
BIELORUSSIA	BY	264	ISRAELE	IL	182	SAO TOME E PRINCIPE	ST	187
BOLIVIA	BO	010	ITALIA	IT	086	SENEGAL	SN	152
BOSNIA E ERZEGOVINA	BA	274	JERSEY C.I.	JE	202	SERBIA	RS	289
BOTSWANA	BW	098	KAZAKISTAN	KZ	269	SEYCHELLES	SC	189
BOUVET ISOLA	BV	280	KENYA	KE	116	SIERRA LEONE	SL	153
BRASILE	BR	011	KIRIBATI	KI	194	SINGAPORE	SG	147
BRUNEI DARUSSALAM	BN	125	KUWAIT	KW	126	SIRIA	SY	065
BULGARIA	BG	012	KYRGYZSTAN	KG	270	SLOVACCHIA	SK	276
BURKINA FASO	BF	142	LAOS (REP DEMOCRATICA POP)	LA	136	SLOVENIA	SI	260
BURUNDI	BI	025	LESOTHO	LS	089	SOMALIA	SO	066
CAMBODIA	KH	135	LETTONIA	LV	258	SPAGNA	ES	067
CAMEROON	CM	119	LIBANO	LB	095	SRI LANKA	LK	085
CANADA	CA	013	LIBERIA	LR	044	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	VC	196
CAPO VERDE	CV	188	LIBIA	LY	045	STATI UNITI	US	069
CAYMAN ISOLE	KY	211	LIECHTENSTEIN	LI	090	ST.KITTS E NEVIS	KN	195
CECA (REPUBBLICA)	CZ	275	LITUANIA	LT	259	SUD GEORGIA E SUD SANDWICH	GS	283
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	CF	143	LUSSEMBURGO	LU	092	SUDAFRICANA (REPUBBLICA)	ZA	078
CHRISTMAS ISOLA	CX	282	MACAO	MO	059	SUDAN	SD	070
CIAD	TD	144	MACEDONIA	MK	278	SURINAME	SR	124
CILE	CL	015	MADAGASCAR	MG	104	SVALBARD E JAN MAYEN ISOLE	SJ	286
CINA	CN	016	MALAWI	MW	056	SVEZIA	SE	068
CIPRO	CY	101	MALAYSIA	MY	106	SVIZZERA	CH	071
COCOS KEELING ISOLA	CC	281	MALDIVE	MV	127	SWAZILAND	SZ	138
COLOMBIA	CO	017	MALI	ML	149	TAGIKISTAN	TJ	272
COMOROS ISOLE	KM	176	MALTA	MT	105	TAIWAN	TW	022
CONGO	CG	145	MAN ISOLA	IM	203	TANZANIA (REPUBBLICA DI)	TZ	057
CONGO (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL)	CD	018	MARIANNE SETTENTRIONALI ISOLE	MP	219	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	TF	183
COOK ISOLE	CK	237	MAROCCO	MA	107	TERRITORIO BRITANNICO OCEANO INDIANO	IO	245
COREA DEL NORD (REPUB DEMOCR POPOLARE)	KP	074	MARSHALL ISOLE	MH	217	THAILANDIA	TH	072
COREA DEL SUD (REPUBBLICA DI)	KR	084	MARTINICA	MQ	213	TIMOR-LESTE	TL	287
COSTA D'AVORIO	CI	146	MAURITANIA	MR	141	TOGO	TG	155
COSTA RICA	CR	019	MAURITIUS ISOLE	MU	128	TOKELAU	TK	236
CROAZIA	HR	261	MAYOTTE	YT	226	TONGA	TO	162
CUBA	CU	020	MESSICO	MX	046	TRINIDAD E TOBAGO	TT	120
DANIMARCA	DK	021	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	FM	215	TUNISIA	TN	075
DOMINICA	DM	192	MIDWAY ISOLE	UM	177	TURCHIA	TR	076
DOMINICANA (REPUBBLICA)	DO	063	MOLDAVIA (REPUBBLICA DI)	MD	265	TURKMEANISTAN	TM	273
ECUADOR	EC	024	MONGOLIA	MN	110	TURKS E CAICOS ISOLE	TC	210
EGITTO	EG	023	MONTENEGRO	ME	290	TUVALU	TV	193
EL SALVADOR	SV	064	MONTSERRAT	MS	208	UCRAINA	UA	263
ERITREA	ER	277	MOZAMBICO	MZ	134	UGANDA	UG	132
ESTONIA	EE	257	MYANMAR	MM	083	UNGHERIA	HU	077
ETIOPIA	ET	026	NAMIBIA	NA	206	URUGUAY	UY	080
FAER OER ISOLE	FO	204	NAURU	NR	109	UZBEKISTAN	UZ	271
FALKLAND ISOLE	FK	190	NEPAL	NP	115	VANUATU	VU	121
FUJI	FJ	161	NICARAGUA	NI	047	VENEZUELA	VE	081
FILIPPINE	PH	027	NIGER	NE	150	VERGINI AMERICANE ISOLE	VI	221
FINLANDIA	FI	028	NIGERIA	NG	117	VERGINI BRITANNICHE ISOLE	VG	249
FRANCIA	FR	029	NIUE	NU	205	VIETNAM	VN	062
GABON	GA	157	NORFOLK ISOLE	NF	285	WALLIS E FUTUNA ISOLE	WF	218
GAMBIA	GM	164	NORVEGIA	NO	048	YEMEN	YE	042
GEORGIA	GE	267	NUOVA CALEDONIA	NC	253	ZAMBIA	ZM	058
GERMANIA	DE	094	NUOVA ZELANDA	NZ	049	ZIMBABWE	ZW	073

ALLEGATO 4 – al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa

[su carta intestata del Cedente]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

(il **Cessionario**)

Alla cortese attenzione di Gestione Operativa CASE – NP PMI

Piego raccomandato aperto A.R.

Oggetto: Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa

Egregi signori,

facciamo riferimento:

- (i) alla convenzione sottoscritta tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**") ed Associazione Bancaria Italiana ("**ABI**"), in data 1° marzo 2012 (la "**Convenzione**");
- (ii) al contratto di finanziamento sottoscritto tra [dati del Contraente il Finanziamento], in qualità di parte finanziata (il "**Contraente il Finanziamento**"), e CDP, in qualità di parte finanziatrice, ai sensi della Convenzione, in data [•] (il "**Contratto di Finanziamento**");
- (iii) al contratto di cessione di crediti sottoscritto tra [dati del Contraente il Finanziamento], in qualità di cedente, e CDP, in qualità di cessionario, in data [•] (il "**Contratto di Cessione di Crediti**");
- (iv) al contratto di cessione di crediti in garanzia sottoscritto tra [dati del Contraente il Finanziamento], debitamente rappresentata da ICCREA in virtù del mandato con rappresentanza del ___/___/___, in qualità di contraente il finanziamento, nonché in nome e per conto, tra gli altri, di [la]/[il] [banca]/[intermediario finanziario] [•], in qualità di cedenti (il "**Cedente**"), e CDP, in qualità di cessionario, in data [•] (il "**Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**");

La presente costituisce una Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa ai sensi dell' articolo 2.3 del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Con la presente confermiamo la cessione in garanzia, con efficacia dall'ultima Data di Rendicontazione (la "**Data di Rendicontazione Rilevante**"), ai sensi dell'articolo 2.3 del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo con riferimento a:

- (i) i seguenti Crediti Ulteriori PMI Ponderazione Zero di cui all'Allegato 3 del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo:
 - CODICE RAPPORTO: _____
 - CODICE RAPPORTO: _____
 - CODICE RAPPORTO: _____;- e
- (ii) i seguenti Crediti Ulteriori PMI Senza Ponderazione Zero di cui all'Allegato 3 del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo:
 - CODICE RAPPORTO: _____
 - CODICE RAPPORTO: _____
 - CODICE RAPPORTO: _____

Dichiariamo e rappresentiamo che:

- (i) alla Data di Rendicontazione Rilevante e alla data della presente Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa non si è verificato e non permane in essere alcun Evento Rilevante;
- (ii) alla Data di Rendicontazione Rilevante e alla data della presente Comunicazione di Cessione di Crediti Integrativa tutte le dichiarazioni e garanzie di cui al Contratto di Cessione di Crediti, al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e al Contratto di Finanziamento sono veritiere, corrette e pienamente valide ed efficaci anche con riferimento ai Crediti Ceduti di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii).

Distinti saluti.

[Luogo], [Data]

[Il Contraente il Finanziamento in nome e per conto del Cedente]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 5 – al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo

Dichiarazione di Liberazione dei Crediti Ceduti

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di Gestione Operativa CASE – NP PMI

Oggetto: Liberazione della garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti

Egregi Signori,

ci riferiamo al contratto di cessione in garanzia di crediti stipulato in data [•] tra [•], in qualità di cedente, e Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di creditore garantito.

[La sottoscritta/i sottoscritti] [•] nella [sua/loro] qualità di [Società incaricata della revisione dei conti/membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione] di [•] (la "**Banca Cedente**") [attesta/attestano], sotto la propria responsabilità, che, in base alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento alla situazione esistente alla data della presente:

- (i) la Banca dispone di patrimonio netto positivo;
- (ii) la Banca non è in Stato di Crisi né in stato di insolvenza; e
- (iii) non è a conoscenza di circostanze che possono far ritenere che la Banca diverrà insolvente nel prossimo futuro.

Inoltre, alla data della presente dichiarazione, la Banca non ha deliberato la propria liquidazione e non ha richiesto l'ammissione ad alcuna Procedura Concorsuale, né sono state comunicate ovvero minacciate per iscritto nei confronti della stessa richieste in tal senso.

[Luogo e data]

[•]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 2 - PARTE I
ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI GARANZIA – BANCA CAPOGRUPPO

[SU CARTA INTESTATA DEL GARANTE]

Spettabile
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 – Roma
All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP-PMI

_____, / /

Oggetto: Garanzia a Prima Domanda

Premesso che:

- (A) la banca _____, (di seguito, la "**Banca**") ha sottoscritto in data ___ / ___ / ___ una proposta di contratto di finanziamento (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento**") in base al quale Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**") e/o il "**Soggetto Garantito**") erogherà alla Banca: (i) un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____ (_____/___) (di seguito il "**Finanziamento Tranche A**"); e (ii) uno o più finanziamenti a valere, rispettivamente, sul Plafond Tranche B e/o sul Plafond PMI-C (entrambi tali termini come definiti nel Contratto di Finanziamento);
- (B) per ciascun importo richiesto a valere sul Finanziamento Tranche A (ciascuno di tali importi, di seguito, l' "**Importo Richiesto**"), la Banca invierà a CDP, ai sensi del Contratto di Finanziamento, una richiesta di utilizzo (la "**Richiesta di Utilizzo Tranche A**").
- (C) ciascun Importo Richiesto sarà rimborsato dalla Banca entro la/le Data/e di Scadenza Finale (come definita nel Contratto di Finanziamento) relativa/e a ciascuna porzione dell'Importo Richiesto nella Richiesta di Utilizzo Tranche A, ferma restando la possibilità e/o l'obbligo di rimborsare anticipatamente le somme erogate secondo i termini e le condizioni di cui allo stesso Contratto di Finanziamento;
- (D) il Contratto di Finanziamento prevede, in relazione alle somme erogate ai sensi dello stesso, un tasso di interesse pari all'Euribor applicabile e/o, secondo quanto richiesto dalla Banca nelle relative Richieste di Utilizzo Tranche A, al Tasso Finanziariamente Equivalente applicabile, più un margine da determinarsi in conformità con le disposizioni del Contratto di Finanziamento e della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento), suscettibile di variazione ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento). Il tasso di interesse di mora applicabile alle somme erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento sarà pari al tasso di interesse applicabile (comprensivo del suddetto margine) più un ulteriore margine pari all'1%;
- (E) _____, con sede legale in _____, è la capogruppo del Gruppo Bancario _____, cui appartiene la Banca (di seguito, la "**Capogruppo**");

- (F) La Capogruppo, avendone uno specifico interesse, con la presente, intende rilasciare una garanzia a prima domanda in favore di CDP, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento derivanti dall'erogazione di ciascun Importo Richiesto (di seguito, le **"Obbligazioni Garantite"**) fino ad un importo massimo garantito pari ad Euro _____, (_____/_____) (i.e. pari al 150% dell'ammontare del Finanziamento Tranche A) (**"Importo Massimo Garantito"**).
- (G) La Capogruppo dichiara di ben conoscere i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento e di avere un interesse specifico e diretto al rilascio della presente garanzia (di seguito, la **"Garanzia"**).

Tutto ciò premesso, la Capogruppo, in persona di _____

_____, munito dei necessari poteri qui allegati *sub* A, con la presente dichiara irrevocabilmente ed incondizionatamente di costituirsi garante (di seguito, il **"Garante"**) della Banca nei confronti del Soggetto Garantito, per l'adempimento di ciascuna delle Obbligazioni Garantite, e si obbliga a corrispondere al Soggetto Garantito, a prima richiesta scritta di quest'ultimo e senza opporre alcuna eccezione, rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione della Banca, ed anche in caso di sua opposizione, ogni importo dovuto dalla Banca in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino ad un importo massimo complessivo pari all'Importo Massimo Garantito.

Resta inteso che l'ammontare dell'Importo Massimo Garantito si ridurrà in proporzione agli importi di ciascun Importo Richiesto di volta in volta rimborsati dalla Banca a CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento, in modo tale che tale Importo Massimo Garantito sia sempre pari al 150% dell'ammontare di ciascun Importo Richiesto di volta in volta erogato e non rimborsato.

In conseguenza di quanto precede, il Garante dichiara e garantisce quanto segue ed assume gli impegni qui di seguito indicati.

1. La presente Garanzia costituisce un'obbligazione diretta ed irrevocabile del Garante a pagare al Soggetto Garantito l'Importo Massimo Garantito, o una sua parte, a prima richiesta scritta del Soggetto Garantito mediante lettera raccomandata a.r. (e sulla base del giudizio insindacabile dello stesso), senza alcun preavviso, limitazione e condizione, senza alcuna obiezione e domanda di qualsiasi tipo relativamente ai motivi alla base della richiesta del Soggetto Garantito, senza chiedere alcuna spiegazione se l'importo sia stato legalmente richiesto e nonostante le obiezioni della Banca o di terzi relative ai rapporti tra il Soggetto Garantito e la Banca o al rapporto del Garante con la Banca e con rinuncia espressa ad ogni eventuale eccezione di compensazione.
2. Gli articoli 1939, 1941, 1944, 1945 e 1957 del codice civile non sono pertanto applicabili alla presente Garanzia. Di conseguenza il Garante non cercherà di sottrarsi al pagamento della presente Garanzia attivando mezzi giudiziari quali provvedimenti d'urgenza, sequestri, ingiunzioni o procedimenti giudiziari di ogni altro tipo.
3. La Garanzia ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già prestata od in seguito rilasciata a favore del Soggetto Garantito a garanzia delle Obbligazioni Garantite.
4. In espressa deroga all'articolo 1955 del codice civile, (i) il Garante dichiara espressamente di rinunciare ad eccepire l'estinzione della Garanzia per fatto del Soggetto Garantito e, (ii) il Soggetto Garantito avrà facoltà di accordare alla Banca dilazioni di pagamento in qualsiasi forma, fornendone tempestiva ed opportuna notizia al Garante, anche se la surrogazione del Garante nei diritti e privilegi del Soggetto Garantito fosse divenuta impossibile o notevolmente più difficile.
5. Ogni pagamento dovuto in forza della presente sarà eseguito dal Garante in Euro o nella valuta avente corso legale in Italia al momento dell'escussione della presente Garanzia con disponibilità immediata tramite bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dal Soggetto Garantito.
6. Ogni pagamento eseguito in conformità alla presente sarà libero da, e senza deduzioni per o in conto tributi presenti e futuri, oneri, diritti, onorari, spese, deduzioni o trattenute di qualsiasi tipo imposte da qualsiasi autorità. Nel caso in cui il Garante debba dedurre o trattenere tale imposta od onere simile, il Garante dovrà corrispondere tali ulteriori importi in maniera tale che l'importo netto ricevuto dal Soggetto Garantito dopo tale deduzione, trattenuta o imposta, sia uguale all'importo altrimenti dovuto al Soggetto Garantito.
7. Il Garante dovrà rimborsare su richiesta del Soggetto Garantito tutte le eventuali imposte, tasse, costi, diritti, spese sostenuti dal Soggetto Garantito quale conseguenza o in connessione con la richiesta di escussione del Soggetto Garantito della presente Garanzia, inclusi gli onorari di consulenti e le eventuali tasse di registro pagate per azionare la presente Garanzia.
8. La presente Garanzia rimarrà in vigore fino alla data che cade 60 giorni dopo il completo e puntuale adempimento da parte della Banca di tutte le Obbligazioni Garantite.

9. La presente Garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità al diritto italiano. Ogni controversia relativa alla presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.
10. Il Garante dichiara di rinunciare ad avvalersi, fino a quando le Obbligazioni Garantite non saranno state integralmente ed incondizionatamente soddisfatte, di ogni diritto di regresso e di surroga che gli potesse spettare, sia nei confronti della Banca che di qualsiasi altro terzo coobbligato o garante e dichiara, altresì, di rinunciare ad intraprendere in qualsiasi momento qualsivoglia azione di regresso nei confronti del Soggetto Garantito.
11. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Garanzia.
12. Ogni comunicazione, avviso, notifica o richiesta ai sensi della presente Garanzia sarà ritenuta validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata personalmente od inviata a mezzo corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax ai seguenti indirizzi:

se al Garante:

Fax: _____ di
All'attenzione _____

se al Soggetto Garantito:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 - Roma
Fax: 06 42215555 – 06 42215556
All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" – NP PMI

Ogni eventuale modifica agli indirizzi o ai numeri telefonici o di fax di cui sopra dovrà essere prontamente comunicata all'altra parte.

Cordiali saluti.

[Firma]

[Nome Cognome]

[Qualifica]

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le seguenti clausole:

- (i) non opponibilità di eccezioni o contestazioni di sorta;
- (ii) pagamento incondizionato a semplice e a prima richiesta;
- (iii) foro competente.

[Firma]

[Nome Cognome]

[Qualifica]

**ALLEGATO A
POTERI DEL GARANTE**

ALLEGATO 2 – PARTE II
ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI GARANZIA – ICCREA BANCA S.P.A.

[SU CARTA INTESTATA DEL GARANTE]

Spettabile
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 – Roma
All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP-PMI

_____ / /

Oggetto: Garanzia a Prima Domanda

Premesso che:

- (A) la banca _____, (di seguito, la "Banca") ha sottoscritto in data ___ / ___ / ___ una proposta di contratto di finanziamento (di seguito, il "Contratto di Finanziamento") in base al quale Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP" e/o il "Soggetto Garantito") erogherà alla Banca: (i) un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____ (_____ / ___) (di seguito il "Finanziamento Tranche A"); e (ii) uno o più finanziamenti a valere, rispettivamente, sul Plafond Tranche B e/o sul Plafond PMI-C (entrambi tali termini come definiti nel Contratto di Finanziamento);
- (B) per ciascun importo richiesto a valere sul Finanziamento Tranche A (ciascuno di tali importi, di seguito, l' "Importo Richiesto"), la Banca invierà a CDP, ai sensi del Contratto di Finanziamento, una richiesta di utilizzo (la "Richiesta di Utilizzo Tranche A").
- (C) ciascun Importo Richiesto sarà rimborsato dalla Banca entro la/le Data/e di Scadenza Finale (come definita nel Contratto di Finanziamento) relativa/e a ciascuna porzione dell'Importo Richiesto nella Richiesta di Utilizzo Tranche A, ferma restando la possibilità e/o l'obbligo di rimborsare anticipatamente le somme erogate secondo i termini e le condizioni di cui allo stesso Contratto di Finanziamento;
- (D) il Contratto di Finanziamento prevede, in relazione alle somme erogate ai sensi dello stesso, un tasso di interesse pari all'Euribor applicabile e/o, secondo quanto richiesto dalla Banca nelle relative Richieste di Utilizzo Tranche A, al Tasso Finanziariamente Equivalente applicabile, più un margine da determinarsi in conformità con le disposizioni del Contratto di Finanziamento e della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento), suscettibile di variazione ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento). Il tasso di interesse di mora applicabile alle somme erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento sarà pari al tasso di interesse applicabile (comprensivo del suddetto margine) più un ulteriore margine pari all'1%;
- (E) **ICCREA BANCA SPA**, con sede legale in _____, _____, capitale sociale pari ad Euro _____, società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 200216 e soggetta ad attività di direzione e coordinamento della società Iccrea Holding S.p.A., C.F. 04774801007, coincidente con il numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, (di seguito, "ICCREA"), è il soggetto individuato dalla Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento) a rilasciare le garanzie a prima domanda a favore della CDP nell'interesse delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo (come definite nella Convenzione).

- (F) ICCREA, avendone uno specifico interesse, con la presente, intende rilasciare una garanzia a prima domanda in favore di CDP, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento derivanti dall'erogazione dell'Importo Richiesto (di seguito, le **"Obbligazioni Garantite"**) fino ad un importo massimo garantito pari ad Euro _____, (_____/_____) (i.e. pari al 150% dell'ammontare dell'Importo Richiesto) (**"Importo Massimo Garantito"**).
- (G) ICCREA dichiara di ben conoscere i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento e di avere un interesse specifico e diretto al rilascio della presente garanzia (di seguito, la **"Garanzia"**).

Tutto ciò premesso, ICCREA, in persona di _____

_____, munito dei necessari poteri qui allegati *sub A*, con la presente dichiara irrevocabilmente ed incondizionatamente di costituirsi garante (di seguito, il **"Garante"**) della Banca nei confronti del Soggetto Garantito, per l'adempimento di ciascuna delle Obbligazioni Garantite, e si obbliga a corrispondere al Soggetto Garantito, a prima richiesta scritta di quest'ultimo e senza opporre alcuna eccezione, rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione della Banca, ed anche in caso di sua opposizione, ogni importo dovuto dalla Banca in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino ad un importo massimo complessivo pari all'Importo Massimo Garantito.

Resta inteso che l'ammontare dell'Importo Massimo Garantito si ridurrà in proporzione agli importi di ciascun Importo Richiesto di volta in volta rimborsati dalla Banca a CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento, in modo tale che tale Importo Massimo Garantito sia sempre pari al 150% dell'ammontare di ciascun Importo Richiesto di volta in volta erogato e non rimborsato.

In conseguenza di quanto precede, il Garante dichiara e garantisce quanto segue ed assume gli impegni qui di seguito indicati.

1. La presente Garanzia costituisce un'obbligazione diretta ed irrevocabile del Garante a pagare al Soggetto Garantito l'Importo Massimo Garantito, o una sua parte, a prima richiesta scritta del Soggetto Garantito mediante lettera raccomandata a.r. (e sulla base del giudizio insindacabile dello stesso), senza alcun preavviso, limitazione e condizione, senza alcuna obiezione e domanda di qualsiasi tipo relativamente ai motivi alla base della richiesta del Soggetto Garantito, senza chiedere alcuna spiegazione se l'importo sia stato legalmente richiesto e nonostante le obiezioni della Banca o di terzi relative ai rapporti tra il Soggetto Garantito e la Banca o al rapporto del Garante con la Banca e con rinuncia espressa ad ogni eventuale eccezione di compensazione.
2. Gli articoli 1939, 1941, 1944, 1945 e 1957 del codice civile non sono pertanto applicabili alla presente Garanzia. Di conseguenza il Garante non cercherà di sottrarsi al pagamento della presente Garanzia attivando mezzi giudiziari quali provvedimenti d'urgenza, sequestri, ingiunzioni o procedimenti giudiziari di ogni altro tipo.
3. La Garanzia ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già prestata od in seguito rilasciata a favore del Soggetto Garantito a garanzia delle Obbligazioni Garantite.
4. In espressa deroga all'articolo 1955 del codice civile, (i) il Garante dichiara espressamente di rinunciare ad eccepire l'estinzione della Garanzia per fatto del Soggetto Garantito e, (ii) il Soggetto Garantito avrà facoltà di accordare alla Banca dilazioni di pagamento in qualsiasi forma, fornendone tempestiva ed opportuna notizia al Garante, anche se la surrogazione del Garante nei diritti e privilegi del Soggetto Garantito fosse divenuta impossibile o notevolmente più difficile.
5. Ogni pagamento dovuto in forza della presente sarà eseguito dal Garante in Euro o nella valuta avente corso legale in Italia al momento dell'escussione della presente Garanzia con disponibilità immediata tramite bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dal Soggetto Garantito.
6. Ogni pagamento eseguito in conformità alla presente sarà libero da, e senza deduzioni per o in conto tributi presenti e futuri, oneri, diritti, onorari, spese, deduzioni o trattenute di qualsiasi tipo imposte da qualsiasi autorità. Nel caso in cui il Garante debba dedurre o trattenere tale imposta od onere simile, il Garante dovrà corrispondere tali ulteriori importi in maniera tale che l'importo netto ricevuto dal Soggetto Garantito dopo tale deduzione, trattenuta o imposta, sia uguale all'importo altrimenti dovuto al Soggetto Garantito.
7. Il Garante dovrà rimborsare su richiesta del Soggetto Garantito tutte le eventuali imposte, tasse, costi, diritti, spese sostenuti dal Soggetto Garantito quale conseguenza o in connessione con la richiesta di escussione del Soggetto Garantito della presente Garanzia, inclusi gli onorari di consulenti e le eventuali tasse di registro pagate per azionare la presente Garanzia.
8. La presente Garanzia rimarrà in vigore fino alla data che cade 60 giorni dopo il completo e puntuale

adempimento da parte della Banca di tutte le Obbligazioni Garantite.

9. La presente Garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità al diritto italiano. Ogni controversia relativa alla presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.
10. Il Garante dichiara di rinunciare ad avvalersi, fino a quando le Obbligazioni Garantite non saranno state integralmente ed incondizionatamente soddisfatte, di ogni diritto di regresso e di surroga che gli potesse spettare, sia nei confronti della Banca che di qualsiasi altro terzo coobbligato o garante e dichiara, altresì, di rinunciare ad intraprendere in qualsiasi momento qualsivoglia azione di regresso nei confronti del Soggetto Garantito.
11. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Garanzia.
12. Ogni comunicazione, avviso, notifica o richiesta ai sensi della presente Garanzia sarà ritenuta validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata personalmente od inviata a mezzo corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax ai seguenti indirizzi:

se al Garante:

ICCREA Banca S.p.A.

Fax: _____
All'attenzione

di

se al Soggetto Garantito:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 - Roma
Fax: 06 42215555 – 06 42215556
All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" – NP PMI

Ogni eventuale modifica agli indirizzi o ai numeri telefonici o di fax di cui sopra dovrà essere prontamente comunicata all'altra parte.

Cordiali saluti.
ICCREA Banca S.p.A.

[Firma]

[Nome Cognome]

[Qualifica]

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le seguenti clausole:

- (i) non opponibilità di eccezioni o contestazioni di sorta;
- (ii) pagamento incondizionato a semplice e a prima richiesta;
- (iii) foro competente.

ICCREA Banca S.p.A.

[Firma]

[Nome Cognome]

[Qualifica]

**ALLEGATO A
POTERI DEL GARANTE**

ALLEGATO 2 – PARTE III
ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI GARANZIA AGGIUNTIVA – BANCA CAPOGRUPPO

[SU CARTA INTESTATA DEL GARANTE]

Spettabile
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 – Roma
All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" NP-PMI

_____ , / /

Oggetto: Garanzia a Prima Domanda

Premesso che:

- (A) la banca _____, (di seguito, la "**Banca**") ha sottoscritto in data ___ / ___ / ___ una proposta di contratto di finanziamento (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento**") in base al quale Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**" e/o il "**Soggetto Garantito**") erogherà alla Banca: (i) un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____ (_____/_____) (di seguito il "**Finanziamento Tranche A**"); e (ii) uno o più finanziamenti a valere, rispettivamente, sul Plafond Tranche B e/o sul Plafond PMI-C (entrambi tali termini come definiti nel Contratto di Finanziamento);
- (B) la Banca ha sottoscritto in data ___ / ___ / ___ ai sensi del Contratto di Finanziamento, una proposta di contratto di finanziamento integrativo (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Integrativo**") in base al quale Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**" e/o il "**Soggetto Garantito**") erogherà alla Banca un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____ (_____/_____) a valere sul Plafond _____ (di seguito il "**Finanziamento Integrativo**");
- (C) per ciascun importo richiesto a valere sul Finanziamento Integrativo (ciascuno di tali importi, di seguito, l' "**Importo Richiesto**"), la Banca invierà a CDP, ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento Integrativo, una richiesta di utilizzo (la "**Richiesta di Utilizzo**").
- (D) ciascun Importo Richiesto sarà rimborsato dalla Banca entro la/le Data/e di Scadenza Finale (come definita nel Contratto di Finanziamento) relativa/e a ciascuna porzione dell'Importo Richiesto nella Richiesta di Utilizzo, ferma restando la possibilità e/o l'obbligo di rimborsare anticipatamente le somme erogate secondo i termini e le condizioni di cui allo stesso Contratto di Finanziamento;
- (E) il Contratto di Finanziamento prevede, in relazione alle somme erogate ai sensi dello stesso, un tasso di interesse pari all'Euribor applicabile e/o, secondo quanto richiesto dalla Banca nelle relative Richieste di Utilizzo, al Tasso Finanziariamente Equivalente applicabile, più un margine da determinarsi in conformità con le disposizioni del Contratto di Finanziamento e della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento), suscettibile di variazione ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento). Il tasso di interesse di mora applicabile alle somme erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento sarà pari al tasso di interesse applicabile (comprensivo del suddetto margine) più un ulteriore margine pari all'1%;
- (F) _____, con sede legale in _____

è _____, la capogruppo del Gruppo Bancario _____, cui appartiene la Banca (di seguito, la "**Capogruppo**");

- (G) La Capogruppo, avendone uno specifico interesse, con la presente, intende rilasciare una garanzia a prima domanda in favore di CDP, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento Integrativo derivanti dall'erogazione di ciascun Importo Richiesto (di seguito, le "**Obbligazioni Garantite**") fino ad un importo massimo garantito pari ad Euro _____ (_____/_____) (i.e. pari al 150% dell'ammontare del Finanziamento Integrativo) ("**Importo Massimo Garantito**").
- (H) La Capogruppo dichiara di ben conoscere i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento Integrativo e di avere un interesse specifico e diretto al rilascio della presente garanzia (di seguito, la "**Garanzia**").

Tutto ciò premesso, la Capogruppo, in persona di _____

_____, munito dei necessari poteri qui allegati *sub* A, con la presente dichiara irrevocabilmente ed incondizionatamente di costituirsi garante (di seguito, il "**Garante**") della Banca nei confronti del Soggetto Garantito, per l'adempimento di ciascuna delle Obbligazioni Garantite, e si obbliga a corrispondere al Soggetto Garantito, a prima richiesta scritta di quest'ultimo e senza opporre alcuna eccezione, rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione della Banca, ed anche in caso di sua opposizione, ogni importo dovuto dalla Banca in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino ad un importo massimo complessivo pari all'Importo Massimo Garantito.

Resta inteso che l'ammontare dell'Importo Massimo Garantito si ridurrà in proporzione agli importi di ciascun Importo Richiesto di volta in volta rimborsati dalla Banca a CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento, in modo tale che tale Importo Massimo Garantito sia sempre pari al 150% dell'ammontare di ciascun Importo Richiesto di volta in volta erogato e non rimborsato.

In conseguenza di quanto precede, il Garante dichiara e garantisce quanto segue ed assume gli impegni qui di seguito indicati.

1. La presente Garanzia costituisce un'obbligazione diretta ed irrevocabile del Garante a pagare al Soggetto Garantito l'Importo Massimo Garantito, o una sua parte, a prima richiesta scritta del Soggetto Garantito mediante lettera raccomandata a.r. (e sulla base del giudizio insindacabile dello stesso), senza alcun preavviso, limitazione e condizione, senza alcuna obiezione e domanda di qualsiasi tipo relativamente ai motivi alla base della richiesta del Soggetto Garantito, senza chiedere alcuna spiegazione se l'importo sia stato legalmente richiesto e nonostante le obiezioni della Banca o di terzi relative ai rapporti tra il Soggetto Garantito e la Banca o al rapporto del Garante con la Banca e con rinuncia espressa ad ogni eventuale eccezione di compensazione.
2. Gli articoli 1939, 1941, 1944, 1945 e 1957 del codice civile non sono pertanto applicabili alla presente Garanzia. Di conseguenza il Garante non cercherà di sottrarsi al pagamento della presente Garanzia attivando mezzi giudiziari quali provvedimenti d'urgenza, sequestri, ingiunzioni o procedimenti giudiziari di ogni altro tipo.
3. La Garanzia ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già prestata od in seguito rilasciata a favore del Soggetto Garantito a garanzia delle Obbligazioni Garantite.
4. In espressa deroga all'articolo 1955 del codice civile, (i) il Garante dichiara espressamente di rinunciare ad eccepire l'estinzione della Garanzia per fatto del Soggetto Garantito e, (ii) il Soggetto Garantito avrà facoltà di accordare alla Banca dilazioni di pagamento in qualsiasi forma, fornendone tempestiva ed opportuna notizia al Garante, anche se la surrogazione del Garante nei diritti e privilegi del Soggetto Garantito fosse divenuta impossibile o notevolmente più difficile.
5. Ogni pagamento dovuto in forza della presente sarà eseguito dal Garante in Euro o nella valuta avente corso legale in Italia al momento dell'escussione della presente Garanzia con disponibilità immediata tramite bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dal Soggetto Garantito.
6. Ogni pagamento eseguito in conformità alla presente sarà libero da, e senza deduzioni per o in conto tributi presenti e futuri, oneri, diritti, onorari, spese, deduzioni o trattenute di qualsiasi tipo imposte da qualsiasi autorità. Nel caso in cui il Garante debba dedurre o trattenere tale imposta od onere simile, il Garante dovrà corrispondere tali ulteriori importi in maniera tale che l'importo netto ricevuto dal Soggetto Garantito dopo tale deduzione, trattenuta o imposta, sia uguale all'importo altrimenti dovuto al Soggetto Garantito.

7. Il Garante dovrà rimborsare su richiesta del Soggetto Garantito tutte le eventuali imposte, tasse, costi, diritti, spese sostenuti dal Soggetto Garantito quale conseguenza o in connessione con la richiesta di escussione del Soggetto Garantito della presente Garanzia, inclusi gli onorari di consulenti e le eventuali tasse di registro pagate per azionare la presente Garanzia.
8. La presente Garanzia rimarrà in vigore fino alla data che cade 60 giorni dopo il completo e puntuale adempimento da parte della Banca di tutte le Obbligazioni Garantite.
9. La presente Garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità al diritto italiano. Ogni controversia relativa alla presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.
10. Il Garante dichiara di rinunciare ad avvalersi, fino a quando le Obbligazioni Garantite non saranno state integralmente ed incondizionatamente soddisfatte, di ogni diritto di regresso e di surroga che gli potesse spettare, sia nei confronti della Banca che di qualsiasi altro terzo coobbligato o garante e dichiara, altresì, di rinunciare ad intraprendere in qualsiasi momento qualsivoglia azione di regresso nei confronti del Soggetto Garantito.
11. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Garanzia.
12. Ogni comunicazione, avviso, notifica o richiesta ai sensi della presente Garanzia sarà ritenuta validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata personalmente od inviata a mezzo corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax ai seguenti indirizzi:

se al Garante:

Fax: _____
All'attenzione _____ di

se al Soggetto Garantito:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 - Roma
Fax: 06 42215555 – 06 42215556
All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" – NP PMI

Ogni eventuale modifica agli indirizzi o ai numeri telefonici o di fax di cui sopra dovrà essere prontamente comunicata all'altra parte.

Cordiali saluti.

[Firma]

[Nome Cognome]

[Qualifica]

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le seguenti clausole:

- (i) non opponibilità di eccezioni o contestazioni di sorta;
- (ii) pagamento incondizionato a semplice e a prima richiesta;
- (iii) foro competente.

[Firma]

[Nome Cognome]

[Qualifica]

**ALLEGATO A
POTERI DEL GARANTE**

ALLEGATO 2 – PARTE IV
ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI GARANZIA AGGIUNTIVA – ICCREA BANCA S.P.A.

[SU CARTA INTESTATA DEL GARANTE]

Spettabile
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 – Roma
All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" - NP-PMI

_____, ____/____/____

Oggetto: Garanzia a Prima Domanda

Premesso che:

- (A) la banca _____, (di seguito, la "**Banca**") ha sottoscritto in data ____/____/____ una proposta di contratto di finanziamento (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento**") in base al quale Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**") e/o il "**Soggetto Garantito**") erogherà alla Banca: (i) un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____ (_____/_____) (di seguito il "**Finanziamento Tranche A**"); e (ii) uno o più finanziamenti a valere, rispettivamente, sul Plafond Tranche B e/o sul Plafond PMI-C (entrambi tali termini come definiti nel Contratto di Finanziamento);
- (B) la Banca ha sottoscritto in data ____/____/____ ai sensi del Contratto di Finanziamento, una proposta di contratto di finanziamento integrativo (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Integrativo**") in base al quale Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**") e/o il "**Soggetto Garantito**") erogherà alla Banca un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____ (_____/_____) a valere sul Plafond _____ (di seguito il "**Finanziamento Integrativo**");
- (C) per ciascun importo richiesto a valere sul Finanziamento Integrativo (ciascuno di tali importi, di seguito, l' "**Importo Richiesto**"), la Banca invierà a CDP, ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento Integrativo, una richiesta di utilizzo (la "**Richiesta di Utilizzo**").
- (D) ciascun Importo Richiesto sarà rimborsato dalla Banca entro la/le Data/e di Scadenza Finale (come definita nel Contratto di Finanziamento) relativa/e a ciascuna porzione dell'Importo Richiesto nella Richiesta di Utilizzo, ferma restando la possibilità e/o l'obbligo di rimborsare anticipatamente le somme erogate secondo i termini e le condizioni di cui allo stesso Contratto di Finanziamento;
- (E) il Contratto di Finanziamento prevede, in relazione alle somme erogate ai sensi dello stesso, un tasso di interesse pari all'Euribor applicabile e/o, secondo quanto richiesto dalla Banca nelle relative Richieste di Utilizzo, al Tasso Finanziariamente Equivalente applicabile, più un margine da determinarsi in conformità con le disposizioni del Contratto di Finanziamento e della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento), suscettibile di variazione ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento). Il tasso di interesse di mora applicabile alle somme erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento sarà pari al tasso di interesse applicabile (comprensivo del suddetto margine) più un ulteriore margine pari all'1%;
- (F) **ICCREA BANCA SPA**, con sede legale in _____, _____, capitale sociale pari ad Euro _____

_____ società appartenente al Gruppo Bancario Iccrea, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 200216 e soggetta ad attività di direzione e coordinamento della società Iccrea Holding S.p.A., C.F. 04774801007, coincidente con il numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, (di seguito, "ICCREA"), è il soggetto individuato dalla Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento) a rilasciare le garanzie a prima domanda a favore della CDP nell'interesse delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo (come definite nella Convenzione).

- (G) ICCREA, avendone uno specifico interesse, con la presente, intende rilasciare una garanzia a prima domanda in favore di CDP, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento derivanti dall'erogazione dell'Importo Richiesto (di seguito, le "Obbligazioni Garantite") fino ad un importo massimo garantito pari ad Euro _____, (_____/_____) (i.e. pari al 150% dell'ammontare dell'Importo Richiesto) ("Importo Massimo Garantito").
- (H) ICCREA dichiara di ben conoscere i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Finanziamento Integrativo e di avere un interesse specifico e diretto al rilascio della presente garanzia (di seguito, la "Garanzia").

Tutto **ciò** **preMESSo**, **la** **ICCREA**, **in** **persona** **di**

_____, munito dei necessari poteri qui allegati *sub A*, con la presente dichiara irrevocabilmente ed incondizionatamente di costituirsi garante (di seguito, il "Garante") della Banca nei confronti del Soggetto Garantito, per l'adempimento di ciascuna delle Obbligazioni Garantite, e si obbliga a corrispondere al Soggetto Garantito, a prima richiesta scritta di quest'ultimo e senza opporre alcuna eccezione, rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione della Banca, ed anche in caso di sua opposizione, ogni importo dovuto dalla Banca in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino ad un importo massimo complessivo pari all'Importo Massimo Garantito.

Resta inteso che l'ammontare dell'Importo Massimo Garantito si ridurrà in proporzione agli importi di ciascun Importo Richiesto di volta in volta rimborsati dalla Banca a CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento, in modo tale che tale Importo Massimo Garantito sia sempre pari al 150% dell'ammontare di ciascun Importo Richiesto di volta in volta erogato e non rimborsato.

In conseguenza di quanto precede, il Garante dichiara e garantisce quanto segue ed assume gli impegni qui di seguito indicati.

1. La presente Garanzia costituisce un'obbligazione diretta ed irrevocabile del Garante a pagare al Soggetto Garantito l'Importo Massimo Garantito, o una sua parte, a prima richiesta scritta del Soggetto Garantito mediante lettera raccomandata a.r. (e sulla base del giudizio insindacabile dello stesso), senza alcun preavviso, limitazione e condizione, senza alcuna obiezione e domanda di qualsiasi tipo relativamente ai motivi alla base della richiesta del Soggetto Garantito, senza chiedere alcuna spiegazione se l'importo sia stato legalmente richiesto e nonostante le obiezioni della Banca o di terzi relative ai rapporti tra il Soggetto Garantito e la Banca o al rapporto del Garante con la Banca e con rinuncia espressa ad ogni eventuale eccezione di compensazione.
2. Gli articoli 1939, 1941, 1944, 1945 e 1957 del codice civile non sono pertanto applicabili alla presente Garanzia. Di conseguenza il Garante non cercherà di sottrarsi al pagamento della presente Garanzia attivando mezzi giudiziari quali provvedimenti d'urgenza, sequestri, ingiunzioni o procedimenti giudiziari di ogni altro tipo.
3. La Garanzia ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già prestata od in seguito rilasciata a favore del Soggetto Garantito a garanzia delle Obbligazioni Garantite.
4. In espressa deroga all'articolo 1955 del codice civile, (i) il Garante dichiara espressamente di rinunciare ad eccepire l'estinzione della Garanzia per fatto del Soggetto Garantito e, (ii) il Soggetto Garantito avrà facoltà di accordare alla Banca dilazioni di pagamento in qualsiasi forma, fornendone tempestiva ed opportuna notizia al Garante, anche se la surrogazione del Garante nei diritti e privilegi del Soggetto Garantito fosse divenuta impossibile o notevolmente più difficile.
5. Ogni pagamento dovuto in forza della presente sarà eseguito dal Garante in Euro o nella valuta avente corso legale in Italia al momento dell'escussione della presente Garanzia con disponibilità immediata tramite bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dal Soggetto Garantito.
6. Ogni pagamento eseguito in conformità alla presente sarà libero da, e senza deduzioni per o in conto tributi presenti e futuri, oneri, diritti, onorari, spese, deduzioni o trattenute di qualsiasi tipo imposte da qualsiasi

autorità. Nel caso in cui il Garante debba dedurre o trattenere tale imposta od onere simile, il Garante dovrà corrispondere tali ulteriori importi in maniera tale che l'importo netto ricevuto dal Soggetto Garantito dopo tale deduzione, trattenuta o imposta, sia uguale all'importo altrimenti dovuto al Soggetto Garantito.

7. Il Garante dovrà rimborsare su richiesta del Soggetto Garantito tutte le eventuali imposte, tasse, costi, diritti, spese sostenuti dal Soggetto Garantito quale conseguenza o in connessione con la richiesta di escussione del Soggetto Garantito della presente Garanzia, inclusi gli onorari di consulenti e le eventuali tasse di registro pagate per azionare la presente Garanzia.
8. La presente Garanzia rimarrà in vigore fino alla data che cade 60 giorni dopo il completo e puntuale adempimento da parte della Banca di tutte le Obbligazioni Garantite.
9. La presente Garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità al diritto italiano. Ogni controversia relativa alla presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.
10. Il Garante dichiara di rinunciare ad avvalersi, fino a quando le Obbligazioni Garantite non saranno state integralmente ed incondizionatamente soddisfatte, di ogni diritto di regresso e di surroga che gli potesse spettare, sia nei confronti della Banca che di qualsiasi altro terzo coobbligato o garante e dichiara, altresì, di rinunciare ad intraprendere in qualsiasi momento qualsivoglia azione di regresso nei confronti del Soggetto Garantito.
11. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Garanzia.
12. Ogni comunicazione, avviso, notifica o richiesta ai sensi della presente Garanzia sarà ritenuta validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata personalmente od inviata a mezzo corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax ai seguenti indirizzi:

se al Garante:

ICCREA Banca S.p.A.

Fax: _____
All'attenzione

di

se al Soggetto Garantito:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 - Roma

Fax: 06 42215555 – 06 42215556

All'attenzione di "Gestione Operativa CASE" – NP PMI

Ogni eventuale modifica agli indirizzi o ai numeri telefonici o di fax di cui sopra dovrà essere prontamente comunicata all'altra parte.

Cordiali saluti.

ICCREA Banca S.p.A.

[Firma]

[Nome Cognome]

[Qualifica]

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le seguenti clausole:

- (i) non opponibilità di eccezioni o contestazioni di sorta;
- (ii) pagamento incondizionato a semplice e a prima richiesta;
- (iii) foro competente.

ICCREA Banca S.p.A.

[Firma]

[Nome Cognome]

[Qualifica]

**ALLEGATO A
POTERI DEL GARANTE**

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Fax numero 06.42215555 – 06.42215556

e p.c. **ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA**
Fax numero 06.67678015

Soggetto Contraente il Finanziamento

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Banca capogruppo di un gruppo bancario italiano: [SI] [NO]

Indirizzo Sede Legale: _____

Comune: _____ Provincia: ____ C.A.P. ____ Stato: _____

Codice ABI: _____

Codice ABI Gruppo: _____

Dati Banca Capogruppo

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ N. Banche del Gruppo (designate dalla relativa capogruppo): [____]

Indirizzo Sede Legale: _____

Comune: _____ Provincia: ____ C.A.P. ____ Stato: _____

Codice ABI: _____

Dati del Contratto di Finanziamento

Quota di Mercato (del gruppo) [__,__%]

Quota di Plafond Tranche A del gruppo assegnata al Contraente il Finanziamento [__,__%]

Importo Plafond Individuale determinato in conformità all'allegato 4 della Convenzione: € _____
(Plafond Tranche A (€ 2.550.000.000,00) x Quota di Mercato (del gruppo) x Quota di Plafond Tranche A del gruppo assegnata al Contraente il Finanziamento)

Tier 1 Ratio: [__,__%] alla data del 30/6 o del 31/12 immediatamente precedente

Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento €: _____, __ alla data del 30/6
 o del 31/12 immediatamente precedente

Patrimonio di Vigilanza Consolidato €: _____, __ alla data del 30/6
 o del 31/12 immediatamente precedente

Garanzia Banca Capogruppo: [SI] [No]

Finanziamento richiesto: €: _____

Per comunicazioni CDP

Referente: _____ (Nome, Cognome e Qualifica)

Tel. _____ Fax _____ e-mail: _____

Intestazione destinatario: _____

Indirizzo: _____

Comune: _____ C.A.P. ____ Provincia ____

Istruzioni di pagamento

Le istruzioni di pagamento indicate saranno utilizzate per tutte le erogazioni a valere sul Contratto di Finanziamento e su ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

Descrizione intestazione conto: _____ Coordinate conto

beneficiario: IBAN _____

La Banca, per lo svolgimento dell'attività di cui alla Convenzione, autorizza fin d'ora la Banca d'Italia a comunicare all'Associazione Bancaria Italiana la consistenza al 31 dicembre 2011 dei propri crediti verso le imprese, manlevando espressamente la Banca d'Italia e l'ABI da qualsivoglia forma di responsabilità.

Resta inteso che la presente Richiesta di Finanziamento si riferisce anche al Plafond Tranche B e al Plafond PMI-C, che potranno essere attivati per gli importi, nei termini, con le modalità ed alle condizioni di cui alla Convenzione ed al Contratto di Finanziamento ed ai relativi Contratti di Finanziamento Integrativi.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Finanziamento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Luogo e data _____, ____ / ____ / ____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Fax numero 06.42215555 – 06.42215556

e p.c. **ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA**
Fax numero 06.67678015

Soggetto Contraente il Finanziamento

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____

Indirizzo Sede Legale: _____

Comune: _____ Provincia: ____ C.A.P. _____ Stato: _____

Codice ABI: _____

Codice ABI Gruppo: _____

Dati Banca Capogruppo

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____

Indirizzo Sede Legale: _____

Comune: _____ Provincia: ____ C.A.P. _____ Stato: _____

Codice ABI: _____

Dati del Contratto di Finanziamento

Quota di Mercato [__,__%]

Quota di Mercato di Gruppo [__,__%]

Importo Plafond Individuale determinato in conformità all'allegato 4 della Convenzione: € _____

(Plafond Tranche A (€ 2.550.000.000,00) x Quota di Mercato)

Tier 1 Ratio: [__,__%] alla data del 30/6 o del 31/12 immediatamente precedente

Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento €: _____

alla data del 30/6 o del 31/12 immediatamente precedente

Patrimonio di Vigilanza Consolidato €: _____ alla data del 30/6

o del 31/12 immediatamente precedente

Garanzia Banca Capogruppo: [Si] [No]

Finanziamento richiesto: €: _____

Per comunicazioni CDP

Referente: _____ (Nome, Cognome e Qualifica)

Tel. _____ Fax _____ e-mail: _____

Intestazione destinatario: _____

Indirizzo: _____

Comune: _____ C.A.P. _____ Provincia _____

Istruzioni di pagamento

Le istruzioni di pagamento indicate saranno utilizzate per tutte le erogazioni a valere sul Contratto di Finanziamento e su ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

Descrizione intestazione conto: _____ Coordinate conto

beneficiario: IBAN _____

La Banca, per lo svolgimento dell'attività di cui alla Convenzione, autorizza fin d'ora la Banca d'Italia a comunicare all'Associazione Bancaria Italiana la consistenza al 31 dicembre 2011 dei propri crediti verso le imprese, manlevando espressamente la Banca d'Italia e l'ABI da qualsivoglia forma di responsabilità.

Resta inteso che la presente Richiesta di Finanziamento si riferisce anche al Plafond Tranche B e al Plafond PMI-C, che potranno essere attivati per gli importi, nei termini, con le modalità ed alle condizioni di cui alla Convenzione ed al Contratto di Finanziamento ed ai relativi Contratti di Finanziamento Integrativi.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Finanziamento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Luogo e data _____, ____/____/____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

ALLEGATO 3 PARTE III ALLA CONVENZIONE - Modello "RICHIESTA DI FINANZIAMENTO" NP-PMI
Banche non appartenenti a gruppi bancari italiani
Rif. Convenzione ABI-CDP del 01/03/2012 art. 3.3

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Fax numero 06.42215555 – 06.42215556
e p.c. **ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA**
Fax numero 06.67678015

Soggetto Contraente il Finanziamento

Denominazione: _____
Codice Fiscale: _____
Indirizzo Sede Legale: _____
Comune: _____ Provincia: ____ C.A.P. _____ Stato: _____
Codice ABI: _____

Dati del Contratto di Finanziamento

Quota di Mercato [__,__%]
Importo Plafond Individuale determinato in conformità all'allegato 4 della Convenzione: € _____
(Plafond Tranche A (€ 2.550.000.000,00) x Quota di Mercato)

Tier 1 Ratio: [__,__%] alla data del 30/6 o del 31/12 immediatamente precedente

Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento €: _____
alla data del 30/6 o del 31/12 immediatamente precedente

Finanziamento richiesto: €: _____

Per comunicazioni CDP

Referente: _____ (Nome, Cognome e Qualifica)
Tel. _____ Fax _____ e-mail: _____
Intestazione destinatario: _____
Indirizzo: _____
Comune: _____ C.A.P. _____ Provincia _____

Istruzioni di pagamento

Le istruzioni di pagamento indicate saranno utilizzate per tutte le erogazioni a valere sul Contratto di Finanziamento e su ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

Descrizione intestazione conto: _____

Coordinate conto beneficiario: IBAN _____

La Banca, per lo svolgimento dell'attività di cui alla Convenzione, autorizza fin d'ora la Banca d'Italia a comunicare all'Associazione Bancaria Italiana la consistenza al 31 dicembre 2011 dei propri crediti verso le imprese, manlevando espressamente la Banca d'Italia e l'ABI da qualsivoglia forma di responsabilità.

Resta inteso che la presente Richiesta di Finanziamento si riferisce anche al Plafond Tranche B e al Plafond PMI-C, che potranno essere attivati per gli importi, nei termini, con le modalità ed alle condizioni di cui alla Convenzione ed al Contratto di Finanziamento ed ai relativi Contratti di Finanziamento Integrativi.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Finanziamento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Luogo e data _____, ____/____/____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**
Fax numero 06.42215555 – 06.42215556
e p.c. **ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA**
Fax numero 06.67678015

Soggetto Contraente il Finanziamento

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____

Indirizzo Sede Legale: _____

Comune: _____ Provincia: ____ C.A.P. _____ Stato: _____

Codice ABI: _____

Codice ABI Gruppo: _____ (da valorizzare ove la BSCC appartenga a un Gruppo)

Dati ICCREA

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____

Indirizzo Sede Legale: _____

Comune: _____ Provincia: ____ C.A.P. _____ Stato: _____

Codice ABI: _____

Dati del Contratto di Finanziamento

Quota di Mercato [__,__%]

Importo Plafond Individuale determinato in conformità all'allegato 4 della Convenzione: € _____

(Plafond Tranche A (€ 450.000.000,00) x Quota del Plafond Tranche A delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo assegnata al Contraente il Finanziamento)

Tier 1 Ratio: [__,__%] alla data del 30/6 o del 31/12 immediatamente precedente

Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento €: _____, __ alla data del 30/6
 o del 31/12 immediatamente precedente

Patrimonio di Vigilanza Consolidato €: _____, __ alla data del 30/6
 o del 31/12 immediatamente precedente (da valorizzare ove la BSCC appartenga a un Gruppo)

Garanzia ICCREA Banca S.p.A.: [Si] [No]

Finanziamento richiesto: €: _____

Per comunicazioni CDP

Referente: _____ (Nome, Cognome e Qualifica)

Tel. _____ Fax _____ e-mail: _____

Intestazione destinatario: _____

Indirizzo: _____

Comune: _____ C.A.P. _____ Provincia ____

Istruzioni di pagamento

Le istruzioni di pagamento indicate saranno utilizzate per tutte le erogazioni a valere sul Contratto di Finanziamento e su ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

Descrizione intestazione conto: _____ Coordinate conto beneficiario: IBAN _____

La Banca, per lo svolgimento dell'attività di cui alla Convenzione, autorizza fin d'ora la Banca d'Italia a comunicare all'Associazione Bancaria Italiana la consistenza al 31 dicembre 2011 dei propri crediti verso le imprese, manlevando espressamente la Banca d'Italia e l'ABI da qualsivoglia forma di responsabilità.

Resta inteso che la presente Richiesta di Finanziamento si riferisce anche al Plafond Tranche B e al Plafond PMI-C, che potranno essere attivati per gli importi, nei termini, con le modalità ed alle condizioni di cui alla Convenzione ed al Contratto di Finanziamento ed ai Contratti di Finanziamento Integrativi.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Finanziamento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Luogo e data _____, __/__/____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

ALLEGATO 4 ALLA CONVENZIONE

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI MERCATO

La metodologia utilizzata per il calcolo della Quota di Mercato - e di conseguenza dell'importo del Plafond Individuale che è assegnato a ciascuna banca aderente all'iniziativa - si differenzia a seconda della tipologia dei soggetti bancari che stipulano il Contratto di Finanziamento, c.d. Contraente il Finanziamento.

Ai fini della determinazione della Quota di Mercato, si riporta di seguito lo schema di segnalazione relativo a ciascuna tipologia di Contraente il Finanziamento.

Banche Capogruppo o Banche del Gruppo

L'ammontare del credito a medio-lungo termine dovrà essere desunto dalle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare 272 - aggiornamento del dicembre 2011). In particolare si riportano di seguito le informazioni necessarie per l'estrazione dei valori:

Voce matrice	58005	58007
	Finanziamenti	Sofferenze
sottovoci	26+38	26+40
durata	16+17	16+17
residenza	1	1
Divisa	X	X
Valute	X	X
finalità del credito	X	X
provincia	X	X
sottogruppi		
(a) Imprese	430+431+450+480+ 481+482+614+615+ 490+491+492	430+431+450+480+ 481+482+614+615+ 490+491+492
(b) piccole imprese	480+481+482+614+ 615+491+492	480+481+482+614+ 615+491+492
Rami	X	X
data contabile	dic. 2011	dic. 2011

(X) tutti i dettagli

Per il calcolo della Quota di Mercato, dovranno essere elaborati due valori:

- il primo riferito ai finanziamenti erogati dal gruppo bancario di appartenenza alle "Imprese" (riga (a) della tabella pari alla somma delle 2 voci);
- il secondo riferito ai finanziamenti erogati dal gruppo bancario di appartenenza alle "piccole imprese" (riga (b) della tabella pari alla somma delle 2 voci matrice).

Il primo valore dovrà essere rapportato all'ammontare totale dei finanziamenti alle Imprese erogati dal sistema bancario (al netto di quelli erogati dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo) al 31 dicembre 2011 pari a € 421.412.905.724.

Il secondo valore dovrà essere rapportato all'ammontare totale dei finanziamenti alle piccole imprese erogati dal sistema bancario (al netto di quelli erogati dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo) al 31 dicembre 2011 pari € 97.795.702.292.

Quota dei finanziamenti erogati dal gruppo bancario di appartenenza alle Imprese (% con tre decimali)

Quota dei finanziamenti erogati dal gruppo bancario di appartenenza alle piccole imprese (% con tre decimali)

Media aritmetica delle due quote (% con tre decimali)

Infatti, come evidenziato dalla Convenzione, ai fini della determinazione della Quota di Mercato, si farà riferimento alla media delle quote di mercato calcolate sia con riferimento all'intero aggregato definito come Imprese sia all'aggregato definito piccole imprese.

La Banca Capogruppo dovrà indicare la quota di Plafond Individuale relativo al proprio gruppo di appartenenza assegnata al Contraente il Finanziamento.

L'importo del Plafond Individuale sarà pari alla Quota di Mercato del gruppo moltiplicata per il Plafond Tranche A che CDP potrà utilizzare per la concessione dei Finanziamenti (pari a € 2.550.000.000,00) moltiplicata per la quota di Plafond Individuale relativo al proprio gruppo di appartenenza assegnata al Contraente il Finanziamento.

* * * *

Fermo restando quanto diversamente previsto all'articolo 3.4 della Convenzione, l'ABI si impegna ad effettuare le necessarie verifiche concernenti la correttezza della Quota di Mercato e della determinazione del relativo Plafond Individuale sulla base dei documenti consegnati ai sensi dell'art. 3.3. della Convenzione.

Banche Singole appartenenti a gruppi bancari italiani

L'ammontare del credito a medio-lungo termine dovrà essere desunto dalle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare 272 - aggiornamento del dicembre 2011). In particolare si riportano di seguito le informazioni necessarie per l'estrazione dei valori:

Voce matrice	58005	58007
	Finanziamenti	Sofferenze
sottovoci	26+38	26+40
durata	16+17	16+17
residenza	1	1
Divisa	X	X
Valute	X	X
finalità del credito	X	X
provincia	X	X
sottogruppi		
(a) Imprese	430+431+450+480+ 481+482+614+615+ 490+491+492	430+431+450+480+ 481+482+614+615+ 490+491+492
(b) piccole imprese	480+481+482+614+ 615+491+492	480+481+482+614+ 615+491+492
Rami	X	X
data contabile	dic. 2011	dic. 2011

(X) tutti i dettagli

Per il calcolo della Quota di Mercato, dovranno essere elaborati due valori:

- (b) il primo riferito ai finanziamenti erogati dal Contraente il Finanziamento alle "Imprese" (riga (a) della tabella pari alla somma delle 2 voci matrice);
- (c) il secondo riferito ai finanziamenti erogati dal Contraente il Finanziamento alle "piccole imprese" (riga (b) della tabella pari alla somma delle 2 voci matrice).

Il primo valore dovrà essere rapportato all'ammontare totale dei finanziamenti alle Imprese erogati dal sistema bancario (al netto di quelli erogati dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo) al 31 dicembre 2011 pari a € 421.412.905.724.

Il secondo valore dovrà essere rapportato all'ammontare totale dei finanziamenti alle piccole imprese erogati dal sistema bancario (al netto di quelli erogati dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo) al 31 dicembre 2011 pari € 97.795.702.292.

Quota dei finanziamenti erogati alle Imprese (% con tre decimali)

Quota dei finanziamenti erogati alle piccole imprese (% con tre decimali)

Media aritmetica delle due quote (% con tre decimali)

Infatti, come evidenziato dalla Convenzione, ai fini della determinazione della Quota di Mercato, si farà riferimento alla media delle quote di mercato calcolate sia con riferimento all'intero aggregato definito come Imprese sia all'aggregato definito piccole imprese.

L'importo del Plafond Individuale sarà pari alla Quota di Mercato moltiplicata per il Plafond Tranche A che CDP potrà utilizzare per la concessione dei Finanziamenti (pari a € 2.550.000.000,00).

* * * *

Fermo restando quanto diversamente previsto all'articolo 3.4 della Convenzione, l'ABI si impegna ad effettuare le necessarie verifiche concernenti la correttezza della Quota di Mercato e della determinazione del relativo Plafond Individuale sulla base dei documenti consegnati ai sensi dell'art. 3.3. della Convenzione.

Banche non appartenenti a gruppi bancari italiani

L'ammontare del credito a medio-lungo termine dovrà essere desunto dalle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare 272 - aggiornamento del dicembre 2011). In particolare si riportano di seguito le informazioni necessarie per l'estrazione dei valori:

Voce matrice	58005	58007
	Finanziamenti	Sofferenze
sottovoci	26+38	26+40
durata	16+17	16+17
residenza	1	1
Divisa	X	X
Valute	X	X
finalità del credito	X	X
provincia	X	X
sottogruppi		
(a) Imprese	430+431+450+480+ 481+482+614+615+ 490+491+492	430+431+450+480+ 481+482+614+615+ 490+491+492
(b) piccole imprese	480+481+482+614+ 615+491+492	480+481+482+614+ 615+491+492
Rami	X	X
data contabile	dic. 2011	dic. 2011

(X) tutti i dettagli

Per il calcolo della Quota di Mercato, dovranno essere elaborati due valori:

- (c) il primo riferito ai finanziamenti erogati dal Contraente il Finanziamento alle "Imprese" (riga (a) della tabella pari alla somma delle 4 voci matrice quindi inclusi quelli relativi ad attività finanziarie cedute e non cancellate e alle sofferenze anche su attività cedute e non cancellate);
- (d) il secondo riferito ai finanziamenti erogati dal Contraente il Finanziamento alle "piccole imprese" (riga (b) della tabella pari alla somma delle 4 voci matrice quindi inclusi quelli relativi ad attività finanziarie cedute e non cancellate e alle sofferenze anche su attività cedute e non cancellate).

Il primo valore dovrà essere rapportato all'ammontare totale dei finanziamenti alle Imprese erogati dal sistema bancario (al netto di quelli erogati dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo) al 31 dicembre 2011 pari a € 421.412.905.724.

Il secondo valore dovrà essere rapportato all'ammontare totale dei finanziamenti alle piccole imprese erogati dal sistema bancario (al netto di quelli erogati dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo) al 31 dicembre 2011 pari € 97.795.702.292.

Quota dei finanziamenti erogati alle Imprese (% con tre decimali)

Quota dei finanziamenti erogati alle piccole imprese (% con tre decimali)

Media aritmetica delle due quote (% con tre decimali)

Infatti, come evidenziato dalla Convenzione, ai fini della determinazione della Quota di Mercato, si farà riferimento alla media delle quote di mercato calcolate sia con riferimento all'intero aggregato definito come Imprese sia all'aggregato definito piccole imprese.

L'importo del Plafond Individuale sarà pari alla Quota di Mercato moltiplicata per il Plafond Tranche A che CDP potrà utilizzare per la concessione dei Finanziamenti (pari a € 2.550.000.000,00).

* * * *

Fermo restando quanto diversamente previsto all'articolo 3.4 della Convenzione, l'ABI si impegna ad effettuare le necessarie verifiche concernenti la correttezza della Quota di Mercato e della determinazione del relativo Plafond Individuale sulla base dei documenti consegnati ai sensi dell'art. 3.3. della Convenzione.

Banche del Sistema del Credito Cooperativo

Nell'assegnazione del Plafond Tranche A si tiene conto di uno specifico criterio di attribuzione che prevede che alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo venga riservata una quota in aggregato pari al 15% (€ 450.000.000,00).

La quota del Plafond Tranche A delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo sarà assegnata a ciascun Contraente il Finanziamento da ICCREA.

L'importo del Plafond Individuale spettante al Contraente il Finanziamento sarà determinato moltiplicando il Plafond Tranche A che CDP potrà utilizzare per la concessione dei Finanziamenti (pari a € 450.000.000,00) per la quota del Plafond Tranche A delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo assegnata al Contraente il Finanziamento da ICCREA.

ALLEGATO 5 – PARTE I
ALLA CONVENZIONE

**MODELLO DI LETTERA DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E DELLA PROPOSTA DI
CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI**

[su carta intestata di CDP]

POSIZIONE * _____

Spett.le

[DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL RELATIVO CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

Fax: _____

Alla cortese attenzione di: _____

Anticipata via telefax

Roma, __/__/__

Oggetto: Lettera di Accettazione

Egregi Signori,

facciamo riferimento (i) alla Vostra proposta di contratto di finanziamento datata __/__/__ (la "**Proposta di Contratto di Finanziamento**") relativa alla stipula di un contratto di finanziamento tra la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**"), in qualità di parte finanziatrice e _____ (la "**Parte Finanziata**"), in qualità di parte finanziata (il "**Contratto di Finanziamento**"), da stipularsi ai sensi della convenzione sottoscritta in data 1° marzo 2012 tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana (la "**Convenzione**"); e (ii) alla Vostra proposta di contratto di cessione di crediti in garanzia datata __/__/__ (la "**Proposta di Contratto di Cessione di Crediti**") relativa alla stipula di un contratto di cessione di crediti in garanzia tra la scrivente CDP, in qualità di cessionario e la Parte Finanziata in qualità di Cedente (il "**Contratto di Cessione di Crediti**"), da stipularsi ai sensi della Convenzione e del Contratto di Finanziamento.

Con la presente Lettera di Accettazione, Vi comunichiamo la nostra integrale accettazione dei termini e delle condizioni (i) del Contratto di Finanziamento così come previsti nella Proposta di Contratto di Finanziamento; e (ii) del Contratto di Cessione di Crediti così come previsti nella Proposta di Contratto di Cessione di Crediti.

In conseguenza di quanto precede, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3.5 della Convenzione, il Contratto di Finanziamento e il Contratto di Cessione di Crediti si considereranno ad ogni effetto perfezionati a partire dal momento in cui CDP abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest'ultima della presente Lettera di Accettazione.

Cordiali saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome: _____

Qualifica: _____

* numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento.

[DATA CERTA]

ALLEGATO 5 – PARTE II
ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI LETTERA DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO

[su carta intestata di CDP]

POSIZIONE * _____

Spett.le

[DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL RELATIVO CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]

Fax: _____

Alla cortese attenzione di: _____

Anticipata via telefax

Roma, __/__/____

Oggetto: Lettera di Accettazione

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Vostra proposta di contratto di cessione di crediti in garanzia aggiuntivo datata __/__/____ (la "**Proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**") relativa alla stipula di un contratto di cessione di crediti in garanzia tra la scrivente CDP, in qualità di cessionario e la Vostra società (la "**Parte Finanziata**") in nome e per conto delle banche cedenti ivi identificate, in qualità di Cedenti (il "**Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**"), da stipularsi ai sensi della convenzione sottoscritta in data 1° marzo 2012 tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana (la "**Convenzione**") e del contratto di finanziamento sottoscritto in data _____ tra la Parte Finanziata e CDP.

Con la presente Lettera di Accettazione, Vi comunichiamo la nostra integrale accettazione dei termini e delle condizioni del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo così come previsti nella Proposta di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

In conseguenza di quanto precede, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3.6 della Convenzione, il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si considererà ad ogni effetto perfezionato a partire dal momento in cui CDP abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest'ultima della presente Lettera di Accettazione Aggiuntiva.

Cordiali saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome: _____

Qualifica: _____

* numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento.

[DATA CERTA]

ALLEGATO 6
ALLA CONVENZIONE

Informativa per i clienti
(ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003)

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito, "Codice") Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con sede in Roma, via Goito n. 4 (00185), in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati, Le fornisce alcune informazioni circa l'utilizzo dei dati personali.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso di CDP sono raccolti direttamente presso l'interessato, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (quali il sito internet e servizi web in esso contenuti) ovvero presso terzi come, ad esempio, Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Banche dati di Società Private, Intermediari Finanziari. Nell'ipotesi in cui CDP acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi, sarà fornita un'informativa all'atto della registrazione dei dati o, comunque, non oltre la prima eventuale comunicazione. In ogni caso, tutti questi dati sono trattati oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai quali CDP si è sempre ispirata.

Può accadere che in relazione a specifiche operazioni o servizi da Lei richiesti, CDP venga in possesso di dati che la legge definisce come "sensibili", in quanto da essi possono desumersi la Sua eventuale appartenenza a sindacati, associazioni e partiti, l'origine razziale ed etnica, oppure informazioni sul Suo stato di salute. Per il trattamento di tali dati il Codice richiede una specifica manifestazione di consenso.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDP secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.).

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare l'impossibilità per CDP di prestare il servizio stesso. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.

- b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo alla normativa c.d. "Antiriciclaggio" che impone l'adeguata verifica della clientela, alle disposizioni contro l'usura, alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in relazione allo svolgimento dell'attività creditizia).

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

- c) finalità funzionali all'attività di CDP, per le quali il cliente ha facoltà di manifestare o no il consenso, quali:
1. rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da CDP, eseguita direttamente oppure tramite società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
 2. promozione e vendita di prodotti/servizi di CDP o di società terze, effettuate tramite lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione etc.;
 3. lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni
 4. indagini di mercato.

Il conferimento dei dati necessari a tali finalità non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il consenso dell'interessato.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti da CDP e connessi ad esempio, ai servizi del sito web e/o ad altre modalità di comunicazione a distanza.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, anche in considerazione delle caratteristiche di "circolarità" delle operazioni, CDP, senza che sia necessario il Suo consenso, potrà comunicare i Suoi dati personali:

- a società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. quando tale comunicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione normativa;
- a soggetti pubblici o privati in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- negli altri casi previsti dall'art. 24 del Codice Privacy.

CDP necessita inoltre, previa Sua manifestazione di consenso, di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni, anche esteri, appartenenti alle seguenti categorie:

1. soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
2. soggetti di cui CDP offre prodotti e/o servizi;
3. soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compreso il sito internet di CDP, gli applicativi web e le reti di telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica);
4. società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti ed altri titoli;
5. soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
6. soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e/o controparti;
7. soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, etc);
8. società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
9. società di recupero crediti;
10. persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza ai Titolari, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
11. soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CDP anche nell'interesse della clientela;
12. soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
13. società che curano l'organizzazione delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, in tutti i suoi aspetti e le sue fasi operative.

I soggetti appartenenti alle suindicate categorie svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato ed è disponibile presso la sede di CDP.

All'interno di CDP e di società controllate o collegate possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, per lo svolgimento delle proprie attività ed il perseguimento delle finalità sopraindicate, i dipendenti, gli stagisti, i lavoratori interinali, altri collaboratori nominati responsabili o incaricati, interni o esterni.

Ne consegue che, nel caso in cui l'interessato non presti il proprio consenso alle comunicazioni a terzi ed ai correlati trattamenti, CDP può dare corso solo a quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni.

In attesa della sottoscrizione di detto consenso, qualora l'interessato richieda comunque l'esecuzione di specifiche operazioni e servizi finanziari, tale richiesta sarà intesa come manifestazione provvisoria del consenso, limitatamente ai trattamenti relativi alle operazioni e servizi richiesti.

CDP può avere, inoltre, la necessità sia di verificare il gradimento presso la clientela del proprio modo di operare - nonché dei prodotti/servizi offerti da esso o dalle società controllate o collegate - sia di poter intraprendere le iniziative atte a sviluppare la propria offerta di prodotti. A tal fine, potrà comunicare dati relativi a propri clienti a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso i clienti medesimi il loro grado di soddisfazione e la loro aspettativa riguardo a nuovi prodotti/servizi.



Infine, nell'ambito dei sempre più numerosi accordi di collaborazione con primarie società esterne, a CDP potrebbe essere richiesto di comunicare, a queste ultime, i nominativi di propri clienti cui destinare apposite iniziative promozionali preventivamente concordate riferite ai loro prodotti.

A tale riguardo si precisa che ciascun cliente ha il diritto di rifiutare a CDP il proprio consenso a questo tipo di comunicazioni ed ai correlati trattamenti, barrando le apposite caselle nel modulo di consenso che troverà in allegato.

Titolare del Trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Società **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma - 00185, via Goito, 4.

Diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

La informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. Tra l'altro, l'interessato può ottenere:

1. la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile;
2. di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
3. l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
5. tutte le informazioni relative alle operazioni effettuate dagli interessati, nonché quelle relative ad eventuali registrazioni telefoniche degli ordini impartiti.

In presenza di tale istanza CDP si impegna ad estrapolare dai propri archivi e dai documenti effettivamente conservati i dati relativi all'interessato oggetto della richiesta, e di comunicarli allo stesso in modo intellegibile nei modi di cui all'art. 10 del Codice.

L'interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, in specie se previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Responsabile del trattamento dei dati di CDP. In particolare, la richiesta potrà essere inviata via posta alla **Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito, n° 4, 00185 - Roma**, all'attenzione del **Responsabile del trattamento dei dati personali delle Unità Organizzative della Direzione Generale** o anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: **privacy@cassaddpp.it**.

Distinti saluti,

Il Titolare

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A



Spett.le
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A
Via Goito, 4
00185 – ROMA
Att.ne di Gestione Operativa CASE – NP PMI
Telefax: 06.42215555 / 06.42215556

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003)

Il sottoscritto _____ in qualità
di _____ della
_____ premesso

che – come rappresentato nell'informativa che mi è stata fornita ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 –
l'esecuzione delle operazioni e dei servizi finanziari può richiedere la comunicazione (ed il correlato trattamento)
dei dati personali alle categorie di soggetti di seguito specificate:

1. soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
2. soggetti di cui CDP offre prodotti e/o servizi;
3. soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compreso il sito internet di CDP, gli applicativi web e le reti di telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica);
4. società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti ed altri titoli;
5. soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
6. soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
7. soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk, etc);
8. società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
9. società di recupero crediti;
10. persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza ai Titolari, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
11. soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CDP anche nell'interesse della clientela;
12. soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge;
13. società che curano l'organizzazione delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, in tutti i suoi aspetti e le sue fasi operative.

presto il consenso **nego il consenso**

alle predette comunicazioni e al correlato trattamento.

Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso, e fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 196/2003, CDP non potrà dare corso ad operazioni o servizi la cui esecuzione implichi il trattamento dei dati personali.

Data ___ / ___ / _____ Firma _____



Inoltre, per quanto riguarda la comunicazione, da parte di CDP, dei dati a società che rilevano la qualità dei servizi erogati da CDP

presto il consenso **nego il consenso**

Per quanto riguarda il trattamento, compresa la comunicazione, da parte di CDP, dei dati a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti/servizi, pubbliche relazioni

presto il consenso **nego il consenso**

Data ___ / ___ / _____ Firma _____

Per quanto riguarda l'eventuale trattamento di **dati sensibili**, acquisiti o che potrebbero essere acquisiti da CDP a seguito delle operazioni o dei contratti indicati nell'Informativa, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale alla specifica finalità perseguita dall'operazione o dai servizi richiesti

presto il consenso **nego il consenso**

Data ___ / ___ / _____ Firma _____